Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 107 del 6 maggio 1941-XIX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

RELAZIONI E REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. **303**.

Codici penali militari di pace e di guerra.

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Relazione e R. Decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303

RELAZIONE
ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE
del DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica
Presentata nell'udienza del 20 febbraio 1941-XIX
per l'approvazione del testo
del

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

SIRE,

Gli odierni eventi grandiosi, ai quali la Patria italiana virilmente partecipa, come fattore essenziale di vittoria, con il magnifico valore dei suoi figli e con tutta la forza che le deriva dai suoi ideali eterni di giustizia, non hanno affatto rallentato il ritmo del poderoso lavoro, che il Regime ha intrapreso per il rinnovamento di tutta la nostra legislazione positiva.

I testi dei nuovi codici penali militari di pace e di guerra, che ho l'onore di presentare alla Vostra Augusta approvazione, sono il risultato degli studi intensamente condotti, per coordinare organicamente la legislazione penale militare con quella comune e informarla all'esperienza delle recenti guerre e alle esigenze dei tempi. La promulgazione di essi adempirà un voto da lungo tempo formulato nell'interesse delle forze armate dello Stato.

Conchiudono così la loro annosa esistenza il codice penale per l'esercito e il codice penale militare marittimo, che risalgono all'anno 1869. Non priva di pregi ne fu la redazione; ma, collegati a principi e a istituti, che la evoluzione feconda del pensiero giuridico italiano ha da tempo superati, essi accusavano ormai i segni di una tarda senilità, e rappresentavano una stanca sopravvivenza, che soltanto lo sforzo d'interpretazione dei giudici militari — più che qualche frammentaria integrazione legislativa — ha potuto faticosamente adattare alle odierne esigenze delle nostre forze militari.

Molteplici progetti di riforma presentati dai passati Governi non riuscirono a giungere in porto. Anche in questo campo, era riservato alla ferma volontà rinnovatrice del Fascismo di rompere gli indugi e di superare ogni ostacolo, per addivenire a una riforma tanto lungamente auspicata e inquadrarla nel grandioso edificio della nuova codificazione italiana.

A questa opera legislativa hanno dato un alto contributo di dottrina e di esperienza i Ministeri, i Comandi e gli Uffici militari, e, attraverso le varie Commissioni, alti ufficiali delle varie forze armate e giuristi eminenti. Quanto mai efficace e da ogni punto di vista essenziale è stata l'assidua, acuta e illuminata collaborazione data dal Ministero di grazia e giustizia alla riforma; la quale si è, da ultimo, grandemente giovata del sapiente e prezioso apporto della Commissione parlamentare.

L'intimo collegamento dei nuovi testi con il vigente codice penale comune e con il codice di procedura penale — che ne costituiscono la base principale — ne assicura la piena rispondenza ai principi scientifici e di saggia politica criminale, che, per universale consenso, costituiscono il fondamento ideale di tutta la nuova legislazione penale italiana.

La distinzione della materia in due codici — quello per il tempo di pace e quello per il tempo di guerra — ha reso possibile di riunire in quest'ultimo un complesso organico di norme penali più propriamente inerenti alla crisi bellica e dettate dalle necessità espresse da numerose guerre, non escluse le operazioni recenti, che tutto il popolo italiano ha fermamente affrontate e che per le nostre valorose forze armate rappresentano altrettante tappe di gloria.

La comunanza del dovere militare — che è uno dei massimi elementi di coesione morale nella salda compagine delle nostre forze militari — troverà d'ora innanzi la sua consacrazione anche nella unificazione, per tutte, di quella speciale legge penale, che del dovere militare tende appunto ad assicurare l'adempimento; e nell'unificazione, altresì, della giurisdizione militare, fin dove essa è consentita dalle particolari esigenze di ciascuna forza armata.

Innovazioni di particolare rilievo — e tutte dettate dal proposito di flettere il rigore della norma penale secondo le caratteristiche necessità dello stato militare — sono state introdotte specialmente in materia di esecuzione di pene militari, di misure di sicurezza, di riabilitazione per atti di valore, di reati contro la fedeltà e la difesa militare, di duello fra militari, di mobilitazione civile; e nulla è stato trascurato perchè la procedura militare, specialmente in tempo di guerra, rappresenti un mezzo quanto più è possibile rapido e snello di azione per la giustizia, senza tuttavia venire mai meno al doveroso rispetto delle supreme garanzie giurisdizionali.

Una parte speciale del nuovo codice di guerra realizza una generosa iniziativa del Regime, diretta ad assicurare — a condizione di reciprocità — l'osservanza dei doveri incombenti ai

belligeranti nella condotta della guerra. In stretto coordinamento con le disposizioni della nostra recente legge di guerra questo particolare titolo del nuovo codice penale militare offre l'esempio di una organica e completa previsione delle violazioni delle leggi e degli usi della guerra, e mira a costituire, in questo delicato settore, un saldo complesso di norme positive di riferimento, che ben può considerarsi come un nucleo di polarizzazione per l'adozione, in questo campo, di un diritto penale internazionale di guerra.

Una più larga sfera di azione la riforma assegna ai giudici militari, sempre i più idonei, certamente, là dove un interesse militare è leso o messo a repentaglio, e sempre disposti a una valutazione profondamente realistica dei trascorsi umani. A questi nuovi e più vasti compiti deve corrispondere, perchè possano assolverli con la indispensabile pienezza di mezzi, un potenziamento qualitativo e quantitativo più efficiente degli speciali organi giudiziari e della magistratura militare, secondo le linee del nuovo ordinamento, che forma oggetto di un provvedimento legislativo separato.

Il diritto penale militare — garanzia suprema di disciplina — tende a contemperare i diritti del cittadino con i suoi particolari doveri come militare e a tutelare, in pari tempo, in confronto di tutti, così in pace come in guerra, nell'interesse superiore dello Stato, la sicurezza e la saldezza delle istituzioni militari. Di qui l'interesse che la legge penale militare assume in una Nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio che la qualità di cittadino è inscindibile da quella di militare.

La presente relazione dà ragione delle modificazioni di sostanza apportate al testo dei progetti definitivi in seguito ai rilievi della Commissione parlamentare o a un più approfondito studio di singole norme. Si è ritenuto superfluo indugiarsi sulle varianti di minore importanza o di mera forma, per quanto numerose, la ragione di esse essendo di intuitiva evidenza.

LIBRO PRIMO

DEI REATI MILITARI, IN GENERALE

TITOLO PRIMO

Della legge penale militare.

1. — Prima di illustrare le ragioni specifiche, che hanno indotto a una nuova formulazione di singole norme, può essere opportuno qualche rilievo d'indole generale sulla struttura tecnica della nuova codificazione, da cui non si può prescindere per una più agevole ed esatta interpretazione ed applicazione.

A) Sono noti — perchè ampiamente trattati nelle relazioni ai progetti preliminari e definitivi — i motivi d'ordine pratico e scientifico, che hanno condotto alla adozione del sistema complementare; alla formazione, cioè, di un testo, nel quale, per la parte generale, trovano posto soltanto le norme costituenti deroghe o aggiunte a quelle della legge penale comune. A tale sistema non sono mancate critiche; e, da ultimo, anche la Commissione parlamentare — pur riconoscendo che lo stato avanzato dei lavori della riforma non avrebbe consentito un radicale mutamento d'indirizzo, senza compromettere la pronta definizione della riforma stessa, ormai improrogabile — ha ribadito le considerazioni, d'indole prevalentemente pratica, che sono state sempre eccepite a favore di un codice penale militare *integrale*, che costituisca un *corpus juris* autonomo per il militare e per la tutela degli interessi militari.

Ha proposto detta Commissione — nella riconosciuta impossibilità di un essenziale mutamento del sistema, adottato fin da principio dalla Commissione Reale — di integrare almeno la materia, con la riproduzione, nella parte generale, delle disposizioni concernenti la imputabilità, e con la previsione, nella parte speciale, di alcuni reati a contenuto prevalentemente comune, quali il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, il peculato militare, la ricettazione, la rissa e le percosse fra militari, nonchè dei reati preveduti dalla legge sulla disciplina di guerra e di quelli di mutilazione o infermità procurata commessi dagli iscritti di leva.

E' sembrato possibile e utile seguire, in linea di massima, il suggerimento della Commissione per quanto concerne l'integrazione della parte speciale; tanto più che tale innovazione non turba il carattere complementare dei nuovi codici, in quanto, come meglio sarà detto a suo luogo, i reati che sono contemplati anche nel codice penale comune assumono, nella legge penale militare, una loro speciale fisionomia e ricevono una diversa disciplina, se non altro, nei riguardi della sanzione penale.

Non è parso invece possibile aderire alla proposta di riprodurre integralmente nella legge militare le norme comuni concernenti la imputabilità. Nessuna pratica necessità giustifica, invero, una così grave deroga ai criteri scientifici, a cui si ispira il sistema della nuova legislazione. E' anzitutto da rilevare, in proposito, che sarebbe in gran parte illusorio quel vantaggio che — si dice — potrebbe derivare al giudice militare, generalmente non tecnico, dal fatto di poter disporre di un testo *unico* di legge, al quale soltanto dovrebbe ricorrere per assolvere il suo compito.

Ciò invece non avverrebbe, non soltanto perchè l'estensione della giurisdizione militare alla materia penale comune e alle persone estranee alle forze armate dello Stato imporrebbe pur sempre, assai spesso, al giudice militare l'applicazione, e quindi la conoscenza e l'interpretazione, delle norme penali comuni, ma anche, e specialmente, perchè la legislazione militare, anche se fosse orientata verso il sistema della integralità, non per questo perderebbe il suo carattere *speciale* rispetto alla comune, e non dispenserebbe, quindi, in nessun caso, l'interprete dalla conoscenza delle norme generali, che dovrebbero costituire la prima ed essenziale fonte per l'esatta interpretazione degli istituti speciali.

Ma, a prescindere da questo rilievo, che attiene in modo generico alle ragioni che giustificano il sistema del codice complementare, è da notare che la Commissione parlamentare avrebbe desiderato la *riproduzione integrale* delle norme sulla imputabilità per « l'assoluta necessità di evitare taciti riferimenti alla legge penale comune per una materia che tutti i militari debbono conoscere sin dall'inizio del loro servizio. Ciò particolarmente si riferisce all'influenza dell'ubriachezza, volontaria o colposa o preordinata, o degli stati emotivi e passionali, nonchè all'uso di sostanze stupefacenti ». Ora, può non apparire giustificata la riproduzione, in deroga a tutto il sistema, di un solo istituto della legge comune, i cui riflessi sono e devono essere intuitivamente uniformi, indipendentemente dalla particolare condizione giuridica del soggetto, perchè concernono un elemento umano. D'altro canto, il fatto stesso che i codici penali militari prevedono come reato a se stante l'ubriachezza del militare in servizio e fuori servizio, nonchè l'alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti, offre già per questo occasione, per consentire, in tale

materia, quella « elementarissima illustrazione delle norme contenute nei codici penali militari », a cui la Commissione parlamentare si è anche richiamata.

E' da notare che altri e non certo meno importanti istituti della parte generale del codice penale comune presentano particolare importanza in relazione ai militari, per questa loro condizione giuridica (ad esempio, il consenso dell'avente diritto, lo stato di necessità, ecc.); e anche sotto questo profilo non è apparsa opportuna la parziale deroga al sistema del codice complementare, in considerazione dei non lievi inconvenienti che deriverebbero dall'adozione di un sistema ibrido e, per ciò stesso, capace di ingenerare dubbiezze.

B) La ripartizione della materia nel codice è stata fatta, seguendosi i criteri sistematici del codice penale comune e del codice di procedura penale; salva la unificazione in un solo testo delle disposizioni di diritto sostanziale e formale e la separazione del codice di pace da quello di guerra, secondo i principi che sono stati ampiamente illustrati nelle relazioni che accompagnano i progetti preliminari e quelli definitivi.

L'identità dei criteri di distribuzione della materia renderà assai più agevole all'interprete quel compito d'integrazione, che è indispensabile per l'applicazione della legge complementare, specie per quanto concerne gli istituti della parte generale e della procedura. Relativamente alla parte speciale, alla classificazione dei reati nei vari titoli si è proceduto con particolare riferimento alla natura e alla specie degli interessi protetti.

Criteri analoghi a quelli della legge penale comune si sono anche seguiti nella formulazione dei titoli preposti a ogni articolo, per indicarne sommariamente il contenuto, e nel sistema dei richiami alle *disposizioni* contenute in articoli diversi. Tuttavia, per una maggiore semplicità di sistema, per il richiamo alle singole parti di cui risultano composti alcuni articoli (commi), in luogo del sistema del riferimento alla *prima parte* e ai *capoversi*, si è adottato quello del riferimento ai *commi*, che in nessuno caso potrà determinare incertezze per l'interprete non tecnico.

2. — Notevoli, ma di carattere in gran parte formale, sono le modificazioni apportate al progetto definitivo relativamente ai limiti d'applicazione della legge penale militare. La decisione di disciplinare in modo organico, sistematico e integrale i limiti anzidetti in un titolo introduttivo di tutto il sistema della codificazione, ha riscosso il generale consenso, e non è dubbio che risulterà di grande utilità per l'interprete, non più costretto a risalire a frammentarie fonti legislative, per l'interpretazione di questa fondamentale materia, nella quale invece è indispensabile la maggiore precisione e chiarezza. Potrebbe forse apparire sovrabbondante la casistica minuziosa delle molteplici condizioni prevedute relativamente alle varie categorie di persone, alle quali la legge penale militare è applicabile: ma, in effetti, ogni norma risponde a una particolare situazione, che, pur potendo avere punti di contatto con altre situazioni apparentemente similari, non si identifica con esse; e appare, per ciò stesso, necessaria, per assicurare una disciplina dell'istituto organica e completa.

3. — L'art. 1 del codice fissa, in primo luogo, un principio programmatico: quello del carattere personale della legge penale militare, che, di regola, riflette il militare in servizio e mira a disciplinare i rapporti giuridici che tale condizione determina. Questo concetto risultava già fissato nel progetto definitivo; ma a esso si giungeva attraverso le combinate disposizioni degli articoli 1 e 3, stabilendosi nel primo che la legge penale militare si applica ai militari, mentre nel secondo soltanto si faceva esplicito riferimento a *quelli in servizio*.

Il vero è, peraltro, che, in linea teorica, sotto la denominazione di « *militare* » si comprenderebbero tutte le persone per le quali sussista una tale condizione giuridica per il fatto stesso dell'arruolamento, a prescindere, cioè, dalla effettiva prestazione del servizio alle armi. Per contro, il principio fondamentale, che occorre fissare a base dei limiti dell'applicazione della legge penale militare, è che detta legge speciale è fatta essenzialmente per il *militare in servizio*; e tale principio è sembrato opportuno, anzi necessario, affermare in modo espresso nella disposizione introduttiva della legge. Ne consegue che, là dove questa riferisce le proprie norme al *militare*, senza alcun'altra precisazione, tali norme devono ritenersi applicabili, in linea di massima, soltanto a coloro per i quali *sussista* effettivamente, ovvero sia dalla stessa legge considerata come esistente, la condizione giuridica di *militare in servizio*; mentre solo eccezionalmente, e nei limiti espressamente fissati dalla legge, l'applicazione si estende ad altre categorie di persone, secondo la riserva contenuta nel secondo comma dello stesso art. 1.

Quanto alla nozione di « *militare* » e di « *forze armate dello Stato* », si sono mantenute, nell'art. 2 del codice, le disposizioni dell'art. 2 del progetto definitivo, alle quali non sono state mosse osservazioni di sorta. Si è però ritenuto opportuno fare esplicito cenno anche del corpo di polizia dell'Africa italiana, recentemente assoggettato anch'esso alla legge penale militare e alla giurisdizione militare. E' utile ricordare che la elencazione delle specialità delle forze armate, a cui fa riferimento l'articolo 2, ha effetto per quanto concerne l'applicazione di detta legge e l'assoggettamento alla giurisdizione speciale. D'altro canto, essa ha valore soltanto dimostrativo, poichè risponde all'attuale organizzazione militare dello Stato; ma la esplicita riserva relativa alle « persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari » elimina ogni rigidità di sistema, che sarebbe incompatibile con le mutevoli esigenze organizzative delle forze suindicate.

4. — Le disposizioni dell'art. 3 fissano i limiti di tempo, entro i quali, agli effetti dell'applicazione della legge penale militare, ricorre la condizione del *servizio alle armi*. L'aver affermato, nella norma fondamentale del primo comma dell'art. 1, il principio di massima dell'assoggettamento alla legge penale militare dei militari in servizio alle armi, per le ragioni che si sono esposte, ha reso inutile la riaffermazione di tale principio nell'articolo in esame, nei termini suggeriti dalla Commissione parlamentare, scaturendo esso, senza possibilità di dubbi, dal più lineare e semplice sistema adottato. E' apparso necessario, invece, considerare specificamente, oltre che la posizione degli ufficiali, anche quella dei sottufficiali di carriera, ai quali è conferita una condizione d'impiego, e per i quali la cessazione dal servizio è disposta con sistema sostanzialmente analogo a quello adottato per gli ufficiali, mentre l'inizio del servizio militare si determina nei modi comuni a tutti i militari in genere, iniziandosi la carriera dopo l'assunzione dell'effettivo servizio alle armi e nel corso di questo.

Si è trasferita nell'art. 3 la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 5 del progetto definitivo, relativa ad alcuni casi di sospensione dell'effettivo servizio alle armi (per infermità, detenzione preventiva, ecc.), in vista di una migliore armonia di sistema, poichè trattasi di casi in cui la condizione giuridica del servizio alle armi è una realtà concreta e non supposta. Potrebbe anzi discutersi sulla necessità della norma; non però sulla sua opportunità, poichè, mentre essa non nuoce al sistema, nè, per il suo carattere esemplificativo, può ingenerare perplessità, vale a riaffermare, nella maniera più categorica, il principio che l'applicazione della legge penale mi-

litare è posta in dipendenza della condizione giuridica del servizio alle armi, entro i limiti di tempo fissati nello stesso art. 3, indipendentemente dalle molteplici situazioni di fatto, che possano produrre la materiale interruzione della prestazione del servizio stesso.

Per quanto concerne la *notificazione del provvedimento* di nomina o di cessazione dal servizio, da cui la legge fa dipendere l'inizio o la cessazione dell'assoggettamento alla legge penale militare per gli ufficiali e i sottufficiali di carriera (per questi ultimi, soltanto la cessazione), la Commissione parlamentare, in vista della necessità di dare nella stessa legge elementi sicuri per la determinazione di detti momenti, ha proposto di inserire nel testo un altro articolo, per stabilire che « per notificazione del provvedimento s'intende la pubblicazione dello stesso nel *Bollettino ufficiale* ». La proposta, certamente opportuna, è stata sostanzialmente accolta. Tuttavia, si è ritenuto, da un canto, d'inserire la norma nello stesso art. 3, come ultimo comma, e, d'altro canto, di completarla nel suo contenuto, per non vincolare l'importante effetto dell'assoggettamento alla legge penale militare esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale, potendo anche avvenire che l'Amministrazione non adotti tale sistema di notificazione. Si è pertanto stabilito che, in via principale, per « notificazione del provvedimento » s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, e che, in mancanza di questa comunicazione, che dà la prova della conoscenza effettiva del provvedimento stesso, questa si presume per il fatto della pubblicazione di esso nel Bollettino ufficiale o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato (come, ad esempio, il Foglio d'ordini del Ministero della marina, ecc.).

Per quanto concerne la chiamata alle armi degli altri militari, è intuitivo che essa presuppone l'osservanza dei regolamenti militari, in materia.

5. — Un orientamento del tutto diverso da quello seguito nel progetto è stato adottato relativamente all'applicazione della legge penale militare nei confronti degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (art. 4). Il nuovo sistema è stato suggerito dalla più recente esperienza, la quale ha dimostrato come possa tradursi in un motivo di turbamento l'effettivo assoggettamento permanente ai vincoli, non soltanto disciplinari, ma anche penali militari, di persone che sono normalmente lasciate alla loro attività privata nell'ambito della organizzazione sociale, dove possono determinarsi rapporti d'interesse e motivi di contrasto, che non hanno alcun riferimento con la posizione dell'individuo nei riflessi dell'organizzazione militare.

Sono fuori di discussione, naturalmente la continuità e la immanenza della condizione militare degli appartenenti alla M.V.S.N., che nasce dal fatto stesso della iscrizione nel Corpo volontario. Tale principio è implicitamente affermato nello stesso art. 2, che li annovera espressamente fra i militari.

Si è esaminata, tuttavia, la opportunità di adottare un notevole temperamento alla naturale conseguenza, che sarebbe derivata dalla circostanza di trovarsi nella condizione giuridica di « *servizio alle armi* », in dipendenza del solo fatto dell'arruolamento, ossia al pieno e permanente assoggettamento alla legge penale militare. E, tenuto conto della necessità di attuare la speciale tutela inerente all'applicazione della legge penale militare soltanto quando la suddetta condizione giuridica non sia meramente virtuale, ma costituisca invece una realtà operante, si è limitato l'assoggettamento alla legge penale militare degli appartenenti alla M.V.S.N. con riferimento all'obbligo attuale ed effettivo della prestazione del servizio nei ranghi.

Le linee del sistema seguito sono assai semplici e chiare, e possono così riassumersi: se l'arruolamento nella M.V.S.N. conferisce la condizione di militare in servizio, questa condizione, agli effetti dell'applicazione della legge penale militare, deve considerarsi meramente potenziale, finchè non intervenga, relativamente all'appartenente a detto Corpo volontario, una delle seguenti condizioni:

a) che si trovi comunque a prestare effettivamente servizio sotto le armi, ossia nei ranghi del Corpo volontario;

b) che sia stato chiamato per prestare effettivo servizio alle armi, a partire da un determinato momento, e non si sia presentato per prestarlo;

c) che, fuori del caso di effettiva prestazione del servizio alle armi, o fuori del tempo in cui tale servizio avrebbe dovuto prestare, commetta un reato militare a causa del servizio, ovvero a danno di questo o dell'amministrazione militare.

La prima condizione, sebbene collegata a un presupposto giuridico (arruolamento nella M.V.S.N.), è determinata da una situazione di mero fatto: vale a dire, dalla presenza sotto le armi, comunque determinata. E' quindi irrilevante ogni indagine sulla legittimità di tale presenza. E' giusto, infatti, che, nel caso di presenza nei ranghi, per prestazione effettiva del servizio, da parte di chi è iscritto alla Milizia, si determini l'assoggettamento alla legge penale militare, venendo meno quelle ragioni di opportunità, che consigliano — in deroga al principio generale — di non assoggettare a detta legge questa categoria di militari, per i quali esiste la *condizione giuridica* del servizio alle armi.

La seconda condizione, di mero diritto, è posta in dipendenza della chiamata per il servizio alle armi, disposta dagli organi competenti, ed è circoscritta al periodo che intercorre fra il momento stabilito per la presentazione e quello stabilito per la cessazione del servizio stesso. E' ovvio che non poteva nella legge penale stabilirsi, poichè questo è compito delle leggi d'ordinamento e dei regolamenti militari, quali siano le modalità da seguirsi per la chiamata alle armi degli appartenenti alla M.V.S.N.; ma è anche ovvio che tale chiamata, per essere produttiva di conseguenze giuridiche, deve avvenire nei modi prescritti dalle dette leggi e dai detti regolamenti.

La terza condizione, infine, presuppone la inesistenza delle due precedenti, e si riferisce al nesso causale fra il reato e il servizio militare, ovvero fra il reato e le sue conseguenze dannose per l'amministrazione militare. La norma è apparsa necessaria, per assicurare la saldezza disciplinare di questo Corpo volontario, impedendo che, specie nei rapporti fra militari di grado diverso, la cessazione del servizio possa considerarsi come un mezzo per sottrarsi ai rigori della legge penale militare relativamente a fatti, che nel servizio stesso trovano la loro causa.

6. — Fra i vari casi, nei quali, mancando l'attualità del servizio alle armi, la legge considera come esistente tale condizione ai fini dell'applicazione della legge penale militare, si è aggiunto (art. 5) quello concernente i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa (n. 2°). Anche per questa categoria di militari, infatti, le norme che ne regolano lo stato prevedono la posizione dell'aspettativa, conseguente al conferimento di un impiego, analoga a quella preveduta per gli ufficiali in S.P.E. Non sarebbe stata, pertanto, nè logica nè opportuna una diversità di trattamento, non essendo sostanzialmente dissimili i rapporti che si determinano fra i militari predetti e l'amministrazione, così nei riflessi disciplinari, come in quelli del servizio.

Relativamente allo stato di detenzione per espiazione di una pena militare, originaria o sostituita a pene comuni, ov-

vero per carcerazione preventiva in uno stabilimento militare di pena, è sembrato necessario precisare che la norma speciale, secondo la quale i militari che si trovano nelle condizioni predette sono considerati in servizio, si riferisce soltanto a quelli in congedo; perchè, relativamente ai militari in servizio, tale stato di restrizione non interrompe la condizione giuridica originaria; onde essi non « *sono considerati* », bensì « *sono* » in servizio alle armi. E ciò in virtù, non soltanto della norma fondamentale, che delimita la condizione del servizio alle armi dal momento della chiamata per prestarlo fino a quello dell'invio in congedo, ma anche di quella più particolare (art. 3, comma 2°), per la quale la materiale interruzione del servizio per detenzione preventiva o altro simile motivo non esclude l'applicazione della legge penale militare. Non è tuttavia da ritenere che le disposizioni dell'art. 5 costituiscano una ripetizione di quelle dell'art. 3, poichè queste presuppongono la esistenza della condizione giuridica del servizio alle armi, ed operano per tutti i casi di materiale interruzione di questo; mentre la norma dell'art. 5 presuppone lo stato di congedo, e opera solo in quanto lo stato di restrizione si riferisca alla espiazione di una pena militare, ovvero alla carcerazione preventiva per un reato soggetto alla giurisdizione militare.

7. — Le disposizioni degli articoli 6 e 7 concernono i militari in congedo illimitato, e costituiscono la integrale riproduzione di quelle già riunite nell'art. 6 del progetto definitivo. E' sembrata preferibile la separazione delle norme in due articoli distinti, tenuto conto della diversità del loro contenuto. La disposizione dell'art. 6, infatti, corrispondente al primo comma dell'art. 6 del progetto definitivo, soltanto apparentemente si riferisce ai militari in congedo, poichè, in effetti, avendo come presupposto il richiamo di questi in servizio alle armi, essa riflette precisamente i militari che sono in servizio. Sotto questo riflesso, anzi, potrebbe apparire superflua tale specifica previsione; ma la opportunità di essa, invece, si dimostra evidente, non soltanto ai fini di una completa enunciazione dei casi in cui si determina l'applicazione della legge penale militare, ma anche per stabilire espressamente — mediante l'esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 3 — che, anche nel caso di richiamo alle armi, non basta, ai fini della cessazione dell'assoggettamento alla legge penale militare, il *rinvio* in congedo, occorrendo anche la presentazione del congedato alla Autorità del luogo di propria residenza.

L'art. 7 contiene una norma dispositiva — quella che estende ai militari nella posizione di congedo l'applicazione della legge penale militare relativamente ai reati contro la fedeltà o la difesa militare — e un'altra di mero richiamo ai casi in cui detta applicazione è disposta espressamente dalla legge. Numerosi sono tali casi, preveduti non soltanto dallo stesso codice penale militare (ad esempio, in tema d'insubordinazione e d'abuso di autorità), ma anche, e specialmente, da numerose leggi speciali.

8. — Il progetto definitivo conteneva, nell'art. 7, relativamente ai militari in congedo assoluto, cioè alle persone che hanno cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, disposizioni analoghe a quelle prevedute per i militari in congedo illimitato. Lo stesso articolo, inoltre, dava indirettamente la nozione del militare in congedo assoluto, stabilendo il modo in cui, agli effetti della legge penale militare, si verifica la cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato. La Commissione parlamentare, ritenendo eccessiva l'estensione del principio di assoggettamento del cittadino alla legge penale militare, oltre i limiti nei quali è contenuto l'obbligo del servizio alle armi, ha proposto la soppressione dell'art. 7.

A tale proposta è parso conveniente aderire, escludendo l'applicazione della legge penale militare per coloro che hanno cessato di appartenere alle forze armate, relativamente ai reati contro la fedeltà o la difesa militare. Con la completa cessazione di ogni obbligo di servizio, viene meno altresì ogni dovere particolare di fedeltà, nello speciale aspetto che questo assume in relazione allo stato militare. Non si è ritenuto, tuttavia, di poter eliminare anche la seconda parte dell'art. 7, la quale stabilisce il momento della cessazione *assoluta* della condizione militare, non ai soli effetti della disposizione ora esaminata, ma agli effetti della legge penale militare, in generale. Occorre porre mente, infatti, che nella parte speciale del codice di pace, come anche nel codice di guerra, sono preveduti alcuni reati, i cui soggetti possono essere persone che hanno cessato di appartenere alle forze armate dello Stato; ed è quindi, più che opportuno, necessario stabilire quando e in qual modo si determina questa particolare condizione giuridica. A tale scopo risponde la norma dell'articolo 8 del codice, nei confini in cui essa è stata da ultimo ristretta, rispetto a quella corrispondente del progetto definitivo.

9. — Nessuna obiezione è stata mossa alla disposizione dell'art. 9 (art. 8 del progetto definitivo), concernente gli ufficiali di complemento di prima nomina. Essa appare necessaria, per poter contenere in limiti ragionevoli l'assoggettamento alla legge penale militare di coloro che non sono effettivamente e attualmente vincolati dall'obbligo del servizio alle armi. Costituisce infatti una eccezione alla regola generale, per la quale la condizione del *servizio alle armi* è circoscritta, per gli ufficiali, dal momento della notificazione della nomina a quello della notificazione del provvedimento che li pone fuori del servizio alle armi. Tale regola, estesa agli ufficiali di complemento, in mancanza di una diversa specifica statuizione, avrebbe condotto all'assoggettamento di questi alla legge penale militare durante il periodo (che talvolta può protrarsi per più mesi), che corre fra la nomina e la effettiva chiamata, per compiere il servizio di prima nomina; nel corso del quale, invece, l'ufficiale rimane in effetti fuori del servizio e dedito alle sue normali occupazioni nell'ambito della vita civile.

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che si richiamasse, per gli ufficiali di complemento, la definizione della formula « notificazione del provvedimento », già offerta dall'art. 3; ma il richiamo sarebbe superfluo, provvedendo espressamente il citato articolo agli effetti delle disposizioni di tutto il titolo, e quindi anche relativamente a quella di cui trattasi.

L'art. 8 del progetto definitivo conteneva anche una norma, analoga a quella concernente gli ufficiali di complemento, in relazione agli ufficiali della riserva della M. V. S. N. Essa è stata eliminata, in conseguenza della integrale disciplina data, con l'articolo 4, all'intera materia concernente l'applicazione della legge penale militare in confronto di tutti gli appartenenti alla M.V.S.N. Del resto, non è dubbio che l'appartenenza alla M.V.S.N. non cancella la condizione di militare in congedo delle altre forze armate dello Stato, che eventualmente ricorra; e, pertanto non è dubbio che, fuori dei casi in cui dette persone sono soggette alla legge penale militare per la loro condizione di appartenenti alla M.V.S.N., lo sono pur sempre quali militari in congedo, nei casi in cui la legge stessa si applica ai militari di questa categoria.

10. — L'art. 10 regola, in via generale, la posizione degli assimilati ai militari e degli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, per quanto riflette l'assoggettamento alla legge

penale militare. Dicesi « in via generale », perchè il contenuto della disposizione è in gran parte di mero richiamo, restando riservato alle rispettive leggi speciali il compito di fissare i limiti dell'assoggettamento, come in effetti avviene anche in base alla legislazione vigente. Seguendosi il suggerimento della Commissione parlamentare, si è modificata la formulazione della norma del progetto definitivo (art. 9, n. 1°), per renderne più chiaro il contenuto. Non si è potuto, tuttavia, adottare la locuzione proposta, secondo la quale « la legge penale militare si applica agli assimilati, ecc. 1°) *oltre ai casi preveduti dalle rispettive leggi speciali, per i reati commessi mentre si trovino a scontare una pena militare detentiva, ovvero siano detenuti per carcerazione preventiva in un carcere militare* »; e ciò specialmente per non porre in ombra quello che è invece il concetto basilare della norma: vale a dire che spetta alle leggi speciali concernenti le suddette categorie il compito di fissare i limiti del loro assoggettamento alla legge penale militare.

Il progetto definitivo prevedeva l'assoggettamento alla legge penale militare di dette persone, anche quando esse « *scontino la pena militare detentiva* » (n. 1°). Questa disposizione è stata eliminata, perchè sarebbe rimasta in ogni caso inoperante. A tenore, infatti, del secondo comma dell'art. 65 del codice, la pena militare detentiva inflitta agli assimilati e agli iscritti ai corpi civili deve essere sostituita con la corrispondente pena comune; non può pertanto ricorrere il caso che dette persone si trovino a *espiare* una pena militare detentiva. Resta, naturalmente, impregiudicata la posizione delle persone assimilate, quando, nel caso di assoggettamento alla legge penale militare di guerra (art. 7, n. 1°, cod. pen. militare di guerra), sono comprese fra i militari.

11. — L'art. 9 del progetto definitivo, oltre che per gli assimilati ai militari e per gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, fissava i limiti dell'assoggettamento alla legge penale militare anche per i piloti e capitani di navi e aeromobili mercantili, e per le persone imbarcate su navi e aeromobili militari. E' sembrato anzitutto conveniente inserire in un articolo distinto (art. 11) le disposizioni concernenti queste ultime categorie, per la specialità dei principi a cui le disposizioni stesse sono ispirate. Per quanto concerne poi il contenuto delle norme, salva qualche lieve modificazione di forma (quale, ad esempio, la sostituzione della locuzione « aeromobile civile » — ormai consacrata dall'uso — a quella meno propria di « aeromobile mercantile »), non si sono apportate varianti al progetto definitivo.

E' apparso invece necessario dare la definizione, agli effetti della legge penale militare, della « *nave militare* » e dell'« *aeromobile militare* », per non lasciare incertezze in così importante materia. E tale definizione, seguendosi il sistema adottato dal codice penale comune, che estende i suoi effetti alla legge penale in generale, si è inserita nell'art. 11, nel quale, per la prima volta, ricorrono le espressioni « *navi militari* » e « *aeromobili militari* » (art. 11, comma 2°, del progetto).

Relativamente alle navi e agli aeromobili da guerra, originariamente costruiti come tali, ovvero regolarmente trasformati dopo la costruzione, non possono sorgere dubbi d'interpretazione.

Di notevole rilievo è invece l'ultima parte della norma, che si riferisce alle navi che non sono da guerra nè originariamente, nè per trasformazione: che non sono, cioè, destinate a svolgere azione bellica, ma sono tuttavia adibite al servizio delle forze armate e poste sotto un comando militare. Tali sono, ad esempio, le piccole navi affidate alla Regia guardia di finanza e poste al comando di ufficiali di tale corpo, per la repressione del contrabbando e, in genere, per la polizia delle coste. Quest'ultima parte della disposizione è stata inserita nella legge, aderendosi al suggerimento della Commissione parlamentare.

12. — Per una più organica sistemazione della materia, è stata collocata subito dopo gli articoli relativi agli assimilati e alle persone imbarcate sopra navi o aeromobili militari, la disposizione (art. 12) concernente la determinazione del grado di tali persone, agli effetti della legge penale militare. Nessuna modificazione sostanziale è stata però apportata alla corrispondente norma del progetto definitivo (art. 11, comma 1°).

13. — Sempre in vista di una più organica sistemazione della materia, è stata fissata in un articolo distinto (art. 13), collocato subito dopo quelli in cui è disciplinata la condizione dei militari in congedo, degli assimilati ai militari e degli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, la posizione di tali categorie di persone rispetto all'applicazione della legge penale militare, fuori dei casi in cui tale applicazione sia stabilita in modo specifico.

Il concetto che la norma chiaramente esprime è che le suddette categorie di persone, quando non sono soggette alla legge penale militare in dipendenza della loro particolare condizione e qualità e per espressa disposizione di legge, vi sono egualmente soggette alla stregua di qualsiasi altro individuo estraneo alle forze armate dello Stato, nei casi in cui la legge penale militare si applica agli estranei alle forze stesse.

La Commissione parlamentare suggeriva, in relazione alla norma in esame, la soppressione del richiamo ai militari in congedo assoluto e la sostituzione della formula « fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti » con l'altra « fuori dei casi espressamente enunciati dalla legge ». Non è stato possibile aderire a tali proposte: non alla prima, perchè, come si è già detto, a prescindere dalla disposizione generica già contenuta nel primo comma dell'art. 7 del progetto definitivo, eliminato dal testo della legge per suggerimento della stessa Commissione, i codici penali militari contemplano espressamente alcune ipotesi in cui i militari in congedo assoluto sono assoggettati — in quanto tali — alla legge penale militare (ad esempio, nei casi dell'art. 241); non alla seconda, perchè, in effetti, i casi di assoggettamento alla legge penale militare delle categorie di persone di cui trattasi sono contemplati, in linea di massima e talora con specifico riferimento, dagli articoli che precedono quello in esame.

La stessa Commissione ha osservato in contrario, a tale proposito, che, ad esempio, l'assoggettamento alla legge penale militare del militare in congedo è preveduto da una disposizione successiva a quella esaminata, e precisamente dall'art. 12 del progetto definitivo (corrispondente all'art. 15 del codice), nel quale si stabilisce che « la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorchè siano scoperti o giudicati quando l'autore si trovi in congedo... ». L'osservazione parte dal supposto che la disposizione dell'art. 15 del codice contenga una statuizione concernente i militari in congedo. Detto articolo, invece, mira a riaffermare nella forma più esplicita il principio fondamentale che, per l'accertamento dei presupposti e degli elementi che determinano l'esistenza del reato militare, occorre riferirsi al momento in cui il reato è commesso e non a quello in cui è scoperto o giudicato. Il militare, che commette il reato mentre è in servizio ed è chiamato a risponderne dopo il collocamento in congedo, soggiace alla legge penale militare come militare in servizio e non come militare in congedo. La condizione del soggetto attivo attiene al contenuto stesso del reato e opera in relazione al momento in cui questo si verifica; sicchè i casi di applicazione della legge penale militare ai militari in congedo sono quelli in cui il soggetto del reato è indicato

espressamente come « militare in congedo », e cioè quelli contemplati o richiamati negli articoli che precedono l'art. 13. Sotto questo riflesso, esatta è la formula adottata, mentre incerta ed equivoca potrebbe apparire qualsiasi altra più generica.

14. — Completano la disciplina dei limiti di applicazione del la legge penale militare relativamente alle persone le disposizioni dell'art. 14 del codice, nel quale sono riprodotti, senza modificazioni, i due primi commi dell'art. 10 del progetto definitivo, del cui contenuto è dato ampio conto nella relazione che lo accompagna.

Della portata e delle finalità della norma contenuta nell'art. 15 (in tutto corrispondente all'art. 12 del progetto definitivo) si è detto già al numero precedente. Il concetto che questa disposizione esprime sarebbe di tutta evidenza, e strettamente connesso al carattere speciale della legge penale militare, che esercita la sua efficacia in rapporto alla condizione giuridica del soggetto, considerato nel momento del commesso reato. Esso è stato, tuttavia, espressamente affermato nella legge, per offrire un quadro completo dei limiti dell'applicazione della legge penale militare; e anche per porre una base sicura relativamente all'esercizio della giurisdizione, disponendosi, nella parte del codice che la disciplina, con una sola norma generica — come sarà meglio detto a suo luogo — che sono soggette alla giurisdizione militare le persone soggette alla legge penale militare, nei casi in cui questa è applicabile.

15. — La disposizione dell'art. 16 del codice (art. 13 del progetto), relativa ai militari, per i quali, posteriormente al commesso reato, sia scoperta la nullità dell'arruolamento o la incapacità al militare servizio, e ai militari di fatto, a coloro cioè che si trovano a prestare servizio sotto le armi, sebbene non abbiano, per mancanza di un valido arruolamento, la condizione giuridica di militari, risponde a evidenti esigenze di tutela degli interessi militari. L'incorporazione effettiva nelle forze armate, comunque determinatasi, o per errore o per frode, deve, nel superiore interesse della disciplina e del servizio, rendere effettivamente e integralmente operanti vincoli che lo stato militare comporta; ed è quindi necessari che sia assicurato, mediante l'assoggettamento alla legge penale militare, l'adempimento dei doveri inerenti allo stato militare, a prescindere dai modi in cui esso si è determinato.

16. — Attento studio è stato dedicato alla materia concernente l'applicazione della legge penale militare per i reati commessi all'estero, la cui disciplina è contenuta negli articoli 17 e 18 del codice, corrispondenti agli articoli 14 e 15 del progetto definitivo.

Le norme relative a tali ipotesi sono conformi al carattere personale della legge penale militare, che segue, di regola, coloro che vi sono soggetti, anche fuori del territorio dello Stato. Non può infatti dubitarsi che, da un punto di vista astratto, lungi dall'attenuarsi, diventano più intensi i vincoli del servizio e della disciplina, quando il militare si trovi fuori del territorio dello Stato, e che, pertanto, una tale condizione, anzichè giustificare una rinunzia all'applicazione della speciale tutela penale per la violazione dei doveri militari, ne consiglia un'applicazione più rigorosa; ciò che si consegue mediante la circostanza d'aggravamento preveduta dall'art. 47, n. 5°, del codice, di cui sarà detto a suo luogo.

Il codice contiene in proposito due distinte disposizioni, con riferimento ai motivi che determinano il soggiorno all'estero delle persone soggette alla legge penale militare, e stabilisce che tale legge si applica senza alcuna restrizione o condizione, quando si tratta di reati commessi in territorio di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato (art. 17), mentre pone la condizione di punibilità della richiesta del Ministro, per i reati commessi all'estero fuori delle predette circostanze (art. 18).

La Commissione parlamentare, pur consentendo nelle linee generali del sistema, ha proposto una diversa formulazione degli articoli, nel senso di togliere dall'art. 17 (14 del progetto definitivo) il richiamo specifico ai motivi del dislocamento all'estero delle forze armate dello Stato, al fine di comprendervi anche gli appartenenti a reparti eventualmente combattenti, per i quali potrebbe non ricorrere nessuna delle tre condizioni, consistenti nell'occupazione, soggiorno o transito; e di sostituire, per rendere più chiara la norma, alla locuzione « *sono punite secondo la legge medesima* », adottata nell'art. 18 (15 del progetto definitivo), l'altra « *si applica la legge medesima, a richiesta ecc.* ».

Non è sembrato possibile aderire a tali proposte. La prima, infatti, deriva da preoccupazioni che non hanno ragione di essere, tenuto conto della norma del codice di guerra, che dispone l'applicazione della legge di guerra per gli appartenenti a qualsiasi corpo di spedizione militare fuori del territorio dello Stato. La situazione di fatto, alla quale la predetta Commissione si è richiamata per suggerire la più energica locuzione (reparti inviati a combattere in territorio estero), determina, non il generico assoggettamento alla legge penale militare, ma lo specifico assoggettamento alla legge penale militare di guerra, in virtù di una disposizione che ha trovato più razionale collocazione nel codice di guerra.

Quanto alla seconda proposta, non è sembrato, da un canto, che la formula suggerita con l'intento di rendere più agevole la interpretazione della norma rispondesse a tale scopo. Si è inoltre considerato che la rinunzia alla locuzione consueta nella tecnica legislativa, per indicare il contenuto giuridico della *richiesta* quale condizione di punibilità, avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla portata e sulla disciplina dell'istituto. Infatti, dalla richiesta del Ministro, preveduta dall'art. 18, deriva, non già l'applicazione generica della legge penale militare, bensì la punibilità del reato secondo la legge medesima. Non sarebbe esatto dire che l'applicazione della legge penale militare è subordinata alla richiesta del Ministro, poichè, anche quando la richiesta manchi, è precisamente in virtù dell'*applicazione* medesima che si riconosce la *non punibilità* del fatto.

17. — La disposizione dell'art. 19 afferma il carattere fondamentale del codice penale militare di pace, rispetto a ogni altra legge penale militare. Sul contenuto sostanziale della disposizione nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, che peraltro ha proposto di modificare la formulazione del progetto definitivo (art. 16), nel quale era fatto riferimento alla legge penale militare di guerra e ad « altre » leggi speciali penali militari, togliendo l'aggettivo « altre », allo scopo di evitare una esplicita affermazione del carattere speciale della legge di guerra rispetto a quella di pace, affermazione che sarebbe apparsa non esatta.

Si è aderito sostanzialmente alla proposta, sopprimendo però solo la parola « *speciali* » e non anche la parola « *altre* », perchè, se si fosse parlato di leggi speciali penali militari in contrapposto alla legge penale militare di pace, si sarebbe disconosciuto il carattere speciale di quest'ultima, incorrendo in una inesattezza giuridica.

TITOLO SECONDO
Delle pene militari.

CAPO I.
DELLE SPECIE DI PENE MILITARI, IN GENERALE.

18. — Il sistema delle pene militari è rimasto disciplinato nel testo della legge secondo le linee fissate nel progetto definitivo, sulle quali ha concordato pienamente la Commissione parlamentare. Mantenuta la netta distinzione fra pene principali e pene accessorie, per evitare l'ibridismo dei codici penali militari del 1869, causa di molteplici e seri inconvenienti, sono prevedute come pene militari principali soltanto la pena di morte e la reclusione militare. Tuttavia, il sistema penale militare è integrato dalle due pene comuni dell'ergastolo e della reclusione, secondo l'esplicita disposizione del secondo comma dell'art. 22 (art. 19 del progetto), e opportuno è apparso il suggerimento della Commissione parlamentare di aggiungere nel detto comma, in riferimento alle pene richiamate, l'aggettivo «*comuni*», allo scopo di chiarire che l'ergastolo e la reclusione, quando sono comminate dalla legge militare per reati militari, non acquistano carattere di pene militari; mentre non deve sussistere alcun dubbio che esse conservano il contenuto originario, con tutte le conseguenze che ne derivano per la determinazione degli effetti della condanna.

19. — La disposizione dell'art. 23, relativa alla denominazione e alla classificazione della reclusione militare, riproduce, in sostanza, quella dell'art. 20 del progetto definitivo. La Commissione parlamentare ha rilevato l'opportunità d'integrare la formula con un richiamo alla legge penale comune, nella quale sono prevedute le *pene detentive* o restrittive della libertà personale. La proposta è apparsa giustificata, e ad essa si è aderito, aggiungendosi al testo dell'articolo l'inciso «oltre le pene indicate nel primo comma dell'art. 18 del codice penale». Per tal modo, la nuova disposizione completa il contenuto di detto art. 18, non soltanto agli effetti della legge penale militare, ma anche per tutti i casi in cui la legge, in generale, si richiama alle pene detentive o restrittive della libertà personale, per farne derivare un qualsiasi effetto giuridico.

20. — Invariata è rimasta la formulazione dell'art. 21 del progetto definitivo (art. 24 del codice) concernente la specie delle pene militari accessorie. Nella discussione, cui l'articolo ha dato luogo in seno alla Commissione parlamentare, sono stati posti in rilievo gli inconvenienti, ai quali può dar luogo la identica denominazione adottata, tanto nella legge penale, quanto nelle leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali e nei regolamenti, per indicare istituti di diversa natura, ossia la *rimozione* quale pena accessoria e la *rimozione* quale sanzione disciplinare. L'inconveniente sussiste; ma, come è evidente, non poteva essere rimosso in sede di redazione dei codici penali militari, nei quali non era possibile rinunziare a una denominazione, che ha ormai un contenuto fissato dalla tradizione, prima ancora di essere consacrato nel testo della legge. Si potrà in altra sede — e precisamente in occasione di qualche riforma delle leggi sullo stato dei militari e dei regolamenti — attribuire un'altra denominazione alla sanzione disciplinare, che, secondo le norme vigenti, va sotto il titolo di rimozione.

CAPO II.
DELLE PENE MILITARI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE.

21. — Il progetto — relativamente ai modi di esecuzione della pena di morte mediante fucilazione nel petto o mediante fucilazione nella schiena — si richiamava esplicitamente ai regolamenti militari soltanto nella prima parte (art. 22). Il sistema è parso alla Commissione parlamentare non perfettamente perspicuo, almeno dal punto di vista formale, potendo ingenerare il dubbio che non si debba ricorrere ai regolamenti per l'esecuzione della pena di morte mediante fucilazione nella schiena. Detta Commissione non ha formulato proposte specifiche; tuttavia, per rimuovere i dubbi prospettati, è sembrato opportuno inserire in una norma distinta (terzo comma dell'art. 25) il riferimento ai regolamenti militari, dopo avere nei due commi precedenti stabilito la distinzione fra le due specie della pena di morte.

Nell'art. 25 — per quanto concerne i regolamenti militari — si precisa per la prima volta che questi devono essere approvati con decreto Reale. Sono note le ragioni che giustificano tale precisazione, ampiamente illustrate nella relazione al progetto definitivo. Qui è opportuno rilevare che il sistema di offrire nella stessa legge penale militare — seguendo criteri ormai tradizionali — una specifica base giuridica alla facoltà del Sovrano, quale capo delle forze armate dello Stato, di emanare regolamenti intesi a disciplinare tutti i rapporti interni delle forze medesime, ha incontrato il pieno favore della Commissione parlamentare. La norma pone in evidenza come i regolamenti militari siano estranei alla sfera d'applicazione della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Questa — è vero — fissa i limiti e i modi di estrinsecazione della potestà regolamentare in relazione a tutti gli aspetti dell'istituto, sia, cioè, che si tratti di regolamenti di esecuzione, sia che si tratti di regolamenti delegati o di organizzazione. Ma — come osserva anche la detta Commissione — non sembra che in tali specie rientrino i regolamenti militari. Essi hanno un contenuto *sui generis*, anche perchè contemplano, fra l'altro, sanzioni restrittive della libertà personale, e si ricollegano all'esercizio del particolare potere che deriva al Re Imperatore dalla sua qualità di capo delle forze armate.

Del resto, non può disconoscersi che l'indirizzo legislativo — anche il più recente — sia orientato verso tali concetti, poichè nella emanazione dei regolamenti militari successivi all'entrata in vigore della citata legge n. 100 (ad esempio, il regolamento di disciplina per il Regio esercito; il regolamento di presidio, ecc.) non si è seguita la particolare procedura stabilita dalla legge suindicata, dandosi così la concreta riprova che tali regolamenti si considerano sottratti alla procedura medesima.

Un nuovo comma è stato inserito nell'art. 25 (già 22 del progetto definitivo), inteso a equiparare, per tutti gli effetti, alla pena di morte con degradazione la pena di morte mediante fucilazione nella schiena. La disposizione non ha una portata sostanziale, ma tende soltanto a consentire che per i reati militari, preveduti dallo stesso codice, di cui soggetto attivo può essere soltanto una persona estranea alle forze armate dello Stato, non si commini la pena di morte con la consueta denominazione di «*morte con degradazione*», potendo apparire non razionale che la pena accessoria restrittiva della capacità giuridica sia espressamente richiamata in relazione a persone per le quali dovrebbe rimanere invece inoperante. La pena di morte mediante fucilazione nella schiena non costituisce pertanto una *terza* forma della estrema sanzione, ma si indentifica con quella di morte con degradazione, nel contenuto e negli effetti.

22. — Sostanzialmente invariati sono rimasti, negli articoli 26 e 27 del codice, i corrispondenti articoli 23 e 24 del progetto definitivo. Per quanto concerne la sostituzione della reclusione militare alla reclusione, nel caso di condanna, che sia inflitta a militari per reati militari e da cui non derivi la degradazione, è sembrato, tuttavia, necessario precisare che,

per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali, si ha riguardo alla pena effettivamente applicata e non a quella originaria.

La disposizione è di fondamentale importanza. Essa fissa, senza possibilità di equivoci, il principio che la pena *comune* della reclusione, a cui si fa ricorso per la integrazione del sistema delle pene contemplate dalla legge militare, in tanto si applica effettivamente, in quanto alla condanna consegua la incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato. Quando invece la reclusione debba essere inflitta in misura tale, che dalla condanna non derivi la degradazione, a tale pena *comune* è sostituita quella detentiva militare, e la sostituzione opera in sede di *applicazione* e non di *esecuzione*, e modifica quindi il contenuto stesso della condanna, con tutte le conseguenze che ne derivano per l'applicazione degli effetti giuridici di essa.

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che si inserisse una disposizione inversa a quella dell'art. 27 (art. 24 del progetto definitivo), tenuto conto del fatto che, specie con la inserzione nel codice dei reati già preveduti dalla legge sulla disciplina di guerra, la pena della reclusione militare risulta comminata, e può essere quindi applicata, anche per le persone estranee alle forze armate dello Stato. Ma una tale innovazione avrebbe finito con snaturare il carattere dei reati militari. Non si dubita che le persone estranee alle forze armate dello Stato non possano e non debbano espiare la pena della reclusione militare, che presuppone la condizione militare del soggetto; ma a tale conseguenza si giunge attraverso le norme relative alla esecuzione (art. 65).

Se si fosse stabilito — analogamente a quanto è stato fatto per la condanna di militari alla reclusione — che alla reclusione militare inflitta o da infliggersi agli estranei alle forze armate si deve sostituire la reclusione *in sede di applicazione*, si sarebbe giunti alla conseguenza di modificare il contenuto della condanna, facendone derivare effetti, a cui non corrispondono la natura e la specie del reato per il quale la condanna stessa è intervenuta.

CAPO III.

DELLE PENE MILITARI ACCESSORIE, IN PARTICOLARE.

23. — Per quanto riflette la pena accessoria della degradazione (art. 28), si sono lasciate sostanzialmente invariate le disposizioni del progetto definitivo (art. 25). Non può disconoscersi, esaminando il contenuto di detta pena e la entità delle condanne da cui essa deriva, che la degradazione si riveli come un equivalente della interdizione perpetua dai pubblici uffici; ma non può neppure negarsi la impossibilità di rinunziare alla applicazione in forma diretta e immediata di questa estrema sanzione limitativa della capacità giuridica militare, che colpisce il militare.

In ordine agli effetti penali d'indole comune, derivanti da una condanna da cui derivi pure la degradazione, si è fatto esplicito richiamo, nell'ultimo comma, alla condanna alla pena di morte con degradazione, seguendosi così il suggerimento della Commissione parlamentare: e ciò per escludere chiaramente che dalla condanna alla pena di morte mediante fucilazione nel petto derivino gli effetti comuni, connessi alla condanna alla pena comune della morte.

24. — Sono note, perchè esaurientemente illustrate nella relazione al progetto definitivo, le ragioni che hanno consigliato di porre sopra un identico piano gli ufficiali e i sottufficiali, agli effetti dell'applicazione della pena accessoria della rimozione. Questa consegue, per gli uni e per gli altri, alla condanna alla reclusione militare per una durata superiore a tre anni (art. 29, comma 2°, n. 1°).

Il progetto definitivo (art. 26, n. 2°) prevedeva l'applicazione di questa pena accessoria ai militari di grado inferiore a sottufficiale e ai militari rivestiti di classe superiore all'ultima, in caso di condanna alla reclusione militare per *qualsiasi durata*.

Un più approfondito esame di questa materia ha consigliato un ulteriore temperamento della norma concernente quest'ultima categoria di militari, per rendere meno accentuata la disparità di trattamento, e per evitare che a questa grave limitazione della capacità giuridica militare si giunga anche nel caso di infrazioni di lievissima entità, in contrasto con il criterio seguito per gli ufficiali e i sottufficiali e con la portata morale — oltre che giuridica — della sanzione di cui trattasi. Si è pertanto stabilito (art. 29, n. 2°) che, per i graduati di truppa e i militari rivestiti di classe superiore all'ultima, la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per durata superiore a un anno.

25. — Immutate sono rimaste le disposizioni relative alle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado (articoli 30 e 31; articoli 27 e 28 del progetto), il cui contenuto, peraltro, relativamente ai casi in cui esse conseguono alla condanna, risulta modificato per effetto della diversa disciplina data alla rimozione, in relazione alle condanne contro graduati di truppa, ovvero non graduati appartenenti a classe superiore all'ultima.

Per quanto concerne la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 32 del codice; art. 29 del progetto), la Commissione parlamentare ha proposto una diversa formulazione della norma, per eliminare ogni incertezza relativamente al luogo in cui la pubblicazione deve esser fatta, e per meglio precisare i limiti della facoltà del giudice, che hanno la più ampia estensione, nel senso che egli possa disporre o che la sentenza non sia pubblicata, ovvero che la pubblicazione avvenga in luoghi e con modalità diversi da quelli preveduti dal primo comma. Si è aderito in parte a tali proposte, mediante l'inserzione del secondo comma dell'art. 32, che fissa i suddetti ampi limiti alla facoltà del giudice. Non si è invece ritenuto di stabilire in ogni caso l'obbligo della pubblicazione della sentenza nelle sedi dei dipartimenti marittimi o delle zone aeree, sembrando sufficiente l'indicazione della sede del corpo e del luogo di ascrizione della nave, specialmente in vista della possibilità, data al giudice, di valutare, caso per caso, quelle esigenze di esemplarità, che possono essere avvertite in particolari contingenze. D'altro canto, a scopo di maggiore precisione, e anche per uniformarsi al sistema del codice di procedura penale, al *luogo* di pubblicazione è stato sostituito il *comune*.

26. — Le disposizioni dell'art. 33 (art. 30 del progetto), concernenti gli effetti delle condanne per delitti preveduti dalla legge penale comune, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, trasferiscono, in parte, in una sede più propria, altre frammentarie disposizioni contenute nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali. La Commissione parlamentare ha suggerito di includere fra i reati, per i quali la condanna importa la rimozione, anche quelli preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536 del codice penale.

La proposta è stata accolta, tanto più che — come spiegava la relazione al progetto definitivo — si era inteso far riferimento agli stessi reati, per i quali, secondo le leggi sullo stato dei militari, è preveduta la perdita del grado, così da doversi ritenere che, nel progetto, soltanto per un materiale errore di stampa, e cioè per essersi citati gli articoli « 531 e 537 », anzichè gli articoli « 531 a 537 », appariva omesso il richiamo agli altri articoli di cui trattasi.

E' parso necessario, inoltre, inserire un nuovo comma, al fine di stabilire che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata contro militare in servizio alle armi o in congedo, per *reati preveduti dalla legge penale comune*, importa la degradazione. Vero è che analoga disposizione esiste nel terzo comma dell'art. 28; ma questa provvede in relazione alla condanna per reati militari e non anche a quella per reati comuni; e inoltre la precisazione in questa sede appare anche più necessaria, per chiarire che la degradazione consegue a detta dichiarazione, così nel caso che questa sia pronunciata con la stessa sentenza di condanna, come nel caso che venga pronunciata successivamente dal giudice di sorveglianza.

27. — Per quanto concerne l'art. 35 (art. 32 del progetto definitivo), nel quale è regolata la condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione, la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che si precisasse che la equiparazione al condannato a detta pena ha effetto *dalla data della condanna a quella dell'esecuzione*, e ciò per evitare quel senso di disagio logico che deriva da una generica equiparazione, la quale non tiene conto del fatto che il condannato all'ergastolo sopravvive, mentre il condannato a morte è soppresso.

Non è sembrato opportuno inserire in un codice speciale a carattere complementare una disposizione formulata in modo diverso da quello usato, per analogo oggetto, dal codice penale. Inoltre, la modificazione della formula avrebbe potuto determinare dubbi d'interpretazione relativamente agli effetti delle incapacità giuridiche derivanti dalla condanna alla pena di morte. E' da porre mente, infatti, che dalla condanna all'ergastolo — e quindi anche dalla condanna alla pena di morte con degradazione — derivano effetti che hanno carattere permanente e che prescindono dalla sopravvivenza del condannato: come, ad esempio, la nullità del testamento fatto prima della condanna; e, sotto questo riflesso, può apparire non illogica la generica equiparazione della condizione giuridica del condannato alla pena di morte a quella del condannato all'ergastolo.

TITOLO TERZO
Del reato militare.

CAPO I.
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO.

28. — L'art. 37, corrispondente all'art. 34 del progetto, contiene la definizione del reato militare, in generale, quella del reato esclusivamente militare e la disposizione concernente la classificazione fra i delitti di tutti i reati preveduti dalla legge penale militare, per i quali sia comminata la pena di morte o quella dell'ergastolo, ovvero la pena della reclusione o della reclusione militare, ossia una delle pene militari proprie ovvero una delle pene comuni acquisite nel sistema penale militare. Non si è fatto riferimento a reati per i quali siano comminate le pene della multa o dell'ammenda, non essendo le pene pecuniarie comprese dal codice nel sistema delle sanzioni penali militari. Non è escluso, peraltro, che talune leggi speciali, dirette alla tutela di interessi militari, possano prevedere reati punibili con la multa o con l'ammenda. In tal caso, si applica il criterio di differenziazione fra delitto e contravvenzione, adottato dal codice penale (art. 39), con esclusivo riguardo alla specie della pena comminata.

Rimane tuttavia impregiudicata la questione relativa alla esistenza di contravvenzioni di carattere militare, tenuto conto del fatto che vi hanno leggi speciali, dirette alla tutela di interessi militari, nelle quali sono preveduti reati punibili con l'ammenda. La questione, peraltro, ha una portata unicamente dottrinaria, poichè, tenuto conto del criterio, penale e non ontologico, adottato dalla legge comune per la distinzione dei delitti e delle contravvenzioni, non v'ha dubbio che i reati punibili con l'ammenda siano sempre contravvenzioni, a prescindere dal carattere della legge che li prevede.

La Commissione parlamentare, in riferimento alla definizione del reato esclusivamente militare, avrebbe voluto eliminare l'inciso « in tutto o in parte », non ritenendo possibile la configurazione di un reato in parte preveduto dalla legge penale comune e in parte no. Senonchè può osservarsi che la intera formulazione della norma si richiama agli elementi materiali costitutivi del reato e non al titolo di esso. E' vero che un reato di insubordinazione, di diserzione, di furto, ecc., *è* o *non è* preveduto da una legge, e che non può esserlo soltanto in parte; ma è anche vero che un fatto, costituente l'elemento materiale di un reato *speciale*, può anche essere contemplato soltanto *in parte* come elemento materiale costitutivo di un reato *comune*. L'ubriachezza manifesta in luogo pubblico è, per esempio, preveduta come reato dalla legge comune (art. 688 del codice penale); ma, quando nel fatto ricorrono le particolari condizioni della qualità militare del soggetto e dell'attualità del servizio, il fatto assume i caratteri del reato militare di ubriachezza, il quale ha perciò fisionomia di reato complesso.

La detta Commissione avrebbe anche desiderato che si fosse definito il reato « obiettivamente militare »; ma non è sembrata opportuna la introduzione nel codice di una definizione meramente dottrinaria, a cui la legge non ricollega effetti giuridici e la cui nozione, per di più, non è scevra di incertezze.

Agli effetti della legge, interessa soltanto la distinzione fra reati *esclusivamente* militari e reati militari che non sono tali; che questi ultimi si chiamino *obiettivamente* militari o che — più propriamente — si indichino come non esclusivamente militari, è cosa che non può interessare il legislatore.

29. — Sulla opportunità di definire nel codice penale militare la trasgressione disciplinare, è stata fatta qualche riserva in seno alla Commissione parlamentare. Non sono state, tuttavia, formulate specifiche proposte. Ora, indipendentemente dai motivi tradizionali che giustificano l'inserzione della norma nel codice penale militare, e da quanto si è già osservato in proposito, in tema di esercizio del potere regolamentare (n. 21), è da rilevare che essa rappresenta la delimitazione della sfera d'azione del diritto penale militare rispetto al diritto disciplinare, tenuto conto della identità degli interessi che le norme relative, in sedi e con modalità diverse, sono dirette a tutelare (art. 38 del codice e art. 35 del progetto).

30. — La materia relativa all'adempimento di un dovere e alla difesa legittima, che nel progetto definitivo era raggruppata in un unico articolo (37), è stata invece disciplinata in due articoli distinti, anche per suggerimento della Commissione parlamentare. Ciò, anzitutto, in considerazione della diversità dei due istituti, che hanno ben diverso fondamento, e inoltre per poter seguire, nella redazione del codice, criteri sistematici identici a quelli adottati nel codice comune; il che rende assai più agevole il compito d'integrazione, cui l'interprete non può sottrarsi, a causa del carattere complementare della codificazione penale militare. Infatti, fra l'articolo concernente l'adempimento di un dovere e quello relativo alla legittima difesa, si è potuto inserire l'altro concernente l'uso legittimo delle armi, seguendosi il sistema del codice penale.

L'art. 40 comincia con escludere espressamente, per quanto concerne la materia penale militare, l'applicazione dell'art. 51

del codice penale, a cui sostituisce le disposizioni proprie della legge speciale; e ciò, essenzialmente, per la necessità, già illustrata nelle relazioni ai progetti preliminare e definitivo, di escludere per il militare il richiamo all'esercizio di un diritto, che mal si adatta con la particolare condizione del soggetto. Tale condizione comporta, invero, facoltà, che si traducono in *doveri*, anzichè in diritti soggettivi.

Affermato nel secondo comma il principio basilare che l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorità competente esclude la punibilità, segue, nel terzo comma, la norma per la quale, se il fatto costituente il reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che anche per questa disposizione si fosse fatto riferimento alla Autorità « competente », dato che nella precedente si è inserita tale precisazione. Occorre però considerare che non si tratta qui di stabilire una causa discriminante per colui che ha eseguito un ordine, con la conseguente necessità di accertare la legittimità formale dell'ordine dato. La disposizione tende invece all'affermazione della responsabilità di chi ha dato l'ordine di commettere il reato. Non sembra possibile il richiamo all'Autorità *competente* relativamente a un ordine, la cui esecuzione costituisca reato, poichè la competenza funzionale di qualsiasi Autorità non si estende mai fino alla facoltà di far commettere un reato.

Particolare rilievo merita la disposizione concernente la punibilità dell'inferiore che ha eseguito un ordine, la cui esecuzione costituisca manifestamente reato. La formula adottata nella legge per esprimere questo principio si uniforma all'indirizzo della dottrina e della giurisprudenza. Si è voluto escludere che l'indagine sul contenuto manifestamente criminoso dell'ordine debba esser fatta con criteri *esclusivamente* soggettivi, cioè in relazione soltanto all'apprezzamento che dell'ordine abbia potuto fare colui che lo ha eseguito. Rimane tuttavia evidente che, quando sia comunque acquisita, in fatto, la certezza della scienza del militare di commettere un reato in esecuzione dell'ordine avuto, ciò dispensa da ogni ulteriore indagine obiettiva sulla palese criminosità dell'ordine stesso.

31. — Nessuna modificazione è stata apportata alla disposizione del progetto definitivo concernente l'uso legittimo delle armi (art. 41), riprodotta nell'art. 41 del codice fra l'articolo relativo all'adempimento di un dovere e l'altro concernente la legittima difesa. La previsione, sostanzialmente analoga a quella corrispondente del codice penale, non contrasta con il carattere complementare della legge, essendo riferita espressamente al militare e messa in relazione all'adempimento di un dovere di « servizio »; condizioni che non sarebbero specificamente prevedute dalla legge comune.

Per quanto concerne la legittima difesa (art. 42), è sembrato miglior sistema quello di raggruppare sotto tale titolo, in unico articolo, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 e quelle dell'art. 39 del progetto definitivo, già comprese sotto il titolo di « casi speciali di giustificazione e scusa ». Non può esser dubbio, infatti, che tali casi, in sostanza, concernono uno stato di difesa legittima, che supera i più ristretti limiti posti, in linea generale, dal codice penale militare a tale istituto, rispetto a quello corrispondente del codice penale comune.

I principi a cui s'informano le disposizioni del codice, relativamente alla legittima difesa, possono così riassumersi:

a) questa causa di non punibilità si estende a qualsiasi reato militare, ma nei più ristretti confini fissati dalla prima parte dell'art. 42, ossia quando il fatto è commesso per « respingere da sè o da altri una *violenza* attuale e ingiusta »;

b) relativamente ad alcuni speciali reati (insubordinazione, abuso di autorità), la difesa legittima opera come dirimente o diminuente, a tenore, rispettivamente, del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 42, anche quando il fatto sia commesso, non per respingere da sè o da altri una violenza, ma per difendere i propri beni in particolari e gravi circostanze di pericolo.

Sotto il secondo aspetto, l'istituto della legittima difesa è assai più vicino a quello corrispondente regolato dal codice penale comune, sebbene ne risultino in ogni caso più rigorosi e circoscritti i limiti dell'applicazione e gli effetti sulla responsabilità.

32. — Per quanto concerne la *nozione della violenza* (art. 43 del codice e art. 40 del progetto), la Commissione parlamentare ha espresso dubbi sull'opportunità di comprendervi anche « qualunque maltrattamento, benchè commesso senza armi », specialmente per le difficoltà d'interpretazione che presenterebbe tale formula troppo generica e per il pericolo di comprendervi anche quegli atti di coercizione fisica, ai quali il superiore può essere talvolta indotto per finalità di ordine e di disciplina. La Commissione ha proposto di sostituire all'inciso « qualunque maltrattamento » l'altro « un atto di maltrattamento », che meglio esprimerebbe il concetto della illiceità.

I dubbi della Commissione sono apparsi in gran parte fondati; ma non è sembrato che la modificazione della formula nel senso proposto fosse sufficiente a eliminarli. Più conveniente si è ritenuto sopprimere la parola « qualunque », che avrebbe potuto dare adito a interpretazioni eccessivamente estensive, e adottare la locuzione « i maltrattamenti », lasciando per il resto all'interprete il compito di fissare nei giusti limiti il concetto che la legge esprime. Non deve, infatti, prescindersi dal rilievo che, nel termine « maltrattamenti », è, da un canto, implicito il requisito dell'arbitrarietà dell'atto, mentre è egualmente intuitivo che, sotto tale denominazione, compresa nella nozione generica di violenza, possono rientrare soltanto atti materiali, che investono la persona fisica, senza giungere a costituire percosse e tanto meno lesioni personali.

33. — Particolare illustrazione merita la disposizione concernente alcuni casi particolari di necessità militare (art. 44). Essa ha una portata che trascende i limiti della legge penale militare, nel senso che determina una causa di non punibilità, la quale ha efficacia per qualsiasi reato e non soltanto per i reati militari. Sotto questo aspetto, avrebbe potuto ritenersi non propria la collocazione della norma nel codice penale militare; ma, avendo la disposizione come presupposto la qualità militare dell'agente e — in linea di massima — l'attuale esecuzione di un reato militare (rivolta, ammutinamento, ecc.), può giustificarsi, anche dal punto di vista sistematico, la previsione di essa nella legge speciale. La Commissione parlamentare ha proposto di eliminare l'inciso « in tutto o in parte », perchè manifestamente superfluo; e in tali termini si è modificata la formulazione della norma del corrispondente art. 38 del progetto.

34. — Relativamente all'eccesso colposo, contemplato dall'art. 45, è sembrato giusto — in conformità della proposta formulata dalla Commissione parlamentare — estendere la previsione al caso dell'uso legittimo delle armi, analogamente a quanto è stabilito dal codice penale comune per l'istituto corrispondente. La Commissione avrebbe voluto che anche in questo articolo, accanto alla parola « Autorità », si fosse inserito l'aggettivo « competente »; ma la proposta non è stata accolta per le stesse ragioni esposte relativamente all'art. 40.

D'altra parte, l'eccesso colposo presuppone il concorso di tutte le condizioni richieste per le singole cause di non punibilità: è evidente perciò la superfluità del richiamo di taluna di dette condizioni.

35. — L'art. 46, relativo alla pena per il delitto tentato, riproduce, in sostanza, le disposizioni dell'art. 43 del progetto definitivo.

Due sole modificazioni sono state apportate: una di mera forma, consistente nella sostituzione della parola *delitto* all'altra *reato*, tenuto conto del fatto che soltanto per i delitti è configurabile l'ipotesi del tentativo; l'altra di carattere sostanziale, concernente la pena applicabile nel caso di tentativo di delitto punibile con l'ergastolo. Il progetto stabiliva in questo caso l'applicazione della reclusione non inferiore a quindici anni, diversamente dal codice penale comune, che stabilisce la reclusione non inferiore a dodici anni; ed è sembrato giusto adottare questo stesso limite di pena, non sussistendo alcun motivo plausibile per derogare al sistema della legge comune.

CAPO II.

CIRCOSTANZE DEL REATO MILITARE.

36. — Per quanto riflette le circostanze aggravanti comuni (art. 47), sono state sostanzialmente riprodotte le disposizioni dell'art. 44 del progetto definitivo, il cui contenuto è stato già illustrato nella relazione al progetto medesimo.

Alcune modificazioni di mera forma sono state apportate, allo scopo di rendere più chiare talune disposizioni. Così, nel n. 3°, alla locuzione « armi militari » si è sostituita l'altra, più propria, « armi di dotazione militare »; e, nel n. 4°, alla formula « aver commesso il fatto pubblicamente » si è sostituita l'altra « . . . comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo ». Appariva invero troppo ampia la prima formula, che si riferiva al semplice elemento della pubblicità del luogo, determinando così l'applicazione dell'aggravante in quasi tutti i reati militari, i quali comunemente si commettono in luoghi (caserme, navi, ecc.), che non possono non essere ritenuti pubblici. Si è perciò preferito prendere in considerazione, come più sicuro sintomo di gravità del reato, quelle circostanze di luogo e quelle modalità che possono produrre pubblico scandalo, vale a dire, suscitare nel pubblico una speciale sensazione di repulsione e di riprovazione, menomando il decoro e il prestigio militare, o comunque determinando ripercussioni dannose per la disciplina.

Relativamente alla circostanza indicata nel n. 5° — fatto commesso dal militare « in territorio estero . . . , mentre vestiva, ancorchè indebitamente, la divisa » — la Commissione parlamentare aveva proposto di sostituire alla locuzione « ancorchè indebitamente », ritenuta poco chiara, l'altra « debitamente ovvero indebitamente ». Non è parso giustificato il timore di un possibile dubbio d'interpretazione, dato che l'inciso « ancorchè indebitamente » rende con assoluta chiarezza il concetto della irrilevanza dei motivi, che hanno potuto determinare l'uso dell'uniforme militare.

37. — Anche relativamente alle circostanze attenuanti comuni sono state mantenute nel testo della legge (art. 48) le linee di massima seguite nel progetto definitivo (art. 45).

E' sembrato, tuttavia, opportuno consacrare in apposito articolo la espressa riserva sull'applicabilità della diminuente della provocazione, esclusa dalle circostanze attenuanti comuni e richiamata nella parte speciale — talvolta con un profilo proprio e non perfettamente identico a quello che l'istituto presenta nella legge comune — relativamente a singoli reati (rivolta, ammutinamento, insubordinazione, abuso d'autorità, ecc.). Anche le circostanze attenuanti comuni prevedute dall'art. 48 operano sul reato militare non ad esclusione, bensì ad integrazione di quelle contemplate dal codice penale, eccezione fatta per la provocazione. Non è escluso, peraltro, che, in riferimento a particolari situazioni di fatto, possa una circostanza della legge speciale essere assorbente di altra contemplata dalla legge generale. Si applicherà in tal caso l'art. 68 del codice penale comune, riflettente i limiti al concorso di circostanze.

Relativamente alla circostanza del fatto commesso per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari, il progetto definitivo (art. 45, n. 1°) si richiamava anche all'eccesso di zelo nel servizio. Si è ritenuto di poter eliminare il richiamo al servizio, che è produttivo degli effetti di cui trattasi, non di per se stesso, ma in quanto determina doveri, nel cui adempimento può riscontrarsi lo zelo eccessivo.

La Commissione parlamentare, relativamente alla circostanza preveduta dall'art. 48, n. 3° (art. 45, n. 3°, del progetto definitivo), ha rilevato che la originaria formulazione « modi sconvenienti usati dal superiore » mal si addiceva alla dignità del grado, e ha proposto di sostituire a tale formula l'altra, più attenuata, « modi non convenienti ». L'osservazione è apparsa esatta, e la formulazione è stata modificata nel senso proposto; ma il contenuto della norma rimane sostanzialmente immutato. D'altra parte, non è sembrato possibile adottare una dizione più specifica e tassativa, per indicare quale debba essere questo comportamento del superiore, apprezzabile come una causa di attenuazione della responsabilità. Non poteva farsi riferimento a un fatto ingiusto, perchè in tal caso meglio sarebbe stato non escludere dalle circostanze diminuenti comuni quella della provocazione. Non poteva farsi riferimento a un comportamento non conforme ai regolamenti, perchè questa espressione si sarebbe facilmente prestata a interpretazioni arbitrarie ed eccessive. Migliore soluzione è sembrata quella di riferirsi ai modi non convenienti, la cui concreta valutazione è demandata all'apprezzamento discrezionale del giudice militare, che è il più idoneo per avvertire ogni più tenue riflesso in tale materia.

38. — La tecnica degli aumenti e delle diminuzioni di pena, in concorso di una o più circostanze aggravanti o attenuanti e di una o più circostanze aggravanti con una o più circostanze attenuanti, è del tutto conforme a quella seguita dalla legge penale comune. Mancano, infatti, ragioni che possano giustificare un mutamento di sistema in questa materia.

Le disposizioni della legge speciale (articoli 50, 51 e 52 del codice; articoli 46, 47 e 48 del progetto) dovevano essere dirette soltanto — come sono — a integrare la disciplina della materia in relazione alle speciali pene militari, per le quali non provvede, naturalmente, il codice penale comune. Tuttavia, anche in questa parte integrativa, si è seguita la traccia del codice penale, poichè, relativamente ai limiti minimi e massimi delle pene militari, non superabili nel caso di concorso di circostanze, sono stati adottati criteri analoghi a quelli accolti nel codice penale per le pene comuni corrispondenti.

CAPO III.

DEL CONCORSO DI REATI.

39. — Alle disposizioni concernenti il concorso dei reati si è data una sistemazione diversa da quella adottata nel progetto definitivo, al fine di seguire l'ordine decrescente della

entità delle pene; e si è inserito nel principio del capo III l'art. 53, corrispondente all'art. 51 del progetto, nel quale è disciplinato il concorso di reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto, che costituisce la ipotesi più grave formulata fra le disposizioni della legge speciale. Per l'art. 51 del progetto, inoltre, al titolo « Effetti penali della condanna » si è sostituito l'altro, più generico, ma più proprio, « Pena di morte », non essendo sembrato che possa annoverarsi fra gli effetti penali della condanna la forma di esecuzione della pena di morte, nel caso di concorso di reati.

Anche relativamente a questa materia, il codice, fedele al suo carattere complementare, contiene le sole norme integrative di quelle del codice penale comune, con riferimento alle speciali pene militari, ma segue i criteri sostanziali di questo anche relativamente ai limiti non superabili in caso di concorso, e agli effetti derivanti dal cumulo delle pene. Valgono, pertanto, anche per la materia penale militare, le disposizioni degli articoli 76 e 77 del codice penale, riflettenti le conseguenze della unificazione delle pene sulla determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna, nonchè sull'applicazione delle misure amministrative di sicurezza.

La Commissione parlamentare ha proposto di modificare il titolo dell'art. 54 (art. 49 del progetto), sostituendo alla parola « Ergastolo » la locuzione, più precisa, « Concorso di reati che importano l'ergastolo ». La proposta è stata accolta; la nuova formulazione è certamente più esatta, e, del resto, corrisponde a quella adottata nell'art. 72 del codice penale. Le stesse considerazioni hanno indotto a modificare in termini analoghi il titolo dell'art. 55, corrispondente all'art. 50 del progetto.

TITOLO QUARTO

Del reo.

CAPO I.

DELLA RECIDIVA.

40. — Relativamente all'istituto della recidiva, si riscontra una delle applicazioni più interessanti della definizione del reato esclusivamente militare. La portata della disposizione dell'art. 57 supera i limiti della materia penale militare, poichè, concernendo una circostanza attinente alla persona del colpevole, può trovare applicazione in relazione a qualsiasi reato. Infatti, della norma può farsi applicazione, sia quando trattasi di giudicare, per un reato comune, chi è stato già condannato per un reato esclusivamente militare, sia nella ipotesi inversa. E' appena il caso di rilevare che l'art. 57 (art. 53 del progetto) non modifica l'istituto della recidiva facoltativa, quale è contemplato dall'art. 100 del codice penale, ma lo integra, nel senso che consente l'esercizio della facoltà del giudice di escludere la recidiva, oltre che fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni, anche fra reati comuni e reati esclusivamente militari.

Non è apparsa felice alla Commissione parlamentare la espressione « Recidiva facoltativa », alla quale avrebbe voluto sostituire l'altra « Applicazione facoltativa della recidiva ». Considerando però il carattere complementare della codificazione speciale, non è sembrato conveniente discostarsi dalla formula adottata nell'art. 100 del codice penale, anche per non ingenerare dubbi sul contenuto dell'istituto, che è e rimane in tutto conforme a quello preveduto dalla legge penale comune.

CAPO II.

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.

41. — Alla materia relativa al concorso di persone nel reato la Commissione parlamentare non ha mosso osservazioni sostanziali. Tuttavia, è sembrato necessario integrare l'art. 58 (art. 54 del progetto) con lo specifico richiamo, oltre che agli articoli 112 e 113 del codice penale, anche all'art. 111. Si stabiliva, infatti, nel progetto, che le speciali circostanze aggravanti, nel caso di concorso di persone nel reato, non escludevano le altre prevedute dall'art. 112 del codice penale (numero delle persone, attività preminente, abuso dell'autorità, direzione o vigilanza, determinazione al reato di un minore o di persona in stato di infermità o di deficienza psichica) e dal secondo comma dell'art. 113. Non si faceva invece esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 111 del codice penale, nel quale pure, in sostanza, si prevede una circostanza di aggravamento, oltre che una forma di concorso soltanto apparente. Per eliminare ogni dubbio sulla applicabilità della fondamentale disposizione dell'art. 111 anche alla materia penale militare, è sembrato necessario farne espresso richiamo nel testo della legge.

La Commissione parlamentare avrebbe voluto sostituire alla locuzione « sono concorse » l'altra « hanno concorso ». Non si è aderito alla proposta, per non adottare una espressione diversa da quella usata nel codice penale comune.

La formulazione del secondo comma dell'art. 58 è stata modificata rispetto a quella del progetto, sostituendosi alla espressione « alla pena detentiva è aggiunta la rimozione » l'altra « la condanna... importa la rimozione ». Infatti la rimozione è pena accessoria e non aggiunta, e quindi *consegue* alla condanna e non è *inflitta* congiuntamente alla pena detentiva.

TITOLO QUINTO

Dell'applicazione e della esecuzione della pena.

42. — Nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare relativamente alle disposizioni concernenti l'esecuzione della pena, nè per quanto riflette il contenuto degli articoli, nè per quanto concerne la sistemazione della materia. Tuttavia, è sembrato necessario apportare qualche variante di mera forma al sistema del progetto, per renderlo più conforme a quello del codice penale comune. Anzitutto si è modificato il titolo, aggiungendosi la parola « applicazione », tenuto conto del fatto che fra le disposizioni raggruppate sotto di esso ve n'è una (quella dell'art. 60), che concerne l'applicazione e non la esecuzione della pena. Per questa stessa ragione si è invertito l'ordine degli articoli 56 e 57 del progetto, rispettivamente corrispondenti agli articoli 61 e 60 del codice, e se ne sono modificati i titoli, per renderli più aderenti al contenuto delle norme.

Non occorre una speciale illustrazione dei motivi che hanno consigliato la disposizione dell'art. 60 (equiparazione alla carcerazione preventiva della detenzione ordinata in via disciplinare in attesa del procedimento), anticipata, del resto, nel nostro sistema penale militare, con il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447 (convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243). La detenzione disciplinare, nel suo contenuto di restrizione della libertà personale, si identifica di fatto con la carcerazione preventiva; ed è giusto che di tale identità si tenga conto anche per gli effetti giuridici.

L'introduzione dell'istituto della vigilanza del giudice sulla esecuzione della pena militare detentiva è conforme al sistema della legge generale; e non si sarebbe potuto ravvisare un

motivo razionale per derogare al nuovo indirizzo del sistema punitivo. Nè si pensi che la nuova disposizione possa creare motivi di turbamento nella organizzazione degli stabilimenti militari di pena, nei quali vige un sistema disciplinare a carattere militare. I limiti della rispettiva competenza del giudice, chiamato a vigilare sulla esecuzione della pena, e del comando degli stabilimenti, che assicura l'ordine e la disciplina nell'interno di questi, possono anzitutto rilevarsi dal contenuto delle attribuzioni che son proprie di ciascun organo, e che, per quanto concerne il giudice di sorveglianza, sono fissati nella stessa legge. D'altra parte, sarà compito dei regolamenti quello di disciplinare i rapporti fra le due Autorità, le cui funzioni si integrano, senza interferenze o collisioni.

43. — Particolare importanza presenta la materia relativa alla sostituzione delle pene in sede di esecuzione. L'istituto è regolato sotto il duplice aspetto della sostituzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio alle armi, permanente o temporaneo, e della sostituzione delle pene militari inflitte a persone che non hanno o hanno perduto la qualità militare. Sono note, anche perchè già esposte nelle relazioni ai progetti, le ragioni intrinseche, che giustificano questa, che può apparire una deroga al principio, secondo il quale per ogni reato deve essere inflitta la pena dalla legge stabilita. Qui occorre soltanto ricordare che la sostituzione disposta in sede di esecuzione, per rispondere a esigenze proprie della organizzazione militare, non incide sulla sostanza del giudicato originario, salvo che esistano in senso contrario particolari ed espresse disposizioni di legge. Pertanto — in linea di massima — per determinare gli effetti della condanna, occorre aver riguardo alla pena originaria, e non a quella da espiarsi effettivamente in seguito alla sostituzione. Tale concetto sarebbe intuitivo, anche sulla sola base della sede in cui le norme sono collocate (esecuzione della pena); ma esso è esplicitamente confermato dal riflesso che, quando la sostituzione della pena è operata in sede di applicazione, così da farne conseguire una vera modificazione sostanziale del giudicato, il codice (art. 27, 2° comma) enuncia espressamente il principio che, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, occorre aver riguardo alla pena risultante dalla sostituzione e non a quella che avrebbe dovuto essere inflitta, perchè comminata dalla legge per il reato.

Nessuna modificazione si è apportata alle norme del progetto concernenti i casi e i modi delle sostituzioni, e gli articoli 63, 64 e 65 del codice riproducono essenzialmente gli articoli 59, 60 e 61 del progetto definitivo. Quanto all'art. 65, è da osservare che, nel secondo comma, non si ripartiscono più le disposizioni in due numeri distinti; e ciò, non soltanto perchè la formulazione ne risulta più semplice e più snella, ma anche per evitare confusioni in caso di eventuali richiami, dato che anche il primo comma dell'articolo comprende due numeri distinti

TITOLO SESTO

Della estinzione del reato militare e della pena militare.

44. — Neppure la materia relativa alle cause di estinzione del reato militare ha dato luogo a osservazioni e proposte da parte della Commissione parlamentare. E il contenuto delle norme del progetto è rimasto, in sostanza, invariato.

A base dell'istituto sta la disposizione di richiamo, contenuta nel primo comma dell'art. 66 (art. 62 del progetto), che potrebbe apparire superflua, perchè già implicita nel carattere complementare del codice, ma che è invece, se non necessaria, certo opportuna, in quanto serve ad affermare preliminarmente che la legge penale militare, pur facendo propria la disciplina che di questo istituto dà la legge penale comune, vi apporta alcune deroghe, di cui occorre tener conto.

La espressa equiparazione della pena di morte preveduta dalla legge penale militare e della pena della reclusione militare, rispettivamente, alla pena di morte e a quella della reclusione preveduta dal codice penale rende possibile la estensione alla materia penale militare di alcune specifiche disposizioni del codice penale, che, altrimenti, sarebbero risultate inapplicabili, in quanto esse fanno esplicito riferimento alla specie e alla durata della pena, non comprendendovi, naturalmente, quelle militari.

45. — Sulla necessità di stabilire un termine di prescrizione anche per i reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto, non sembrano possibili dubbi. La regola generale della imprescrittibilità dei reati punibili con la morte trova giustificazione, da un canto, nella gravità intrinseca dei delitti per i quali tale sanzione è comminata, che non fa mai venir meno completamente l'impressione da essi destata nell'ambiente sociale, e, d'altro canto, nella utilità, ai fini della prevenzione, di affermare che tali delitti non si estinguono mai per il decorso del tempo (1).

Non può dirsi che tali ragioni sussistano per i reati militari punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto, nei quali la specialità dell'interesse protetto giustifica, di regola, l'estrema sanzione, con riferimento al danno o al pericolo per le forze armate o per la difesa militare, anzichè alla pravità intrinseca del fatto in cui il reato si concreta. Si pensi, ad esempio, al reato del comandante, che attacca il nemico contro l'ordine avuto. Sarebbe certamente eccessivo affermare che, per una infrazione di tal genere, da cui difficilmente può essere derivato allarme sociale o particolare impressione nella popolazione, sia opportuno estendere la regola della imprescrittibilità.

Queste stesse considerazioni spiegano a sufficienza perchè non deve apparire incongruente l'adozione del principio della imprescrittibilità per i delitti punibili con l'ergastolo e di quello della prescrittibilità per i delitti punibili con la morte mediante fucilazione nel petto.

Il titolo dell'articolo (67), che nel progetto (art. 64) era « Prescrizione; pena di morte senza degradazione », è stato modificato, perchè, in effetti, la prescrizione concerne il reato e non la pena.

46. — Nessuna modificazione di sostanza o di forma si è apportata alle disposizioni del progetto (65, 66, 67, 68 e 69), corrispondenti agli articoli 68, 69, 71, 70 e 72 del codice e riflettenti, rispettivamente, la prescrizione del reato e la estinzione della pena relativamente ai reati di diserzione e di mancanza alla chiamata; la estensione dell'istituto della sospensione condizionale della pena a quelle militari accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado; la non menzione della condanna nel certificato del casellario; la liberazione condizionale e la riabilitazione militare. Tuttavia, è sembrato opportuno dare alla collocazione degli articoli un ordine diverso, per non discostarsi da quello seguito dal codice penale, e al fine di un più agevole coordinamento e di una più facile integrazione delle disposizioni speciali con quelle corrispondenti della legge comune.

Le ragioni, che — relativamente a questa materia — hanno consigliato le deroghe e le aggiunte alle disposizioni del codice penale, sono già state esaurientemente esposte nelle relazioni ai progetti.

---

(1) Relazione al Re sul codice penale, n. 78.

47. — L'art. 73 riproduce nel primo comma la disposizione dell'art. 63 del progetto definitivo.

Si è ritenuto però necessario:

a) in primo luogo, trasferire la norma alla fine del titolo, per non turbare il criterio sistematico del tutto aderente al sistema del codice penale comune, e anche perchè essa concerne molteplici aspetti della estinzione del reato e della pena;

b) in secondo luogo, inserire, relativamente alla riabilitazione militare, una disposizione corrispondente a quella dettata per le altre cause estintive della pena;

c) in terzo luogo, modificare il titolo dell'articolo, perchè meglio risponda al contenuto delle disposizioni.

TITOLO SETTIMO

Delle misure amministrative di sicurezza.

48. — Come per il titolo relativo alla estinzione del reato militare e della pena militare, anche per quello concernente le misure amministrative di sicurezza si è posta a base la disposizione di richiamo alla legge penale comune e l'altra relativa alla equiparazione delle pene militari alle corrispondenti pene comuni.

Per questa materia non sono state fatte proposte od osservazioni da parte della Commissione parlamentare. Nondimeno, si è ritenuta necessaria una sostanziale modificazione del terzo comma dell'art. 70 del progetto (art. 74 del codice). Si stabiliva in questo che, quando « la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge in base alla specie o alla durata della pena », le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza non dovessero applicarsi relativamente ai reati esclusivamente militari e a ogni altro reato militare punibile con la morte mediante fucilazione nel petto o con quella della reclusione militare.

La norma, in tal senso, tenuto conto del sistema della legge comune, rimaneva, in effetti, circoscritta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, perchè soltanto per questa la pericolosità è presunta dalla legge in base alla specie e alla entità della pena. Ciò stante, per agevolare l'opera dell'interprete, è parso preferibile riferire espressamente la deroga all'art. 230, n. 1°, del codice penale, con il risultato di escludere che l'applicazione della libertà vigilata consegua al solo fatto della condanna alla reclusione militare in misura non inferiore a dieci anni, prescindendosi da ogni accertamento della pericolosità.

Nessuna modificazione è stata apportata al testo degli articoli 71 e 72 del progetto, riprodotti negli articoli 75 e 76 del codice.

LIBRO SECONDO

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare.

CAPO I.

DEL TRADIMENTO.

49. — Un esame ulteriore della norma ha indotto a modificare il primo comma dell'art. 73 del progetto definitivo (art. 77 del codice: alto tradimento), stabilendosi nella misura fissa di un terzo l'aumento della pena della reclusione in confronto di quella stabilita dal codice penale per le corrispondenti ipotesi da questo prevedute.

50. — Aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, è stato integrato il capoverso dell'art. 78 del progetto definitivo (art. 81 del codice: vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate dello Stato), con l'aggiunta delle parole « o una parte di esse », per chiarire che basta il vilipendio a una sola delle forze armate dello Stato per integrare il reato.

Non si è ritenuto necessario di far menzione, nel secondo comma, anche dell'ordine giudiziario, poichè, se trattasi dell'ordine giudiziario militare — a prescindere dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, il fatto potrebbe rivestire i caratteri del reato di insubordinazione — la cognizione del reato apparterrebbe alla giurisdizione militare, ai sensi dell'art. 264, numeri 1° e 6°, del codice; e, se trattasi dell'ordine giudiziario ordinario, non ricorrono particolari ragioni che consiglino di derogare alla legge penale comune, la quale resta sempre applicabile per i casi non espressamente contemplati dalla corrispondente norma del codice penale militare.

51. — La stessa Commissione ha rilevato che, non potendo le ipotesi di soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti, ecc., essere propriamente considerate come forme di spionaggio, non è giustificato il collocamento della norma dell'art. 84 del progetto definitivo (art. 85 del codice) nel capo II, che si riferisce precisamente allo spionaggio e alla rivelazione di segreti militari. E' sembrato giusto il rilievo, ed è stata trasportata la disposizione nel capo I, che, sotto il titolo generico di *tradimento*, prevede, in relazione ai militari, particolari ipotesi delittuose, che hanno come elemento comune la violazione dello speciale dovere di fedeltà, che a essi incombe per la loro stessa qualità.

CAPO II.

DELLO SPIONAGGIO MILITARE E DELLA RIVELAZIONE DI SEGRETI MILITARI.

52. — Per ragioni di tecnica legislativa, l'art. 89 (art. 86 del progetto definitivo), che prevede il procacciamento di notizie non a scopo di spionaggio, è stato collocato immediatamente dopo la norma già contenuta nell'art. 83 del progetto definitivo, che reprime il procacciamento di notizie a scopo di spionaggio.

In considerazione dell'assenza del fine di spionaggio, che caratterizza questo reato in confronto di quello preveduto dall'articolo precedente, si è ritenuto opportuno attenuare, nella ipotesi preveduta dal secondo comma, la sanzione penale, sostituendosi alla pena di morte la reclusione militare da dieci a ventiquattro anni. Con ciò viene eliminata anche la disarmonia risultante dal rapporto fra la pena comminata dal primo e dal secondo comma dell'art. 88 del progetto (art. 91 del codice) con quella stabilita dal primo e dal secondo comma dell'art. 86 del progetto stesso.

53. — L'art. 85 del progetto (corrispondenza con lo Stato estero: atti diretti a commettere fatti di spionaggio) si richiama ai fatti di spionaggio indicati negli articoli precedenti. Ma poichè l'art. 84 è stato, come si è detto, inserito nel capo concernente il tradimento, la norma dell'art. 85 è stata trasportata nel capo III, contenente disposizioni comuni ai capi precedenti, e precisamente nell'art. 99 del codice.

54. — Per suggerimento della Commissione parlamentare, è stata adottata, nel n. 2° dell'art. 87 del progetto definitivo (art. 90 del codice), una locuzione identica a quella usata nell'art. 260, n. 1°, del codice penale, specificandosi, oltre i luoghi, anche le zone di terra, di acqua o di aria.

La stessa Commissione ha consigliato di modificare il n. 3°, sostituendo alle parole « è colto » le altre « si introduce », e sopprimendo nel n. 4° la parola « colto ».

Sul primo punto è da osservare che il caso della introduzione, quando concorra la clandestinità o l'inganno, è già contemplato dal n. 2°, e che il n. 3° prevede invece la diversa ipotesi del militare sorpreso in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere — come si è ritenuto opportuno precisare nell'art. 90 del codice — taluno dei fatti indicati nel n. 1°. D'altro canto, l'ipotesi di una effettiva introduzione non si concilia agevolmente con la presenza « in prossimità » dei luoghi o zone di cui trattasi. L'art. 90 prevede casi speciali di spionaggio indiziario, in corrispondenza con quelli contemplati dall'art. 260 del codice penale comune, il quale anche, nel n. 2°, richiede la sorpresa in flagranza come condizione di punibilità. Così è da dire anche per quanto concerne l'altra proposta riflettente il n. 3°, poichè la condizione della sorpresa in flagranza trova corrispondenza nel n. 3° dell'art. 260 del codice penale, che prevede una ipotesi delittuosa analoga.

Riesaminando poi l'ultimo comma, è sembrato opportuno inserire l'inciso « senza la necessaria autorizzazione », per meglio armonizzare la norma con quella del numero 1° dello stesso art. 87 del progetto definitivo (art. 90 del codice), che la mancanza di questa autorizzazione considera come elemento costitutivo del reato.

55. — Tenendo presente che, nell'ipotesi delittuosa preveduta dal secondo comma dell'art. 88 del progetto definitivo (art. 91 del codice: rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio), l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla mancanza dell'intenzione di favorire uno Stato estero, si è ritenuto giusto sostituire alla reclusione la reclusione militare, fissando questa, nella ipotesi aggravata preveduta dal secondo comma, in misura non inferiore a venti anni, per armonizzare la disposizione in esame con quella dell'art. 86 del progetto definitivo (art. 89 del codice), che prevede una ipotesi di reato meno grave.

56. — Su proposta della Commissione parlamentare, per adeguare la sanzione alla importanza dei documenti tutelati, sono state opportunamente ridotte le pene stabilite dall'art. 90 del progetto definitivo (art. 93 del codice).

In conseguenza della modificazione apportata all'art. 86 del progetto definitivo, la pena di morte mediante fucilazione nel petto non è comminata per nessuno dei reati preveduti dal capo II. E' stata quindi soppressa, in detto articolo 93, la parte relativa alla sostituzione di tale pena con la reclusione militare da venti a ventiquattro anni.

57. — La disposizione dell'art. 91 del progetto definitivo (art. 94 del codice: comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate) risponde a esigenze d'interesse militare, che sono già state esposte nella relazione al progetto definitivo.

E' stato osservato che il fatto, riferendosi a notizie non segrete nè riservate, potrebbe meglio essere contenuto nell'ambito disciplinare, mancando la ragione della tutela penale. Va però notato che l'art. 94 parla di *notizie comunicate;* onde, a dar vita al reato, occorre una pluralità di notizie, dalla quale soltanto può derivare alla difesa militare quel nocumento, che costituisce la speciale condizione obiettiva di punibilità. Un criterio diverso, in questa materia, non sarebbe conforme ai principi di rigorosa tutela della difesa militare dello Stato, che sono professati dal Governo fascista.

D'altro canto, il reato è punibile, ai sensi dell'art. 260, a richiesta del Ministro competente, al quale spetta, pertanto, il primo giudizio sulla gravità del fatto e sulla convenienza o meno di richiedere il procedimento penale. Ciò vale a eliminare ogni timore che la sua applicazione possa costituire un ingiustificato ostacolo nel campo degli studi militari.

58. — Nell'art. 92 del progetto definitivo (art. 95 del codice: militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti), la Commissione parlamentare avrebbe voluto sostituire alla parola « ottiene » l'altra « si procura ». Non si è però ritenuto di discostarsi dalla espressione usata dal codice penale, che, in un'ipotesi di reato analoga (art. 261, penultimo comma), adotta appunto la locuzione « ottiene »; e la relazione del Guardasigilli (1929, II, pag. 39) desume espressamente dall'uso di questa parola la illazione che non si punisce la pura, passiva ricezione della notizia, ma soltanto quella che siasi ottenuta in seguito a istigazione.

59. — La stessa Commissione ha rilevato, a proposito del fatto preveduto dall'art. 93 del progetto definitivo (art. 96 del codice: fine di favorire lo Stato italiano), che, sebbene l'iniziativa sia riprovevole o quanto meno pericolosa, anche quando ricorra il fine di agire nell'interesse dello Stato italiano, non possa però, in tal caso, prescindersi dal movente del reato, e sia perciò equa una diminuzione della pena.

Il rilievo è esatto e la proposta è stata accolta, prevedendosi la facoltà del giudice di diminuire la pena.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

60. — Un'importante modificazione, in questo titolo, è stata introdotta, con la creazione di un capo a parte, nel quale sono state inserite le disposizioni comuni ai capi precedenti. Si è così anche aderito al suggerimento della Commissione parlamentare; la quale, però, limitava la proposta in relazione all'art. 84 del progetto definitivo, che invece, come s'è detto, è sembrato giusto trasportare nel capo I (art. 85 del codice), e agli articoli 97 (omesso rapporto) e 98 (circostanze di attenuazione).

In ordine al reato di agevolazione colposa, il progetto definitivo (art. 94) restringeva la nozione della colpa ai casi della negligenza, della imprudenza, dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, escludendo quindi l'imperizia, per la considerazione (vedi Relazione, pag. 102) che « non sarebbe sempre giusto ritenere penalmente responsabile il militare subordinato, cui non è lecito sottrarsi all'adempimento del servizio affidatogli ». Un più attento esame della questione, anche in relazione ad autorevoli voti formulati in proposito, ha consigliato, in via generale e salvo casi specifici — dei quali sarà fatto cenno a suo luogo, — di non discostarsi, in materia penale militare, dalla nozione unitaria che della colpa dà l'art. 43 del codice penale. E' stato perciò modificato il testo dell'art. 94, adottandosi la dizione generica « per colpa », comprendente anche l'ipotesi dell'imperizia.

Va però subito detto che, nella valutazione della imperizia, cui il giudice deve in ogni caso procedere con oculata prudenza, devono essere necessariamente tenute nel debito conto, non solo la particolare capacità e attitudine dell'agente e la sua preparazione professionale, ma anche le speciali condizioni dell'ambiente militare, nei riflessi così della disciplina, che impone obbedienza pronta e assoluta agli ordini

del superiore, come del servizio, per cui ragioni speciali potrebbero talvolta richiedere l'affidamento al militare di incarichi presupponenti una particolare capacità e competenza, di cui egli potrebbe poi rivelarsi non fornito nel grado necessario.

Non ogni forma d'imperizia, pertanto, vale a costituire il fondamento della colpa, e quindi della responsabilità, ma soltanto quella che — avuto riguardo al grado del colpevole, alla sua preparazione tecnica, alla sua esperienza professionale — riveli una deficiente cultura o perizia in relazione alla cultura o alla perizia che si richiedono per l'adempimento del servizio o dell'incarico.

Ampliato così il concetto della colpa, non è sembrato giusto inasprire la sanzione penale, aumentando a un anno di reclusione militare — giusta la proposta della Commissione parlamentare — il minimo della pena.

Per avvicinare la norma in esame a quella dell'art. 259 del codice penale, che riflette una ipotesi di reato analoga, si è integrato l'art. 97, prevedendo, non solo il fatto di colui che agevola, ma anche il fatto di chi ha reso possibile l'esecuzione del reato, e considerando questo, inoltre, aggravato, quando il fatto abbia compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato.

61. — Il n. 2° dell'art. 96 del progetto definitivo (art. 98 del codice: istigazione od offerta), richiamandosi al caso nel quale il reato a cui l'istigazione o l'offerta si riferisce sia punibile con la morte mediante fucilazione nel petto, non poteva che riportarsi al secondo comma dell'art. 86 (procacciamento di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato), che comminava appunto tale pena. A questa essendo stata ora sostituita, nel corrispondente art. 89 del codice (procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio), la pena detentiva temporanea, la disposizione di detto n. 2° non aveva più ragione di essere, ed è stata soppressa.

62. — A proposito dell'art. 97 del progetto definitivo (art. 100 del codice: omesso rapporto), la Commissione parlamentare ha ritenuto di non potere aderire a un criterio restrittivo, costituendo i fatti di spionaggio militare o rivelazione di segreti militari un pericolo troppo grave, perchè, a prescindere dalla entità delle pene stabilite, essi non debbano essere « immediatamente denunciati nell'interesse delle forze armate dello Stato ».

La proposta, dettata dal proposito di assicurare una più efficace tutela dell'interesse militare, è stata in gran parte accolta. Si è quindi modificato il testo dell'articolo, estendendo anzi l'applicazione della norma al caso di omesso rapporto, non solo dei reati preveduti dai capi II e III, ma anche di quelli contemplati dal capo I (Del tradimento), fatta eccezione per i reati che la legge punisce con una pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, e che riflettono fatti, i quali, per il loro movente o per le loro modalità, non destano particolare allarme.

63. — La legge penale comune (art. 268), nello stabilire la parificazione degli Stati alleati agli effetti dell'applicazione dei delitti contemplati dagli articoli 247 e seguenti, non prevede alcuna diminuzione di pena, evidentemente in considerazione dello stretto vincolo che stringe la sorte bellica degli Stati alleati, per modo che il danno arrecato a uno di essi non può non ripercuotersi sugli interessi dell'altro.

Non si è creduto perciò di accogliere la proposta di diminuzione di pena formulata dalla Commissione parlamentare a proposito dell'art. 95 del progetto definitivo (art. 101 del codice: parificazione degli Stati alleati).

TITOLO SECONDO

Dei reati contro il servizio militare.

CAPO I.

Dei reati in servizio.

Sezione I. — *Della violazione di doveri generali inerenti al comando.*

64. — L'art. 99 del progetto definitivo (art. 103 del codice: atti ostili del comandante contro uno Stato estero) prevedeva due ipotesi di esclusione della punibilità per gli atti ostili del comandante verso uno Stato estero: quella della necessità e l'altra della offesa all'onore o all'interesse nazionale. Ha rilevato la Commissione parlamentare, a proposito di quest'ultima, che non sarebbe opportuno affidare al comandante, specie se di grado non elevato, tale valutazione del tutto soggettiva, in considerazione dei gravi inconvenienti che da un inadeguato apprezzamento delle circostanze potrebbero derivare.

Alla proposta si è creduto di aderire, anche perchè — e questo è il pensiero della stessa Commissione — il termine « *necessità* » è così ampio e generico, da comprendere il caso di difesa dell'onore e dell'interesse nazionale, quando la gravità dell'offesa e l'impossibilità di chiedere e ottenere sollecite istruzioni siano tali da costituire un vero e proprio stato di necessità. In altri termini, con la proposta soppressione, non si vuol contestare che le offese all'onore o all'interesse nazionale possano escludere la punibilità degli atti ostili commessi contro uno Stato estero, ma si intende porre una remora, per limitare fatti, dai quali possono derivare conseguenze gravi e forse fatali per lo Stato. D'altro canto, il successivo art. 104 limita l'ipotesi dell'eccesso scusabile ai casi di necessità, di ordine o di autorizzazione.

Anche per questo reato, del resto, si è ritenuto, per ovvie considerazioni di carattere militare, di subordinare il procedimento alla richiesta del Ministro competente, che, sulla base delle prime indagini, è in grado di apprezzare le cause del fatto e le sue modalità (art. 260 del codice).

Nel secondo comma dell'art. 103, in analogia a quanto dispone l'art. 244 del codice penale, è stato contemplato il caso della rottura delle relazioni diplomatiche, considerandolo come un'ipotesi aggravata, alla stessa stregua del caso in cui le rappresaglie o le ritorsioni siano avvenute.

Nell'art. 100 del progetto definitivo (art. 104 del codice) è stato modificato il titolo, sostituendo alla locuzione « eccesso scusabile » l'altra « eccesso colposo », che meglio risponde al contenuto della norma.

65. — In ordine all'art. 101 del progetto definitivo (art. 105 del codice: perdita o cattura di nave o aeromobile), sorse dubbio, in seno alla Commissione parlamentare, se si fosse inteso configurare una ipotesi di delitto doloso o colposo. Questo dubbio non ha ragione d'essere, non solo perchè la ipotesi colposa è preveduta dall'articolo successivo, ma anche, e specialmente, perchè il sistema adottato in via generale, in conformità di quello seguito dal codice penale, è di prevedere normalmente, per i delitti, le ipotesi dolose, specificandosi espressamente i casi di responsabilità a titolo di colpa. Quando manchi ogni specificazione, nessun dubbio può sussistere che si tratta di reato doloso.

E' stata poi accolta la proposta di prevedere a parte, per maggiore chiarezza, il caso in cui il fatto sia commesso dal comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato.

In ordine all'ultimo comma, la Commissione parlamentare ha proposto di eliminare l'inciso « se il fatto è di lieve entità », limitando l'applicabilità delle più miti sanzioni al caso in cui ricorrano particolari circostanze che attenuano la responsabilità del colpevole. Si è aderito al suggerimento. Va, però, tenuto presente che fra le « particolari circostanze » sono da ritenersi comprese tutte quelle — oggettive e soggettive — che possono comunque influire sulla responsabilità del colpevole.

66. — Nessuna modificazione è stata apportata all'ultimo comma dell'art. 102 del progetto definitivo (art. 106 del codice: perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile); non di carattere formale — come suggeriva la Commissione parlamentare, per rendere più perspicua la norma, — sembrando che il testo adottato sia sufficientemente chiaro, senza che sia d'uopo formulare diversamente l'ultimo comma, in modo da escludere espressamente il caso di colpa per imperizia; — e neppure di carattere sostanziale, essendosi mantenuto fermo il principio dell'esclusione, nei riguardi della Regia aeronautica, della responsabilità per imperizia. Come già si è osservato nella relazione al progetto definitivo, il personale della Regia aeronautica acquista e perfeziona la sua preparazione tecnica e professionale attraverso voli di allenamento; e potrebbe sembrare eccessivo, nella maggior parte dei casi, punire, come determinati da imperizia, la perdita di apparecchi o i danni verificatisi in tali circostanze. Questo è precisamente uno dei casi, in cui al concetto della colpa è stata data una portata più ristretta, discostandosi dalla nozione fondamentale, che di essa è offerta dall'art. 43 del codice penale.

Una variante nella formulazione della norma è stata apportata al testo dell'art. 103 del progetto (art. 107 del codice: investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile), per escludere l'ipotesi, che non sembra possa verificarsi, dell'incaglio di un aeromobile.

67. — La disposizione dell'art. 104 del progetto definitivo (art. 108 del codice: investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile) è stata integrata, prevedendosi anche il caso in cui il fatto sia stato commesso da un militare imbarcato, tenuto specialmente conto del fatto che, in relazione alle ipotesi prevedute dagli articoli 105, 106 e 107 del codice, soggetto attivo del reato può essere ogni militare imbarcato, oltre che il comandante. Anche qui, analogamente al caso preveduto dall'art. 106 del codice (ved. n. 66), è stata esclusa l'imperizia come elemento di colpa penale, relativamente all'investimento e all'avaria dell'aeromobile.

68. — Un più approfondito esame del complesso delle norme dettate in tema d'investimento, incaglio o avaria ha determinato la previsione di una nuova figura di reato — l'agevolazione colposa — (art. 109 del codice), che differisce sostanzialmente dalle ipotesi colpose prevedute dagli articoli 106 e 108. Questi si riferiscono ai casi di perdita, investimento, ecc., dovuti a colpa: l'art. 109 invece prevede il caso in cui la perdita o la cattura, l'investimento, l'incaglio o l'avaria siano dovuti a dolo, e l'esecuzione del reato sia stata agevolata o resa possibile dalla colpa del militare incaricato della vigilanza o della custodia.

L'esperienza dell'ultima guerra ha additato la necessità di prevedere questa particolare figura di reato, per rafforzare, da un canto, nel militare il sentimento del dovere di vigilanza e di custodia, e, dall'altro, per meglio garentire la sicurezza e la efficienza degli strumenti bellici del mare e del cielo.

Nell'art. 106 del progetto (art. 111 del codice: abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo), per conseguire maggiore uniformità di criteri in relazione ad altre analoghe figure di reati prevedute dallo stesso capo, è stato inserito un comma, con il quale si stabilisce che la condanna importa la rimozione.

Nell'art. 112 del codice (art. 107 del progetto), la ipotesi aggravata preveduta dal secondo comma è stata modificata in modo da meglio coordinarla con la ipotesi delittuosa tipica del primo comma, che presuppone anch'essa il caso della perdita della nave o dell'aeromobile o del posto. Con ciò la struttura della norma si accosta a quella dell'art. 87 del cod. pen. mil. mar. del 1869.

69. — Il primo comma dell'art. 108 del progetto definitivo (art. 113 del codice: omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo) si riferisce a tutte le forze armate. Esso consacra una forma di solidarietà, che non può essere limitata, come consiglierebbe la Commissione parlamentare, alle sole forze terrestri, senza che ne rimanga menomato il significato.

L'ipotesi preveduta dal secondo comma costituisce, invece, una forma di solidarietà dei naviganti, che si ispira ad altissime ragioni umanitarie e sociali e che non è stata, perciò, subordinata alla qualità o alla nazionalità della nave o dell'aeromobile che ha bisogno di aiuto; e nemmeno alla condizione di una esplicita richiesta.

E' sembrato poi superfluo, nel secondo comma, l'accenno, proposto dalla Commissione parlamentare, alla ipotesi di omessa prestazione di assistenza o protezione a forze militari terrestri. In tal caso, infatti, il rifiuto opposto dal comandante di una nave o di un aeromobile rientrerebbe nella figura preveduta dal primo comma dello stesso articolo.

70. — Su proposta della Commissione parlamentare, la formulazione dell'art. 111 del progetto definitivo (art. 116 del codice: intempestiva od omessa apertura di piego chiuso) è stata modificata, in modo da prevedere anche il caso che il piego sia aperto dopo il tempo fissato. Si è inoltre aderito alla proposta di prevedere l'ipotesi colposa, e all'uopo è stato aggiunto apposito comma; ma non si è creduto, date le modalità del fatto, di poter limitare la colpa punibile ai casi della negligenza e della imperizia.

71. — Nel reato di omessa esecuzione di un incarico (articoli 112 del progetto e 117 del codice), — in considerazione della speciale natura del fatto — la ipotesi colposa è stata circoscritta al caso della negligenza.

SEZIONE II. — *Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna.*

72. — La Commissione parlamentare ha rilevato che l'abbandono di posto da parte di un militare di guardia o di servizio non può non essere ritenuto grave in ogni caso, e che è quindi opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'art. 115 del progetto definitivo (art. 120 del codice), anche perchè il giudice può, nella latitudine della pena che la legge fissa nel minimo di un mese di reclusione militare, adeguare la sanzione all'entità del fatto. L'osservazione è apparsa giusta, e l'ultimo comma è stato soppresso.

73. — E' stata ritoccata la disposizione del secondo comma dell'art. 116 del progetto definitivo (art. 121 del codice: abbandono del convoglio o colposa separazione da esso), adottandosi la locuzione generica *per colpa*. Per questa particolare figura di reato, attesa specialmente la qualità del colpevole — comandante della scorta di un convoglio — non pare giusti-

ficata una limitazione della nozione del reato colposo; mentre data la natura dei fatti ipotizzati, è manifesta la possibilità della colpa anche per imprudenza o imperizia.

74. — Sebbene nessuna osservazione sia stata mossa a proposito della disposizione dell'art. 117 del progetto definitivo (art. 122 del codice: violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata), è sembrato opportuno integrarla, contemplando anche il fatto del militare che distrae, sopprime, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibile la cosa, a cui è preposto di guardia; rimanendo salva la possibilità del concorso di reati (furto, danneggiamento, ecc.).

75. — Riesaminata la disposizione del secondo comma dell'art. 119 del progetto definitivo (art. 124 del codice: separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso), è stato modificato il secondo comma, in considerazione dell'indole dei fatti, prevedendosi ogni altro caso di colpa, oltre quello della negligenza.

Attesa poi la formulazione del terzo comma dell'articolo stesso, non può sorgere dubbio sul punto che le « stesse pene » applicabili « a ogni altro militare » sono quelle stabilite dai commi precedenti, secondo che il fatto sia cagionato dolosamente o colposamente.

SEZIONE III. — *Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi.*

76. — La Commissione parlamentare ha ritenuto — relativamente all'ipotesi dolosa preveduta dal primo comma dell'art. 120 del progetto (art. 125 del codice: inosservanza di istruzioni ricevute) — che, per la gravità del reato, alla condanna debba sempre seguire la rimozione, analogamente a quanto è disposto per il reato di pari gravità preveduto dall'art. 112 del progetto (art. 117 del codice). La proposta è stata accolta.

Nel terzo comma, che contempla la ipotesi colposa, si è parlato, in generale, *di colpa*, mentre la corrispondente norma del progetto definitivo considerava soltanto i casi della negligenza e della imprudenza.

77. — Un più accurato esame della norma dell'art. 121 del progetto definitivo (omissione o rifiuto di far parte di un tribunale militare) ne ha consigliato la soppressione.

La mancata presentazione del militare chiamato a far parte di un tribunale rientra nella ipotesi preveduta dall'art. 118 del progetto definitivo (art. 123 del codice: omessa presentazione in servizio), quando non costituisca il reato di disobbedienza. E quest'ultima figura di reato ricorre indubbiamente nel caso di rifiuto, che era preveduto dal secondo comma dell'art. 121.

Per suggerimento della Commissione parlamentare, si è incluso nell'art. 126 del codice (art. 122 del progetto), oltre il caso della evasione di persona detenuta, anche quello della evasione di persona arrestata, per uniformare la norma a quella analoga dell'art. 387 del codice penale.

78. — Si è completato il testo dell'art. 125 (art. 129 del codice: violazione o sottrazione di corrispondenza, ecc.), aggiungendosi un comma, che, in conformità di quanto stabilisce l'art. 616 del codice penale, definisce il termine « corrispondenza » agli effetti delle disposizioni di questa sezione.

Per l'ipotesi colposa del reato di inadempienza nelle somministrazioni militari (articoli 128 del progetto e 132 del codice), aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, si è ridotto a un anno il massimo della pena, in modo da farlo coincidere con il minimo della pena stabilita dallo stesso articolo per l'ipotesi dolosa.

79. — Relativamente agli articoli 129 del progetto e 133 del codice (requisizione arbitraria), si è ritenuto opportuno diminuire le sanzioni penali. S'intende che — nel caso che sia stata usata violenza — dovranno applicarsi le regole sul concorso di reati.

80. — Per dare al giudice la possibilità di meglio adeguare la pena alla gravità del reato e alle circostanze che l'accompagnano, la Commissione parlamentare ha proposto di elevare a due anni di reclusione militare il limite massimo della pena stabilita per i reati di abuso nell'imbarco di merci o passeggeri e di abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari (rispettivamente, articoli 131 e 132 del progetto e 135 e 136 del codice). A tale voto si è aderito.

SEZIONE IV. — *Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare.*

81. — Un più maturo esame dell'argomento ha consigliato di trasportare gli articoli 212 e 213 del progetto, che prevedono il reato di codardia in atti o in parole e quello di omesso impedimento di reati militari, nel capo I del titolo II, relativo ai reati in servizio, creando, con i corrispondenti articoli 137 e 138 del codice, una sezione speciale (IV), riflettente la violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare. Questa soluzione è stata consigliata anche dall'avvenuta soppressione del capo VIII (Disposizioni speciali) del titolo III, nel quale essi erano compresi, e che ha ceduto il posto a uno speciale titolo — il IV — nel quale sono stati raggruppati alcuni reati contro l'amministrazione militare, la fede pubblica, la persona e il patrimonio.

Nessun rilievo è stato mosso dalla Commissione parlamentare all'art. 213 del progetto definitivo. A evitare però ogni perplessità nell'applicazione, è stata inserita una norma per precisare che, nella determinazione della pena, non si tiene conto di quella più grave stabilita per i capi, i promotori e gli organizzatori del reato. Ne segue che occorre prendere per base la pena comminata per il reato non aggravato (art. 138, ultimo comma, del codice).

Non è stato riprodotto nell'art. 138 del codice il n. 2° dell'art. 213 del progetto definitivo, relativo al caso in cui, per il reato di cui fu omesso l'impedimento, sia comminata la pena di morte mediante fucilazione nel petto. Con la modificazione apportata in ordine alla pena preveduta dall'art. 86 (art. 89 del codice), è venuta a mancare la possibilità del riferimento.

Per l'omesso impedimento di reati preveduti dal codice penale militare di guerra, si è provveduto a parte con gli articoli 114 e 230 del codice stesso.

SEZIONE V. — *Della ubriachezza in servizio.*

82. — Nell'art. 139 (corrispondente all'art. 133 del progetto), si è precisato con apposito inciso, per rimuovere ogni dubbio sull'elemento psicologico, che costituisce reato non solo l'ubriachezza volontaria, ma anche quella colposa.

In conformità alla proposta della Commissione parlamentare, è stato elevato a un anno il limite massimo della pena stabilita dal secondo comma, nel caso che il colpevole sia un militare comandante di reparto o preposto a un servizio o capo di posto.

La stessa Commissione ha suggerito di considerare aggravato il reato, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dalla azione di sostanze stupefacenti. Non si è creduto di poter aderire alla proposta, per non accogliere una deroga non giustificata al criterio adottato dal codice penale (art. 93), che equipara, a ogni effetto, allo stato di ubriachezza, quello derivante dall'azione di sostanze stupefacenti.

CAPO II.

DEI REATI CONTRO MILITARI IN SERVIZIO.

83. — Le osservazioni fatte dalla Commissione parlamentare in ordine ad alcuno dei reati compresi in questo capo sono state sostanzialmente accolte.

E' stata modificata la formulazione dell'art. 135 del progetto (art. 141 del codice), prevedendosi nel primo comma l'ipotesi della resistenza all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta e nel secondo quella della minaccia o ingiuria; ed è stata, anzi, diminuita nel primo caso la pena stabilita dall'art. 135 del progetto definitivo, per la considerazione, soprattutto, che dei due fatti, considerati in sè e per le conseguenze che ne possono derivare, il primo presenta un carattere di minore gravità.

Era stato anche suggerito di ridurre il limite massimo della pena da cinque a tre anni nel caso di violenza a sentinella, vedetta o scolta (art. 136 del progetto e art. 142 del codice). Ma la riduzione non è sembrata opportuna, essendo bene lasciare al giudice la possibilità di infliggere, in casi di particolare gravità, una pena adeguata.

Nell'ipotesi preveduta dal secondo comma dello stesso art. 136, era comminata la pena della reclusione militare da cinque a quindici anni. Anche a questo riguardo la Commissione ha consigliato una diminuzione, proponendo anzi di prevedere soltanto un generico aumento di pena, anzichè una distinta sanzione. La proposta della diminuzione di pena è stata accolta, mantenendosi però la previsione di una speciale figura di reato aggravato, con pena autonoma. In quanto è commesso con armi o da più persone riunite, il fatto presenta carattere di particolare gravità; onde, nell'interesse stesso del servizio, deve essere adeguatamente punito. D'altro canto, il criterio che è stato adottato non si discosta troppo da quello suggerito dalla Commissione parlamentare.

Non è stato accolto il suggerimento della detta Commissione di aggiungere un comma, per rendere applicabili, con l'aumento fino a un terzo, le pene stabilite dal codice penale, quando la violenza cagioni alla sentinella, vedetta o scolta la morte, o una lesione gravissima o grave. In tal caso, infatti, si applicano le regole sul concorso di reati.

Aderendosi invece al desiderio della stessa Commissione, è stato ridotto a sette anni, nell'art. 143 del codice, il limite massimo della pena preveduta per l'ipotesi aggravata di resistenza alla forza armata, che l'ultimo comma dell'art. 137 del progetto stabiliva in quindici anni.

Per ragioni di proporzione e per una maggiore armonia con quanto si è stabilito negli articoli precedenti, è stata altresì diminuita la pena comminata dall'art. 138 del progetto (art. 145 del codice: impedimento a portatori di ordini militari), fissandola nella reclusione militare da due a sette anni.

84. — Con l'art. 144 del codice, si stabilisce, limitatamente ai fatti di violenza contemplati dagli articoli 142 e 143, che, quando la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, le quali vengono anzi aumentate. Si è così accolta la proposta della Commissione parlamentare, con una semplice variante di forma: anzichè inserire un apposito comma in ciascuno degli articoli 142 e 143, è sembrato preferibile dettare una norma unica, che si riferisca ad ambedue queste ipotesi delittuose.

85. — Ripresa in esame la disposizione dell'art. 201, comma 3°, n. 1°, del progetto, è stato rilevato che la minaccia usata verso l'inferiore al fine di costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, o comunque a influire su di lui, non possa essere considerata come un'ipotesi, sia pure aggravata, di abuso di autorità, diverso essendo l'oggetto della tutela penale e più grave apparendo la fisionomia giuridica del fatto, con cui, più ancora che la disciplina, si turba il servizio.

Pertanto si è trasportata questa norma nel capo II (Dei reati contro militari in servizio) del titolo II, ed è stata inasprita la sanzione penale (art. 146).

CAPO III.

DEI REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALLE ARMI.

SEZIONE I. — *Dell'allontanamento illecito.*

86. — Secondo l'art. 139 del progetto definitivo, rispondeva di allontanamento illecito il militare, che si assentava arbitrariamente dal corpo per due giorni, o che, essendone legittimamente assente, non vi si presentava, senza giustificato motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

A seguito di una più matura riflessione, la norma è stata modificata nel senso che, a dar vita al reato, basta che l'assenza non autorizzata si sia protratta per un giorno solo.

La ragione che ha indotto a tale modificazione è principalmente quella di assicurare una maggiore e più efficace tutela del consorzio militare, nei riguardi così del servizio, come della disciplina, punendosi, sia pure con pena lieve, fatti che possono turbare l'uni e l'altra, specie se commessi da più militari e in momenti particolarmente delicati. Non trattasi, a dir vero, di una innovazione, poichè la norma trova un precedente nella facoltà, riconosciuta dalla legislazione anteriore (art. 138 del codice penale per l'esercito e art. 163 del codice penale militare marittimo) al comandante del corpo, di dichiarare disertore il militare dopo sole ventiquattro ore di arbitraria assenza. Un'analoga facoltà viene sostanzialmente riconosciuta con l'art. 147 del codice al comandante del corpo, poichè, per l'allontanamento illecito essendo comminata la pena della reclusione militare fino a sei mesi, il reato, a norma del secondo comma dell'art. 260 del codice, è punibile soltanto a richiesta del detto comandante; al quale perciò spetta di valutare, alla stregua di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, se il fatto possa essere mantenuto nell'ambito disciplinare o debba invece, per ragioni di carattere militare, dar luogo al procedimento penale.

SEZIONE II. — *Della diserzione.*

87. — Così nell'ipotesi aggravata del reato di allontanamento illecito, come in quelle dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, contemplati dagli articoli 148, n. 2°, e 151 del codice (articoli 140, n. 2°, e 144 del progetto), alla locuzione « senza giustificato motivo » è stata sostituita l'altra

« senza giusto motivo », in accoglimento della proposta della Commissione parlamentare, la quale ha rilevato che, mentre « la prima locuzione richiede una documentazione rigorosa, per la seconda basterebbe che la omissione fosse ritenuta giustificata dal giudice di merito, ponendosi da un punto di vista umano ».

88. — Si è ritenuto di limitare l'ipotesi della diserzione immediata, preveduta dal n. 3° dell'art. 149 del codice (art. 141 del progetto), al caso del militare, il quale evade mentre è in attesa di giudizio per reato soggetto alla giurisdizione militare; ed è stato introdotto un ultimo comma, con il quale si chiarisce che non si fa luogo, nei casi indicati dai numeri 2° e 3°, all'applicazione delle norme dettate dalla legge penale comune in tema di evasione (art. 385). In mancanza di questa apposita norma, il militare evaso avrebbe dovuto rispondere di due reati: quello di evasione e l'altro di diserzione; conseguenza, questa, che può giustamente apparire di eccessivo rigore, ove si pensi che, applicando le disposizioni dell'art. 149, la condizione del militare colpevole viene a essere considerata con maggiore severità sotto un duplice riflesso: quello della figura del reato (diserzione immediata) e l'altro della sanzione penale (reclusione militare da uno a tre anni).

89. — Il progetto definitivo considerava in due articoli distinti (142 e 143) l'aggravante del passaggio all'estero e quella del previo accordo.

È sembrato opportuno, seguendo il criterio adottato in relazione ad altre figure di reato, di riunire in un solo articolo (150) le circostanze aggravanti indicate, e di integrare la norma, in ordine alla diserzione commessa previo accordo, col far menzione, oltre che dei capi e dei promotori, anche degli organizzatori, la cui responsabilità non può essere valutata a una stregua diversa. E' stata così accolta analoga proposta della Commissione parlamentare.

SEZIONE III. — *Della mancanza alla chiamata.*

90. — Relativamente al reato di mancanza alla chiamata alle armi (art. 151 del codice), la stessa Commissione ha rilevato l'opportunità di sopprimere, nel secondo comma dell'art. 144 del progetto definitivo, l'inciso « per servizio di ordine pubblico e per altra eventualità d'indole generale », incombendo al militare il dovere di rispondere entro il termine stabilito, qualunque sia il motivo del richiamo, che, del resto, egli non sempre è in grado di conoscere, non essendo quasi mai specificato nei manifesti di chiamata o nella cartolina di precetto.

La stessa Commissione, pur riconoscendo giusto che il reato di mancanza alla chiamata per istruzione sia disciplinato con criteri autonomi, ha suggerito di sopprimere l'art. 146 del progetto definitivo, trasportando la norma in un ultimo comma dell'art. 144.

Entrambe le osservazioni sono apparse fondate, ed è stato in questi sensi modificato l'art. 144 del progetto (art. 151 del codice).

SEZIONE IV. — *Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.*

91. — La disposizione dell'art. 155 è stata introdotta per prevedere e reprimere il fatto di colui che sostituisce nel servizio alle armi il militare disertore o mancante alla chiamata.

Non è sembrato che si possano in tal caso applicare le norme generali sul concorso di persone nel reato, in quanto trattasi di una forma speciale di partecipazione criminosa (reato bilaterale), che prevede il concorso di due persone, ciascuna delle quali, però, spiega un'attività che, pur mirando a un unico fine, ha carattere e fisionomia distinta.

Riferendosi questa norma a entrambi i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, essa è stata inserita nella sezione IV, nella quale sono raccolte le disposizioni comuni alle sezioni II e III.

Tenendosi, poi, conto del minore grado di intensità nell'azione delittuosa di colui che si sostituisce al militare disertore o mancante, si è data al giudice la facoltà di diminuire, in tale ipotesi, la pena stabilita per questi reati.

CAPO IV.

DELLA MUTILAZIONE E DELLA SIMULAZIONE DI INFERMITÀ.

92. — Il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, prevede, nell'art. 185, i reati di mutilazione e simulazione di infermità, commessi dagli iscritti di leva, e li punisce con le stesse pene stabilite dal Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243), demandandone (art. 186) la cognizione al giudice militare.

E' parso perciò opportuno alla Commissione parlamentare, per evitare dannose duplicazioni e superflui riferimenti, estendere agli inscritti di leva l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare relative a queste figure di reato, facendone espresso richiamo nell'art. 154 del progetto, il quale è stato in tale senso opportunamente modificato con l'art. 160 del codice.

93. — La Commissione parlamentare, ritenendo eccessivo comprendere nella ipotesi della simulazione di infermità (articoli 153 del progetto e 159 del codice) anche il fatto del militare che simula una malattia allo scopo di sottrarsi occasionalmente a un determinato servizio, ha consigliato di aggiungere una norma specifica, per escludere, in tal caso, l'applicazione della sanzione penale.

Peraltro, la chiara formulazione dell'art. 153 del progetto non sembra che potesse dar luogo a dubbi, risultando con tutta evidenza che esso si riferiva ai due casi specificamente preveduti dagli articoli 150 e 151 (articoli 157 e 158 del codice), e non già a quello dell'art. 152 (art. 161 del codice), che ha richiamato in modo particolare la attenzione della Commissione.

Senonchè, meglio esaminata la questione, si è ritenuto opportuno di prevedere il caso della simulazione anche in relazione all'adempimento di taluno dei doveri inerenti al servizio militare. Il fatto — che, se commesso da un solo militare, può apparire di trascurabile rilievo, potrebbe invece, ove più fossero i colpevoli, assumere, in determinate condizioni — ad esempio, in occasione di una rivista, di un'esercitazione militare, di una marcia — un carattere di particolare gravità, e tale da giustificare l'intervento del magistero punitivo.

D'altra parte, per questo caso speciale, si è stabilita come sanzione la pena detentiva fino a sei mesi; per modo che il reato, a norma dell'art. 260, è punibile a *richiesta* dei capi, a cui è quindi affidato un apprezzamento discrezionale e insindacabile sulla convenienza di richiedere o meno il procedimento penale.

94. — Si è ravvisata giusta la proposta della Commissione parlamentare di aggravare la sanzione penale per coloro che concorrono in alcuno dei reati di mutilazione o di simulazione

di infermità. Si è però ritenuto di poter limitare l'inasprimento al caso — certamente più riprovevole — della compartecipazione a fine di lucro (articoli 155 del progetto e 162 del codice).

D'altro canto, le pene stabilite dagli articoli 157 e seguenti del codice sono già abbastanza severe, e la loro latitudine rende possibile al giudice di apprezzare, nei confronti dei concorrenti, la maggiore o minore attività spiegata e la influenza esercitata sull'azione del militare.

95. — La formulazione dell'art. 156 del progetto (pena militare accessoria) poteva dar luogo a dubbi di interpretazione. Si è perciò chiarito nell'art. 163 del codice che la condanna per alcuno dei reati preveduti dal capo IV del titolo II importa la rimozione, sempre quando non ne derivi la degradazione.

CAPO V.

DELLA DISTRUZIONE, ALIENAZIONE, ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI.

96. — E' stato invertito, con gli articoli 164 e 165 del codice, l'ordine dei corrispondenti articoli 157 e 158 del progetto, facendo precedere la disposizione di quest'ultimo, che prevede l'ipotesi delittuosa più grave (distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare). E' stata inoltre contemplata, in relazione agli oggetti di armamento, anche l'ipotesi in cui alcuno di essi sia reso inservibile, in tutto o in parte (art. 164 del codice).

L'entità del fatto e il danno che può derivare al servizio hanno consigliato di elevare a quattro anni di reclusione militare il massimo della pena nel caso della distruzione o alienazione di effetti di armamento.

97. — Come si evince chiaramente dal testo dell'art. 166 del codice (art. 159 del progetto: acquisto o ritenzione di effetti militari), quando l'acquirente dimostri che gli effetti acquistati o ritenuti hanno legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare, il reato non sussiste, anche se essi siano privi del segno di rifiuto. Non altrimenti disponevano i codici militari del 1869 (articoli 237 del codice penale per l'esercito e 235 del codice penale militare marittimo), dai quali la norma direttamente deriva.

CAPO VI.

DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO DI OPERE, DI EDIFICI O DI COSE MOBILI MILITARI.

98. — Il progetto prevedeva, negli articoli 160 e seguenti, il danneggiamento di edifici militari e la distruzione o il deterioramento di cose mobili militari, non però i fatti di distruzione o sabotaggio di opere militari, commessi da appartenenti alle forze armate dello Stato.

Dato il carattere complementare della legge speciale, i reati del genere, in difetto di una apposita norma, sarebbero puniti a tenore dell'art. 253 del codice penale, e la cognizione di essi, apparterrebbe al giudice militare, a norma dell'art. 264, n. 1°, lettera *a*), del codice.

E' sembrato però che questi fatti, rappresentando la violazione di speciali doveri inerenti alla qualità del colpevole, debbano assumere il carattere di reato militare, e si è ritenuto perciò necessario inserire una disposizione in tal senso, con l'aggiunta dell'art. 167; il quale, nell'ultimo comma, prevede anche l'ipotesi colposa.

99. — Anche nell'art. 170 del codice (fatti colposi), per i motivi esposti relativamente ad altre disposizioni del codice stesso, si è adottata la locuzione generica « per colpa », comprendendo quindi l'ipotesi dell'imperizia, non contemplata dall'art. 162 del progetto.

100. — In merito alla disposizione del n. 1° dell'art. 163 del progetto (art. 171, n. 1°, del codice), la Commissione parlamentare ha proposto, per maggiore armonia con la norma del secondo comma dell'art. 160 del progetto stesso (art. 169 del codice), che, per il caso di danno di rilevante entità, sia comminata la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Si è provveduto in conformità.

TITOLO TERZO

Dei reati contro la disciplina militare.

CAPO II.

DELLA RIVOLTA, DELL'AMMUTINAMENTO E DELLA SEDIZIONE MILITARE.

101. — Si è aderito alla proposta della Commissione parlamentare di elevare da dieci a quindici anni di reclusione militare il massimo della pena stabilita dall'art. 167 del progetto (art. 174 del codice) per il reato di rivolta; non però all'altra proposta di rendere possibile la estensione fino alla pena di morte per i promotori o capi. Anche a prescindere dalla non opportunità di lasciare pienamente arbitro il giudice di infliggere una pena detentiva o la pena estrema, è sembrato che la reclusione militare non inferiore a quindici anni possa considerarsi sanzione adeguata, tenuto conto della possibilità lasciata al giudice di infliggere la pena fino al limite di ventiquattro anni. E' stato poi integrato il penultimo comma, menzionandosi espressamente anche gli organizzatori, in conformità di quanto è stato fatto relativamente al reato preveduto dall'art. 150 del codice penale militare di pace.

102. — Nel n. 2° dell'art. 168 del progetto (n. 2° dell'art. 175 del codice: ammutinamento), la Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere alla parola « persistono » le altre « dopo il rigetto », per chiarire che può esistere il reato di ammutinamento solo quando la domanda sia nuovamente presentata, dopo che è già intervenuto l'atto positivo del rigetto.

L'aggiunta non è però apparsa opportuna, non sembrando possibile escludere l'esistenza del reato nel caso che un atto positivo di rigetto non sia intervenuto; mentre, in relazione al disposto dell'art. 116 del codice penale per l'esercito del 1869, la giurisprudenza ha, ad esempio, giustamente ravvisato gli estremi dell'ammutinamento nel fatto di più militari, che pubblicamente e ripetutamente insistano nel reclamare un provvedimento di congedo.

Anche nelle ipotesi aggravate del secondo comma si è fatta menzione espressa degli organizzatori.

La Commissione, considerando la gravità del reato, ha espresso l'avviso che non sia opportuno riconoscere efficacia scriminante o attenuante al fatto del colpevole che cede alla prima intimazione. Pur non mancando ragioni di politica criminale a favore della dirimente, che era riconosciuta anche nei codici abrogati, tuttavia il rilievo è apparso sostanzialmente giusto. Si è creduto però di adottare una soluzione intermedia, stabilendosi, per il colpevole che cede alla prima intimazione, la pena della reclusione fino a sei mesi; onde il reato, per la disposizione generale del secondo comma dell'art. 260 del codice, è punibile soltanto a richiesta dei competenti capi militari; a meno che il colpevole sia uno dei capi, promotori od organizzatori, nel quale caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

103. — Un più attento esame ha consigliato di modificare il contenuto degli articoli 172 e 174 del progetto (art. 179 e 181 del codice).

Tenendosi conto della gravità della pena comminata dall'art. 172 (reclusione militare da due a ventiquattro anni), si è voluto specificare che l'accordo debba essere diretto a commettere, in ogni caso, un fatto costituente reato.

Conseguentemente, alla locuzione troppo vaga e generica « agire contro l'autorità del comandante », con cui si venivano a colpire anche quegli episodi di indisciplina, che, pur menomando l'autorità del comandante, potevano anche non costituire reato, è stata sostituita l'altra, più propria ed efficace, « impedire l'esercizio del potere del comandante », con la quale si fa riferimento a un fatto, che riveste senza dubbio un carattere delittuoso. Correlativamente, si è modificata la formulazione dell'art. 174 del progetto (art. 181 del codice), adottandosene, nei numeri 1° e 2°, una non diversa da quella usata dall'art. 308 del codice penale in tema di recesso dall'accordo per commettere reati.

104. — Nell'art. 177 del progetto (art. 184 del codice), è stato accolto il suggerimento di estendere la previsione al fatto del militare, che sottoscrive la protesta o rimostranza collettiva, o che partecipa all'adunanza arbitrariamente promossa.

CAPO III.

DELLA INSUBORDINAZIONE.

105. — La parte del progetto relativa ai fatti di insubordinazione è stata sottoposta a un ulteriore e più accurato esame, che ha suggerito alcune modificazioni di carattere sostanziale, soprattutto per quanto si attiene alla misura delle pene, che si è cercato di meglio adeguare alla gravità dei fatti e, in taluni casi, di avvicinare a quelle stabilite dai codici del 1869, che sono informati in questa materia a criteri di saggia giustizia; tenendo sempre nel massimo conto le osservazioni fatte in proposito dalla Commissione parlamentare.

a) Nell'art. 186 (art. 179 del progetto: insubordinazione con violenza), si è stabilita la pena di morte con degradazione, quando la violenza consista nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintezionale. Non diversamente disponevano i codici del 1869 per le vie di fatto commesse a scopo omicida (art. 125, comma 4°, cod. pen. es. e 145, comma 4°, cod. pen. mil. mar.).

Nel caso poi che la violenza consista in una lesione personale gravissima o grave, la pena di morte con degradazione è comminata nel caso che il superiore offeso sia un ufficiale; mentre è stabilita la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore offeso non ha grado di ufficiale.

Fuori di questi casi, la violenza contro un superiore rivestito del grado di ufficiale è punita con la reclusione militare da cinque a ventiquattro anni, e quella commessa contro un superiore, che non abbia grado di ufficiale, con la reclusione militare da tre a dodici anni.

Si è così adottato il criterio, suggerito dalla Commissione parlamentare e già accolto nei codici del 1869, di mantenere distinte, agli effetti penali, per ovvie ragioni, la insubordinazione contro un ufficiale da quella contro ogni altro superiore.

Per il caso che la violenza sia commessa contro superiore che non abbia grado di ufficiale, la Commissione proponeva che, consistendo la violenza nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, la pena della reclusione militare non potesse « essere inferiore a quella minima preveduta pure dal codice penale per i corrispondenti reati, aumentata fino a un terzo ».

A prescindere da ogni considerazione di forma, oltre che dall'inconveniente che, in pratica, potrebbe derivare, per giudici non tecnici, dalla necessità di procedere a un continuo ragguaglio di pene, sta in fatto che detta proposta lascerebbe non regolati i casi in cui il codice penale commina la pena di morte o quella dell'ergastolo.

E' sembrato invece conveniente disciplinare in modo autonomo e senza alcun riferimento ad altra legge penale questo reato, che, importando una grave lesione del vincolo disciplinare, assume un carattere spiccatamente militare. E, mentre per l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, si è stabilita in ogni caso, attesa la gravità del fatto, la pena di morte con degradazione, non essendovi alcuna ragione di adottare in proposito un criterio diverso, secondo che si tratti di superiori ufficiali o di superiori non aventi tale qualità, nelle altre ipotesi di violenza sono state invece stabilite pene diverse, secondo che il superiore offeso sia o meno un ufficiale.

b) Nel primo comma dell'art. 180 del progetto (art. 187 del codice: circostanze aggravanti), sono stati soppressi i numeri 1° e 2°, essendo state le ipotesi ivi prevedute trasferite nell'art. 186 del codice.

E' stato modificato altresì il secondo comma dell'art. 180 del progetto, stabilendosi che, ove ricorra una delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, si fa luogo a un aumento di pena, sostituita alla reclusione militare la reclusione, in considerazione della gravità del fatto, dei mezzi adoperati e dell'intenzione del colpevole. Fra le circostanze aggravanti è stata compresa quella derivante dalla funzione esercitata dal superiore offeso — comandante del reparto, militare preposto al servizio o capo di posto, — accordandosi, in tale caso, al giudice la facoltà di aumentare la pena. Analoga circostanza aggravante era anche contemplata dai codici penali militari del 1869 (articoli 125 cod. pen. eserc. e 145 cod. pen. mil. mar.).

Non essendo stata mantenuta nel codice la pena di morte con fucilazione nel petto per il reato di insubordinazione, è stato convenientemente modificato l'art. 181 del progetto nell'art. 188 del codice.

c) Il criterio, adottato nel caso di violenza, di punire diversamente l'insubordinazione, a seconda della qualità del superiore offeso, non poteva non seguirsi nel caso della minaccia o dell'ingiuria.

Sono state quindi apportate le opportune varianti agli articoli 182, 183, 184 e 185 del progetto (articoli 189, 190, 191 e 192 del codice), accogliendosi così le proposte della Commissione parlamentare. Peraltro, nel caso di minaccia usata o di ingiuria commessa in assenza del superiore, si è creduto — quando quest'ultimo non rivesta grado di ufficiale — di stabilire la pena della reclusione militare fino a sei mesi, rendendo in tal modo il reato punibile a richiesta, secondo la disposizione generale dell'art. 260. Torna opportuno ricordare, in proposito, che i codici penali militari del 1869 non consideravano questo fatto come reato, e lo dichiaravano punibile in via disciplinare (articoli 132 cod. pen. eserc. e 151 cod. pen. mil. mar.).

d) La Commissione parlamentare aveva consigliato di meglio specificare il contenuto dell'art. 186 del progetto (art. 193 del codice), sostituendo alle parole « qualunque sia la condizione militare ecc. » le altre « sempre, anche se l'offeso sia detenuto, prigioniero di guerra, eserciti la funzione di giudice o si trovi in condizioni analoghe ». Non si è però ritenuto necessario modificare la formula sintetica e comprensiva del progetto, che prevede tutte le ipotesi enunciate in quella che viene suggerita.

Soppressa, per il reato di insubordinazione, la pena di morte mediante fucilazione nel petto, è stata modificata la redazione dell'art. 187 del progetto (art. 194 del codice: provocazione del superiore).

CAPO IV.

DELL'ABUSO DI AUTORITÀ.

106. — La Commissione parlamentare, considerando che nel capo relativo al duello — IV del progetto — sono compresi fatti che possono talora costituire abuso di autorità, e dei quali perciò è preferibile che si faccia menzione nel codice dopo le norme che tale reato specificamente riflettono, ha consigliato di invertire i capi IV e V, prevedendo nel primo il reato di abuso di autorità e nel secondo quello di duello fra militari. La proposta, manifestamente opportuna, è stata accolta.

Si è modificato il secondo comma dell'art. 200 del progetto, adottandosi, nell'art. 195 del codice, la locuzione generica « la pena è aumentata ». In tal modo, potrà essere meglio adeguato l'aumento di pena alle modalità del fatto.

107. — La Commissione parlamentare ha proposto che la ipotesi di abuso di autorità mediante ingiuria o minaccia a un inferiore (art. 201 del progetto, 196 del codice) cessi di avere carattere di reato militare, assumendo invece quello di reato comune, da comprendere fra i reati comuni devoluti alla cognizione del giudice militare; anche per evitare la incongruenza che potrebbe altrimenti derivare dalla applicazione delle cause di giustificazione e di scusa specificamente prevedute, per talune categorie di reati militari (fra cui l'abuso di autorità), dall'art. 39 del progetto (ultimi due commi dell'art. 42 del codice).

Non è però sembrato possibile disconoscere il carattere di reato militare alla predetta ipotesi di ingiurie o minaccie in danno dell'inferiore. Il bene giuridico prevalente che forma oggetto della tutela penale non è infatti l'onore o la libertà del cittadino, bensì l'interesse pubblico al rispetto del rapporto gerarchico discendente e della disciplina militare in una delle sue più significative manifestazioni. Non sembra, d'altra parte, che ricorra la lamentata incongruenza.

Si è però ritenuto opportuno contenere la pena nel limite massimo di sei mesi di reclusione, per adeguare la sanzione alla lieve entità del fatto e per subordinare il procedimento dell'azione penale all'apprezzamento discrezionale dei superiori (art. 260).

Sono state già esposte (n. 85) le ragioni, per le quali la disposizione del n. 1° del terzo comma dell'art. 201 (art. 196 del codice) è stata trasportata altrove (art. 146 del codice: minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).

108. — L'art. 202 del progetto (art. 197 del codice: circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare) è stato modificato, non sembrando che si possa tener conto delle cause estranee al servizio e alla disciplina, quando si tratti di fatti, per i quali si applicano le pene stabilite dal codice penale comune, senza alcun aggravamento.

109. — E' stato modificato altresì l'art. 203 del progetto (art. 198 del codice), stabilendosi che, quando debba farsi luogo alla circostanza diminuente della provocazione, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; adottandosi, cioè, lo stesso criterio seguito in tema di insubordinazione (art. 194 del codice).

CAPO VI.

DEL REATO MILITARE DI DUELLO.

110. — E' stato modificato il titolo di questo capo, tenendo conto che le sue disposizioni riflettono, non solo i casi di « duello fra militari », ma ogni caso di duello, nel quale una delle parti sia un militare in servizio. E la disposizione dell'art. 188 del progetto (art. 200 del codice: disposizioni penali applicabili) è stata coordinata con quella dell'art. 211.

La formulazione degli articoli 189, 190 e 193 del progetto (articoli 201, 202 e 204 del codice) è conforme a quella dell'art. 394 del codice penale, e non si sono ravvisate ragioni speciali per discostarsene, come proponeva la Commissione parlamentare.

111. — La stessa Commissione ha proposto di sopprimere l'art. 196 del progetto (art. 206 del codice, comma 2°), che prevede come circostanza attenuante il fatto che il colpevole sia stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta. La proposta è in dipendenza dell'altra, con la quale si suggerisce di rendere applicabile l'art. 198 del progetto (art. 210 del codice: facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna) anche nel caso di vertenza fra militari di grado non uguale, quando ricorrano circostanze di particolare valore morale, o quando il colpevole sia stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta; non potendo la qualità di superiore o di inferiore porre l'offeso nel tormentoso dilemma: o l'onta o la reclusione. Senonchè, dopo un maturo riesame della questione, anche da parte delle competenti Autorità militari, è prevalso l'avviso di lasciare immutato, su questo punto, il sistema del progetto, per non incrinare, mediante la estensione della norma dell'art. 198 al caso di vertenza fra superiore e inferiore, quel rigoroso principio di subordinazione gerarchica, che costituisce il fondamento della disciplina delle forze armate. Conseguentemente, l'art. 196 del progetto è stato mantenuto.

Accogliendosi una proposta della Commissione predetta, nell'art. 210 è stato aggiunto un comma, per stabilire che, nei casi di duello fra eguali, quando ricorrano circostanze di particolare valore morale, ma non tali da convincere il giudice della opportunità di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Appena occorre avvertire che la circostanza della provocazione, preveduta dall'art. 196 del progetto (art. 206, comma 2°, del codice), può essere affermata così nel caso di duello fra superiore e inferiore, come in quello di duello fra eguali, mentre la diminuzione da ultimo preveduta con il secondo comma dell'art. 210 del codice riflette soltanto quest'ultima ipotesi, relativamente alla quale nulla si oppone al concorso delle due circostanze diminuenti, nei casi in cui il giudice, con sovrano apprezzamento di merito, ravvisi gli estremi per l'applicazione dell'una e dell'altra, non sempre necessariamente coincidenti.

112. — E' parso opportuno inserire, nell'ultimo comma dell'art. 209 del codice (art. 197 del progetto: casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale), un esplicito richiamo all'art. 629 del codice penale, a somiglianza di quanto è disposto nell'art. 401 del codice stesso.

113. — Riesaminata la questione, è sembrato eccessive estendere l'applicazione della legge penale militare, in tema di duello, al caso di vertenza fra militari in congedo, o fra

questi e persone estranee alle forze armate dello Stato, quando non vi sia alcun nesso causale od occasionale con il servizio militare (ved. articoli da 238 a 241 del codice).

Sono stati perciò modificati in tal senso i numeri 2° e 3° dell'art. 199 del progetto (art. 211 del codice).

CAPO VII.

DELLA ISTIGAZIONE A DELINQUERE.

114. — Si è ritenuto necessario modificare la struttura del reato di istigazione a delinquere. Mantenendosi ferma la formulazione dell'art. 205 del progetto (art. 212 del codice), che puniva il colpevole *per il solo fatto dell'istigazione*, ne sarebbe derivata la conseguenza che, nel caso in cui il reato istigato fosse stato commesso, l'agente avrebbe dovuto rispondere, oltre che di istigazione a delinquere, anche di compartecipazione criminosa, secondo le norme del concorso di reati. Questo è parso eccessivo, e si è ritenuto perciò, anche in aderenza ad analoga norma dei codici del 1869 (art. 164 cod. pen. es., 189 cod. pen. mil. mar.) in tema di subornazione di militare, di circoscrivere la previsione delittuosa ai casi in cui l'istigazione non sia accolta, ovvero, se l'istigazione è accolta, il reato non sia commesso.

E' sembrato anche giusto stabilire per il reato d'istigazione una sanzione unica, e precisamente la reclusione militare fino a cinque anni, indipendentemenente dalla gravità del reato a cui l'istigazione si riferisce e alla pena per esso comminata, lasciando così maggiore latitudine al potere discrezionale del giudice. Peraltro, evidenti ragioni di giustizia hanno consigliato di integrare la norma, specificandosi che la pena da applicare deve essere inferiore alla metà di quella stabilita per il reato al quale la istigazione si riferisce.

TITOLO QUARTO

Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio

115. — Nel capo VIII del titolo III del progetto definitivo, dal titolo: « Disposizioni speciali », erano prevedute come reati militari alcune figure delittuose, che, trovando riscontro nella legge penale comune, sarebbero state punibili, in mancanza di una norma speciale nel codice penale militare, con le pene stabilite dal codice penale, che non appaiono però adeguate alla entità effettiva del fatto, avuto riguardo al suo movente e alle condizioni di persona e di ambiente.

La Commissione parlamentare ha proposto di integrare queste *disposizioni speciali*, comprendendovi altri reati (che avrebbe voluto raggruppare nella categoria dei reati obiettivamente militari), ossia i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita, peculato militare, rissa, percosse fra militari; e per ciascuno di tali reati ha formulato il testo della norma che lo prevede.

La inclusione nel codice militare di queste particolari forme di reato, che hanno per oggetto anche la lesione di un interesse già tutelato dalla legge penale comune, è stata consigliata alla Commissione, non solo dalla necessità, di cui già si è fatto cenno, di evitare l'applicazione di pene non proporzionate alla entità dei reati, ma anche da quella di impedire che, per fatti, i quali assumono il carattere di reato militare per le particolari circostanze in cui sono commessi e soprattutto per la qualità del colpevole e del soggetto passivo, siano applicate pene pecuniarie, che contraddicono « all'indole del reato militare e a quella parità di trattamento che, nell'interesse della disciplina, sembra necessario in ogni caso scrupolosamente mantenere ».

Queste considerazioni sono apparse, in via generale, fondate, e si è aderito alla proposta. Anzi, nel titolo IV sono stati aggiunti i reati di ingiuria e di minaccia fra militari di pari grado, i quali erano già, in parte, compresi fra quelli demandati alla giurisdizione militare a norma dei numeri 1° e 3° dell'art. 230 del progetto (art. 264 del codice).

Ciò stante, il codice penale militare di pace, per questa parte, si allontana, più che il progetto definitivo, dal rigido principio seguito dal progetto preliminare, che escludeva dal novero dei reati militari quelli di natura prevalentemente comune (*supra*, n. 1-A).

Per quanto riguarda il reato di rissa, non si è ritenuto necessario introdurre una figura delittuosa speciale nel codice militare, potendo bastare le norme, già di per sè severe, della legge penale comune; tanto più, che, nella maggior parte dei casi, per ragioni di connessione, la cognizione del reato di rissa sarebbe pur sempre di competenza del giudice militare.

CAPO I.

DEL PECULATO E DELLA MALVERSAZIONE MILITARE.

116. — Lievi varianti sono state introdotte nei testi proposti dalla Commissione parlamentare per la previsione dei reati suddetti. Negli articoli 215 e 216, riflettenti il reato di peculato militare e di malversazione a danno di militari, si è precisato che il militare colpevole debba essere incaricato di funzioni amministrative o di comando.

E' stato inoltre aumentato il massimo della pena detentiva, portandola al limite stabilito dal codice penale, non essendo giusto che, per fatti del genere, il militare sia trattato a una stregua diversa da quella di ogni altro pubblico ufficiale.

Per il peculato e per la malversazione del portalettere (art. 217 del codice), è stata integrata la norma, per estendere la previsione all'appropriazione di cose non ancora passate in proprietà del militare o dell'amministrazione militare, sebbene ad essi destinate; e sono state fissate sanzioni penali meno severe, tenendosi conto del fatto che di questa funzione può essere investito anche un semplice soldato.

E' stato opportunamente specificato nell'art. 218 del codice che, ad integrare l'elemento materiale del reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, occorre ricevere o ritenere indebitamente, per sè o per un terzo, denaro o altra « cosa mobile », appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare. Anche in relazione al corrispondente art. 316 del codice penale comune, è stato autorevolmente osservato che la locuzione « altra utilità », per il delitto di cui trattasi, può riferirsi soltanto alla ricezione o ritenzione di una cosa mobile, e non anche al godimento di una diversa prestazione.

CAPO II.

REATI DI FALSO.

117. — L'art. 220 (art. 210 del progetto) prevede una speciale ipotesi attenuata di falso, considerata a parte anche dai codici del 1869 (articoli 187 cod. pen. es. e 209 cod. pen. mil. mar.). In mancanza di una norma speciale, questi fatti sarebbero puniti a tenore della legge penale comune, e quindi con sanzioni troppo gravi e non adeguate alla loro effettiva entità. Naturalmente, devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, i quali — anche se l'agente sia un militare — sono compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale.

Nella relazione al progetto definitivo (art. 211), sono illustrate le ragioni, che hanno consigliato di introdurre la norma relativa al reato di abuso di distintivi o di decorazioni militari.

CAPO III.

REATI CONTRO LA PERSONA.

118. — La Commissione parlamentare proponeva di stabilire la pena della reclusione militare da due mesi a un anno per il reato di percosse (art. 222 del codice). Non ricorre però alcun motivo per discostarsi dai criteri seguiti dal codice penale (art. 581), che punisce le percosse con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila. E' stata eliminata, per le note ragioni di sistema, la pena pecuniaria, alternativamente comminata.

119. — Gli articoli 223, 224 e 225 del codice, che riflettono i reati di lesione personale, riproducono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni degli articoli 582, 583, 585 e 587 del codice penale, con leggere varianti quanto alla determinazione delle pene, che sono state contenute in proporzioni più miti, tenendosi conto delle particolari condizioni di ambiente, in cui tali fatti possono verificarsi.

La Commissione parlamentare proponeva di punire la lesione personale, ancorchè grave, con la reclusione militare da quattro mesi a sette anni. A questo criterio non è stato possibile aderire, ritenendosi anzitutto conveniente di considerare a parte, come fa il codice penale, il caso della lesione grave, e non sembrando giusto che fatti, per i quali la legge penale comune stabilisce la reclusione da tre a sette anni, possano essere puniti con un minimo di quattro mesi. Tuttavia, nelle ipotesi di lesione gravissima o grave, il minimo della pena è stato congruamente diminuito in confronto del codice penale comune.

120. — Gli articoli 226, 227 e 228 del codice concernono i reati di ingiuria e diffamazione. Sono state tenute presenti, nella formulazione degli articoli, le corrispondenti norme della legge penale comune, stabilendosi peraltro una diminuzione delle pene, giustificata dalle particolari condizioni in cui si svolge la convivenza militare, per cui taluni episodi possono considerarsi una manifestazione di esuberanza giovanile, anzichè di pravi sentimenti.

Con l'art. 207-*r-ter* « Casi di sanzione disciplinare », proposto dalla Commissione parlamentare, si prevedeva, per il militare che « minaccia od offende il decoro di militare di grado uguale presente », l'applicazione di punizioni disciplinari da parte del comandante del corpo.

Indipendentemente da ogni rilievo di carattere formale, una simile disposizione sarebbe in contrasto con quella del n. 3° dell'art. 230 del progetto (art. 264 del codice), alla quale la Commissione stessa non ha mosso osservazioni e di cui anzi ha proposto la integrazione, suggerendo di estenderne l'applicabilità al caso di ingiuria, diffamazione o minaccia a danno di inferiore. Pur non accogliendosi il suggerimento di mantenere questi fatti nell'ambito disciplinare, è stata stabilita, per i reati suindicati, quando non ricorrano circostanze aggravanti, la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi; per modo che l'esercizio dell'azione penale è subordinato alla richiesta, e quindi al prudente apprezzamento del comandante del corpo (art. 260).

CAPO IV.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

121. — L'art. 230 del codice prevede il reato di furto militare, nelle due ipotesi di furto a danno di militare o dell'amministrazione militare. Nell'un caso come nell'altro, è stato mantenuto il minimo della pena nella misura stabilita dai codici penali militari del 1869, i quali consentivano, nel caso di furto semplice a danno di altro militare, di infliggere, con il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la pena di due mesi di carcere militare (articoli 214 cod. pen. eserc. e 236 cod. pen. mil. mar.).

Poichè uno degli estremi principali del reato, in entrambe le ipotesi, è la qualità militare del luogo, è stato aggiunto a questo articolo l'ultimo comma dell'art. 230 del progetto (art. 264 del codice), che dà la definizione del « luogo militare », ritenendosi opportuno, anche per ragioni di tecnica legislativa, che questa norma sia compresa nella parte di diritto sostantivo, anzichè in quella procedurale.

L'art. 231 riproduce le circostanze aggravanti dei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 625 del codice penale; le sole, cioè, di cui può ricorrere l'applicazione in tema di furto militare.

Data poi la natura dei fatto, è stato stabilito espressamente che la condanna per furto militare, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

122. — La disposizione dell'art. 232 contempla anzitutto il furto, dovunque commesso — e quindi anche in luogo non militare, — dal militare, in danno del superiore al cui servizio personale sia addetto.

Un'innovazione importante, di indubbia convenienza, opera il nuovo codice, a questo proposito, rispetto a quelli del 1869, in quanto la norma dell'art. 232 si applica pure quando il militare commetta, nell'abitazione del superiore, un furto a danno di persona con questo convivente. Anche in tal caso, infatti, ricorre la violazione di quello speciale rapporto di fiducia, che viene a stabilirsi, in dipendenza del particolare servizio assegnato al militare colpevole, in rapporto alla persona del suo superiore. Va notato che, in tali sensi, si era in questi ultimi tempi affermata la giurisprudenza, pur mancando — come si è detto — una norma apposita nei precedenti codici penali militari.

123. — Una norma speciale dei codici penali militari del 1869 dichiarava punibile in via disciplinare, se la persona danneggiata ne faceva richiesta, il furto campestre commesso dal militare, sempre che il valore della cosa rubata non superasse le lire dieci (articoli 226 cod. pen. es. e 249 cod. pen. mil. mar., in relazione all'art. 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 1243).

Non è sembrato necessario riprodurre, come ha proposto la Commissione parlamentare, una simile disposizione di deroga alla legge penale comune, tanto più che nemmeno consta che di essa sia mai stata fatta applicazione.

124. — L'art. 233 (furto d'uso o su cose di tenue valore; furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento) comprende, non solo le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'art. 626 del codice penale, ma anche quella dell'art. 208 del progetto. Trattasi di fatti di lieve entità, alcuni dei quali, anzi, punibili, secondo la legge penale comune, a querela della persona offesa. Il reato assumendo carattere militare, più non occorre, naturalmente, perchè sussista, questa condizione obiettiva di punibilità; ma essendosi stabilita la pena della reclusione militare fino a sei mesi, l'esercizio dell'azione penale è subordinato alla richiesta dei capi militari (art. 260).

125. — L'essenza del reato militare di truffa, contemplato dall'art. 234, non consiste nel fatto di avere il colpevole tratto in errore altro militare, conseguendo per sè o per altri un ingiusto profitto con danno altrui, bensì nel fatto di avere indotto taluno in errore, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto, con danno di altro militare; elemento questo, che

vale a conferire al fatto il carattere di reato militare. In questo senso è stato modificato il testo proposto dalla Commissione parlamentare.

126. — Per il reato di appropriazione indebita (art. 235), è stata mantenuta la pena detentiva nei limiti stabiliti dal corrispondente art. 646 del codice penale. Nel caso, possibile, ma non certo frequente, in cui il fatto, per le sue modalità o per il danno arrecato, assuma un carattere particolarmente grave, il giudice deve poter infliggere una pena adeguata, non diversa da quella che il codice penale commina per ogni altro cittadino.

Nel terzo comma è stata trasportata la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 208 del progetto, relativa all'appropriazione indebita di oggetti di vestiario o di equipaggiamento, commessa allo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo personale; e per tale reato è stata stabilita la pena della reclusione militare fino a sei mesi, per modo che il fatto è punibile soltanto a richiesta dei capi militari (art. 260).

127. — Attesa la speciale indole del fatto e la sua lieve entità, è parso giusto stabilire, per il reato di appropriazione indebita di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito, la pena della reclusione militare fino a sei mesi (art. 236, comma 1°), con la conseguenza di renderlo punibile soltanto a richiesta del comandante (art. 260).

128. — La Commissione parlamentare proponeva (art. 207-*m*) di fissare, per il reato di ricettazione (art. 237), la pena della reclusione militare da due mesi a tre anni. La proposta non è stata accolta, perchè ne sarebbe derivata una troppo grave sperequazione in confronto della ben più grave sanzione preveduta, per il corrispondente reato, dal codice penale (art. 648), con la conseguenza di determinare un ingiustificato trattamento di favore per il reo militare. Si è tuttavia ritenuto opportuno, per rendere più aderente la pena all'entità del fatto, distinguere due ipotesi di ricettazione: una semplice e una aggravata, secondo l'entità del reato da cui provengono le cose ricettate. Si è così potuto meglio adeguare la sanzione alla gravità intrinseca della lesione giuridica, non senza tener conto del particolare aspetto che assume la ricettazione militare nelle sue forme più lievi.

D'altro canto, la norma dell'art. 237 — che riproduce quella della prima parte dell'art. 421 del codice penale del 1889 — può rivelarsi di notevole efficacia pratica, soprattutto per l'applicazione di provvedimenti di Sovrana clemenza, eliminando l'inconveniente che potrebbe derivare dal fatto che qualche ipotesi di furto, commesso da un militare, fosse compresa, in ragione della pena comminata dalla legge, in un provvedimento di amnistia, e ne fosse invece esclusa l'ipotesi della ricettazione commessa da un militare relativamente a denaro o cose provenienti da quello stesso furto.

TITOLO QUINTO

Disposizioni relative ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle forze armate dello Stato.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PER I MILITARI IN CONGEDO.

129. — E' stata integrata la formulazione degli articoli 215 e 216 del progetto (articoli 239 e 240 del codice), facendosi riferimento, oltre che ai militari in servizio alle armi, anche a quelli considerati come tali, in relazione a quanto dispone l'art. 5 del codice.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER I MOBILITATI CIVILI.

130. — Le disposizioni penali concernenti i mobilitati civili erano finora comprese nella legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, relativa alla disciplina di guerra (art. 21 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461), con espresso assoggettamento dei reati ivi preveduti alla cognizione del giudice militare.

E' sembrato però opportuno (in conformità di analoga proposta della Commissione parlamentare) inserire tali disposizioni, convenientemente integrate e coordinate, nel codice, in modo da conseguire, fin dove è possibile, quella unificazione della legge, che la riforma, come può dirsi per ogni codificazione, si propone.

La necessità di assicurare l'adempimento degli importanti doveri che incombono al mobilitato civile, sostanzialmente non diversi da quelli del militare, ha consigliato di includere una apposita norma diretta a prevenire e reprimere i fatti di mutilazione o di infermità procurata o di simulazione d'infermità. Con questa norma si richiamano le disposizioni degli articoli 157, 158, 1° e 3° comma, e 159, relative ai militari, diminuendosi però la pena, in considerazione della qualità del colpevole (art. 242).

131. — I successivi articoli riflettono, in modo speciale, i reati commessi dagli appartenenti al personale degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati mobilitati, e mirano ad assicurare il regolare funzionamento degli stabilimenti stessi e ad impedire qualsiasi rallentamento della produzione, che ha la massima importanza per la difesa militare dello Stato.

a) L'art. 243 prevede il reato di abbandono del servizio, che corrisponde, per i mobilitati civili, a quello che per i militari è il reato di diserzione, al quale è stato perciò equiparato agli effetti penali. Si è integrata la norma, considerandosi aggravato — come in tema di diserzione — l'abbandono del servizio, quando sia stato commesso da tre o più persone, previo accordo, e dandosi al giudice la facoltà di diminuire la pena in relazione alla durata dell'assenza.

b) L'art. 244 riflette i fatti di violenza commessi contro un superiore della gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, o contro il militare ivi preposto alla sorveglianza disciplinare. Come è stato stabilito relativamente al reato di insubordinazione, si è preveduto a parte il caso che la violenza consista nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave. In queste ipotesi, si applicano al mobilitato civile le corrispondenti pene stabilite dal codice penale; ma la pena detentiva temporanea è aumentata, tenendosi presente che il fatto si concreta pur sempre in una infrazione del vincolo gerarchico disciplinare (comma 4°). Si è fatto esplicito richiamo anche alla gerarchia « amministrativa », per evitare ogni possibilità di dubbio circa la esistenza del rapporto gerarchico fra il personale tecnico e quello amministrativo.

c) Analoghi criteri sono stati seguiti per il reato di violenza commesso contro l'inferiore, che l'art. 247 punisce con la reclusione militare da sei mesi a un anno; stabilendosi, però, che si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale comune (aumentata la pena detentiva) nei casi in cui la violenza consista nell'omicidio o in una lesione personale.

d) Per quanto concerne la diminuente della provocazione per i reati di violenza, ingiuria o minaccia contro superiori, (o inferiori) della gerarchia tecnica o amministrativa, la circostanza è stata enunciata con la corrispondente locuzione del

codice penale (stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui) e non secondo i criteri adottati nel codice penale militare per i delitti d'insubordinazione e di abuso d'autorità, per i quali è richiesta l'immediatezza della reazione. La diversità del sistema si spiega con la considerazione che, nei confronti degli appartenenti agli stabilimenti statali o ausiliari di produzione per la guerra, non si ravvisano, di regola, quegli speciali motivi attinenti alla maggiore intensità dei vincoli disciplinari militari, che consigliano di contenere in più ristretti limiti la diminuente della provocazione.

e) L'art. 249 fa esplicito richiamo alle disposizioni dell'art. 587 del codice penale, nel caso che la violenza sia commessa a causa di onore. Non altrimenti stabilisce l'art. 199 a proposito dei reati d'insubordinazione e di abuso di autorità.

f) L'art. 250, che prevede il reato di ostruzionismo o di sabotaggio nei lavori, riproduce, con qualche lieve variante di forma, la norma dell'art. 37 della legge sulla disciplina di guerra 14 dicembre 1931-X, n. 1699, da ultimo richiamata con l'art. 21 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

g) Sempre allo scopo di meglio assicurare la produzione dei materiali bellici e la perfetta efficienza degli stabilimenti privati mobilitati, o che abbiano ricevuto preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, è stata introdotta la norma dell'art. 251, con cui si prevedono e puniscono alcune violazioni di disposizioni emanate dall'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra, da parte dei dirigenti o dei preposti a detti stabilimenti. Quando, peraltro, il fatto costituisca un più grave reato, si applicano le maggiori pene per questo stabilite, senza che sia possibile il concorso di reati.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PER I PILOTI NON MILITARI DI NAVI MILITARI O AEROMOBILI MILITARI, PER I CAPITANI DI NAVI MERCANTILI E PER I COMANDANTI DI AEROMOBILI CIVILI.

132. — Negli articoli 218 e 223 del progetto (articoli 252 e 257 del codice), tenendosi conto che il soggetto attivo del reato è il *pilota*, cioè una persona generalmente estranea alle forze armate dello Stato, si è parlato, anzichè di pena di morte con degradazione, della pena di *morte mediante fucilazione nella schiena*, che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 25, deve ritenersi equiparata a ogni effetto alla prima.

Sebbene il termine *convoglio*, nel linguaggio tecnico, venga comunemente inteso nel senso di *convoglio militare*, è sembrato opportuno, per evitare ogni possibile dubbio, una maggiore precisazione. Pertanto, per gli articoli 218, 219, 220, 222 e 223 del progetto (articoli 252, 253, 255 e 257 del codice), è stata adottata la locuzione, più propria e chiara, di « convoglio sotto scorta o direzione militare ».

Tenendosi conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne possono derivare, è stato preveduto come reato il rifiuto, l'omissione o il ritardo, da parte del pilota, di assumere o, comunque, di prestare il servizio a cui è tenuto, stabilendosi la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni (art. 254 del codice).

E' stata migliorata la formulazione del secondo comma dell'art. 222 del progetto (art. 255 del codice), specificandosi che, a dar vita al reato ivi preveduto, occorre che l'errore del comandante sia derivato dalla colpa del pilota.

L'art. 223 del progetto (art. 257 del codice) prevedeva i reati di comandanti di navi o aeromobili mercantili. In relazione agli aeromobili, all'aggettivo « mercantili » è stato sostituito quello di « civili », ormai invalso nell'uso, e da ultimo accolto anche dalla legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

TITOLO SESTO

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

133. — Fra i reati punibili a richiesta sono stati compresi anche quelli preveduti dagli articoli 94 e 109 del codice (il secondo, senza corrispondente nel progetto). Per il primo — comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate — sono già state esposte (n. 57) le ragioni, che hanno consigliato di subordinare l'esercizio dell'azione penale alla richiesta del Ministro competente. Per il secondo, basta ricordare che trattasi di una forma di agevolazione colposa, con riferimento ai reati preveduti dagli articoli 105 e 107, l'uno e l'altro punibili a richiesta del Ministro competente. Eguale criterio, per evidenti ragioni di giustizia, si è ritenuto di adottare per la ipotesi dell'agevolazione colposa.

Per il reato di distruzione colposa di opere militari, preveduto dall'art. 164 del progetto (art. 167, ultimo comma, del codice), data la gravità del fatto e avuto riguardo al nocumento che può derivarne alla preparazione bellica dello Stato e alla sicurezza delle forze militari, non si è ritenuto possibile porre condizioni all'esercizio dell'azione penale.

Attesa la inserzione nel titolo quarto di particolari disposizioni riflettenti reati contro le persone e contro il patrimonio, la norma del terzo comma dell'art. 226 del progetto (art. 260 del codice) — che sostituiva, per alcuni reati comuni, la richiesta del comandante alla querela della persona offesa — risultava priva di ogni portata giuridica, ed è quindi stata soppressa.

Aderendosi poi a una proposta della Commissione parlamentare, il termine per la richiesta del procedimento, quando questa debba essere fatta dal comandante del corpo, è stato ridotto a un mese, sembrando che possa essere sufficiente perchè il comandante, che del fatto deve essere informato con la maggiore sollecitudine, esamini la convenienza di richiedere il procedimento penale, ovvero di adottare semplici sanzioni disciplinari.

Si è infine specificato, in apposito comma, quale sia l'Autorità, che, nei confronti dei militari non appartenenti al Regio esercito, debba considerarsi corrispondente al comandante del corpo, ed abbia quindi la facoltà di proporre la richiesta.

Alcuni dei reati menzionati nell'art. 260, e punibili a richiesta, possono essere commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato. In tal caso, in mancanza di una diversa disposizione, il magistrato, avuta cognizione del fatto, dovrebbe senz'altro procedere. Ciò sarebbe peraltro contrario a ogni più elementare principio di giustizia, venendosi così a creare, nei confronti dei militari — dei quali la responsabilità, da più punti di vista, può essere ancora più grave — un ingiustificato trattamento di privilegio. E' stato perciò stabilito, con apposito comma, che anche per tali reati occorre la richiesta di procedimento, indicando nel contempo l'Autorità cui spetta di proporla.

LIBRO TERZO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE

134. — Il progetto definitivo comprendeva nel libro terzo le norme relative alla giurisdizione militare e nel libro quarto quelle riflettenti la procedura. Per ragioni di sistema, è parso preferibile unificare i due libri, collocando in un apposito titolo (il secondo) le disposizioni riflettenti la giurisdizione militare. Circa la denominazione dei magistrati del pubblico ministero, provvede la legge di ordinamento giudiziario militare (ved. anche n. 158).

TITOLO SECONDO

Dell'esercizio della giurisdizione militare.

CAPO I.

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

135. — Gli articoli 228 e 229 del progetto definitivo sono stati fusi in una unica norma (art. 263 del codice), redatta in forma più concisa e più chiara.

136. — La competenza dei tribunali militari a conoscere dei delitti preveduti dalla legge penale comune, perseguibili di ufficio e commessi da un militare a danno di altro militare (articoli 230, n. 1°, lett. *a*), del progetto e 264, n. 1°, lett. *b*), del codice), è stata limitata ai casi in cui il reato sia stato commesso in luogo militare o a causa del servizio militare, sembrando che solo in queste due ipotesi possa verificarsi quella attinenza con il servizio e con la disciplina, che giustifica l'assoggettamento alla giurisdizione militare. E' stata perciò eliminata la disposizione della lettera *c*) del n. 1° dell'art. 230 del progetto.

Sono stati parimenti eliminati i numeri 3° e 4°, in conseguenza dell'inserzione, nella parte speciale, di norme apposite, riflettenti particolari forme di reati contro la persona o contro il patrimonio, commessi da militari.

CAPO II.

EFFETTI DELLA CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI.

137. — La formulazione dell'art. 231 del progetto (art. 265 del codice) è stata migliorata, per renderne più perspicuo il contenuto.

E' stata modificata altresì la redazione dell'art. 233 del progetto (art. 267 del codice), non sembrando possibile un concorso fra la giurisdizione italiana e quella straniera, alla quale non si può riconoscere efficacia limitatrice della giurisdizione nazionale.

Il secondo comma dell'art. 233 richiamava l'applicazione delle norme del primo comma, anche relativamente alle navi e agli aeromobili da guerra. Giustamente ha osservato a questo proposito la Commissione parlamentare che, avendo piena applicazione, a bordo delle navi, la giurisdizione italiana, non è necessario disporre che, per esercitarla, occorre prendere accordi con lo Stato straniero; tanto più che, ove accordi del genere esistessero, alla loro applicazione dovrebbe farsi luogo anche se la disposizione in esame non facesse a essi riferimento. E ciò può dirsi anche per gli usi internazionali.

Ma, come le navi da guerra, anche gli aeromobili militari sono considerati, in base ai principi del diritto internazionale, « come territorio dello Stato al quale appartengono, ovunque si trovino, senza alcuna limitazione » (Relaz. del Guardasigilli al codice penale, p. I, pag. 27). L'intero comma è stato quindi soppresso.

L'art. 234 del progetto (art. 268 del codice: sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare) è stato riveduto nella forma, precisandosi inoltre che non di prevalenza della giurisdizione militare può trattarsi nella specie, bensì di sostituzione.

TITOLO TERZO

Disposizioni generali.

CAPO I.

DELLE AZIONI.

138. — Nell'art. 269 del codice (art. 237 del progetto), si è fatto richiamo anche alla querela, tenendo presente il caso in cui un reato comune, punibile a querela della persona offesa, sia soggetto alla giurisdizione militare per ragione di connessione.

La disposizione del primo comma dell'art. 270, che esclude l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno nei procedimenti di competenza del giudice militare, riproduce sostanzialmente quella dell'art. 238 del progetto definitivo.

Le ragioni che giustificano tale indirizzo sono già state illustrate nella relazione al progetto stesso. Ma non è inopportuno ricordare che esse sono state riconosciute valide e decisive anche dalla Commissione parlamentare, che, per giustificare la sua unanime decisione di approvare l'indirizzo seguito nel progetto, ha testualmente osservato:

« Invero, per la rapidità del giudizio penale militare, non è desiderabile che conflitti tra difesa e parte civile abbiano a verificarsi dinanzi ai tribunali militari, tanto più che la cennata esclusione non reca alcun serio pregiudizio agli interessi di chi è stato offeso dal reato, il quale potrà liberamente svolgere la sua azione dinanzi al giudice civile.

« La circostanza che l'azione civile non è proponibile davanti al giudice civile quando, in seguito a giudizio, è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso, non sembra sia elemento decisivo per giustificare la introduzione dell'ingombrante istituto della parte civile nel processo penale militare.

« La parte civile non ha scopo di sussidiare l'azione del pubblico ministero. L'interesse che determina il suo intervento nel processo penale non riguarda quindi l'azione penale. Essa è una ipotesi della così detta *continenza di causa* e non una forma di *intervento di terzo*.

« Ora, poichè la parte civile non sostiene l'accusa privata, ma ha soltanto ed *esclusivamente* il compito di tutela degli interessi civili della parte lesa; poichè tali interessi possono essere fatti valere dopo il giudicato penale, sempre che non esistano cause preclusive dell'azione civile, sembra completamente giustificata la esclusione della parte civile dal processo penale militare. Esclusione, che — giova ripeterlo — trova la sua ragione d'essere nella necessità di non appesantire il giudizio militare nel quale, del resto, pur senza costituzione di parte civile, l'offeso dal reato — come parte lesa — può sempre far sentire la sua voce e portare il contributo di prova che gli riesce possibile ».

CAPO II.

DEL GIUDICE.

139. — La norma dell'art. 240 del progetto (art. 273 del codice: reati commessi in navigazione o all'estero) non richiede illustrazione. Nel caso di reati commessi all'estero o in navigazione, si è mantenuto fermo il principio che la competenza debba essere determinata dal luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione; e, quando non sia possibile determinarla in uno dei modi suindicati, si è data la preferenza al tribunale del luogo in cui ha sede il corpo o reparto a cui il militare appartiene o, se non trattasi di militare in servizio alle armi, al tribunale che ha emesso mandato di cattura o di comparizione. Questi principi, d'altro canto, trovano riscontro nei codici anteriori (articoli 333 cod. pen. eserc. e 377, 381 cod. pen. mil. mar.).

E' stato precisato che la norma del primo comma dell'art. 273, relativa al luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione, è applicabile anche nel caso di reati commessi durante la navigazione aerea.

140. — Relativamente all'art. 242 del progetto (art. 275 del codice: reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando), la Commissione parlamentare aveva proposto

di limitare ai reati preveduti dagli articoli 101 e 102 del progetto (articoli 105 e 106 del codice: perdita o cattura dolosa o colposa, di nave o aeromobile) l'attribuzione della competenza al tribunale militare designato dal tribunale supremo militare, opinando che sia miglior partito riaffermare le regole normali della competenza, avuto anche riguardo alla esistenza dell'istituto della rimessione. Non si è ritenuto di poter aderire alla proposta, tenendo presente che, nelle ipotesi, contemplate dall'art. 275, di abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo, di violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave o l'aeromobile e di perdita o investimento della nave per fatto del pilota o del comandante, concorrono le stesse imperiose e delicate ragioni, che hanno consigliato di attribuire al tribunale supremo militare la designazione del tribunale per i reati di perdita o cattura di nave o aeromobile.

141. — Si è ravvisato opportuno inserire in una norma a parte (art. 280 del codice) la disposizione del secondo comma dell'art. 247 del progetto, riflettente gli effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi.

142. — L'art. 284 riproduce la norma dell'art. 252 del progetto, che è stata integrata con l'aggiunta di due commi (2° e 3°), di cui uno riproduce il primo comma dell'art. 52 del codice di procedura penale e l'altro, in parte, il secondo comma dell'art. 51 dello stesso codice. La disciplina dei conflitti di competenza si è resa così più completa.

143. — Nella norma dell'art. 285 sono state opportunamente fuse quelle degli articoli 244 (facoltà del tribunale supremo militare) e 253 (casi di rimessione e norme relative) del progetto.

Il terzo comma dell'art. 285 riproduce poi la norma dell'art. 250 del progetto, riflettente i casi di rimessione dei procedimenti relativi ai reati di competenza dei tribunali di bordo.

A evitare poi ogni possibile dubbio, è stata aggiunta la norma dell'art. 287, che estende in materia penale militare, in quanto la legge speciale non stabilisca diversamente, l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di rimessione dei procedimenti.

CAPO III.

Delle parti.

Sezione II. — *Dell'imputato.*

144. — La disposizione dell'art. 293 (art. 259 del progetto) attinge la sua origine nei codici del 1869, i quali non consentivano, durante l'istruzione, assistenza o rappresentanza di difensore. Questo principio fu mantenuto anche durante la guerra 1915-1918, quando, a seguito di apposite disposizioni legislative, furono devoluti alla giurisdizione ordinaria reati di competenza del giudice ordinario. Esso è stato osservato altresì durante l'attuale conflitto, nessuna diversa disposizione essendo stata inserita nel Bando del Duce in data 20 giugno 1940-XVIII.

L'intervento del difensore, anche in limiti ristretti, non agevolerebbe quella rapidità nella definizione delle istruttorie, che deve costituire una caratteristica dell'amministrazione della giustizia militare.

Non va poi trascurato che l'istruzione dei procedimenti davanti ai tribunali militari è affidata, non più come un tempo, a ufficiali non tecnici, bensì, di regola, a magistrati militari di carriera, provenienti dalla magistratura ordinaria o, comunque, reclutati attraverso non facili concorsi. D'altro canto, a norma dell'art. 49 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la separazione dei procedimenti connessi; e di tale facoltà esso non può esitare ad avvalersi, quando la delicatezza o la difficoltà delle indagini per l'accertamento di un reato preveduto dal codice penale dovesse comunque intralciare la sollecita definizione del procedimento connesso, relativo al reato militare.

Dacchè il codice di procedura penale è entrato in vigore, e si è quindi, in applicazione dell'art. 49 del codice di procedura penale, ampliata la sfera di competenza dei tribunali militari, nessun inconveniente si è mai avuto a lamentare per il fatto dell'esclusione del difensore dalla fase dell'istruzione; in ispecie, per lo spirito di savia moderazione, con cui la norma suindicata è stata interpretata dal giudice militare, il quale non ha tralasciato di tener conto di ogni elemento, comunque venuto a sua conoscenza, anche attraverso istanze o memorie, che potesse riuscire utile ai fini di giustizia.

In accoglimento di una proposta della Commissione parlamentare, si è poi stralciato dal progetto di ordinamento giudiziario, e aggiunto all'art. 293, un comma, con cui si dà facoltà al presidente di escludere, nel giudizio, il difensore non militare, quando occorra tutelare il segreto politico o militare.

CAPO IV.

Degli atti processuali.

145. — L'art. 296 del codice (obbligo d'osservanza delle norme processuali) riproduce, con opportuni adattamenti, la disposizione del primo comma dell'art. 154 del codice di procedura penale, che limita l'obbligo dell'osservanza alle norme prevedute dal codice stesso.

Nella delicata materia delle nullità degli atti processuali, è stato adottato (art. 300: nullità non sanabili) un sistema profondamente innovativo in confronto di quello del codice di procedura penale comune, secondo il quale non esistono nullità assolute e insanabili. Si è invece stabilito che le nullità di ordine generale prevedute dall'art. 185 del codice di procedura penale possano essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e debbano essere dichiarate anche d'ufficio.

La innovazione è stata suggerita dagli inconvenienti a cui può dar luogo, nella pratica applicazione, il sistema introdotto nel codice del 1931, e per ovviare ai quali si è venuta manifestando la tendenza a riconoscere la inesistenza di atti procedurali, con le inevitabili incertezze inerenti a un istituto non disciplinato legislativamente.

TITOLO QUARTO.

Della istruzione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Sezione I. — *Degli atti preliminari alla istruzione.*

§ 1. — *Degli atti di polizia giudiziaria militare.*

146. — Nell'art. 301 del codice (art. 265 del progetto: persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare), è stata fatta un'espressa riserva per la disposizione dell'art. 415, relativa alla istruzione preliminare nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo.

Lo stesso art. 301 stabilisce, nel primo comma, l'ordine secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare ivi indicati sono chiamati a esercitare le loro funzioni; e, nel secondo comma, precisa che, concorrendo più militari fra quelli menzionati nel comma precedente, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a grado uguale, dal più anziano. Le due norme non costituiscono una duplicazione, poichè la seconda si limita a stabilire una preferenza nel caso di concorso di ufficiali di polizia giudiziaria rivestiti della qualità militare, mentre la prima stabilisce una preferenza per i co-

mandanti di corpo, di distaccamento o di posto sugli altri ufficiali di polizia giudiziaria militare, e, fra questi ultimi, dei militari rispetto agli altri indicati nell'art. 221 del codice di procedura penale.

§ 2. — *Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare del Re Imperatore.*

147. — Al titolo « Degli atti di istruzione preliminare del procuratore militare del Re », apposto al § 2 (articoli 270 e 271 del progetto), è stato sostituito l'altro « Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare del Re Imperatore », poichè il paragrafo non si riferisce a veri atti di istruzione; mentre la espressione « istruzione preliminare » potrebbe ingenerare dubbi sul carattere degli accertamenti, che sono pur sempre atti di polizia giudiziaria.

La Commissione parlamentare aveva proposto di aggiungere un art. 271-*bis*, per disporre che « il procuratore generale militare del Re Imperatore può, con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruttoria formale, o prima del decreto di citazione quando si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione a un procuratore militare del Re Imperatore con funzioni di consigliere istruttore, il quale ha tutte le attribuzioni del giudice istruttore ».

Tale norma, corrispondente a quelle degli articoli 234 e 297 del codice di procedura penale, mirerebbe a rendere possibile di affidare a magistrati militari di grado elevato la istruzione di procedimenti, che, per il grado degli imputati o per la gravità dell'oggetto, richiedono particolare esperienza. Da un punto di vista astratto, la proposta meriterebbe di essere accolta; ma, nella pratica, l'adozione di tale disposizione potrebbe dimostrarsi non scevra d'inconvenienti, dato che l'incarico istruttorio verrebbe tolto al magistrato singolo, non per essere affidato, come avviene a' termini del codice di procedura penale, a un organo collegiale, quale è la sezione istruttoria, bensì a un altro magistrato singolo di grado eventualmente eguale. Si avrebbe inoltre la sostituzione di un funzionario del pubblico ministero a un organo giurisdizionale, quale è il giudice istruttore. Non si è ritenuto, pertanto, di poter accogliere la proposta.

SEZIONE II. — *Della libertà personale dell'imputato.*

§ 1. — *Dell'arresto.*

148. — La redazione dell'art. 273 del progetto è stata modificata nell'art. 309 del codice, per richiamare la facoltà del comandante di adottare misure precauzionali relativamente al militare indiziato di un reato, contro il quale l'Autorità giudiziaria non abbia ancora emesso mandato od ordine di cattura o di arresto.

Dal punto di vista sistematico, è apparsa poi dubbia l'opportunità di inserire nel codice penale militare la disposizione relativa all'arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare (art. 275 del progetto), che riflette i procedimenti di competenza del giudice ordinario. Ma poichè una norma del genere non è contenuta nel codice di procedura penale, non è apparsa inutile la sua inserzione nel codice penale militare, trovando essa la sua base in ragioni di ordine disciplinare militare, e mirando a precisare i rapporti e gli obblighi reciproci dell'Autorità militare e dell'Autorità giudiziaria (art. 311 del codice).

149. — Con l'art. 312 del codice (provvedimenti del procuratore militare del Re Imperatore) è stata ampliata la portata dell'art. 276 del progetto, rendendo applicabile la norma anche in relazione all'arrestato che non rivesta la qualità di militare. La limitazione non aveva invero nessuna plausibile giustificazione. La norma è coordinata con quella del secondo comma dell'art. 308.

§ 2. — *Dei mandati.*

150. — Nello stabilire i casi in cui la emissione del mandato di cattura è obbligatorio (art. 313 del codice e 277 del progetto), si sono adottati criteri più aderenti a quelli del codice di procedura penale e nello stesso tempo più consentanei allo speciale carattere di alcuni reati, con particolare riferimento all'ambiente militare, all'allarme che possono destare, alle conseguenze che, nei riflessi del servizio e della disciplina, possono derivarne.

Si è perciò stabilito che, contro gl'imputati dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, di mutilazione o simulazione di infermità, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere, come pure di ogni altro reato non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni o con pena superiore, deve essere sempre emesso mandato di cattura.

Correlativamente con i nuovi criteri stabiliti dall'art. 313, sono stati determinati nel successivo art. 314 i casi, nei quali il mandato di cattura è invece facoltativo.

Per maggiore completezza, è stata inoltre inserita la norma dell'art. 315, con cui si fa esplicito richiamo all'art. 255 del codice di procedura penale per il computo della pena, agli effetti degli articoli 313 e 314.

151. — Gli articoli 316 (revoca e nuova emissione del mandato di cattura) e 317 (casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura) sono stati formulati in conformità degli articoli 260 e 261 del codice di procedura penale, a cui essi corrispondono (ved. art. 279 del progetto).

152. — A proposito dell'art. 281 del progetto (art. 319 del codice: scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa), è stato autorevolmente osservato che, quando il giudice ha ordinato la scarcerazione per mancanza d'indizi sufficienti, appare contraddittorio dare al tempo stesso rilevanza a motivi — che non potrebbero essere se non indizi — per sottoporre l'imputato a cauzione. Il rilievo è giusto; ma, atteso il carattere complementare del codice penale militare, non è parso opportuno dipartirsi dal sistema del codice di procedura penale, nell'art. 269 del quale l'art. 319 in esame trova corrispondenza.

§ 3. — *Della custodia preventiva.*

153. — Mancava nel progetto definitivo una norma, che disciplinasse il modo di emissione del mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. La lacuna è stata colmata con la disposizione dell'art. 321, che corrisponde all'art. 273 del codice di procedura penale.

§ 4. — *Della libertà provvisoria.*

154. — Non è sembrato opportuno escludere (in contrasto col sistema adottato nel rito comune) la possibilità di concedere la libertà provvisoria nella fase del giudizio — escluso quello davanti al tribunale supremo militare, — tenendosi specialmente presente il caso che si debba procedere a un giudizio di rinvio in seguito a sentenza di annullamento, che già abbia risolto a favore dell'imputato questioni relative alla sua responsabilità, o che comunque si riferiscano alla configurazione giuridica del fatto. In tale senso è stato modificato l'art. 284 del progetto (art. 323 del codice).

CAPO II.

DELLA ISTRUZIONE FORMALE.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

155. — E' stato integrato, nell'art. 324, il corrispondente art. 285 del progetto, con la disposizione del secondo comma, per rendere più chiaro il sistema della legge relativamente all'attuazione del rito formale o sommario per l'istruzione. Tale materia, infatti, risulta disciplinata dagli articoli 324 e 350 nei seguenti termini:

a) per i reati punibili con la morte o con l'ergastolo, è obbligatoria l'istruzione formale;

b) per i reati punibili con pena minore, è obbligatoria l'istruzione sommaria, quando ricorrano le particolari condizioni indicate nell'art. 389 del codice di procedura penale;

c) in ogni altro caso, il procuratore militare del Re Imperatore ha facoltà di richiedere l'istruzione formale o sommaria, secondo un criterio discrezionale, il cui esercizio non può che rimanere subordinato alla prevedibile maggiore o minore difficoltà dell'indagine giudiziaria.

In quest'articolo, come in molti altri in cui la formula ricorre, si è sostituita — seguendosi il suggerimento della Commissione parlamentare — alla locuzione « *devoluta alla giurisdizione* » l'altra, più propria, « *soggetta alla giurisdizione* ».

156. — Relativamente all'art. 286 del progetto (art. 325 del codice), che disciplina l'attività del giudice istruttore nella istruzione formale, e in particolare anche la facoltà di delega, la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si prevedesse la facoltà di delegare il comandante della nave o dell'aeromobile per l'esame dei testimoni in navigazione, non soltanto fuori delle acque del Regno, ma più genericamente fuori delle acque dello Stato. E' sembrata più integrale soluzione — corrispondente, del resto, agli intendimenti di detta Commissione — quella di riferirsi allo stato di navigazione, in generale. Si è tuttavia inserito un ultimo comma, per stabilire che, quando la nave si trovi in un porto estero, la delega può essere fatta anche al console.

157. — L'art. 287 del progetto, relativo ai doveri speciali del giudice istruttore militare, aveva dato luogo a qualche osservazione della Commissione parlamentare, che avrebbe voluto modificarne la formulazione, stabilendo che il giudice istruttore dovesse completare o rettificare con ogni altro mezzo di prova gli atti dell'istruzione preliminare.

La disposizione è sembrata quanto meno superflua. Infatti, se con essa si fosse alluso al dovere del giudice istruttore di completare l'istruzione preliminare (compiuta da altri organi), assumendo atti nuovi, si sarebbe detta cosa di tutta evidenza. Se invece la disposizione si fosse interpretata nel senso che con essa si intendesse conferire al giudice istruttore la facoltà di *rettificare* o *completare* i singoli atti, si sarebbe dettata una norma contrastante con tutto il sistema del diritto processuale, che non consente mai la modificazione di un atto processuale che non sia giurisdizionale.

Per queste considerazioni, è sembrata migliore soluzione quella di eliminare dal testo della legge l'art. 287 del progetto.

158. — Immutato è rimasto il contenuto sostanziale dell'art. 288 del progetto (art. 326 del codice). La Commissione parlamentare, in questo, come in numerosi altri casi in cui la formula ricorre, ha proposto di sostituire alla locuzione « procuratore militare del Re » l'altra « procuratore militare del Re Imperatore ». La proposta è stata accolta, anche in vista della necessità di adottare la stessa espressione usata nell'ordinamento giudiziario ordinario, nel quale alle denominazioni « procuratore del Re » e « procuratore generale del Re » sono state sostituite le altre « procuratore del Re Imperatore » e « procuratore generale del Re Imperatore » (circolare del Ministro della giustizia n. 2530, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, n. 42 del 15 ottobre 1940-XVIII).

Si è eliminata da questa sezione la disposizione dell'art. 289 del progetto, concernente la esclusione del consulente tecnico dal procedimento penale militare, che è stata trasferita in una sede più propria (sezione II, paragrafo 2°, « Dei periti e dei consulenti tecnici », art. 330), seguendosi un sistema analogo a quello del codice di procedura penale (articoli 314 e seguenti).

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali.*

§ 1. — *Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali.*

159. — La materia relativa alle ispezioni, alle perquisizioni e agli esperimenti giudiziali (articoli 327 e 328) è rimasta sostanzialmente eguale a quella degli articoli 290 e 292 del progetto. Aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, si è integrato l'art. 290 del progetto, stabilendosi che alle ispezioni o perquisizioni su navi, nelle caserme, ecc. il giudice istruttore deve procedere alla presenza del comandante del luogo o di un ufficiale da esso delegato, ovvero di una superiore Autorità, quando il giudice stesso lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia. In tal modo, si risponde alla duplice esigenza di salvaguardare l'autorità dei comandi, impedendo che il giudice agisca nei luoghi in cui questa si esercita, fuori della loro immediata assistenza, e nel contempo si consente al giudice di evitare l'intervento diretto di un comandante determinato (quello del corpo o della nave), quando, ad esempio, possa esistere un dubbio che le indagini ne investano la responsabilità.

160. — E' stato eliminato dal testo della legge l'art. 291 del progetto, relativo alle ispezioni o perquisizioni in luoghi militari, da parte del giudice ordinario. Trattavasi di una norma concernente il solo giudice ordinario, e quindi estranea alla materia relativa al procedimento penale militare. Per quanto concerne il contenuto di essa, del resto, può osservarsi che il sistema di preavvisare l'Autorità militare dell'intervento del giudice per gli incombenti di cui trattasi è nella prassi, ed è conforme ai normali rapporti intercedenti fra Autorità diverse; onde non appare necessaria una particolare disciplina nella legge di rito penale.

§ 2. — *Dei periti e dei consulenti tecnici.*

161. — L'art. 329 riproduce soltanto in parte la disposizione dell'art. 293 del progetto definitivo, che si riferiva sia al perito che all'interprete. Per quest'ultimo provvede distintamente l'art. 333. E' sembrato necessario separare la materia, per seguire fedelmente il sistema del codice di procedura penale e rendere più agevole il compito di integrazione della legge speciale. Analogamente si è provveduto per i casi di incapacità o incompatibilità del perito (articoli 331 e 334 del codice, 294 del progetto).

Sempre per uniformità di sistema, si è trasferita in questa sede la disposizione concernente l'esclusione del consulente tecnico (art. 330), precisandosi, tuttavia, contrariamente a quanto era disposto nel progetto definitivo (art. 289), che l'esclusione riflette la fase istruttoria e non il procedimento penale militare, in generale. L'intervento di questo organo ausiliario della difesa è ammesso nello stesso momento in cui è ammesso il difensore.

162. — Il carattere complementare della codificazione importa l'applicazione di tutte le norme del codice di procedura penale, anche in ordine agli atti preliminari alla perizia,

ai poteri direttivi del giudice e a quant'altro concerne questo istituto. E' parso tuttavia necessario inserire apposita disposizione (art. 332), per quanto concerne la fissazione di un termine per la presentazione in iscritto della relazione peritale, e la facoltà di prorogarlo. Stabilisce infatti l'art. 316 del codice di procedura penale che il termine anzidetto non può superare i tre mesi e non può essere prorogato, salvo che la proroga, su richiesta del procuratore generale del Re presso la corte di appello, sia disposta dalla sezione istruttoria. Mentre è apparso eccessivo il limite normale di tre mesi, in considerazione della maggiore speditezza che deve costituire particolare requisito dei procedimenti militari, si sono dovute disciplinare in modo particolare le modalità per la concessione della proroga, mancando la corrispondenza degli organi indicati nel citato art. 316 del codice di procedura penale. E a tale necessità risponde l'art. 332.

§ 4. — *Del sequestro per il procedimento penale.*

163. — Per quanto si attiene al sequestro per il procedimento penale (articoli 335, 336 e 337), si sono sostanzialmente riprodotte le disposizioni del progetto definitivo (articoli 295, 296 e 297), già illustrate nella relazione. Si è però modificato il secondo comma dell'art. 295 del progetto, analogamente a quanto si è fatto per l'art. 327 del codice, per stabilire che il giudice, quando ricorrano particolari esigenze di giustizia, può disporre che al sequestro si proceda, anzichè con l'assistenza dell'Autorità militare da cui dipende il luogo dove il sequestro deve essere eseguito, con l'assistenza di un'Autorità superiore. Ciò è stato fatto per armonia di sistema, non essendovi motivo per una diversa disciplina di istituti analoghi, anzi strettamente connessi, quali la perquisizione e il sequestro; e sussistendo per quest'atto le stesse ragioni per il completamento della norma, che la Commissione parlamentare ha consigliato relativamente all'art. 327.

§ 5. — *Dei testimoni.*

164. — Le due disposizioni integratrici e modificatrici del sistema procedurale comune, contenute negli articoli 338 e 339, riproducono integralmente quelle contenute negli articoli 298 e 299 del progetto definitivo. Si sono modificati soltanto i titoli degli articoli, per adottare formule identiche a quelle del codice di procedura penale, così da rendere più agevole il coordinamento delle due leggi e il compito d'integrazione dell'interprete.

SEZIONE III. — *Della chiusura della istruzione formale.*

165. — La materia relativa alla chiusura dell'istruzione formale (articoli da 300 a 309 del progetto e da 340 a 349 del codice) — sulla quale non sono state formulate osservazioni o proposte dalla Commissione parlamentare, fatta eccezione per il termine d'impugnazione della sentenza istruttoria di cui sarà detto appresso — ha subito nella redazione definitiva della legge alcune modificazioni, suggerite principalmente dalla necessità di rimanere fedeli al carattere complementare della codificazione, e precisamente:

a) è stato eliminato l'art. 301 del progetto definitivo, relativo alla richiesta di più ampia istruzione, in quanto detto articolo non apportava alcuna modificazione al corrispondente art. 370 del codice di procedura penale, che rimane pienamente applicabile nel silenzio della legge speciale;

b) si è fatto precedere l'art. 341, corrispondente all'art. 303 del progetto, alla norma contenuta nell'art. 302 di questo (decisione d'incompetenza), per seguire lo stesso criterio sistematico del codice di procedura penale. Questa speciale disposizione è necessaria, in quanto l'art. 373 del codice di procedura penale si riferisce esclusivamente al dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza dell'Autorità giudiziaria *ordinaria* o *di altra Autorità*. Occorreva invece provvedere anche in ordine all'eventuale dissenso sulla competenza del *tribunale militare* e di altra Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, ipotesi non compresa nella generica disposizione del codice di procedura penale. E a questo fine risponde l'art. 341, che segue, del resto, relativamente al modo di risolvere il dissenso, i criteri della legge comune;

c) si è modificato il titolo dell'art. 342 (art. 302 del progetto), adottandosi quello, più proprio, di « sentenza d'incompetenza »; e, relativamente al contenuto della norma, è sembrato giusto stabilire che il giudice, che riconosce la competenza di altro tribunale militare o dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ordina l'invio degli atti all'*Autorità competente* e non al pubblico ministero presso la stessa Autorità, tanto più che presso alcuni organi giudiziari (come, per esempio, il pretore) non esiste un ufficio organizzato del pubblico ministero;

d) sempre per uniformità di sistema con il codice di procedura penale, si son fatte precedere le disposizioni relative alla sentenza di rinvio a giudizio (art. 343 del codice; art. 305 del progetto) a quelle concernenti la sentenza di proscioglimento. Nel primo comma di questo articolo, oltre il caso della concessione del perdono giudiziale, si è richiamato anche quello dell'astensione dal rinvio a giudizio a' sensi dell'art. 210 (per il caso di duello fra eguali) fra le cause di proscioglimento, in quanto si tratta di un istituto, che, se ricorda quello del perdono giudiziale per le conseguenze che determina, se ne discosta fondamentalmente, essendo il perdono giudiziale strettamente connesso con le manifestazioni di delinquenza minorile. Nell'ultimo comma dell'articolo stesso, per i provvedimenti da adottare in confronto dell'imputato non detenuto, sono state richiamate le disposizioni dell'art. 375 del codice di procedura penale, non essendovi ragioni speciali che consiglino una difformità di norme;

e) si è eliminato, nell'art. 344, il primo comma del corrispondente art. 304 del progetto, concernente i provvedimenti relativi alla libertà personale del *prosciolto* per qualsiasi causa, provvedendo all'uopo l'art. 381 del codice di procedura penale, a cui la norma speciale non apportava modificazioni di sorta;

f) si è inserito un nuovo articolo (345), che detta una disposizione analoga a quella dell'art. 379 del codice di procedura penale. Questo provvede relativamente ai casi di concessione del perdono giudiziale, mentre, come si è detto, la astensione dal rinvio a giudizio nel caso di duello fra eguali, determinato da motivi di particolare valore morale, è un istituto diverso dal perdono giudiziale;

g) circa i modi di notificazione della sentenza del giudice istruttore all'imputato non detenuto (art. 347 del codice e 307 del progetto), sono stati richiamati esclusivamente quelli indicati nell'art. 298, senza alcun riferimento specifico ai modi stabiliti per la citazione dei testimoni (art. 299), anche perchè questi possono essere citati *mediante avviso*, forma evidentemente inattuabile per la notificazione di una sentenza; ed è stato precisato che anche la notificazione, nei modi prescritti, all'imputato non detenuto è stabilita a pena di nullità;

h) relativamente alla impugnazione della sentenza istruttoria, la Commissione parlamentare ha proposto di elevare a dieci giorni il termine relativo. Tale termine è sembrato eccessivo, specie in relazione alla necessità di non frapporre indugi alla definizione dei procedimenti militari. Tuttavia, si è ritenuto di poter adottare un termine intermedio, ossia quello di cinque giorni (art. 348, ultimo comma);

i) nell'art. 349, che concerne i modi di notificazione della sentenza di rinvio a giudizio all'imputato che è evaso o che non si è potuto arrestare, si è ritenuto opportuno un espresso richiamo alla disposizione dell'art. 355, che concerne la nomina del difensore all'imputato latitante, al quale difensore deve darsi l'avviso del deposito della sentenza, per gli effetti del giudizio contumaciale.

CAPO III.

DELLA ISTRUZIONE SOMMARIA.

166. — Nessuna osservazione è stata mossa dalla Commissione parlamentare agli articoli 310, 311 e 312 del progetto definitivo, concernenti la istruzione sommaria, le cui disposizioni sono state riprodotte negli articoli 350, 351 e 352 del codice; salva la modificazione dei titoli, nei quali si fa riferimento alla *sentenza*, anzichè alla *decisione* del giudice istruttore, e salva una opportuna integrazione nel primo comma dell'art. 351.

Circa i casi in cui può procedersi con istruzione formale o sommaria — secondo il criterio discrezionale del procuratore militare del Re Imperatore, — la norma dell'art. 350 ha il suo complemento in quella dell'art. 324, della quale si è detto a suo luogo (n. 155).

CAPO IV.

DELLA RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE.

167. — Immutato è rimasto anche, nell'art. 353 del codice, il testo dell'art. 313 del progetto, relativo alla riapertura dell'istruzione, e contenente soltanto una norma di richiamo alle disposizioni del codice di procedura penale, concernenti la materia.

TITOLO QUINTO

Del giudizio.

CAPO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

SEZIONE I. — *Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale.*

168. — E' stato modificato il titolo dell'art. 314 del progetto — corrispondente all'art. 354 del codice — eliminando il richiamo alla « notificazione della sentenza », le cui modalità non sono direttamente disciplinate nel testo di questa norma, bensì in quella dell'art. 347.

L'obbligo della redazione del processo verbale è stato poi limitato alla ipotesi della notificazione eseguita dal cancelliere all'imputato detenuto, essendo sufficiente, altrimenti, la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o del messo, secondo le norme ordinarie. L'articolo ha subito altri ritocchi formali di minore importanza.

Si è inserita la nuova disposizione dell'art. 355, che anticipa in un certo senso la disciplina del procedimento contumaciale, perchè, nel caso di latitanza dell'imputato, prescrive la nomina d'ufficio del difensore, ai fini delle notificazioni da eseguirsi all'imputato stesso.

169. — Nell'art. 356 (art. 315 del progetto), concernente essenzialmente l'esercizio delle facoltà del difensore, si è disciplinata anche la materia relativa all'intervento del consulente tecnico. In armonia con la limitazione adottata per l'assistenza del difensore, anche l'intervento del consulente tecnico (il quale non è che un difensore tecnico) è stato ammesso nella sola fase del giudizio. E nell'art. 356 sono state regolate la nomina, la citazione e la eventuale esclusione del consulente non militare.

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che si aumentasse a dieci giorni il termine concesso al difensore per l'esercizio delle sue facoltà nel periodo degli atti preliminari al giudizio; ma non si sono ravvisate ragioni convincenti per ammettere una tale estensione, in contrasto — fra l'altro — con la necessità di una rapida definizione dei procedimenti militari, nell'interesse del servizio e della disciplina.

Il titolo e il testo dell'art. 357 (art. 316 del progetto) sono stati formulati in modo più aderente all'art. 377 del codice di procedura penale, per raggiungere, anche nella forma, una maggiore omogeneità. Nell'ultimo comma si è disposto che la sanatoria delle nullità non si estende a quelle contemplate dall'art. 300, per non frustrare l'efficacia di tale disposizione, posta a suprema garanzia di alcune essenziali forme del procedimento.

Anche relativamente alla fissazione del dibattimento (art. 358 del codice; art. 317 del progetto), la Commissione parlamentare avrebbe voluto aumentare a otto giorni il termine minimo per la comparizione dell'imputato; ma, per le stesse ragioni indicate relativamente all'art. 356, non è sembrato possibile aderire alla proposta. Circa i modi di notificazione dell'avviso del giorno e dell'ora del dibattimento, si è fatto richiamo anche a quelli preveduti dall'art. 299 (fra i quali anche l'avviso per telefono), poichè, essendo già intervenuta la notificazione del provvedimento di rinvio a giudizio mediante rilascio di copia, non può produrre alcun inconveniente questa forma sommaria di notificazione.

SEZIONE II. — *Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria.*

170. — La disciplina degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti con istruzione sommaria (articoli 359 e 360 del codice, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 318 e 319 del progetto), è rimasta sostanzialmente eguale a quella contenuta nel progetto definitivo. Non è stato possibile adottare il sistema seguito dal codice di procedura penale, che prevede la contemporanea notificazione della richiesta del pubblico ministero e del decreto di citazione a giudizio, perchè, mancando, nel rito militare, l'intervento della difesa durante l'istruzione, è necessario che tale intervento sia assicurato, come avviene anche nel caso di istruzione formale, prima che sia disposta la citazione dell'imputato per il giudizio: al che si provvede, stabilendosi che alla nomina del difensore si procede dopo la notificazione della richiesta del pubblico ministero, la quale, a questi effetti, corrisponde, nel rito sommario, alla notificazione della sentenza istruttoria di rinvio a giudizio del procedimento con istruzione formale.

SEZIONE III. — *Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria.*

171. — Nell'art. 361 del codice, concernente le liste testimoniali, il richiamo dei documenti e altri atti preliminari al dibattimento, sebbene non siano state presentate osservazioni o proposte dalla Commissione parlamentare al corrispondente art. 320 del progetto, sono state apportate alcune modificazioni alla originaria formulazione:

a) dal primo comma, contenente norme di specifico riferimento agli articoli del codice di procedura penale, che regolano la materia degli atti preliminari al giudizio, si è eliminato il richiamo all'esclusione del consulente tecnico (art. 289 del progetto), essendosi ammesso in questa fase — e non vi sarebbe stata ragione di escluderlo — l'intervento del consulente;

b) nel secondo comma, si è menzionata la facoltà del presidente di eliminare le testimonianze inammissibili o non

pertinenti all'oggetto del giudizio, in relazione, non soltanto alle liste presentate dalla parte privata, ma anche a quelle proposte dal pubblico ministero. Non potrebbe, invero, essere consentita una così grave disparità di trattamento delle parti, senza turbare quelle condizioni di equilibrio, che caratterizzano il giudizio.

172. — Invariato è rimasto il testo dell'art. 321 del progetto, concernente l'esame dei testimoni prossimi a partire in navigazione (art. 362 del codice).

Nell'art. 363 (art. 322 del progetto), che in sostanza si riporta alle norme dettate per il procedimento istruttorio per quanto concerne la notificazione all'imputato e la citazione dei testimoni, periti e interpreti, si è aggiunto l'espresso richiamo ai consulenti tecnici, dato che ne è stato consentito l'intervento nel giudizio. Il consulente è citato con le stesse modalità stabilite per i periti.

CAPO II.

DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA.

SEZIONE I. — *Del dibattimento.*

173. — La materia relativa al dibattimento è stata integrata con alcune disposizioni non contenute nel progetto, ma prevedute dal codice di procedura penale. E la integrazione è apparsa necessaria per un più esatto e completo coordinamento del sistema. In particolare:

a) nell'ultima parte dell'art. 365 (art. 324 del progetto), per il caso dell'imputato che si assenta nel corso del dibattimento, è sembrato necessario richiamare, non soltanto gli articoli 427 e 428 del codice di procedura penale, ma anche l'art. 429, non essendovi ragione per escludere la facoltà del presidente di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato in udienza;

b) si è aggiunto l'art. 366, concernente il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, che corrisponde all'art. 432 del codice di procedura penale, in quanto questo articolo richiama specificamente, per il caso di rinvio, l'applicazione delle sole disposizioni del codice di procedura penale, mentre è necessario riferirsi anche a quelle del codice penale militare;

c) si è aggiunto altresì l'art. 368, che stabilisce il momento della decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione, al fine di richiamare espressamente (in aggiunta a quanto dispone l'art. 439 del codice di procedura penale) la condizione che le dette eccezioni siano state proposte nei termini fissati dall'art. 357 del codice militare; fermo, per quanto concerne le nullità verificatesi nella fase degli atti preliminari al giudizio, il disposto dell'art. 422 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 361 del codice penale militare di pace;

d) si è inserito l'art. 369, per la necessità di integrare, relativamente alla materia della lettura di deposizioni testimoniali, l'art. 462 del codice di procedura penale. Questo, infatti, si riporta ai casi di deposizioni scritte, raccolte a' termini del codice di procedura penale, fra i quali non è compreso quello dei testimoni prossimi a partire in navigazione, contemplato soltanto dalla legge speciale (art. 362). Era necessario stabilire espressamente che anche delle deposizioni di tali testi può darsi lettura in udienza

SEZIONE II. — *Della sentenza.*

174. — Si sono fusi in un unico articolo (370) le disposizioni degli articoli 326, 327 e 328 del progetto definitivo, sia per la identità della materia, alla quale si riferiscono, sia per seguire un sistema analogo a quello del codice di procedura penale.

La disposizione, per la quale si richiede che il dispositivo della sentenza sia firmato, oltre che dal presidente, anche dal giudice relatore, è direttamente connessa alla speciale composizione del collegio giudicante, nel quale il solo relatore rappresenta l'elemento tecnico-giuridico e provvede perciò, di regola, alla redazione del dispositivo.

175. — Lo speciale istituto della facoltà di astenersi dal pronunciare condanna, nel caso di reato di duello fra eguali, ha determinato la necessità della particolare statuizione dell'art. 372. Vero è che il codice di procedura penale contiene una analoga disposizione per il caso di concessione del perdono giudiziale (art. 478); ma, come già si è avvertito in altra sede, l'istituto del perdono giudiziale e quello della facoltà di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, nel caso preveduto dall'art. 210 del codice penale militare di pace, hanno un contenuto giuridico diverso, sebbene presentino elementi di analogia.

176. — Con l'art. 373 del codice (art. 331 del progetto) si stabilisce che, con la sentenza di condanna, l'imputato è anche condannato alle restituzioni e al risarcimento del danno cagionato dal reato, salvo a procedersi nella sede civile competente per il giudizio di liquidazione. La norma ha, da un canto, un precedente nell'art. 13 del codice di procedura penale del 1913, e riproduce, d'altra parte, sostanzialmente il sistema adottato nei codici penali militari del 1869.

E' questa una deroga notevole al sistema del codice comune di rito, che non consente un giudizio sui danni in sede penale, salvo il caso in cui vi sia stata costituzione di parte civile. Tale deroga è apparsa necessaria, in vista della esclusione della parte civile dal procedimento militare, stabilita per non appesantire un rito che deve essere ispirato a criteri di semplicità e speditezza.

La disposizione dell'art. 373, del resto, che riconosce alla sentenza di condanna l'autorità di cosa giudicata per quanto concerne la sussistenza del fatto e il titolo del risarcimento, non contrasta menomamente con i principi generali del diritto comune. Averli fissati espressamente nel codice militare è cosa opportuna, per dirimere ogni possibilità di dubbi su così importante materia.

177. — L'art. 332 del progetto (restituzione delle cose sequestrate) conteneva due norme, di cui l'una (primo comma) è stata soppressa, essendo all'uopo applicabili quelle degli articoli 624 e seguenti del codice di procedura penale; e l'altra (comma secondo), disciplinante il caso in cui sorga contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, ha trovato sede più acconcia nel capo III del titolo VI (art. 413), riflettente la esecuzione, corrispondendo essa, in sostanza, alla disposizione del secondo comma all'art. 624 del codice di procedura penale.

SEZIONE III. — *Del processo verbale di dibattimento.*

178. — Nel processo verbale di dibattimento, giusta la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 333 del progetto, avrebbero dovuto essere riassunte le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni, soltanto nei casi in cui ciò fosse ordinato dal presidente, ovvero richiesto dalle parti. A dir vero, una deroga ai principi, che regolano l'analoga materia nel codice di procedura penale, può spiegarsi, da un canto, con la necessità di non intralciare la procedura del dibattimento nei giudizi davanti ai tribunali militari, e, d'altro canto, con il rilievo che, mancando nel procedimento militare il giudizio d'appello, può non apparire necessaria la integrale consacrazione nel processo verbale delle circostanze meno rilevanti, o che comunque hanno importanza secondaria. Del resto, l'obbligatorietà dell'inserzione nel processo verbale delle dichiarazioni o deposizioni, di qualsiasi

specie ed entità, tutte le volte che ciò sia richiesto dalle parti, è sufficiente garanzia per la tutela degli interessi delle parti medesime. Comunque, la norma del progetto è stata alquanto modificata in quella corrispondente del secondo comma dell'art. 374 del codice, nel senso che, nel processo verbale del dibattimento, devono essere riassunte le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni « secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti ». In altri termini, dette dichiarazioni e testimonianze devono essere riassunte nel processo verbale, ma è rimesso al prudente apprezzamento del presidente — salvo, in ogni caso, il diritto di specifica richiesta delle parti — di prescrivere i criteri per la redazione del processo verbale, in considerazione delle particolari necessità dei singoli casi. Con ciò si è tenuta presente anche l'ipotesi, autorevolmente prospettata, di un secondo giudizio di merito a seguito di annullamento con rinvio per mancanza o contraddittorietà dei motivi della sentenza; nel qual caso tale sindacato sulla motivazione della sentenza non sarebbe possibile, senza un processo verbale riproducente le risultanze del dibattimento.

CAPO III.

DEI GIUDIZI SPECIALI.

179. — Affermata, in una disposizione di base (art. 375 del codice; art. 334 del progetto), l'ammissione, in linea di massima, dei giudizi speciali (in contumacia, direttissimo e per decreto) per i procedimenti davanti ai tribunali militari, la disciplina dei suddetti istituti è contemplata in tre distinte sezioni, con criteri in parte assai diversi da quelli adottati nel diritto procedurale comune.

Il progetto definitivo, nella sistemazione della materia, faceva precedere la disciplina del giudizio direttissimo, seguita da quella del giudizio per decreto e da quella del giudizio contumaciale. E' sembrato necessario invertire tale ordine, per seguire quello adottato, in proposito, dal codice di procedura penale, così da rendere più agevoli il coordinamento e l'integrazione della materia speciale.

SEZIONE I. — *Del giudizio in contumacia.*

180. — Per quanto concerne il giudizio in contumacia, la prima deroga alle norme del codice di procedura penale è contenuta nell'art. 376 (art. 344 del progetto), che richiama l'art. 349 relativamente alla notificazione della sentenza di rinvio a giudizio e alla nomina del difensore per l'imputato latitante. Stabilisce infatti l'art. 170 del codice di procedura penale che le notificazioni per l'imputato assente sono fatte mediante deposito nella cancelleria o segreteria e avviso al difensore; ma, siccome questo manca nella fase dell'istruzione del procedimento militare, è stato necessario prevedere la nomina nello stesso momento in cui si ordina il rinvio a giudizio, per rendere possibili le notificazioni, secondo il sistema generale della legge comune.

Sono state già esposte e illustrate nella relazione al progetto definitivo le ragioni che hanno consigliato di escludere, in linea di massima, il giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata (art. 377), la cui gravità aumenta col prolungarsi dell'assenza. La esclusione non si verifica, quando con la diserzione concorra altro delitto, ovvero quando sia cessata la permanenza del reato, ovvero infine quando sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore; nella prima ipotesi, perchè non è consentito di derogare al principio generale, secondo il quale non può subordinarsi l'attuazione della pretesa punitiva al fatto volontario del colpevole che si sottrae alle ricerche della giustizia; nel secondo caso, perchè la cessazione della assenza elimina quell'elemento di indeterminatezza circa la *gravità* del reato, che giustificava la deroga ai principi generali; nel terzo caso, infine, per evidenti motivi di opportunità, che possono, in determinate circostanze, far considerare necessaria l'esemplarità della effettiva applicazione della sanzione, anche se la permanenza del reato non sia ancora cessata.

181. — Il progetto definitivo (art. 346) ammetteva il rimedio dell'opposizione contro le sentenze contumaciali, per il motivo del legittimo impedimento dell'imputato alla comparizione in giudizio, che non sia stato possibile far valere prima della pubblicazione della sentenza. Questa eccezione ai principi generali, che regolano l'istituto della contumacia nel diritto comune, si spiegava — come era detto nella relazione — per la particolarità del rito penale militare, che non consente un giudizio d'appello.

E' sembrato, tuttavia, che l'opposizione contro le sentenze contumaciali — sia pure con la limitazione suddetta — costituisse una deviazione dal sistema del codice di procedura penale non pienamente giustificata da particolari motivi; tanto più che il giudizio contumaciale, nel rito comune, è consentito anche nel procedimento davanti alla corte d'assise, per il quale parimenti non esiste giudizio di appello. L'istituto dell'opposizione, inoltre, avrebbe finito con favorire e incoraggiare la contumacia, pregiudicando le finalità del procedimento penale in genere, e specialmente di quello militare.

Per queste considerazioni, si è stabilito di eliminare completamente l'istituto della opposizione e di tenere invece il dovuto conto della eventuale illegale dichiarazione della contumacia, consentendo di basarvi un particolare motivo di ricorso per annullamento, in aggiunta agli altri consentiti per le sentenze, in generale. A questa finalità risponde il secondo comma dell'art. 378.

SEZIONE II. — *Del giudizio direttissimo.*

182. — Le disposizioni riflettenti il giudizio direttissimo (articoli 379 a 381 del codice, 335 a 337 del progetto), si ispirano a principi analoghi a quelli seguiti dal codice di procedura penale. La necessità di dare una particolare disciplina all'istituto nel codice penale militare, invece di ricorrere a un generico richiamo delle norme di rito comune, è data dal fatto che le corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale si riportano espressamente ad articoli del codice stesso e agli organi della giurisdizione ordinaria, a cui invece occorre sostituire gli articoli del codice penale militare e gli organi della giurisdizione militare.

SEZIONE III. — *Del giudizio per decreto.*

183. — Neppure il giudizio per decreto ha dato luogo a osservazioni da parte della Commissione parlamentare. Tuttavia, alcune modificazioni sono state apportate al testo del progetto definitivo.

Sono già state esposte nella relazione al progetto stesso le ragioni che hanno indotto a dare all'istituto del decreto penale una più ampia portata rispetto a quella che assume nella legge comune. Esse tendono a evitare la solennità del dibattimento davanti al tribunale militare nei casi di reati di lieve entità o di facilissima indagine, mediante l'adozione di un sistema di giudizio rapido ed economico, che conferisce anche maggiore efficacia al sistema repressivo penale militare, con la immediatezza dell'applicazione della pena.

a) I casi di ammissibilità del giudizio per decreto sono quelli già contemplati dal progetto (reati militari, per i quali la legge stabilisce la reclusione militare non superiore nel mas-

simo a un anno; delitti comuni, soggetti alla giurisdizione militare a' termini dell'art. 264, numeri 1° e 7°, punibili con pena pecuniaria; reati preveduti dalle leggi sul reclutamento, per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni). E' stato aggiunto, tuttavia, un ultimo comma all'art. 382 del codice (art. 338 del progetto), per escludere il giudizio per decreto, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza, ovvero quando risulta possibile l'applicazione all'imputato di una misura di sicurezza detentiva. Tale esclusione esiste per il corrispondente istituto del codice di procedura penale, e non vi sarebbero ragioni plausibili per derogarvi. Il progetto la contemplava nell'art. 339, in cui erano fissati i poteri del presidente o del giudice relatore delegato; ma è sembrata più aderente a un giusto criterio sistematico la previsione nell'articolo che contempla i casi di ammissibilità del giudizio per decreto.

b) Nella formulazione del primo comma dell'art. 383 (art. 339 del progetto), si è adottata una locuzione corrispondente a quella usata nel codice di procedura penale (art. 506).

c) Il termine per l'opposizione (art. 384, penultimo comma, del codice; art. 340 del progetto), che nel progetto era di trenta giorni in ogni caso, è stato mantenuto in tali limiti soltanto per le condanne a pena detentiva. Per quelle a pena pecuniaria, invece, è stato ridotto a dieci giorni. In tal modo, in caso di condanna a pena pecuniaria (che sarà certamente il più frequente), si consente una più rapida definizione della procedura.

d) Si è eliminato l'art. 341 del progetto, inserendo nell'ultimo comma dell'art. 385 un esplicito richiamo all'art. 508 del codice di procedura penale, che contiene una disposizione del tutto corrispondente.

e) Nell'art. 385 (art. 342 del progetto), si è lasciato il termine di tre giorni per il ricorso al tribunale supremo militare contro l'ordinanza del presidente, che dichiara inammissibile l'opposizione. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che si elevasse a dieci giorni tale termine, per le stesse ragioni che hanno motivato l'analoga proposta relativamente al ricorso contro la sentenza istruttoria, ossia per consentire all'imputato la scelta del difensore e a questo ultimo la preparazione dei motivi. Non è sembrato, tuttavia, consigliabile discostarsi, in questa materia, dal sistema del codice di procedura penale (art. 199, comma 1°), ricorrendo, se mai, più decisive ragioni per accelerare, anzichè ritardare, la definizione dei procedimenti militari.

f) Nell'art. 386 (art. 343 del progetto), concernente la denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per l'annullamento, da parte del procuratore generale militare del Re Imperatore, si è tolto il termine di novanta giorni, per non trasformare il gravame in una vera e propria impugnazione, che contrasterebbe con l'indole dell'istituto (revoca del provvedimento) e con la procedura adottata (decisione in camera di consiglio).

Tuttavia, per non protrarre all'infinito questa facoltà di denuncia, è sembrato opportuno stabilire che essa, in tanto può essere esercitata, in quanto non sia intervenuta una causa estintiva del reato; analogamente, del resto, a quanto si dispone nell'ultimo comma dell'art. 506 del codice di procedura penale.

CAPO IV.

Del ricorso per annullamento.

184. — La materia relativa al ricorso per annullamento è rimasta, nella sostanza, quasi del tutto invariata. Si è proceduto, tuttavia, a qualche spostamento di articoli, per seguire gli stessi criteri sistematici adottati dal codice di procedura penale per la disciplina del corrispondente istituto del ricorso per cassazione.

a) L'art. 348 del progetto, relativo alla esclusione della sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso, è stato trasferito in una sede più propria (art. 398), ossia dopo le norme concernenti la procedura del ricorso e la sentenza del tribunale supremo militare.

b) Nell'art. 387 (art. 349 del progetto), che specifica i motivi per i quali può presentarsi il ricorso, si è inserito un secondo comma concernente l'inammissibilità del ricorso proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. Vero è che esiste analoga disposizione nell'ultimo comma dell'art. 524 del codice di procedura penale, ma essa, posta in relazione ai motivi del ricorso per cassazione indicati nell'articolo stesso, avrebbe potuto ritenersi non operante in relazione a quelli indicati nella norma speciale. Occorre poi ricordare che, per le sentenze in contumacia, oltre ai motivi generali di ricorso contemplati dall'articolo in esame, è ammesso anche quello specifico della illegale dichiarazione della contumacia, preveduto dal secondo comma dell'art. 378.

c) Si è aggiunto l'art. 388, per integrare i casi di ammissibilità del ricorso dell'imputato preveduti dall'art. 526 del codice di procedura penale. In questo, infatti, si stabilisce che l'imputato può ricorrere — fra l'altro — contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale; ma, considerato che per il diritto processuale militare è possibile altra forma di proscioglimento (quella, cioè, per astensione dal pronunciare condanna nel caso di duello fra eguali, a' sensi dell'art. 210), è stato necessario prevedere espressamente questa ipotesi.

d) Nell'art. 389 (art. 350 del progetto definitivo), si è modificato il titolo, adottandosi una formula più aderente al contenuto della disposizione. Si è inoltre inserito un nuovo comma, che stabilisce un termine speciale (dieci giorni) per il ricorso contro le sentenze contumaciali, tenendo conto del fatto che, a differenza del progetto, il codice esclude la opposizione. Sembra opportuno, infatti, offrire una più larga possibilità di impugnazione per le sentenze pronunciate in contumacia.

e) Il primo comma dell'art. 352 del progetto stabiliva che il procuratore militare del Re, entro il giorno successivo alla sua dichiarazione di ricorso, doveva, a pena di decadenza, farla notificare per copia all'imputato detenuto. La norma merita piena adesione, ma il termine suindicato è apparso eccessivamente breve e, nell'art. 391 del codice, è stato elevato a tre giorni.

f) E' stato modificato il titolo nell'articolo 392 (art. 353 del progetto definitivo). Nello stesso articolo si è ridotto a cinque giorni il termine per la presentazione dei motivi aggiunti, per non frapporre eccessivi indugi alla definizione dei procedimenti penali militari.

g) Nell'art. 395 (art. 356 del progetto definitivo), aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, anzichè far richiamo al « procuratore generale militare del Re », quale organo che deve essere presente alle lettura del dispositivo della sentenza, si è fatto più propriamente richiamo al « rappresentante del pubblico ministero ».

h) Dal primo comma dell'art. 359 del progetto definitivo si è eliminata, con l'art. 397 del codice, la locuzione « designato dal tribunale supremo militare », relativa al tribunale di rinvio, essendo implicito che, se il tribunale supremo militare rinvia, per il rinnovamento del giudizio, il procedimento ad altro tribunale, lo designa con l'atto stesso del rinvio.

Nello stesso comma, è sembrato inoltre conveniente richiamare l'applicazione — in quanto possibile — delle disposizioni dell'art. 543 del codice di procedura penale, concernenti l'annullamento con rinvio.

f) Relativamente all'art. 399 (art. 357 del progetto), concernente il limite di applicazione della pena nel giudizio di rinvio, la Commissione parlamentare ha proposto di sostituire alla espressione « può infliggere una pena più grave » l'altra « può infliggere una pena diversa »; e ciò « per attenuare la impressione di severità nei confronti dell'imputato ». Non è sembrato conveniente rinunziare — per un motivo di mera natura formale — a una locuzione aderente al contenuto della norma, la quale vuole riaffermare esplicitamente il principio della ammissibilità della *reformatio in pejus*, pur ponendo il limite essenziale della inapplicabilità della pena di morte nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di una sentenza di condanna a pena minore, su ricorso del condannato. Il principio della *reformatio in pejus* ha, nel rito penale militare, applicazione integrale, non sussistendo, come sussiste secondo il rito comune, la possibilità della limitazione stabilita dall'art. 515 del codice di procedura penale, concernente l'annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello; limitazione che sussiste, relativamente a dette sentenze, anche se pronunciate nel giudizio di rinvio.

185. — Nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare in merito all'art. 360 del progetto (art. 400 del codice), con cui il ricorso straordinario alla corte di cassazione contro le sentenze del tribunale supremo militare viene limitato ai motivi di incompetenza e di eccesso di potere, mentre finora, in applicazione dell'art. 528 del codice di procedura penale, era esteso, in linea di massima, a tutti i motivi consentiti per il ricorso ordinario di cassazione. Si è così evitata la incongruenza di ammettere un illimitato sindacato di diritto sulle decisioni del tribunale supremo militare, e si è restituita alla corte di cassazione la più propria fisionomia di organo regolatore delle competenze rispetto ai giudici speciali.

Si è ritenuto opportuno risolvere una questione, che in mancanza di speciale disposizione, era sorta nella applicazione dell'art. 528 del codice di procedura penale circa il termine per la presentazione dei motivi del ricorso straordinario. E' stata accolta la soluzione, adottata dalla giurisprudenza, di ritenere consentita la presentazione dei motivi entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.

TITOLO SESTO

Della esecuzione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

186. — La materia relativa alla esecuzione è stata disciplinata secondo i criteri sistematici del codice di procedura penale, tenendosi conto del carattere complementare del codice militare e della necessità di provvedere soltanto relativamente ai casi per i quali si debbano adottare deroghe o aggiunte alla legge generale. Anzi, per una maggiore precisazione, si è richiamata espressamente l'applicazione — in quanto possibile — delle norme della legge comune, in tema di esecuzione.

Per consentire questa generica estensione, era, d'altra parte, necessario stabilire quali organi dovessero sostituirsi a quelli indicati nel codice di procedura penale per l'applicazione di alcuni istituti; come, per esempio, l'organo da sostituire al Ministro della giustizia nel caso di differimento della esecuzione della pena: il che è stato fatto con l'art. 402, designando il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso il quale è costituito il tribunale che pronunciò la condanna.

187. — E' stato inserito l'art. 403, inteso a determinare i criteri per il ragguaglio delle pene, per stabilire quale sia la condanna eseguibile nel caso di pluralità di condanne per un medesimo fatto contro la stessa persona. L'art. 579 del codice di procedura penale, infatti, riferisce le sue norme alle sole pene prevedute dal sistema penale comune; per modo che esso sarebbe risultato inapplicabile nel caso di più condanne a pene militari.

188. — L'art. 362 del progetto definitivo, che stabiliva la competenza del pubblico ministero a provvedere alla esecuzione delle sentenze dei tribunali militari, è stato eliminato, perchè ribadiva un principio d'ordine generale, già fissato nel codice di procedura penale, e perciò estensibile alla legge speciale, anche in virtù del richiamo all'applicazione delle norme comuni, fatto nell'art. 402 del codice, del quale si è detto.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

189. — Dall'art. 365 del progetto definitivo (art. 404 del codice) si è eliminato il riferimento specifico alle norme del codice di procedura penale per la esecuzione della pena di morte, essendo all'uopo sufficiente la disposizione più generale dell'art. 402 del codice.

190. — Si è modificata la formulazione dell'art. 366 del progetto (art. 405 del codice: esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare), senza peraltro alterarne il contenuto.

191. — L'art. 407, che nel progetto trovava posto fra le disposizioni generali (art. 363), è stato opportunamente trasferito fra quelle speciali, riferendosi, in sostanza, alla esecuzione di particolari pene. Ma, oltre a tale modificazione, che attiene alla sistemazione della materia, un'altra, ed essenziale, ne è stata apportata ai criteri seguiti nel progetto, disponendosi che alla sostituzione delle pene, nei casi in cui non siasi provveduto con la sentenza, provvede il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

Il nuovo sistema tende a una semplificazione della procedura, resa possibile dal fatto che, tanto nel caso che la sostituzione sia da operarsi a' termini dell'art. 27, quanto in quello che debba eseguirsi a tenore degli articoli 63, 64 e 65, trattasi di applicare criteri rigidi di corrispondenza delle pene, che prescindono da ogni valutazione discrezionale, e che non importano quindi, sostanzialmente, l'esercizio di un potere giurisdizionale. Esiste, in ogni caso, la possibilità di provocare la decisione giurisdizionale, mediante la procedura degli incidenti di esecuzione; e, a tal fine, è stato necessario stabilire — con il secondo comma dell'art. 407 — che il provvedimento del pubblico ministero, relativo alla sostituzione delle pene, è notificato al condannato, a pena di nullità.

192. — L'art. 408, concernente la identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena, riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'art. 370 del progetto definitivo, sul quale la Commissione parlamentare non ha formulato osservazioni o proposte. E' sembrato, tuttavia, necessario inserire un nuovo comma (il secondo), al fine di rendere più agevole e più rapida la procedura della identificazione. Infatti, tenuto conto degli ampi limiti delle circoscrizioni terri-

toriali dei tribunali militari, non sempre sarebbe stato possibile al procuratore militare del Re Imperatore del luogo dell'arresto di interrogare immediatamente l'arrestato, mentre è sembrato più opportuno consentirgli di delegare il pretore del luogo per il compimento di tale atto.

193. — La disposizione dell'art. 409, che non ha riscontro nel progetto definitivo, rimanda ai regolamenti la disciplina del funzionamento dell'istituto del giudice di sorveglianza, per quanto concerne l'esecuzione delle pene militari; salve, naturalmente, le situazioni che potranno essere adottate con le norme di attuazione del codice. La disposizione va riferita anche a quella del primo comma dell'art. 61, in cui è stabilito che la pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

194. — Gli articoli 410 e 411 riproducono, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 369 e 368 del progetto. Ne è stata invertita la collocazione, per seguire un più esatto criterio sistematico, dovendo la disciplina della esecuzione delle pene principali (anche se pecuniarie) precedere quella delle pene accessorie.

Oltre a ciò, si è ritenuto necessario aggiungere, con l'art. 411 del codice, un comma al testo dell'art. 368 del progetto, per regolare l'annotazione nel casellario giudiziale delle pene accessorie. Esiste — è vero, — a tal riguardo, la norma dell'ultimo comma dell'art. 587 del codice di procedura penale; ma questo provvede soltanto in relazione alle pene accessorie che conseguono alla condanna « a norma del codice penale », e a quelle applicate provvisoriamente, mentre è necessario estendere la disposizione relativamente alle pene accessorie applicate a norma della legge penale militare.

195. — L'art. 412, nel quale è regolato il procedimento per la riabilitazione militare, riproduce integralmente l'art. 364 del progetto definitivo.

La procedura adottata è conforme a quella regolata dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, che, al vaglio di oltre cinque anni di esperienza, ha fatto ottima prova.

E' sembrato opportuno aggiungere all'articolo un ultimo comma, per affermare espressamente che la decisione del tribunale supremo militare, circa la estensione dell'efficacia della riabilitazione agli effetti penali militari, non è soggetta ad alcuna impugnazione.

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE PER IL PROCEDIMENTO PENALE.

196. — L'art. 413 del codice trova riscontro nel secondo comma dell'art. 332 del progetto definitivo — di cui il primo comma è stato soppresso per le ragioni esposte a suo luogo (n. 177) — e segue il criterio adottato dal codice di procedura penale (art. 624, comma 2°). Trattasi di una materia, che sfugge evidentemente alla competenza del giudice speciale, attenendo a diritti patrimoniali, e sulla quale devono essere chiamati a decidere gli organi della giustizia ordinaria.

CAPO IV.

ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

197. — Anche l'art. 414 è senza riscontro nel progetto definitivo. Il silenzio della legge in materia di esecuzione di misure di sicurezza avrebbe, senza dubbio, egualmente indotto alla estensione — fin dove possibile, vale a dire fin dove gli ordinamenti lo avessero consentito — delle norme comuni di rito anche nei riflessi del procedimento militare. Tuttavia, vi sono casi in cui il codice di procedura penale, per gli atti di esecuzione delle misure di sicurezza, si richiama alla corte d'appello e al consigliere di appello delegato (come, ad esempio, per il ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza, a' sensi dell'art. 640 del codice di procedura penale); e non si sarebbero identificati, in mancanza di una espressa norma di coordinamento, i corrispondenti organi della giurisdizione militare per l'attuazione di tale procedura.

A questa esigenza risponde l'art. 414, che sostituisce — in linea di massima — al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore (organo tecnico-giuridico).

L'intervento del tribunale supremo militare, in sede di ricorso contro il decreto del giudice di sorveglianza, rende inutile l'ulteriore ricorso a tale organo in sede di revisione (art. 641 del codice di procedura penale). Da ciò la esplicita disposizione che esclude il ricorso per revisione.

TITOLO SETTIMO

Della procedura dei tribunali militari di bordo.

198. — Sono stati esaurientemente illustrati nella relazione al progetto definitivo i principi generali, cui si ispira l'organizzazione della giurisdizione penale militare di bordo, per la quale si prevedono le modalità per la effettiva costituzione dei vari organi giudiziari, che non esistono in concreto con carattere permanente, ma vengono istituiti soltanto quando si determini la necessità del loro funzionamento. Con tale sistema si concilia — nel modo più opportuno, e seguendosi l'indirizzo di tutte le legislazioni — la necessità di un giudice speciale, che segua l'organizzazione navale e vi si adatti in tutte le possibili contingenze di dislocazione o d'impiego delle unità naviganti, con la esigenza di non creare, a bordo della nave, un organismo giudiziario con carattere stabile, che costituirebbe un inutile appesantimento dei servizi.

Le linee generali del sistema procedurale di bordo sono rimaste quasi immutate nel testo definitivo della legge, non avendo, del resto, neppure la Commissione parlamentare formulato sostanziali osservazioni o proposte. Le poche modificazioni apportate al progetto definitivo, delle quali è dato qui appresso particolare conto, sono di carattere quasi esclusivamente formale. Così:

a) nell'art. 416, relativo agli atti di polizia giudiziaria da compiersi in territorio estero, si stabilisce, modificandosi in parte la norma dell'art. 372 del progetto definitivo, che l'ufficiale incaricato di compierli si rivolge alle Autorità locali o al Regio console, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ravvisa opportuno, di essere autorizzato ad *assistervi*; ovvero vi procede direttamente, quando trattisi di territorio occupato militarmente;

b) nell'art. 417 (art. 373 del progetto) — che è fondamentale per tutto il sistema procedurale di bordo — si designa l'organo cui compete la funzione del pubblico ministero nella fase iniziale del procedimento. Tale designazione è diversamente orientata, secondo la posizione della nave, e la decisione sull'inizio dell'azione penale risulta conferita:

1° al comandante della nave, se questa è isolata;

2° al comandante del gruppo di navi, se la nave a cui appartiene l'imputato fa parte di un raggruppamento, ancorchè occasionale;

3° al comandante della divisione navale, se la nave alla quale appartiene l'imputato è, oltre che organicamente, anche di fatto inquadrata in una divisione;

4° al comandante della squadra, se la nave alla quale appartiene l'imputato è, organicamente e di fatto, inquadrata in una squadra.

In questo modo, si risolve nella maniera più pratica — analogamente, del resto, a quanto era stabilito dal codice penale militare marittimo del 1869 — il problema della organizzazione, di carattere occasionale, dell'ufficio del pubblico ministero a bordo delle navi militari;

c) si è modificato il titolo dell'art. 375 del progetto, adottandosi, nell'art. 419 del codice, quello, più proprio, di « rinvio diretto a giudizio ». La disposizione, che consente di superare tutta la fase dell'istruzione, passandosi direttamente dal compimento degli atti di polizia giudiziaria al giudizio, crea un sistema, che presenta elementi di analogia con il giudizio direttissimo, ma non si identifica con esso;

d) si è aggiunto un comma all'art. 376 del progetto (art. 420 del codice), per precisare che, in questo speciale procedimento, l'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche quelle di cancelliere. Ciò è apparso necessario, perchè nelle disposizioni concernenti la procedura davanti ai tribunali militari, che sono genericamente richiamate per il procedimento di bordo, la legge indica tassativamente il « cancelliere » per il compimento di taluni atti; e sarebbe pertanto mancata la necessaria norma di coordinamento;

e) relativamente agli atti dell'istruzione (art. 421 del codice; art. 377 del progetto), si è adottata una semplice norma di richiamo agli atti che, nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sono di competenza del giudice istruttore. Si è però precisato che il compimento di determinati atti, di cui è stata fatta la specificazione, è riservato al comandante indicato nell'ultimo comma dell'art. 277, il quale, nella procedura di bordo, derogante per più riflessi a quella stabilita per i tribunali militari ordinari, assume attribuzioni e funzioni, che, normalmente, spettano, in parte, al pubblico ministero e, in parte, agli organi giurisdizionali;

f) nell'art. 422 (art. 378 del progetto), concernente gli atti da compiersi in territorio estero, la Commissione parlamentare ha proposto di usare la locuzione « si trova nelle acque dello Stato » in luogo di quella « si trova nelle acque territoriali del Regno ». Non potrebbe, infatti, la norma limitarsi al caso di dislocazione fuori delle acque del Regno, per farne derivare l'altro concetto relativo di nave *all'estero*. Si è anzi preferito adottare in questo articolo, come anche nell'art. 430, la locuzione più chiara ed esplicita « non si trova dislocata all'estero »;

g) si è modificato, nell'art. 424 del codice, il titolo dell'art. 380 del progetto, ed anche il testo, riferendosi il principio della inoppugnabilità alle impugnazioni in genere, anzichè al ricorso;

h) si è eliminato il secondo comma dell'art. 383 del progetto definitivo (art. 427 del codice), che vi era rimasto per un difetto di coordinamento. Non è infatti preveduto nel codice penale militare, per il procedimento davanti ai tribunali militari, l'istituto della *opposizione* del testimonio, perito o interprete condannato per renitenza Contro tali testimoni, periti, ecc. il giudice applica sanzioni d'indole disciplinare, con provvedimento di carattere amministrativo (e quindi revocabile), contro il quale può esperirsi una forma di reclamo nei modi che potranno essere determinati in sede di norme di attuazione, in conformità di quanto è stato fatto nella legislazione comune (art. 52 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602);

i) la Commissione parlamentare aveva proposto che fosse inserita una nuova disposizione, concernente il procedimento di bordo, per consentire che venissero affidate a organi tecnici (magistrati militari) le funzioni di istruttore, pubblico ministero o relatore, in casi di particolare gravità. Non è sembrato possibile accogliere la norma, che sarebbe apparsa non del tutto conciliabile con il carattere di autonomia dell'organizzazione giudiziaria di bordo, basata sui soli mezzi a immediata disponibilità del comando navale. Del resto, occorre non dimenticare che esiste, in ogni caso, la possibilità di investire del procedimento un tribunale diverso da quello di bordo, quando ricorrano motivi di servizio o di disciplina, mediante l'istituto della rimessione (art. 285). Nulla vieta che, nei casi di particolare rilievo, in cui può apparire inadeguata l'organizzazione giudiziaria di bordo, priva di organi tecnici, il comandante riconosca l'esistenza di quei particolari motivi di servizio, che consigliano la rimessione del procedimento a un tribunale territoriale, e adotti i conseguenti provvedimenti, invece di richiedere l'intervento a bordo degli organi tecnici;

l) il contenuto dell'art. 429 (art. 385 del progetto), riflettente il giudizio in contumacia, è stato modificato, per adattarne il testo alla nuova disciplina data al giudizio contumaciale. Eliminato, infatti, l'istituto dell'opposizione, si è dovuto eliminare dall'articolo in esame ogni richiamo all'istituto medesimo;

m) nell'art. 430 (art. 386 del progetto), relativo al ricorso per annullamento, seguendosi, in sostanza, il suggerimento della Commissione parlamentare, si è sostituita alla locuzione « pronunciata nello Stato » l'altra, più precisa, « pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero ».

SIRE!

Con l'emanazione dei testi dei nuovi codici penali militari, ai quali mi onoro pregarVi di concedere la Vostra Augusta approvazione, l'Italia si pone all'avanguardia delle Nazioni anche nel campo di quel diritto particolare, la cui codificazione così potentemente concorre in modo specifico a garantire, mediante un complesso organico di norme severe ma giuste, l'efficienza morale delle forze armate, e per ciò stesso l'onore e l'esistenza dello Stato; specialmente quando — come in questi giorni onusti di storia — i cittadini impugnano le armi per la difesa dei sacrosanti diritti della Patria e per la realizzazione dei suoi alti destini.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

Relazione e R. Decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303

RELAZIONE
ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE
del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica
Presentata nell'udienza del 20 febbraio 1941-XIX
per l'approvazione del testo
del

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

SIRE!

Il testo del nuovo codice penale militare di guerra, che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta sanzione, risponde a una necessità vivamente sentita e soddisfa un voto, la cui realizzazione non poteva più essere differita.

Legati alla concezione delle guerre del passato, che esaurivano generalmente i loro effetti nel campo riservato all'azione delle forze operanti, i codici penali militari, di cui cessa ora il vigore e che risalgono all'anno 1869, contenevano, per il tempo di guerra, norme frammentarie e disordinatamente disseminate, che non sono più idonee a disciplinare il vasto complesso di rapporti scaturenti dalla guerra moderna.

L'evento bellico crea nuovi doveri e altri, già esistenti, ne intensifica, dei quali la legge penale militare sanziona rigorosamente l'osservanza. E troppo profondamente incide oggi la guerra sull'intiera vita di una nazione, perchè questa legge speciale — che specialmente in tempo di guerra è garenzia suprema di disciplina e di giustizia — non debba interessare larghe masse di cittadini, ancorchè non chiamati a servire sotto le armi.

In conformità del voto espresso nel provvedimento di delega legislativa per la sua formazione, il nuovo codice penale militare trae il suo contenuto dall'esperienza di tutte le guerre, che negli ultimi settanta anni la Patria nostra ha affrontate e vinte, e lo adegua alle esigenze dei tempi.

Gli stessi eventi odierni, che aggiungono mirabili pagine di eroismo alla gloriosa storia d'Italia, hanno offerto occasione di opportune revisioni. Il nuovo codice trova, d'altro canto, la propria fonte d'integrazione nelle disposizioni del codice penale militare di pace e, attraverso questo, in quelle del codice penale comune e del codice di procedura penale.

Il nuovo testo è intimamente collegato con la recente legge italiana di guerra, che, per talune nozioni fondamentali, oltre che per la parte riflettente i reati contro le leggi e gli usi della guerra, ne costituisce la necessaria premessa.

Nella sua formazione è stata tenuta presente, non solo la giurisprudenza affermatasi relativamente alle corrispondenti norme dei codici preesistenti, ma anche la legislazione emanata, per provvedere a necessità urgenti e impreviste, durante la guerra mondiale e i conflitti posteriori, avendo coloro, ai quali l'opera di redazione è stata affidata, perseguito lo scopo di ridurre al minimo possibile la necessità dell'emanazione, durante lo stato di guerra, di provvedimenti legislativi occasionali e improvvisati, e per ciò stesso non sempre efficacemente rispondenti a quei fini essenziali di esemplarità e, al tempo stesso, di giustizia, che costituiscono il fondamento e la ragion d'essere della legge penale militare.

La raccolta in un testo separato e distinto delle norme di diritto penale militare per il tempo di guerra, coordinate, cioè, ma non fuse con quelle contenute nel codice penale militare di pace, rappresenta una felice iniziativa italiana, che non trova precedenti in nessuna delle legislazioni penali straniere, non escluse le più recenti.

Un'altra iniziativa italiana è costituita dalla previsione completa, organica e concreta — con la conseguente comminatoria di sanzioni penali — delle violazioni delle leggi e degli usi della guerra, che offre un saldo punto di appoggio per la creazione di un diritto penale internazionale di guerra, fino a oggi embrionalmente rappresentato da scarse e saltuarie norme di diritto interno presso gli Stati più civili.

Anche la presente relazione, come quella al codice penale militare di pace, si limita a rendere conto delle più importanti modificazioni apportate al testo del progetto definitivo, a seguito delle acute osservazioni e delle sapienti proposte della Commissione parlamentare, o, comunque, in conseguenza di un approfondito riesame di alcune norme, non ritenendosi necessario intrattenersi su varianti di minore rilievo, di cui la ragione risulta di per sè manifesta, e tanto meno sui ritocchi di mera forma, per quanto numerosi e non scevri di importanza.

LIBRO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA, IN GENERALE

TITOLO PRIMO

Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione.

1. — Lo stato di guerra, modificando una serie di rapporti giuridici attinenti all'organizzazione dello Stato e creandone dei nuovi, che trascendono i limiti degli interessi militari, per investire tutti gli ordinamenti politici e sociali e tutta la vita della Nazione, impone una disciplina basata non esclusivamente sui riflessi che esso ha nell'ambito delle forze armate dello Stato, bensì sui suoi molteplici effetti in tutta la sfera dell'organizzazione sociale. Da ciò la opportunità di prevedere in una legge di carattere più generale del codice penale militare di guerra tutti i lineamenti giuridici dello stato di guerra, i modi della determinazione di esso e i limiti della sua efficacia in rapporto al territorio e alle persone. A ciò provvede la legge di guerra, il cui testo è stato approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Si è modificato così un sistema tradizionale, per il quale la disciplina giuridica dello stato di guerra era direttamente collegata alla nozione stessa della legge penale militare di guerra. Ma la riforma attuata in tal senso costituisce un evidente progresso, perchè adegua il sistema giuridico alle effettive esigenze sociali e militari dei tempi nuovi.

Con tale limitazione, la legge penale militare di guerra segna con più preciso rigore i confini della propria materia, ristretta alla previsione dei reati aventi per oggetto la lesione di interessi prettamente militari o, comunque, connessi con la condotta della guerra, e alla disciplina degli istituti che regolano l'applicazione delle relative sanzioni.

2. — La premessa fatta spiega il contenuto dell'art. 1, nel quale è data la nozione della legge penale militare di guerra, nozione che non ha finalità dottrinarie o comunque teoriche, bensì rilevanti riflessi pratici, poichè molte norme giuridiche contenute negli stessi codici militari, o in altre leggi, fanno specifico riferimento alla legge penale militare di guerra.

Nel progetto definitivo si disponeva espressamente che nella nozione della legge penale militare di guerra rientrava, oltre il codice, ogni altra legge speciale, *decreto legislativo*, ecc.

La menzione del decreto legislativo è apparsa superflua, ed è stata eliminata dal testo definitivo.

3. — È stata radicalmente mutata la formulazione dell'art. 2, concernente i modi di pubblicazione della legge penale militare di guerra per le forze armate dello Stato dislocate all'estero. Anzitutto, se ne è modificata la rubrica, per renderla più aderente al contenuto della norma; poi, seguendosi il suggerimento della Commissione parlamentare che non convenisse fare richiamo agli « usi internazionali della guerra » — formula vaga e indeterminata, che avrebbe potuto dar luogo a dubbi d'interpretazione in una materia in cui è invece necessario seguire un sistema categorico e preciso — si è stabilito, unificandosi anche i due commi dell'art. 2 del progetto, che, in via principale, la stessa legge di guerra determina i modi della sua pubblicazione ed entra immediatamente in vigore, mentre, in via sussidiaria, detti modi di pubblicazione — quando la legge non abbia provveduto — sono determinati dal comandante delle forze armate dislocate all'estero, e l'entrata in vigore può essere stabilita da un momento diverso, per espressa disposizione della legge medesima.

Si consegue anche, in tal modo, un'armonia di sistema con le disposizioni della legge di guerra in materia di bandi, poichè anche l'art. 18 di detta legge stabilisce che il bando determina i modi della sua pubblicazione, ed entra immediatamente in vigore, salvo che nel bando stesso sia diversamente disposto.

4. — L'art. 3, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra in rapporto al tempo e in relazione allo *stato di guerra*, è rimasto sostanzialmente invariato. È sembrato tuttavia opportuno precisare — aderendosi ad analoga proposta della Commissione parlamentare — che lo stato di guerra importa l'applicazione della legge penale militare di guerra « per i reati in essa preveduti ». Vero è che a tale conclusione si sarebbe egualmente giunti per la considerazione che l'articolo in esame disciplina soltanto un rapporto di tempo, e perchè una legge penale può applicarsi soltanto in quanto sia commesso un reato da essa preveduto. Comunque, poichè un dubbio ha potuto essere formulato, è sembrata utile la precisazione, che, del resto, lascia immutata la sostanza della norma.

5. — L'art. 4, che fissa l'applicazione della legge penale militare di guerra in rapporto ai luoghi, pone, nel primo comma, la regola della interdipendenza dello stato di guerra e dell'applicazione della legge penale di guerra. Nel progetto definitivo si conteneva l'inciso « commessi durante lo stato di guerra »; ma, su conforme proposta della Commissione parlamentare, è sembrato conveniente eliminarlo, perchè questo riferimento al tempo costituisce già la materia della disposizione precedente (art. 3), ed esula inoltre dallo scopo della norma, che è quello di stabilire i limiti territoriali dall'applicazione di cui trattasi.

Attento studio, invece, ha richiesto la formulazione del secondo comma, in ordine al quale è stato osservato dalla Commissione parlamentare che, ammettendosi l'applicazione della legge penale militare di guerra per i reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra, quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra, ai servizi a esse connessi o alla condotta della guerra in generale, si verrebbe a lasciare al giudice un potere eccessivo, « potendo il magistrato, in ogni caso (per esempio, nell'ipotesi di disfattismo politico), ritenere che dal fatto sia derivato un nocumento alla condotta della guerra in generale e applicare la legge penale militare di guerra anche in tempo di pace ». Ha proposto, conseguentemente, che l'applicazione di questa disposizione sia subordinata alla richiesta del Ministro della guerra.

Il rilievo non appare decisivo là dove afferma la possibilità che il giudice riconosca l'applicabilità della legge di guerra *in tempo di pace*, poichè, essendo tale applicazione subordinata alla condizione che il reato possa apportare nocumento alle operazioni militari di guerra o alla condotta della guerra in generale, segue da ciò che lo stato di guerra è presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 4. A ogni modo, per eliminare ogni possibilità di dubbio, si è indicato espressamente anche nel secondo comma il presupposto dell'esistenza dello stato di guerra. Per quanto poi concerne l'altro rilievo relativo all'eccessivo potere discrezionale conferito al giudice, va osservato che, anche prescindendosi dalla suddetta considerazione, non sembra nè illogica, nè contraria al sistema legislativo l'attribuzione al giudice (e agli organi giudiziari, in generale) del compito di rilevare l'eventuale esistenza di una condizione obiettiva (nella specie, il nocumento alle operazioni di guerra), da cui deriva l'applicabilità, o la non applicabilità, di una norma penale.

Comunque, per temperare il rigore del principio e per riservare, in definitiva, all'Autorità politica l'apprezzamento, d'indole squisitamente politico-militare, circa la necessità di una più rigorosa repressione del fatto illecito, è sembrato conveniente riconoscere al Ministro competente un potere d'intervento, al fine di escludere, in singoli casi, l'applicazione della legge penale militare di guerra; salva, naturalmente, qualora sia esclusa questa applicazione, la eventuale punibilità del fatto a' termini di altra legge penale. Tale soluzione è apparsa preferibile, oltre che dal punto di vista dell'attuazione pratica, anche in vista del carattere del tutto speciale dell'istituto, il quale, riferendosi all'applicazione di una determinata legge penale in luogo di un'altra, non può identificarsi con quello della richiesta, che è condizione obiettiva di punibilità.

Provvede all'uopo l'art. 246 del codice; e, per consentire in tale sede — come meglio sarà spiegato a suo luogo — lo specifico richiamo all'ipotesi di cui trattasi, si sono contemplati in due numeri distinti i casi particolari di applicazione della legge di guerra, preveduti dal secondo comma dell'art. 4.

6. — Sostanzialmente invariate sono rimaste le disposizioni dell'art. 5, concernenti l'applicazione della legge penale militare di guerra, in caso di urgente e assoluta necessità.

Relativamente al primo comma, la Commissione parlamentare avrebbe voluto sostituire alla formula « l'applicazione della legge penale militare di guerra può con decreto Reale stabilirsi » l'altra « la legge penale militare di guerra può con decreto Reale applicarsi.... ».

Non è sembrato che la formula suggerita avesse requisiti di maggiore proprietà, poichè il decreto Reale può *disporre l'applicazione*, ma non *applicare* la legge. Si è tuttavia sostituita alla parola « stabilirsi » l'altra « ordinarsi », che esprime con maggiore precisione il contenuto del provvedimento a cui si fa richiamo.

7. — Nessuna modificazione è stata apportata al testo dell'art. 6, che pone i limiti dell'applicazione della legge penale militare di guerra in rapporto alle persone. Questa norma ha come presupposto la esistenza di uno stato di guerra. Essa quindi fissa i limiti dell'efficacia della legge penale militare di guerra *ratione personae*, in linea generale e a prescindere dalle particolari situazioni che formano oggetto delle norme successive.

Questo rilievo trova indiretta conferma nella disposizione del secondo comma, nel quale si stabilisce che, nei luoghi in stato di guerra, i militari sono considerati sempre in servizio. E a proposito di tale disposizione non è inopportuno rilevare che essa manifesta la sua efficacia nei casi in cui la stessa legge fa derivare dalla circostanza che il fatto è stato *commesso in servizio* la esistenza di alcune ipotesi di reato (ad esempio, l'ubriachezza), ovvero di circostanze aggravanti (articolo 47 del codice penale militare di pace).

8. — L'art. 7 dà la nozione della qualità militare, agli effetti del codice di guerra, riferendosi — com'è naturale, in via esemplificativa — agli ordinamenti in vigore. Tuttavia, il richiamo generico a « ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità di militare », introdotto nel testo del primo comma per suggerimento della Commissione parlamentare, rende più evidente la portata dimostrativa della elencazione, e consente di comprendere sotto il termine generico di *militare* ogni persona che sia considerata tale agli effetti della legge penale militare di guerra.

9. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto introdurre nel testo del codice un art. 7-*bis*, inteso a dare la definizione delle formule « in presenza del nemico » e « in combattimento », più volte usate nella legge, e nella interpretazione delle quali è stato sempre vivo il dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza.

La proposta è stata attentamente vagliata; e, mentre è sembrato possibile fissare nella legge il contenuto della formula « durante il combattimento » (che è parsa preferibile all'altra « in combattimento »); non altrettanto ha potuto farsi per l'altra « in presenza del nemico », la quale — specie in rapporto alla moderna tecnica della guerra — si riferisce a una molteplicità di situazioni, che non è possibile compendiare in una sintetica formula legislativa.

Basta esaminare il testo proposto dalla Commissione parlamentare per convincersi della opportunità di rinunziare alla definizione, nella legge, della circostanza della « presenza del nemico ». Avrebbe voluto detta Commissione che il primo comma dell'art. 7-*bis* fosse formulato nei seguenti termini: « Agli effetti della legge penale militare, s'intende *in presenza del nemico* la truppa, quando è stato disposto il servizio di sicurezza, e la nave o l'aeromobile quando muovono per l'azione bellica ». Ora è da considerare che il concetto del servizio di sicurezza è troppo unilaterale e ristretto, e molte volte può non valere in rapporto a determinate situazioni in cui pure vi è la possibilità di scontrarsi con il nemico; mentre, per quanto concerne le navi e gli aeromobili, non potrebbe limitarsi la nozione della presenza del nemico al caso in cui detti mezzi bellici *muovano* per un'azione bellica, potendo anche verificarsi il caso in cui essi *sostino, in attesa* di un impiego bellico, che può essere anche immediato. A dir vero, nel Regolamento sul servizio a bordo avrebbe potuto trovarsi, relativamente alle navi, la indicazione di quello stato precauzionale disposto dal comandante, in previsione di un'azione bellica, nel quale avrebbe potuto utilmente identificarsi la nozione della presenza del nemico, e cioè il momento in cui il comandante ordina che la nave assuma *l'assetto di combattimento*. Ma una tale formula mal si presterebbe a indicare per altre forze militari l'assetto precauzionale dipendente dalla possibilità di un'azione bellica.

E' sembrato quindi conveniente, nella impossibilità di formulare una definizione che tenesse conto della particolare organizzazione delle varie specialità delle forze armate e delle molteplici situazioni di fatto in cui il nemico può essere ritenuto potenzialmente presente, lasciare all'interprete la valutazione di tale presupposto, sulla base delle peculiari circostanze e dei modi d'impiego dei reparti armati.

Più agevole è stata invece la definizione della circostanza « durante il combattimento », per la quale si è adottata una formula sostanzialmente identica a quella suggerita dalla Commissione parlamentare. Essa tuttavia, anzichè nella parte generale, è stata inserita nell'art. 94, nel quale per la prima volta la formula ricorre, seguendosi così il sistema ormai consueto nella tecnica legislativa.

10. — Relativamente all'art. 8, nel quale è disciplinata l'applicazione della legge penale militare, anche in tempo di pace, in caso di riunione di navi o aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare, la Commissione parlamentare ha proposto una modificazione al testo del progetto definitivo, per precisare che la facoltà di ordinare la detta applicazione si estende anche al caso che le forze armate siano chiamate a compiere operazioni di polizia. Si è aderito alla proposta, per dirimere ogni dubbio d'interpretazione; quantunque il concetto di « operazione militare », riferendosi ai *modi* d'impiego delle forze armate, prescinda dallo scopo di tale impiego, e quindi non escluda quello che si verifichi per motivi di polizia.

11. — Altro caso di applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace è quello riflettente i corpi di spedizione all'estero (art. 9) per operazioni militari. La norma ha il suo complemento nel codice penale militare di pace (art. 17), che prevede il caso di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate, fuori del territorio dello Stato. Il criterio delimitativo della rispettiva applicazione delle due norme è dato dallo scopo della dislocazione all'estero delle forze medesime, occorrendo per l'applicazione della legge di guerra che si tratti di un *corpo di spedizione* (cioè di un complesso di forze organizzate con requisiti di autonomia d'impiego), destinato a compiere operazioni militari.

Il progetto determinava l'inizio dell'assoggettamento alla legge di guerra con riferimento *al giorno* in cui il corpo di spedizione passa i confini dello Stato, ovvero, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento dell'avvenuto imbarco. E' parso alla Commissione parlamentare che dette formule fossero alquanto imprecise e che fosse preferibile stabilire nella legge un momento certo, per farne derivare un così importante effetto giuridico.

L'osservazione è apparsa fondata; e, aderendosi ad analoga proposta, si è stabilito che l'efficacia della legge di guerra si determina *dal momento* in cui il corpo di spedizione inizia il passaggio dei confini dello Stato, ovvero, in caso di spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco. Basta quindi che una parte del corpo di spedizione abbia varcato il confine o abbia preso imbarco, per aversi l'assoggettamento alla legge di guerra di tutti i militari che vi appartengono.

Relativamente al secondo comma dell'art. 9, avrebbe desiderato la Commissione parlamentare che si prescindesse dalla notificazione agli equipaggi della destinazione alla spedizione all'estero, richiesta per farne derivare l'assoggettamento alla legge penale militare di guerra, ritenendosi all'uopo sufficiente il solo fatto della destinazione della nave alla spedizione medesima. Ciò non è sembrato possibile, perchè non appare giusto pretendere che sorgano per il militare più intensi vincoli, penalmente tutelati, da una situazione di fatto che non gli è stata resa nota. E' giusto invece che l'assoggettamento alla legge di guerra degli equipaggi delle navi o degli aeromobili rimanga subordinato alla comunicazione a essi della destinazione a una spedizione militare. Ciò, del resto, non importa la necessità di svelare un segreto militare, che può essere elemento essenziale del successo della spedizione, bastando che la comunicazione si limiti genericamente alla destinazione a una spedizione, senza che se ne precisino gli scopi, l'itinerario o il tempo. Se nemmeno ciò fosse possibile, il fatto resterebbe punibile a norma di altre leggi, diverse da quella di guerra; naturalmente, in quanto da dette leggi fosse preveduto come reato.

12. — Un ulteriore temperamento ha subito nel testo definitivo della legge la norma dell'art. 10, concernente l'assoggettamento alla legge penale militare dei reparti destinati a operazioni militari per motivi d'ordine pubblico.

La disposizione concerneva originariamente qualsiasi *forza militare* impegnata nell'inseguimento di malfattori, ecc.; ma, essendo sembrato eccessivo assoggettare alla legge di guerra anche una pattuglia che insegue un ladro, nel progetto definitivo fu apportato un primo temperamento, richiedendosi l'impiego di almeno un *reparto militare*. Ma anche in tali limiti la disposizione è apparsa eccessiva alla Commissione parlamentare, che ha proposto di sostituire alla casistica contemplata nel progetto la generica formula « impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico ». La proposta è stata accolta, in quanto la nuova formula adegua la disposizione alle effettive esigenze d'impiego della forze armate, escludendo il caso in cui genericamente si tratti di motivi d'ordine pubblico; ma, d'altro canto, richiede l'esistenza di vere operazioni militari, cioè di un'azione complessa, coordinata e diretta da capi militari, inconfondibile con il compito di polizia di una pattuglia che insegue un malfattore.

13. — Altro caso di applicazione della legge penale militare di guerra, fuori dei luoghi in stato di guerra, è quello relativo alla mobilitazione, generale o parziale, delle forze armate dello Stato (art. 11). Questa particolare estensione dell'efficacia della legge di guerra ha una portata meramente personale, riferendosi all'*appartenenza* alle forze mobilitate. Non basta quindi che esigenze di mobilitazione determinino il richiamo di alcune classi, per aversi l'assoggettamento dei richiamati alla legge di guerra. Occorre invece che i militari, richiamati per l'occasione o già in servizio, siano destinati a forze mobilitate.

Nel progetto definitivo era precisato che lo stato di mobilitazione importava l'applicazione della legge penale militare di guerra, « ancorchè la guerra non sia seguita », e che detta applicazione dovesse essere disposta « secondo le norme stabilite dagli articoli precedenti ».

I due incisi sono stati eliminati su proposta della Commissione parlamentare: il primo, perchè superfluo; il secondo, perchè avrebbe potuto indurre serie difficoltà d'interpretazione, non risultando tutte applicabili, nella specie, le disposizioni precedenti: per esempio, quelle che fanno esplicito riferimento allo stato di guerra, all'imbarco, ecc.

14. — L'art. 12 contiene una disposizione di mero richiamo ai reati, preveduti dallo stesso codice, di cui soggetti attivi possono essere soltanto i prigionieri di guerra, e una disposizione fondamentale che adegua — fuori dei suddetti casi tassativi — la posizione del prigioniero di guerra a quella del militare italiano. Il sistema è conforme a quello preveduto dalle convenzioni internazionali (Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929). Le norme sono riferite ai prigionieri « in *potere* o in *custodia* dello Stato italiano », per porre sul medesimo piano giuridico la posizione del prigioniero catturato direttamente dalle forze armate dello Stato nazionale e quella del prigioniero avuto in custodia da uno Stato alleato o associato.

15. — Nel testo dell'art. 13, concernente i reati commessi da militari nemici, si è modificata la formulazione del richiamo alla specie e ai titoli dei reati medesimi, sostituendosi, cioè, alla formula « violazioni del diritto delle genti » l'altra, più propria, « reati contro le leggi e gli usi della guerra ». In modo analogo si è modificata la rubrica dell'articolo.

16. — Sostanzialmente invariato è rimasto il testo degli articoli 14, 15 e 16. Tuttavia, nell'art. 15, nel quale si stabilisce la condizione di reciprocità per l'equiparazione dello Stato alleato o associato a quello nazionale, agli effetti dell'applicazione della legge penale militare di guerra, per i reati commessi contro detti Stati alleati o associati o contro i militari o le forze armate degli Stati medesimi, si è sostituita alla formula generica del progetto « .... alla condizione che sia assicurata la reciprocità », l'altra, più analitica, ma più chiara e precisa, usata anche dal codice penale comune (art. 300), « .... alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano ». Con ciò appare più evidente che deve trattarsi di una reciprocità, non soltanto di diritto, ma anche e specialmente, di fatto.

TITOLO SECONDO

Della emanazione dei bandi militari.

17. — Notevoli modificazioni sono state apportate alla materia relativa ai bandi militari, che costituisce uno dei capisaldi della codificazione di guerra.

Sulla necessità di ammettere questo istituto, che si estrinseca nel potere di bando — si risolva esso in una forma di delega legislativa, o si ricolleghi, come altri sostiene, ad una potestà normativa autonoma riconosciuta al comandante militare — non vi è ormai in dottrina alcuna voce di dissenso. Il sistema è imposto dalla esigenza di assicurare un pronto mutamento o adattamento del sistema legislativo predisposto, quando le necessità della condotta della guerra facciano sorgere nuovi interessi e nuovi rapporti, ai quali è necessario dare una immediata disciplina legislativa. In questi casi, la normale procedura per la formazione della legge, con gl'indugi che talora necessariamente comporta, potrebbe tradursi in grave danno per gli interessi militari; sicchè appare indispensabile offrire un sistema eccezionale, ma rapido, per la emanazione di provvedimenti aventi valore di legge, conferendone la potestà a coloro, sui quali incombono le più alte responsabilità per la condotta della guerra e per il successo delle operazioni militari.

La previsione del potere di bando non è limitata alla legge penale militare; essa ha invece riscontro anche nella legge di guerra, dalle cui disposizioni non si può prescindere per esaminare il contenuto di tale materia.

In via generale, è da rilevare che la disciplina dell'istituto nei due testi legislativi (la legge di guerra e il codice penale militare di guerra) si differenzia essenzialmente, sia in relazione ai luoghi nei quali il potere di bando può essere esercitato, sia relativamente alla materia. Infatti, mentre, secondo la legge di guerra, l'esercizio del potere di bando è ammesso nei limiti della zona delle operazioni, ma per qualsiasi materia, al contrario, nel codice penale militare, questa è più circoscritta (quella, cioè, attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari), ma sono più estesi i limiti territoriali (luoghi in stato di guerra o luoghi minacciati da un grave e imminente pericolo esterno).

18. — A prescindere dalla diversità del contenuto del potere di bando nel codice militare di guerra e nella legge di guerra, è parso opportuno alla Commissione parlamentare armonizzare la disciplina formale dell'esercizio di detto potere, sia per quanto concerne l'Autorità cui deve essere conferito, sia relativamente ai modi di pubblicazione e al momento dell'entrata in vigore dei bandi.

Esatti sono apparsi i criteri suggeriti da detta Commissione; e, pur discostandosi alquanto dalla formulazione degli articoli da questa proposta, è sembrato conveniente rifondere il contenuto dei relativi articoli (17 e 18) e ripartirlo in quattro articoli (da 17 a 20 del codice), con le seguenti essenziali modificazioni:

a) l'art. 17 conferisce il potere di bando, in via principale, al comandante supremo e, in via subordinata, ai comandanti di grandi unità terrestri, marittime od aeree o al comandante di una piazza forte, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo.

E' stato tuttavia, nel primo comma, ritenuto superfluo e inopportuno l'inciso « nei luoghi in stato di guerra », essendo i limiti di efficacia dei bandi fissati nell'art. 20, anche sotto il riflesso territoriale.

Nel secondo comma dell'articolo — contrariamente a quanto era disposto nel progetto — si prevede la facoltà del comandante supremo di delegare il potere di bando ai comandanti di una o più grandi unità. Questo nuovo indirizzo, conforme al sistema seguito nella legge di guerra, appare giustificato dalle pratiche esigenze della condotta della guerra; poichè, anche quando esista il collegamento di comandi minori con il comandante supremo — ed è difficile che manchi in modo assoluto, tenuto conto della moderna tecnica delle comunicazioni — non è inopportuno prevedere la possibilità che a comandanti di unità, operanti in condizioni di relativo isolamento, sia attribuito — per delega — il potere di emanare provvedimenti con valore di legge.

Con l'ultimo comma dello stesso art. 17 è sembrato nenecessario definire il *comandante supremo* agli effetti della legge penale militare, mentre l'art. 1 della legge di guerra si limita a definirlo agli effetti della legge stessa. E' bene che la legge penale militare, per la identificazione dell'organo cui sono conferiti molteplici compiti agli effetti della legge medesima, si riferisca a colui, nel quale si riassume effettivamente il comando in guerra, a prescindere dalle fonti di investitura di detta funzione;

b) l'art. 18 comprende due norme non contenute nel progetto, ma prevedute dall'art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità. Nel primo comma, prevedendosi il caso di un pericolo esterno grave e imminente, che minacci una parte del territorio dello Stato, si conferisce all'Autorità che ha il comando delle forze dislocate nel territorio medesimo il potere di bando, con i limiti di materia indicati nell'art. 17. Il secondo comma prevede la identica situazione di fatto in relazione ai possedimenti e ad ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato, e contempla il potere di bando per l'Autorità che ha il comando di tutte le forze dislocate nel possedimento o nell'altro territorio. Questa disposizione si differenzia da quella del primo comma, perchè, nel caso di pericolo che minacci le forze dislocate in *una parte* del possedimento, ecc., prevede il potere di bando, non per l'Autorità che comanda le forze dislocate nel territorio minacciato (a ciò provvede il primo comma), ma per l'Autorità che comanda tutte le forze del possedimento o di altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato;

c) l'art. 19 riproduce senza sostanziali modificazioni le norme dell'art. 18 del progetto;

d) l'art. 20 disciplina i limiti di efficacia dei bandi, i modi della loro pubblicazione e il momento dell'entrata in vigore. In linea principale, il bando ha valore di legge nei limiti del comando dell'Autorità che lo emana, e, in caso di bandi emanati nei territori occupati, anche per le popolazioni dei territori medesimi. Per precisare, senza possibilità di incertezze, l'ambito della efficacia obbligatoria dei bandi, si è dichiarato che essi hanno valore di legge nel territorio in stato di guerra, o anche fuori della zona di guerra per le forze armate mobilitate, ovunque siano dislocate. Si combinano così due criteri, l'uno territoriale e l'altro personale, ma entrambi attinenti alla estensione dell'esercizio del comando militare, di cui il potere di bando è diretta emanazione.

Per quanto concerne i modi di pubblicazione e il momento dell'entrata in vigore, si segue un sistema analogo a quello adottato per l'applicazione della legge penale militare relativamente alle forze dislocate in territorio estero (art. 2).

TITOLO TERZO

Della cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra.

19. — Nessuna sostanziale modificazione è stata apportata alla materia relativa alla cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra, sulla quale neppure dalla

Commissione parlamentare sono state presentate osservazioni o proposte. E' da rilevare che la particolare disciplina dell'istituto ha come presupposto l'applicazione della legge di guerra, derivante da uno *stato di guerra*. Esso quindi non si riflette sui casi di applicazione di detta legge, in conseguenza di particolari condizioni di fatto (stato di pericolo, mobilitazione, operazioni militari, ecc.), per i quali casi — come è evidente — la cessazione dell'applicazione della legge di guerra è subordinata alla cessazione degli eventi che tale applicazione abbiano determinata.

20. — Per una più organica sistemazione della materia, si sono separate le due disposizioni concernenti l'armistizio e la cessazione dello stato di guerra, spostandosi il secondo comma dell'art. 19 del progetto, che è passato a costituire il primo comma dell'art. 22 del codice.

La disposizione concernente l'*armistizio* ha infatti una portata autonoma, e non è collegata con la cessazione dello stato di guerra, anzi la esclude. Essa serve, da un canto, a ribadire il concetto che la concordata sospensione delle ostilità non incide sulla esistenza dello stato di guerra, quale rapporto giuridico da cui conseguono determinati effetti; e, d'altro canto, a stabilire la facoltà — in caso di armistizio — di ordinare con decreto Reale la cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra, sebbene continui a sussistere la condizione che determinava l'applicazione stessa (art. 21 del codice).

21. — Nel secondo comma dell'art. 22 (art. 20 del progetto) — seguendosi il suggerimento della Commissione parlamentare — alla parola « giorno » si è sostituita l'altra « momento », al fine di stabilire, nel tempo, un punto certo, dal quale s'intende cessata l'efficacia della legge penale militare di guerra. La disposizione è correlativa all'altra, che determina l'inizio dell'assoggettamento alla legge penale militare di guerra per i corpi di spedizione all'estero, e pertanto, come basta l'*inizio* del passaggio dei confini dello Stato per ritenere assoggettato ai più intensi vincoli penali *tutto* il corpo di spedizione, così deve ritenersi che occorra il rimpatrio del corpo medesimo nel suo complesso, per aversi la cessazione dell'assoggettamento alla legge di guerra di ogni militare che vi appartiene.

22. — La disposizione, concernente l'ultrattività della legge penale militare di guerra (art. 23 del codice e art. 21 del progetto), ribadisce un principio generale (art. 2 cod. pen.) che sarebbe applicabile anche nel silenzio della legge speciale: il principio, cioè, che, per determinare l'efficacia di una legge di applicazione temporanea, quale è quella penale militare di guerra, occorre aver riguardo al momento del commesso reato e non a quello dell'attuazione del procedimento. Tuttavia, la esplicita conferma di questo principio nel codice può non apparire inutile, ove si ponga mente all'orientamento della giurisprudenza dopo la guerra 1915-1918, quando fu ritenuto (con una interpretazione invero assai liberale) che non potesse più applicarsi l'aggravante del tempo di guerra per i reati commessi in tale periodo, ma giudicati dopo la cessazione dello stato di guerra (sentenze del Tribunale supremo di guerra e marina, 12 settembre 1921, ricorr. Cuccia; 19 ottobre 1921, ricorr. Enrietto, ecc.).

Per una maggiore precisione tecnica, è stata sostituita alla parola « imputato » quella di « reo ».

LIBRO SECONDO

DEI REATI E DELLE PENE MILITARI, IN GENERALE

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

23. — Dal testo dell'art. 25 (art. 23 del progetto definitivo), concernente il luogo di esecuzione della pena di morte, si è eliminato il richiamo al « campo delle operazioni militari », stabilendosi soltanto che il luogo predetto è determinato dal comando dell'unità presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti. E' sembrato, infatti, quanto meno superfluo il richiamo al campo delle operazioni, poichè la pena di morte può non essere pronunciata sul « campo » anzidetto; mentre, quando particolari esigenze di esemplarità lo consiglino, può il comando competente dare disposizioni, perchè l'esecuzione abbia luogo nella zona delle operazioni.

La Commissione parlamentare avrebbe voluto che si sostituisse alla locuzione « salvo che la legge disponga altrimenti » l'altra « salvo che la sentenza disponga altrimenti », ritenendo che nella redazione della norma del progetto fosse incorso un errore materiale.

Ciò non è, perchè non si è voluto dare al giudice la facoltà di decidere circa il luogo di esecuzione della pena (compito, questo, che attiene essenzialmente all'organo dell'esecuzione), ma si è inteso limitare la facoltà di tale organo, in relazione alle specifiche statuizioni della legge. Così, ad esempio, in relazione ai procedimenti di bordo, la legge detta norme particolari circa il luogo di esecuzione delle pene, e in tal caso non può avere efficacia la norma dell'art. 25, per quanto concerne la facoltà del comando; e lo stesso può dirsi per l'art. 294 del codice penale militare di guerra, che vieta di eseguire sentenze di condanne alla pena di morte nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano.

24. — La portata della disposizione dell'art. 26 (art. 24 del progetto definitivo) è stata notevolmente ampliata per suggerimento della Commissione parlamentare. Stabiliva il progetto, relativamente alla circostanza attenuante facoltativa della grave lesione e degli atti di valore militare, che per l'applicazione di essa fosse necessario il concorso di entrambe le condizioni, e cioè aver compiuto atti di valore militare e aver riportato in conseguenza di essi gravi lesioni personali. La detta Commissione ha ritenuto che si potesse più opportunamente far richiamo all'una o all'altra delle condizioni anzidette, e la proposta è stata accolta; anche perchè, trattandosi di una circostanza attenuante soltanto facoltativa, potrà il giudice fare buon uso — caso per caso — della facoltà concessagli dalla legge.

Le ragioni, che hanno consigliato di dare a dette circostanze il carattere di diminuenti facoltative, sono state ampiamente illustrate nella relazione al progetto definitivo. Esse acquistano un maggior valore ora che le due condizioni del compimento di atti di valore e della grave lesione riportata in fatti d'arme o in servizi di guerra sono state svincolate e possono operare ciascuna indipendentemente dall'altra. Se la circostanza diminuente non fosse facoltativa, si creerebbe una condizione permanente e assoluta di diminuita responsabilità, che finirebbe col compromettere la tutela penale per alcune pericolose manifestazioni di delinquenza. Il mutilato in fatti d'armi, ad esempio, non potrebbe mai essere colpito con

l'estrema sanzione per un reato di spionaggio; ed è facile vedere come ciò costituirebbe un pericolo per tutto il sistema di tutela dei più rilevanti interessi militari.

25. — Si è eliminata la disposizione dell'art. 25 del progetto, concernente la circostanza aggravante facoltativa per i delitti comuni commessi nei luoghi in stato di guerra da persone soggette alla giurisdizione militare di guerra. Trattavasi di una disposizione di dubbia efficacia, chè turbava il sistema della legge speciale, in quanto concerneva reati assolutamente non attinenti alla disciplina bellica.

Per i reati commessi nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il giudice — qualunque esso sia — potrà tenere conto di ogni elemento nella concreta determinazione della pena.

26. — Nell'art. 27 (art. 26 del progetto definitivo), su proposta della Commissione parlamentare, si è aggiunto il reato di spionaggio tra quelli per i quali è disposta la pubblicazione della sentenza di condanna anche nel luogo dell'ultima residenza o dimora del condannato. Ciò non soltanto per le ragioni sostanziali che giustificano la speciale misura in relazione alla gravità intrinseca dei reati, ma anche per armonia di sistema, dato che anche in altri casi (come, per esempio, per l'esclusione della speciale riabilitazione di guerra) è fatto un eguale trattamento ai condannati per tradimento o per spionaggio.

27. — La Commissione parlamentare ha proposto la soppressione dell'art. 28 (art. 27 del progetto definitivo), concernente il potere del comandante di condonare alcune pene di modesta entità inflitte dai tribunali militari di guerra; e ciò per non ledere il principio fondamentale che il diritto di grazia spetta esclusivamente al Sovrano. Va però considerato che la delegazione del potere di grazia ha precedenti nella nostra legislazione (ad esempio, nell'art. 5 del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana); e che, proprio in materia militare, il progetto non apporta innovazioni sostanziali al sistema dei codici penali militari del 1869, dove pure è preveduta (art. 581 cod. pen. mil. mar.) questa forma di delegazione, non soltanto per il tempo di guerra, ma anche nel normale periodo di pace, per le persone imbarcate su navi in navigazione fuori delle acque dello Stato. Lo speciale istituto risponde anche a sostanziali esigenze di semplificazione del sistema penale militare di guerra, in vista della necessità di consentire che anche nella fase della esecuzione sia mantenuto il potere — entro certi limiti — di non far luogo alla concreta esecuzione della pretesa punitiva. Del resto, non può apparire ingiustificata questa delegazione del potere Sovrano di grazia a quello stesso comandante, che la legge fa arbitro di perseguire, o non perseguire, il reato, attribuendogli la potestà di non disporre l'inizio dell'azione penale, o anche di disporre, in qualsiasi momento, la revoca dell'ordine di procedere, quando la detta azione sia già stata iniziata.

Per meglio precisare la natura di tale provvedimento, che non ha carattere generale, si è affermato nel primo comma questo concetto mediante l'inciso « con provvedimenti individuali ». Relativamente alle condizioni che determinano la revoca del condono, è sembrato necessario precisare che questa si verifica, quando il condannato commette un delitto « *non colposo, punibile con pena detentiva o con altra più grave* ». Se non si contenesse in tali rigorosi limiti la condizione determinante la revoca del beneficio, questo diverrebbe addirittura di irrilevante portata.

TITOLO SECONDO

Del differimento dell'esecuzione delle pene detentive e accessorie.

28. — E' da avvertire, preliminarmente, che la materia relativa al differimento delle pene, disciplinata nel codice penale militare di guerra, concerne in via principale *i militari*, secondo la nozione che di tale categoria di persone dà lo stesso codice, agli effetti dell'applicazione della legge penale militare di guerra (art. 7). Ciò occorre tener presente, specialmente in relazione alla proposta della Commissione parlamentare di inserire nel testo dell'art. 29 (art. 28 del progetto definitivo) la precisazione « militari in servizio ». Tale precisazione non è apparsa necessaria, e anzi potrebbe cagionare incertezze per l'interprete, in relazione ad altri istituti, nei quali le norme sono dirette al « militare » in genere. Come si è già ampiamente spiegato nell'illustrare le norme del codice di pace, quando la legge penale militare detta disposizioni concernenti *i militari*, è implicito che essa le riferisce a quelli in servizio alle armi o considerati tali, mentre contiene una tassativa precisazione tutte le volte che intende riferirle a quelli in congedo.

Mentre nel progetto definitivo il differimento della esecuzione delle pene detentive era subordinato alla condizione che il militare condannato appartenesse o fosse destinato a reparti mobilitati o dislocati in territorio dichiarato in stato di guerra, la condizione è stata ora circoscritta all'appartenenza o destinazione a reparti mobilitati, volendosi così meglio fissare il presupposto e la ragione giustificatrice dell'istituto, il quale, più che inspirarsi a motivi di indulgenza, si prefigge lo scopo di offrire ai condannati la occasione di redimersi con la diretta partecipazione alle operazioni belliche, oltre che di escludere ogni interesse a delinquere al fine di sottrarsi, mediante la detenzione determinata dal procedimento penale, al rischio inerente al servizio di guerra.

29. — Non si sono apportate sostanziali modificazioni alle norme del progetto definitivo concernenti il differimento dell'esecuzione delle pene. Alcune varianti di forma e alcune aggiunte sono state adottate per una migliore costruzione tecnica delle norme, e per le specifiche ragioni che vengono qui appresso indicate:

a) nel secondo comma dell'art. 29 (art. 28, comma 2°, del progetto), nel quale, in deroga al principio generale che la sospensione di diritto concerne le pene detentive non superiori a dieci anni, si prevede la facoltà del Ministro da cui dipende il militare condannato di differire l'esecuzione di pene superiori, è sembrato utile precisare che tale facoltà può esercitarsi soltanto relativamente alle pene detentive *temporanee;* e ciò per evitare ogni possibilità di una interpretazione — che non sarebbe stata conforme allo spirito della norma, neppure nella originaria formulazione di essa — nel senso che si possa differire anche la esecuzione della pena dell'ergastolo;

b) si è inserito un terzo comma nell'art. 29, per affermare esplicitamente che un provvedimento di differimento non preclude la possibilità di adottarne uno successivo. Ciò è sembrato necessario, in vista delle ragioni che giustificano l'istituto, basato sulla accennata necessità di non incoraggiare malsani impulsi a delinquere, col permettere che taluno possa fare assegnamento sulle conseguenze di una eventuale condanna, per sottrarsi alla prestazione del servizio militare. Se il differimento si fosse limitato al caso di una prima condanna riportata durante il periodo bellico, la misura di politica criminale, che si concreta nell'istituto del differimento della

esecuzione della pena, avrebbe potuto agevolmente essere elusa, con l'incorrere deliberatamente in una seconda condanna dopo l'attuazione del primo provvedimento;

c) si è modificata la formula dell'art. 31 (art. 30 del progetto definitivo), con riferimento al carattere accessorio della pena della degradazione, che non è pronunciata con la sentenza di condanna, ma deriva da questa; e si è detto, più propriamente, « incorso nella degradazione per effetto di una condanna », anzichè « condannato alla degradazione con sentenza... »;

d) si è modificato il titolo dell'art. 32 (art. 31 del progetto definitivo), adottandosi una formula più semplice e nello stesso tempo più aderente al contenuto della norma; e si è aggiunto al testo un nuovo numero, per stabilire che il differimento non può essere disposto o, se già ordinato, è revocato, anche nel caso che il condannato abbia cessato dal prestare servizio militare; in conformità di quanto è stato stabilito con l'art. 5 del Bando del Duce 31 agosto 1940-XVIII;

e) nell'art. 33 (art. 32 del progetto definitivo), concernente la detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti, per i militari condannati a pene la cui esecuzione sia stata differita, si è precisato che l'effetto di cui trattasi è in dipendenza dell'assegnazione dei militari a speciali reparti « a causa della loro particolare condizione ». La formula del progetto era invero troppo generica e incerta, potendo esistere speciali reparti combattenti, che non hanno nulla a che vedere con la condizione giuridica di *condannati* dei militari che vi sono assegnati.

L'attuazione della norma è evidentemente subordinata alla istituzione di speciali reparti, ai quali debbano essere assegnati i condannati a pena detentiva, la cui esecuzione sia stata differita. Ma la legge non impone tale istituzione, lasciandosi il giudizio sulla opportunità, o meno, di disporla ai competenti organi amministrativi. La legge si limita a stabilire che, ove tali reparti siano istituiti, il tempo in essi trascorso da condannati a pena di cui l'esecuzione è stata differita, deve essere detratto dalla durata della pena medesima;

f) si è inserito un nuovo articolo (36), per stabilire, in linea di massima, quali sono gli effetti della cessazione dello stato di guerra relativamente alle pene detentive e accessorie, di cui l'esecuzione sia stata differita. In questa parte, non si sono introdotte norme innovative, ma, per completezza di sistema, sono stati espressamente enunciati i principi, che, del resto, sarebbero stati riconosciuti anche nel silenzio della legge, essendo evidente che il differimento, subordinato alla esistenza dello stato di guerra, viene meno con la cessazione di questo.

La espressa enunciazione del principio serve anche a fissare gli elementi di interferenza dell'istituto del differimento della esecuzione delle pene con l'altro relativo ai casi speciali di estinzione del reato, contemplato dal titolo successivo.

TITOLO TERZO

Di casi speciali di estinzione del reato.

30. — Un più maturo esame è stato portato sulla formulazione della rubrica di questo titolo, essendo sembrata impropria — come si riconosceva anche nella relazione al progetto definitivo — la locuzione « condanna condizionale di guerra ». Nelle disposizioni raggruppate sotto questo titolo si prevede una vera estinzione del « reato », subordinata al comportamento del condannato durante il periodo in cui la esecuzione della pena è rimasta differita. Non trattasi quindi di una *condanna condizionale* (formula, del resto, abbandonata anche nella legislazione comune), ma del perfezionarsi di una vera causa estintiva, che soltanto nella legge speciale militare ha la sua previsione. Questo concetto sembra inequivocabilmente enunciato nel titolo « Di casi speciali di estinzione del reato ».

31. — Anche nella redazione dell'art. 38 (art. 37 del progetto definitivo) si è adottata una formula più aderente alla natura dell'istituto, sostituendosi alla locuzione « la condanna si ha come non avvenuta » l'altra, più propria, « il reato è estinto ». Rimane così fissato chiaramente il profilo giuridico dell'istituto, che rappresenta una causa estintiva del reato, consistente nell'elemento positivo del differimento dell'esecuzione della pena non superiore a tre anni, protratto fino alla cessazione dello stato di guerra, e in quello negativo, che si concreta nel fatto che il condannato, nel periodo del differimento, non ha commesso un delitto, nè è incorso in *gravissime punizioni disciplinari*.

La nuova formula « gravissime punizioni disciplinari », in sostituzione dell'altra « gravi trasgressioni disciplinari », è stata adottata per suggerimento della Commissione parlamentare. E' evidente che, in questa materia, rimane subordinato al discrezionale apprezzamento del giudice il giudizio sull'esistenza di questa speciale causa ostativa alla concessione del beneficio.

32. — Per le stesse considerazioni esposte relativamente all'art. 38, si è modificata — in termini analoghi — la formulazione dell'art. 39 del progetto, prevedendosi nel corrispondente art. 40 del codice la estinzione del reato, anche prima della cessazione dello stato di guerra.

Tenendosi poi presente una proposta della Commissione parlamentare, si è sostituita alla locuzione « abbia compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore tali da rendersi meritevole di una promozione ecc. ... » l'altra, certamente più propria, sebbene non identica a quella suggerita, « abbia conseguito, per atti di valore personale, compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione... ». In tal modo, rimane meglio precisato il concetto che la causa estintiva è posta in dipendenza dell'effettivo conseguimento dell'attestato di valore, e non del solo compimento dell'atto che potrebbe in seguito determinarlo; ed è stato possibile eliminare la disposizione del secondo comma dell'art. 39 del progetto.

33. — E' stata modificata e migliorata la formulazione dell'art. 41 (art. 40 del progetto definitivo), nel quale sono regolati — in sostanza — gli effetti dell'inadempimento degli obblighi inerenti al differimento dell'esecuzione della pena, ai fini della estinzione del reato. La nuova formulazione — in sostituzione dell'altra, invero meno chiara, del progetto — esprime senza possibilità di equivoci il principio che — fuori dei casi in cui si determini l'estinzione del reato — la cessazione dello stato di guerra importa l'esecuzione delle pene differite; e, se il differimento concerne più condanne, si applicano, per la determinazione della pena complessiva, le norme relative al concorso delle pene.

Anche il titolo dell'articolo è stato opportunamente modificato.

TITOLO QUARTO

Della riabilitazione di guerra.

34. — Invariata è rimasta la sostanziale disciplina della materia concernente la riabilitazione di guerra, sulla quale non sono state mosse osservazioni di rilievo da parte della Commissione parlamentare.

I principi a cui l'istituto si ispira sono stati ampiamente illustrati nelle relazioni ai progetti, preliminare e definitivo. Essi hanno trovato anche riconoscimento in recenti leggi speciali, e rispondono essenzialmente alla necessità di tenere nel maggior conto la condotta del militare nelle azioni di guerra, ai fini della rigenerazione morale dei condannati, costituendo così un incentivo agli atti di ardimento, che, mentre giovano a tale rigenerazione, potenziano l'efficienza delle forze operanti.

LIBRO TERZO

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

35. — La norma dell'art. 47 del codice (art. 46 del progetto) riafferma il carattere complementare del codice penale militare di guerra in rapporto a quello di pace, anche nella parte riflettente i reati militari in specie.

TITOLO SECONDO

Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare.

CAPO I.

DEL TRADIMENTO.

36. — La Commissione parlamentare non ha ritenuto adeguata alla gravità del fatto la pena della reclusione militare da due a otto anni, che l'art. 47 del progetto (art. 48 del codice) stabiliva per l'offesa all'onore o al prestigio del luogotenente generale del Re Imperatore.

L'osservazione è parsa giusta, e la pena è stata stabilita nella reclusione militare da quattro a dieci anni.

37. Poichè l'ultimo comma dell'art. 17 del codice, in relazione anche all'art. 1 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, dà la definizione del « comandante supremo » (reati contro il comandante supremo), è stata opportunamente modificata la formulazione dell'art. 48 del progetto (art. 49 del codice). Nella prima parte dello stesso articolo è stato soppresso l'inciso « durante lo stato di guerra », sembrando che in tutti i casi in cui è applicabile la legge penale di guerra meritino speciale tutela penale l'integrità e la libertà del comandante supremo.

38. — Un più attento esame ha consigliato di modificare la norma dell'art. 49 (art. 50 del codice: abbandono del corpo per combattere contro lo Stato), ritenendosi che basti, per l'esistenza del reato, l'abbandono del corpo da parte del militare per combattere contro lo Stato, senza che occorra l'effettivo passaggio al nemico. In tal modo, viene a essere equiparato, agli effetti penali, il tentativo al delitto consumato. Non altrimenti dispone l'art. 143 del codice (art. 134 del progetto) in tema di diserzione al nemico, ipotesi che presenta caratteri di affinità con quella in esame.

39. — L'art. 50 del progetto prevedeva il reato di aiuto al nemico, reprimendo, nel primo comma, il fatto diretto a favorirne le operazioni militari ovvero a nuocere a quelle delle forze armate dello Stato italiano, e, nel secondo, ogni fatto diretto a un fine diverso da quello suindicato, dal quale però possa derivare il vantaggio o il nocumento predetto. Considerata la diversità dell'elemento soggettivo, che caratterizza le due ipotesi, è sembrato opportuno contemplarle in norme separate — articoli 51 e 52 del codice, — prevedendo nel secondo quella di minore gravità.

Come spiegava la relazione al progetto preliminare (art. 101), la seconda ipotesi concerne quei fatti illeciti che, sebbene determinati da uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, possono, più o meno, produrre questo risultato: come, ad esempio, l'impedimento opposto, per motivi politici, alla partenza di truppe di rinforzo per il fronte; l'incitamento di operai ad abbandonare gli stabilimenti, ecc.

La opportunità di reprimere in modo particolare questi fatti fu additata anche in sede di elaborazione dell'art. 247 del codice penale comune (favoreggiamento bellico). Nella relazione del Guardasigilli (p. II, pag. 20) fu però osservato che, in linea di principio, non sembrava che potesse imputarsi di favoreggiamento bellico chi non volle prestare aiuto al nemico, essendo indispensabile, data l'indole del reato, la presenza dell'elemento intenzionale; ma che la ipotesi speciale non doveva considerarsi come non punibile, conservando essa pur sempre la sua fisonomia di delitto contro la pubblica amministrazione.

Quando però trattasi di fatto doloso, che, pur essendo compiuto dal militare con movente diverso da quello preveduto dall'art. 51 del codice, si risolva in un ostacolo o in un impedimento alla preparazione bellica o alla difesa militare, e dal fatto stesso sia derivato un nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, è opportuno che soccorra una speciale sanzione penale di carattere militare. In tal senso è stata configurata l'ipotesi delittuosa dell'art. 52 (nocumento alle operazioni militari).

40. — Poichè soggetto attivo del reato preveduto dall'art. 51 del progetto (art. 53 del codice: servizio di pilota o guida per il nemico) è una persona estranea alle forze armate dello Stato (il militare sarebbe punito a norma dell'art. 51 — aiuto al nemico —), si è sostituita alla locuzione « morte con degradazione » quella di « morte mediante fucilazione nella schiena », la quale — secondo quanto dispone l'art. 25 del codice penale militare di pace — deve ritenersi a ogni effetti equiparata alla prima.

E' stato poi soppresso, perchè superfluo, l'inciso « per favorire il nemico », dato che nel fatto stesso di prestare servizio di pilota o di guida per il nemico è implicita l'intenzione di aiutarlo.

41. — La gravità del fatto e del movente delittuoso ha consigliato di cancellare nella prima parte dell'art. 52 del progetto (art. 54 del codice: intelligenze o corrispondenza con il nemico) l'inciso « che possono produrre danno ». Come si è detto a proposito dell'art. 53 del codice, questa possibilità è implicita nel fatto stesso delle intelligenze o corrispondenza con il nemico, allo scopo di favorirlo. La legge giustamente commina per questo reato la pena di morte con degradazione; ma, per evidenti ragioni di equità, si è preveduto anche il caso in cui dalle intelligenze o dalla corrispondenza non sia derivato danno, dandosi, in tal caso, al giudice la facoltà di diminuire la pena. Sono state, d'altro canto, opportunamente inasprite le sanzioni penali.

In ordine al secondo comma dello stesso art. 52, la Commissione parlamentare proponeva che, per la offerta di servizi al nemico, ancorchè non accettata, potesse essere inflitta, alternativamente, la pena dell'ergastolo o quella della morte con degradazione, nei casi di particolare gravità. Non è però parso opportuno lasciare al giudice la facoltà di infliggere discrezionalmente la pena estrema o una pena detentiva. D'altro

canto, trattandosi di una semplice offerta di servizi, la quale può anche non essere accettata, si è ritenuto adeguato stabilire la sanzione della reclusione da quindici a ventiquattro anni, la quale consente al giudice di apprezzare, nei limiti di legge, ogni modalità, che possa comunque influire sulla determinazione della pena (art. 54, comma 3°, del codice).

La stessa Commissione aveva suggerito di integrare la norma, considerando a parte il caso dell'offerta di servizi al nemico, la quale non produca danno. Ragioni di carattere pratico non hanno consentito di aderire a questa proposta, sembrando assai difficile determinare se dal solo fatto di una offerta di servizi sia o no derivato un nocumento.

42. — E' stata modificata la formulazione dell'art. 53 (art. 55 del codice), prevedendosi espressamente il caso dell'agevolazione colposa, e richiedendosi come condizione obiettiva di punibilità la possibilità del danno alla situazione politica o militare dello Stato.

43. — Si è modificato il titolo del reato preveduto dall'art. 54 del progetto (art. 56 del codice: comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo), in modo che meglio risulti che, per integrare questa forma delittuosa, deve mancare, nell'agente, il fine di favorire il nemico. Questa variante di forma è stata apportata per consiglio della Commissione parlamentare. E' parso anche giusto abbassare il minimo della pena per fatti di minore entità; prevedendosi poi a parte i casi in cui ricorrano circostanze particolarmente gravi, per i quali sono state stabilite più severe sanzioni.

44. — L'ultimo comma dell'art. 55 (art. 57 del codice: rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli) prevede il caso in cui dal fatto non sia derivato nocumento. Esso si riferisce alle ipotesi, dolosa o colposa, rispettivamente prevedute dal primo e dal secondo comma. Non essendo sembrato possibile parificarle agli effetti penali, si è modificato l'ultimo comma, stabilendosi una diversa sanzione, secondo che la mancanza del nocumento si riferisca all'ipotesi dolosa o a quella colposa.

45. — Nell'art. 56 del progetto (art. 58 del codice: aiuto al nemico nei suoi disegni politici) è stato soppresso l'inciso « durante lo stato di guerra », non essendo sembrata giustificata tale limitazione.

CAPO II.

DELLO SPIONAGGIO MILITARE E DELLA RIVELAZIONE DI SEGRETI MILITARI.

46. — L'art. 57 del progetto (procacciamento di notizie, a scopo di spionaggio militare) rifletteva due distinte ipotesi di reato.

E' parso preferibile prevedere nel primo comma dell'articolo la figura tipica dello spionaggio militare, che il progetto contemplava nel numero 2°, e, nel secondo comma, l'ipotesi assimilata già preveduta dal numero 1° dell'art. 57 del progetto (introduzione in luoghi militari per procurarsi notizie in favore del nemico). Il titolo dell'articolo è stato ridotto nella forma più concisa di « spionaggio militare ».

47. — Negli articoli 58 e 59 (articoli 60 e 61 del codice: militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare; militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare), sono stati modificati i titoli in modo che meglio rispondano al contenuto delle norme.

Si è migliorata la formulazione del primo comma dell'art. 59 del progetto, dandosi carattere autonomo alla ipotesi giuridica ivi preveduta, senza alcun richiamo all'articolo precedente.

Nel secondo comma dell'art. 61 del codice, poichè soggetto attivo del reato è il militare nemico, ossia una persona non appartenente alle forze armate italiane, invece di parlare della « morte con degradazione », si è usata la locuzione « morte mediante fucilazione nella schiena », che alla prima si intende a ogni effetto equiparata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 25 del codice penale militare di pace.

48. — L'art. 60 del progetto (art. 62 del codice) prevede fatti, che possono precedere quelli di vero e proprio spionaggio. Non è sembrata perciò adatta, nel titolo, la parola « favoreggiamento », ed è stata adottata la locuzione, più propria, « aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici ».

49. — Non è stata riprodotta nel codice la disposizione dell'art. 61 del progetto, che prevedeva lo spionaggio commesso per favorire uno Stato estero non in guerra con lo Stato italiano. Si tratta, in sostanza, di fatto compreso nella sfera di previsione del codice penale militare di pace (libro II, titolo I, capo 2°), per il quale, se il reato è commesso in tempo di guerra, si fa luogo all'aumento di pena stabilito dall'art. 47 del codice penale militare di guerra.

Anche il titolo dell'art. 62 del progetto (art. 63 del codice: persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari) è stato ritoccato nella forma.

50. — Sull'art. 64 del progetto (art. 65 del codice: porto od uso di macchine fotografiche), è da rilevare che con la locuzione « macchine fotografiche di qualsiasi specie » si è inteso alludere a qualsiasi sorta di macchine, e quindi anche a quelle di ripresa cinematografica. Si è poi ritenuto opportuno limitare la previsione al caso in cui la macchina fotografica sia portata o usata.

L'art. 66 del codice riproduce la disposizione dell'art. 65 del progetto, relativa al reato di rivelazione di segreti militari al nemico. Per esso, quando dal fatto possa derivare un nocumento alla sicurezza delle forze armate italiane o, comunque, un vantaggio al nemico, è comminata la pena di morte con degradazione. Per evidenti ragioni di giustizia, si è anche preveduto il caso in cui la rivelazione non possa recare il vantaggio o il nocumento suindicato, stabilendosi, in tale ipotesi, la pena dell'ergastolo.

51. — Un più maturo esame ha posto in evidenza la opportunità di prevedere, con apposita norma, il caso del procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico. In difetto di una speciale disposizione, si potrebbe ritenere applicabile l'art. 89 del codice di pace; ma le sanzioni da questo stabilite sarebbero inadeguate alla gravità del fatto, avuto riguardo al tempo, allo stato di guerra e alle eventuali conseguenze dannose.

Risponde allo scopo l'art. 67 del codice, che prevede questo delitto e lo punisce con la morte mediante fucilazione nel petto, se dal fatto sia derivato pregiudizio alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, e, in ogni altro caso, con la reclusione militare da cinque a ventiquattro anni.

52. — L'art. 67 del progetto richiedeva, come estremo essenziale per il reato di rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico, la possibilità di un nocumento alla difesa militare dello Stato; ma poichè essa deve ritenersi implicita nel fatto stesso della rivelazione, è stato soppresso l'inciso che vi si riferiva. Si è poi considerato come

circostanza aggravante il fatto che un danno sia derivato alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, stabilendosi in tal caso la pena della morte mediante fucilazione nel petto (art. 68 del codice).

53. — È stato fuso il secondo comma dell'art. 65 del progetto con il successivo art. 66 (art. 70 del codice). Le due ipotesi hanno un contenuto obiettivo comune; ciò che permette di comprenderle in un'unica disposizione. Si è poi integrato l'art. 70, prevedendosi — a somiglianza di quanto dispone l'art. 98 del codice penale militare di pace — oltre il caso dell'offerta, anche quello della istigazione a commettere reati di spionaggio o di rivelazione di segreti militari.

54. — Nell'art. 69 del progetto (art. 71 del codice), che riflette l'agevolazione colposa, si è estesa la previsione all'ipotesi della imperizia, adottandosi la locuzione generica « per colpa ». Il medesimo criterio è stato seguito a proposito dell'art. 97 del codice penale militare di pace, che prevede analoga ipotesi di reato. E' stato poi meglio precisato il contenuto della norma, specificandosi, con il richiamo dei singoli articoli che li prevedono, i reati militari, in relazione ai quali l'agevolazione colposa è incriminata.

CAPO III.

DELLA ILLECITA RACCOLTA, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE MILITARI.

55. — Poichè la disposizione dell'art. 72 del codice (art. 70 del progetto: procacciamento di notizie riservate) mira a tutelare la difesa militare, è stata estesa la incriminazione al procacciamento di tutte quelle notizie, che, pur non essendo segrete, hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, e delle quali la raccolta e la conoscenza potrebbe, specie in tempo di guerra, rappresentare un pregiudizio per la difesa militare. La norma acquista così un carattere di maggiore completezza, in quanto la previsione concerne anche quelle notizie di cui non fa espressa menzione l'art. 71 del progetto, e il procacciamento delle quali, altrimenti, non sarebbe punibile. Infatti, l'art. 70 del progetto, limitando la nozione del reato alle notizie relative alla dislocazione e ai movimenti delle forze armate, non comprendeva le indicazioni delle rotte seguite o da seguire dalle navi o dagli aeromobili non militari. E' stato in tali sensi modificato l'art. 70; e, ad evitare che, ove il fatto rivesta i caratteri di un più grave delitto, si debba far luogo all'applicazione delle norme sul concorso dei reati — ciò che potrebbe apparire eccessivo — si è inserito un apposito inciso di chiarimento.

Nell'art. 71 (art. 73 del codice: diffusione di notizie riservate), alla locuzione « comunica o pubblica » è stata sostituita l'altra, sostanzialmente non dissimile, « diffonde o comunica », conforme a quella usata dal codice penale (ad esempio, art. 265). Sono stati poi soppressi, perchè superflui, il secondo e il terzo comma: il secondo, perchè la comunicazione o la pubblicazione fatta al nemico delle notizie riservate rappresenta una forma di rivelazione di segreti militari, preveduta dall'art. 65 (art. 66 del codice); il terzo, perchè l'ipotesi ivi contemplata rientra — in conseguenza della modificazione all'art. 70 del progetto — nella sfera di applicazione del primo comma dell'art. 72 del codice. E' stato, infine, aggiunto un comma, per configurare una circostanza aggravante nel caso che il fatto abbia compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato: e ciò in correlazione con quanto dispone il secondo comma dell'art. 262 del codice penale.

56. — Si è adottata la locuzione generica « per colpa » nell'art. 72 del progetto (art. 74 del codice: agevolazione colposa), per meglio armonizzare questa norma con quella del corrispondente art. 97 del codice penale militare di pace.

57 — È stato modificato il titolo dell'art. 73 (art. 75 del codice: diffusione di particolari notizie d'interesse militare), sostituendosi alla locuzione « speciali notizie militari » l'altra, più completa e precisa, « particolari notizie di interesse militare ».

La norma in esame non concerne la diffusione di notizie riservate, punibile con le maggiori pene stabilite dall'art. 73 del codice; e ciò è stato chiarito con un apposito inciso.

58. — Sembrando troppo miti, in rapporto alla natura del fatto, le sanzioni penali comminate dall'art. 74 del progetto (art. 76 del codice: divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali), sono stati rispettivamente aumentati a tre e a cinque anni di reclusione militare i massimi delle pene stabilite.

59. — La disposizione dell'art. 77 del codice (art. 75 del progetto: divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse) si ispira, come è ovvio, a considerazioni di carattere militare.

Essa concerne un'ipotesi attenuata, che integra la portata dell'art. 265 del codice penale, in quanto la disposizione, fra l'altro, è applicabile anche fuori del tempo di guerra — che l'art. 265, invece, presuppone, — ossia nei casi in cui la legge penale militare di guerra si applica indipendentemente dall'esistenza dello stato e del tempo di guerra.

Nella enunciazione dell'elemento materiale del reato si è usata una locuzione (« diffonde o comunica ») più completa e più chiara di quella del progetto, ed anche più aderente a quella usata dal codice penale (art. 265).

Per il reato di pubblicazione di critiche o di scritti polemici, preveduto dall'art. 80 del codice (art. 78 del progetto), si è ritenuto giusto elevare a due anni il massimo della pena della reclusione militare comminata.

60. La disposizione dell'art. 79 del progetto (art. 81 del codice), che estende l'applicabilità delle disposizioni del codice di guerra ai reati commessi in luoghi non in stato di guerra, riflette unicamente i delitti preveduti dal capo terzo (illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari).

Per i reati preveduti dai capi primo (tradimento) e secondo (spionaggio militare e rivelazione di segreti militari), provvede il numero 2° del secondo comma dell'art. 4 del codice penale militare di guerra, che dichiara applicabile la legge penale militare di guerra per i reati da essa contemplati, ovunque commessi, quando ne segua lo speciale nocumento ivi preveduto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

61. — La Commissione parlamentare ha rilevato la mancanza, nel progetto definitivo, di una norma, la quale, con particolare riferimento ai reati contro la fedeltà e la difesa militare, stabilisca la parificazione degli Stati alleati; tanto più che non potrebbe applicarsi la disposizione dell'art. 101 del codice di pace, che ha una portata limitata ai reati preveduti dagli articoli 84 e seguenti del codice stesso.

Ripresa in esame la questione, si è anche avvertita la mancanza di altre due norme, in corrispondenza con l'art. 96 (fine di favorire lo Stato italiano) e con l'art. 100 (omesso rap-

porto) del codice di pace, delle quali non si potrebbe invocare l'applicazione in rapporto ai reati contemplati dal codice di guerra.

La lacuna è stata colmata, mediante l'inserzione delle norme degli articoli 82, 83 e 84, le quali riproducono integralmente quelle degli articoli 96, 100 e 101 del codice di pace, con un lieve inasprimento delle sanzioni penali, nell'art. 83, per il reato di omesso rapporto.

CAPO V.

DELL'ARRUOLAMENTO ILLECITO DI GUERRA.

62. — Il primo comma dell'art. 80 del progetto (art. 85 del codice) configura una ipotesi speciale di istigazione, che si è creduto di prevedere a parte e di punire con sanzione speciale (la morte con degradazione), avuto riguardo alla gravità del fatto e ai suoi possibili riflessi sull'andamento delle operazioni di guerra. A dar vita al reato, basta il fatto di avere indotto il militare a passare al nemico, non occorrendo che la istigazione sia stata accolta, o, comunque, che il militare sia passato o abbia tentato di passare al nemico.

Alla locuzione « individuo soggetto alla giurisdizione militare » dell'art. 80 del progetto si è sostituita l'altra, sostanzialmente identica, « un militare », tenendosi presente la nozione che del « militare » dà l'art. 7 del codice di guerra.

L'art. 81 del progetto prevedeva il reato di arruolamento commesso per uno Stato non nemico. Trattandosi di ipotesi delittuosa già contemplata dal codice penale (art. 288), è sembrato inutile riprodurla nella legge penale militare di guerra; tanto più che, se del fatto si rende colpevole un militare, la pena può essere aumentata in applicazione dell'art. 21 del codice di pace, e, in ogni caso, la cognizione del reato, a norma dell'art. 264, n. 1°, lettera *a*), del codice stesso, appartiene al giudice militare.

CAPO VI.

DEL DISFATTISMO MILITARE.

63. — Soggetto attivo del reato preveduto dall'art. 82 del progetto (art. 86 del codice: fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità) può essere anche una persona estranea alle forze armate dello Stato. Considerata la gravità del fatto e delle sue conseguenze per la condotta delle operazioni militari, si è ritenuto che, per la sussistenza della circostanza aggravante preveduta dall'ultimo comma del citato art. 86, si debba prescindere dalla qualità militare del colpevole.

64. — La ragione della incriminazione del fatto ipotizzato dall'art. 83 del progetto (art. 87 del codice) consiste nella necessità di punire qualunque fatto diretto a denigrare la guerra, e costituente, per ciò stesso, una forma pericolosa di disfattismo militare. Tali possono essere anche gli atti o le parole di disprezzo o di invettiva all'indirizzo di persone appartenenti alle forze armate dello Stato, quando, attraverso esse, l'agente si proponga, più che di offendere la persona, di screditare le istituzioni militari.

Nel determinare la misura della pena nei limiti stabiliti dalla legge, il giudice ben può tener conto della qualità di militare del colpevole, senza che questa debba in ogni caso essere considerata come una circostanza aggravante, secondo la proposta della Commissione parlamentare.

65. — Si è modificato il titolo dell'art. 84 del progetto (art. 88 del codice: omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico), in modo più rispondente al contenuto della norma. E' stato poi soppresso l'inciso « nei luoghi in stato di guerra », sembrando che non abbia ragione di essere una siffatta limitazione territoriale, in considerazione di quanto dispone l'art. 4 del codice penale militare di guerra.

CAPO VII.

DELLA SEDIZIONE MILITARE.

66. — Sono state apportate al primo comma dell'art. 85 del progetto (art. 89 del codice: accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare) alcune varianti di forma, che valgono a conferire alla norma un carattere di maggiore precisione e chiarezza.

L'art. 89 comprende, fra le ipotesi di sedizione militare, l'accordo di più militari per commettere uno dei reati di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del luogotenente generale del Re Imperatore o del comandante supremo. Evidenti ragioni di uniformità hanno consigliato di estendere la previsione del reato al caso in cui l'accordo si riferisca all'esecuzione di alcuno dei reati di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale, o di offesa alla libertà del Re Imperatore, della Regina Imperatrice, del Reggente, dei Principi della Famiglia Reale e del Capo del Governo, richiamati dall'art. 77 del codice penale militare di pace. A questo scopo risponde l'ultimo comma dell'art. 89 del codice.

CAPO VIII.

DELLA ILLECITA NAVIGAZIONE AEREA.

67. — In ordine all'art. 87 del progetto (art. 91 del codice: sorvolo arbitrario del territorio dello Stato; inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare), non è sembrato opportuno limitare l'incriminazione al caso dell'arbitrario sorvolo nella zona delle operazioni. Eliminata questa restrizione, ne segue che, in linea di massima, la norma trova applicazione per i fatti verificatisi nel territorio in stato di guerra.

Relativamente alla disposizione contenuta in questo articolo, la Commissione parlamentare ha osservato che, dato il grande sviluppo dell'aviazione, se si dovesse attendere l'autorizzazione da parte della competente Autorità, molto spesso sarebbero frustrati i vantaggi che possono derivare dall'uso di un mezzo celere di locomozione, quale l'aeroplano. Ha quindi proposto di aggiungere l'inciso « senza giustificato motivo ». E' sembrato però che l'autorizzazione delle competenti Autorità debba ritenersi sempre necessaria, in considerazione dei gravi inconvenienti, ai quali può dar luogo, in tempo di guerra, il sorvolo del territorio dello Stato, di cui le Autorità competenti non siano state preavvisate, e in relazione al quale, pertanto, non abbiano potuto predisporre le opportune misure.

Di regola, sarà l'Autorità militare l'organo più idoneo a valutare, in sede di autorizzazione, la gravità del motivo invocato, quando si tratti di sorvolare il territorio in stato di guerra.

Come è reso manifesto dalla formulazione del secondo comma, il fatto ivi represso costituisce una circostanza aggravante rispetto a quello configurato nel comma precedente.

CAPO IX.

DELLA COMUNICAZIONE ALL'ESTERO D'INVENZIONI INTERESSANTI LA DIFESA MILITARE.

68. — In relazione al delitto preveduto dall'art. 88 del progetto (art. 92 del codice), la Commissione parlamentare ha proposto di adeguare la pena alla gravità del fatto, determinandola nella reclusione militare da uno a dieci

anni, e di estendere l'applicabilità della stessa sanzione alla ipotesi dell'agevolazione dolosa all'estero. Entrambe le proposte sono state accolte, e si sono apportate le necessarie modificazioni al testo dell'art. 88.

E' stata considerata a parte l'ipotesi dell'agevolazione colposa, mantenendosi la stessa pena stabilita dal numero 1° dell'art. 88.

Sempre a seguito di suggerimento della Commissione parlamentare, è stato elevato a due anni il minimo della pena (che il progetto fissava in un anno), quando soggetto attivo del reato sia lo stesso autore o titolare dell'invenzione, o persona in essa comunque interessata.

CAPO X.

DELLA VIOLAZIONE DI ORDINANZE O DI ALTRI PROVVEDIMENTI MILITARI.

69. — Nella prima parte dell'art. 89 del progetto (art. 93 del codice) si è adottata la locuzione «non osserva le ordinanze emanate», la quale, per il suo carattere generico e comprensivo, riflette, oltre le ipotesi della resistenza, dell'impedimento o del rifiuto, anche, in via generale, la inottemperanza alle ordinanze o ad altri provvedimenti emanati dall'Autorità militare. Si è così tenuto conto della proposta fatta dalla Commissione parlamentare.

Si è ritenuto inoltre opportuno considerare come elemento generale del reato lo scopo della difesa militare, indicando, poi, in via semplicemente dimostrativa, la natura e l'oggetto del provvedimento, che, sempre al fine di assicurare la difesa militare, può essere emanato o adottato dalla competente Autorità. Si è poi precisato che, ove il fatto costituisca un più grave reato, non si fa luogo all'applicazione delle norme stabilite dall'art. 93.

TITOLO TERZO

Dei reati contro il servizio in guerra.

CAPO I.

DELLA VIOLAZIONE DI DOVERI INERENTI AL COMANDO.

70. — Come ha proposto la Commissione parlamentare, si è integrata la prima parte dell'art. 94 (art. 90 del progetto), prevedendosi anche il caso in cui l'abbandono del comando avvenga durante il combattimento.

Si è ritenuto opportuno precisare che, agli effetti penali militari, un reato deve ritenersi commesso «durante il combattimento» (formula che si è preferita a quella proposta di «in combattimento»), quando il fatto che lo costituisce è avvenuto mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare; essendo evidente che anche in quest'ultimo caso ricorrono quelle particolari necessità di interesse militare, che giustificano la incriminazione di determinati fatti e l'applicazione di più gravi sanzioni.

Non vi ha dubbio che dall'abbandono del comando, commesso quando l'azione bellica sta per cominciare, può derivare una indecisione nell'azione, una mancanza di direttive, una disorganizzazione nei reparti, che possono riflettersi sullo svolgimento delle operazioni e comprometterne il successo.

71. — Come ha suggerito la Commissione parlamentare, è stata aumentata la pena stabilita dall'art. 92 del progetto (art. 96 del codice: inosservanza di speciali doveri inerenti al comando), fissandola nella reclusione militare da uno a sette anni.

Nel primo comma dell'art. 96 è stato opportunamente specificato che le navi e gli aeromobili, di cui ivi si fa cenno, sono le navi e gli aeromobili militari. La modificazione è stata suggerita soprattutto dal riflesso che trattasi di un reato contro il servizio in guerra, del quale soggetto attivo non può essere che il comandante.

Nel numero 2°, alla locuzione «navi o aeromobili da guerra o mercantili» è stata sostituita l'altra, più esatta, di «navi militari o mercantili, ovvero... aeromobili militari o civili».

Si è anche precisato che la omissione di attaccare il nemico, preveduta dal numero 1° dell'art. 96, non va considerata come una forma di disobbedienza a un precedente ordine di attacco, nel qual caso il fatto rivestirebbe i caratteri del più grave reato preveduto dall'art. 95 del progetto (art. 100 del codice: omessa esecuzione di un incarico). Essa va invece soprattutto intesa in relazione a quello spirito di iniziativa e di decisione, che deve sempre improntare l'azione del comandante, alla prontezza di intuito del quale, specie in circostanze di pericolo, quando non riesce agevole chiedere e ricevere istruzioni, può essere affidata la sicurezza di una nave, di un aeromobile, di un posto militare, la salvezza di un reparto o l'esito di una operazione militare. In considerazione della diversità delle situazioni nelle quali la omissione può verificarsi, si è data al giudice la possibilità di spaziare, nell'applicazione della pena, da un minimo di un anno a un massimo di sette.

Si è stabilito che la condanna per alcuno dei delitti preveduti dall'articolo in esame importa la rimozione. Il progetto in questa parte non appariva perfettamente coordinato, in quanto, per altri reati compresi nel medesimo capo, certamente meno gravi (taluno anche di natura colposa), era preveduta tale pena accessoria.

72. — Riesaminata la norma dell'art. 93 del progetto (art. 97 del codice: comandante che si lascia sorprendere dal nemico), è parso giusto aumentare il massimo della pena, portandola a cinque anni di reclusione militare.

Il titolo dell'art. 94 del progetto (art. 98 del codice: omissione di provvedimenti per la difesa militare), è stato modificato in modo più rispondente al contenuto della norma. Poichè soggetto attivo del reato non può essere che il comandante, si è ritenuto opportuno non limitare la previsione al caso della negligenza, ma estenderla alle altre ipotesi di colpa.

I numeri 2° e 3° dell'art. 94 del progetto avevano per oggetto circostanze aggravanti, riflettenti il solo caso di omissione dei provvedimenti per la difesa militare. Uno studio più attento ha consigliato di estendere queste aggravanti alla ipotesi dell'art. 93 (art. 97 del codice). I due numeri sono stati quindi stralciati, per formare oggetto della disposizione dell'art. 99 del codice, con riferimento ai casi preveduti dagli articoli 97 (comandante che si lascia sorprendere dal nemico) e 98 (omissione di provvedimenti per la difesa militare).

73. — Nel prendere in esame la norma dell'art. 95 del progetto (art. 100 del codice: omessa esecuzione di un incarico), la Commissione parlamentare ha rilevato che il termine «incarico» ha un significato troppo vago e generico. Essendo l'osservazione apparsa fondata, si è creduto di meglio specificare la formulazione, accennandosi espressamente, oltre che all'incarico, anche all'ordine di una operazione militare. Resta così chiarita la portata della norma, che si propone di meglio garantire, con la tutela del servizio e della sicurezza delle forze armate, il successo delle operazioni militari. Il particolare obiettivo spiega la ragione per cui, nell'art. 100, si commina,

per questo reato, la pena di morte mediante fucilazione nel petto; occorre infatti adeguare, nei casi particolarmente gravi, la pena alla entità del fatto.

Si è data, d'altro canto, al giudice la possibilità di tener conto di particolari circostanze — oggettive o soggettive — che attenuino la responsabilità del colpevole; in tal caso, è comminata la pena della reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Con ciò, si è in parte accolto il suggerimento della Commissione parlamentare, che consigliava, appunto, di diminuire la pena.

La formulazione della norma contenuta nell'art. 96 del progetto (art. 101 del codice: inosservanza di istruzioni ricevute) è stata modificata, in modo da renderla più conforme all'analoga previsione contenuta — in relazione agli ufficiali — nell'art. 125 del codice penale militare di pace.

CAPO II

Della resa.

74. — La Commissione parlamentare ha ravvisato superfluo il richiamo, contenuto nell'art. 98 del progetto (art. 103 del codice: resa), ai regolamenti militari approvati dal Re. Il rilievo è apparso fondato; l'osservanza delle norme regolamentari deve indubbiamente ritenersi compresa nell'adempimento degli obblighi imposti dal dovere o dall'onore militare, espressamente menzionati nell'art. 98 del progetto, il quale è stato perciò opportunamente modificato.

75. — Relativamente all'art. 99 del progetto (art. 104 del codice: resa colposa), non è parsa giustificata alla Commissione parlamentare la limitazione della punibilità all'ipotesi della negligenza. La osservazione essendo evidentemente fondata, si è adottata la locuzione generica « per colpa ». La disposizione ha poi subito altre modificazioni, intese a rendere più chiara e precisa la struttura del reato.

76. — Secondo l'art. 100 del progetto, il reato consistente nella resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati non sarebbe esistito, quando il colpevole avesse dovuto rispondere dell'altra e più grave ipotesi contemplata dall'art. 213 del progetto del codice penale militare di pace (omesso impedimento di reati militari: art. 138).

Dal raffronto delle due disposizioni risulta però che diversi sono il contenuto delle due norme, il loro scopo e la ragione della loro incriminazione: con l'una (art. 213 del progetto del codice di pace) si punisce il militare — a prescindere dal grado o dalle funzioni di comando — che, per timore o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, ovvero di rivolta o di ammutinamento; mentre con l'altra (art. 100 del progetto del codice di guerra) si reprime il fatto del « comandante » e degli « ufficiali », i quali, ove la resa sia avvenuta per causa di rivolta, di ammutinamento o di disobbedienza, non si siano serviti di tutti i mezzi disponibili, per costringere i dipendenti a compiere il loro dovere.

Ciò stante, è stato soppresso, nell'art. 105 del codice, l'inciso iniziale « fuori dei casi preveduti dall'articolo 213 », inserendosi invece l'altro, che meglio vale a chiarire e integrare la disposizione, « per ciò solo », e stabilendosi tassativamente che rimane ferma l'applicazione dell'art. 138 del codice penale militare di pace, ove ricorrano gli estremi del reato in esso preveduto.

77. — La legge punisce la resa in sè, come atto contrario al dovere e all'onore militare. E' apparso perciò superfluo, nel primo comma dell'art. 101 del progetto (art. 106 del codice: resa in campo aperto), l'inciso « se dal fatto è derivato grave nocumento alle forze armate dello Stato »; tanto più che il secondo comma stabilisce una sensibile diminuzione di pena, quando ricorrano particolari circostanze di attenuazione, e tra queste va indubbiamente compresa la mancanza o la lieve entità del nocumento.

Parimenti superfluo è apparso l'ultimo comma dell'articolo 101, dovendo escludersi che il fatto rivesta carattere di reato, se il comandante ha compiuto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

78. — È stata migliorata la formulazione dell'art. 102 del progetto (art. 107 del codice: violata solidarietà in caso di capitolazione), senza peraltro alterarne la sostanza; ed è stato anche modificato il titolo del reato, perchè meglio aderisca al contenuto della norma.

CAPO III.

Della codardia.

79. — Come ha proposto la Commissione parlamentare, si è sostituita, nell'art. 104 del progetto (art. 109 del codice: incitamento alla resa), alla locuzione « grida di cessare il fuoco » l'altra, più precisa e propria, « incita a cessare il fuoco », in quanto il reato può senza dubbio commettersi anche senza emettere grida.

La stessa Commissione ha rilevato l'opportunità di prevedere, nell'art. 105 del progetto (art. 110 del codice: manifestazioni di codardia), l'ipotesi del tentativo. Non è sembrato che si potesse parlare di tentativo in relazione a un delitto, per il quale non si richiede che l'agente abbia voluto incutere lo spavento o provocare il disordine. Tuttavia, si è ritenuto conveniente adottare una diversa costruzione della norma, per porre in evidenza che il reato sussiste, quando si siano volontariamente compiuti atti da cui possa derivare il disordine o lo spavento, a prescindere dalla specifica intenzione dell'agente. Se il disordine o lo spavento si produce, ricorre una circostanza obiettiva di aggravamento.

L'art. 106 del progetto (art. 111 del codice: nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza) prevede una circostanza aggravante, che si riferisce alle ipotesi prevedute dagli articoli 109 e 110 del codice. Tenendosi conto della gravità della pena stabilita — morte mediante fucilazione nel petto —, è parso necessario richiedere, come estremo essenziale per la sussistenza di detta aggravante, non un danno potenziale, che può ritenersi implicito nelle ipotesi di codardia prevedute dagli articoli 109 e 110, bensì un nocumento concreto ed effettivo al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi.

80. — In correlazione con la definizione data dall'ultimo comma dell'art. 94 del codice, è stata sostituita, nell'art. 107 del progetto (art. 112 del codice: sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento), alla locuzione « quando è cominciata o sta per cominciare l'azione bellica » l'altra « durante il combattimento », tenuto conto della definizione che di tale circostanza è data dall'art. 94.

81. — Ravvisandosi fondate le osservazioni fatte in proposito dalla Commissione parlamentare, si è sostituita, nel primo comma dell'art. 108 del progetto (art. 113 del codice: fatti collettivi), alla locuzione « quelli che hanno dato causa al fatto » l'altra, più chiara ed esatta, « quelli che hanno

determinato il fatto ». Si è inoltre stabilito in dieci anni di reclusione militare il minimo della pena, che il progetto fissava in un mese di reclusione militare; e ciò per impedire che episodi di particolare importanza possano essere puniti con una sanzione del tutto inadeguata alla loro entità delittuosa; tenuto conto anche del fatto che la norma deroga all'art. 110 del codice penale, secondo il quale, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

82. — Mancava nel progetto una norma diretta a reprimere l'omesso impedimento dello sbandamento o di altri fatti illeciti durante il combattimento; nè, in difetto di una disposizione speciale, si sarebbe potuto ritenere applicabile l'art. 138 del codice penale militare di pace, che prevede l'omesso impedimento limitatamente ai reati contro la fedeltà o la difesa militare e a quelli di ammutinamento o di rivolta. Si è colmata la lacuna con l'art. 114 del codice, che commina, per questa particolare figura di reato, la pena della reclusione militare non inferiore a cinque anni.

83. — L'art. 110 del progetto (art. 116 del codice) prevede il reato di fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati. La Commissione parlamentare ha osservato che l'assegnazione a un deposito « non sembra debba considerarsi, in ipotesi, come colpa », e ha suggerito di non farne menzione nel testo. Alla proposta si è aderito, sebbene, parlandosi genericamente di non assegnazione a reparti mobilitati, possa considerarsi compreso il caso della fraudolenta assegnazione a un deposito.

Su proposta della stessa Commissione, si è fatta menzione, nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 116 del codice, anche di reparti o enti mobilitati « del corpo », oltre che dell'arma e della specialità. Si è poi stabilito un inasprimento di pena, anche quando del reato si renda colpevole un ufficiale.

84. — Come ha suggerito la predetta Commissione, in ordine al reato di fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi, la norma dell'art. 111 del progetto (art. 117 del codice) è stata chiarita, specificandosi che, ad integrare il reato, occorre una falsa attestazione di circostanze di fatto; e, nell'art. 112 (articolo 118 del codice: violazione, a causa di codardia, dei doveri militari), alla locuzione « dovere militare di servizio o di disciplina » è stata sostituita l'altra, più propria ed efficace, « doveri attinenti al servizio o alla disciplina ».

CAPO IV.

DELL'ABBANDONO DI POSTO E DELLA VIOLAZIONE DI CONSEGNA.

85. — Si è modificato il titolo e il testo dell'art. 119 (art. 113 del progetto definitivo), sostituendosi alla formula « in faccia al nemico » l'altra « durante il combattimento », come si è fatto in altri casi analoghi, essendosi data nel codice la nozione della circostanza anzidetta.

86. — Agli articoli 120, 121, 122 e 123, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 114, 115, 116 e 117 del progetto, si è apportata una sostanziale modificazione, sostituendosi, per le ipotesi colpose, il richiamo generico alla *colpa* a quello specifico ad alcuni degli elementi di essa. Si è infatti adottato, nei codici penali militari, il sistema di non disintegrare la nozione ordinaria della colpa in rapporto alle varie previsioni delittuose, salvi casi assolutamente eccezionali.

La Commissione parlamentare aveva fatto analoga proposta, limitandola peraltro all'ipotesi della separazione dal convoglio.

87. — La materia relativa allo speciale reato di abbandono di posto o violata consegna, preveduto dall'art. 124 (art. 118 del progetto definitivo), è stata disciplinata con una diversa sistemazione tecnica delle norme, che appare più chiara e consente inoltre di svincolare la disposizione concernente il fatto del militare che si addormenta dalle altre relative alle manifestazioni dolose di violata consegna.

Il secondo comma dell'art. 124, nel quale si prevedono le ipotesi aggravate per essere stato il fatto commesso in presenza del nemico o per avere il fatto compromesso la sicurezza del posto, della nave, ecc., è stato modificato nel senso che questo secondo aspetto della circostanza aggravante presuppone anche l'esistenza del primo. Tale finalità si è conseguita, aggiungendosi la parola « inoltre », la quale ben precisa che ricorre l'ipotesi aggravata del fatto pregiudizievole per la sicurezza del posto soltanto quando trattisi di reato commesso in presenza del nemico.

Nell'ultimo comma, in cui si prevede il reato sotto la forma dell'addormentamento, alla locuzione « è colto addormentato » si è sostituita l'altra « si addormenta », essendo sembrato conveniente — per le considerazioni esposte dalla Commissione parlamentare, che ha fatto in tal senso esplicita proposta — reprimere il fatto dell'addormentamento in sè, per il pregiudizio che arreca agli interessi militari in ragione della mancata vigilanza da parte del militare di guardia, indipendentemente dalla sorpresa in flagranza.

Nei numeri 1° e 2° del terzo comma, è stato soppresso l'inciso « durante lo stato di guerra », sembrando del tutto ingiustificata tale limitazione.

88. — Si è aumentato il limite massimo della pena preveduto per l'abbandono di posto e la violata consegna da parte del militare di guardia o di servizio (art. 125, corrispondente all'art. 119 del progetto definitivo); e ciò in conformità di analoga proposta della Commissione parlamentare. Non è sembrato, tuttavia, conveniente aumentare anche il limite minimo, poichè i vari servizi di guardia, in relazione al loro contenuto, possono essere talora di relativa importanza; ed è opportuno che il giudice abbia la possibilità di adeguare la sanzione concreta alla entità del fatto.

Si sono anche elevati, aderendosi al suggerimento della Commissione parlamentare, i limiti delle pene comminate per la ipotesi aggravata, per essere stato il fatto commesso in presenza del nemico.

Nell'art. 126, corrispondente all'art. 120 del progetto definitivo, si è sostituita alla locuzione « mentre l'azione bellica è cominciata o sta per cominciare » l'altra « durante il combattimento », che esprime precisamente il concetto dell'azione bellica iniziata o imminente, secondo la nozione che di tale circostanza dà lo stesso codice. La Commissione parlamentare aveva formulato la proposta di usare l'espressione « in combattimento »; ma si è preferita l'altra, già adottata in altri articoli del codice stesso (n. 70).

89. — Si è modificato il titolo dell'art. 127 (art. 121 del progetto definitivo), rendendolo più esattamente aderente al contenuto della norma.

Nel secondo comma si è fatto riferimento generico alla colpa, anzichè alla sola negligenza o imprudenza, come faceva il progetto definitivo, per le ragioni d'indole generale che sono state già esposte; e si è elevato inoltre il limite minimo della pena a sei mesi, secondo il suggerimento della Commissione parlamentare.

90. — Nell'art. 128 (art. 122 del progetto), in cui si prevede l'abbandono di una nave militare o di una nave di un convoglio da parte del pilota, si è ritenuto utile precisare, relativa-

mente alla nave del convoglio, che questo deve essere sotto scorta o direzione militare. Infatti, solo in questo caso può determinarsi la lesione di un interesse di carattere militare; mentre è possibile che, anche in tempo di pace, si formino convogli — ossia raggruppamenti di navi mercantili che navighino di conserva — senza la scorta o la direzione militare. In tal caso, è da supporre che non vi siano particolari interessi militari da proteggere.

Si è modificata la sanzione per l'ipotesi aggravata del fatto commesso in caso di pericolo, preveduta dal secondo comma dell'articolo stesso; e ciò in conformità di analoga proposta della Commissione parlamentare.

CAPO V.

Della violazione di corrispondenze militari.

91. — Nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare relativamente alla materia concernente la violazione di corrispondenze militari. Tuttavia, pur lasciando, in linea di massima, sostanzialmente immutata la disciplina data alla materia medesima nel progetto definitivo, si è ritenuto conveniente scindere le previsioni dell'art. 124 del progetto (articoli 130 e 131 del codice), nel quale erano contemplate alternativamente l'ipotesi dello smarrimento dell'ordine o del dispaccio e quella della omessa distruzione. Dal tenore della norma non risultava in modo chiaro se per questa seconda ipotesi il fatto fosse preveduto anche a titolo di colpa, mentre tale previsione si intendeva certamente escludere.

La separazione delle norme ha reso possibile di enunciare espressamente l'ipotesi della colpa soltanto in relazione allo smarrimento degli ordini o dispacci; mentre, non esistendo analogo esplicito richiamo per l'ipotesi della mancata distruzione, è evidente che in questo caso trattasi di reato doloso, secondo i principi generali seguiti dalla legge.

La separazione dei fatti di mancata distruzione e di smarrimento degli ordini o dispacci ha reso altresì necessario dedicare una apposita norma (art. 132) alla ipotesi attenuata, che concerne entrambi gli articoli precedenti.

Nell'art. 133 (art. 125 del progetto), il contenuto della norma è stato reso più comprensivo, prevedendosi, oltre la ipotesi dell'affidamento per la trasmissione dell'ordine o dispaccio, anche quella dell'affidamento per la ricezione o per il recapito.

CAPO VI.

Del reato di ubriachezza.

92. — Nessuna sostanziale modificazione è stata apportata alla materia concernente i reati di ubriachezza (articoli 126 a 128 del progetto). Ferma la riserva per il caso in cui l'ubriachezza costituisca una delle manifestazioni di codardia, preveduto come reato a sè stante (art. 112, numero 2°), il codice contempla:

a) l'ubriachezza per sottrarsi a un servizio (art. 134);

b) l'ubriachezza in servizio (art. 135);

c) l'ubriachezza fuori del servizio (art. 136).

Relativamente alla prima ipotesi, la Commissione parlamentare avrebbe voluto inserire una specifica circostanza aggravante per il caso che la incapacità a prestare il servizio militare sia derivata dall'azione di sostanze stupefacenti. La proposta ha indotto a considerare la necessità di equiparare in ogni caso alla ubriachezza il disordine psichico derivante dall'azione di sostanze stupefacenti, come è stato fatto anche nel codice di pace (art. 139); e in tal senso si è provveduto con la disposizione dell'art. 137 del codice.

Sempre relativamente alla prima ipotesi, la Commissione parlamentare ha proposto di prevedere come circostanza aggravante la qualità di capo di posto o di comandante nel colpevole; e in tal senso è sembrato giusto provvedere (art. 134, comma 3°), adottandosi, però, per indicare la condizione del soggetto attivo a cui la circostanza aggravante si ricollega, la consueta formula « comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto ».

Analoghe modificazioni sono state apportate al testo dell'art. 135 (art. 127 del progetto definitivo). Nel primo comma dello stesso art. 135 (ubriachezza in servizio), si è aggiunto l'inciso « ancorchè per colpa », in modo da prevedere anche l'ipotesi della ubriachezza colposa e da rendere così più efficace la tutela penale.

CAPO VII.

Dei reati contro militari in servizio.

93. — Nel terzo comma dell'art. 138 (art. 129 del progetto definitivo), accanto alla ipotesi aggravata dalla forzata consegna commessa in presenza del nemico, si è espressamente preveduta anche l'altra relativa al fatto commesso « durante il combattimento ». Vero è che il combattimento, per così dire, presuppone la presenza del nemico; ma poichè nella legge le due previsioni hanno formato sempre oggetto di distinta menzione, è sembrato conveniente non discostarsi da tale sistema per questa figura di reato. In conformità, poi, con la corrispondente disposizione dell'art. 140 del codice penale militare di pace, sono state prevedute le ipotesi aggravate, in cui il fatto sia commesso con armi, o da tre o più persone riunite, e quella in cui dal fatto sia derivato grave danno.

94. — Nell'art. 139, concernente la resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella vedetta o scolta, sebbene non siano state formulate osservazioni o proposte da parte della Commissione parlamentare sul corrispondente art. 130 del progetto definitivo, è sembrato conveniente separare — in conformità del sistema seguito per il codice di pace (art. 141) — la ipotesi della resistenza dalle altre della minaccia e della ingiuria. Non può disconoscersi, infatti, che diversa è la entità della lesione, in rapporto ai due aspetti del reato; e a tale diversità di contenuto occorre far corrispondere una diversa gravità delle sanzioni.

95. — Relativamente ai fatti di violenza contro sentinella, vedetta o scolta, non sono state sostanzialmente modificate le disposizioni del progetto (art. 140 del codice, corrispondente all'art. 131 del progetto definitivo). Tuttavia, considerato che nel termine generico « violenza » rientra anche l'omicidio, e che quindi il fatto, anche se commesso dal militare contro la sentinella, vedetta o scolta, potrebbe costituire un più grave delitto a' termini della legge penale comune, si è aggiunto all'art. 140 un terzo comma, per richiamare, quando il fatto costituisca un più grave reato a tenore della legge medesima, l'applicazione delle pene da questa stabilite, con un aumento della pena detentiva temporanea.

96. — Nell'art. 141 (art. 132 del progetto definitivo), pur lasciandosi inalterata la sostanza della norma, è sembrato conveniente, per rendere più snella la formulazione, eliminare il richiamo alle « persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 118 », indicando esplicitamente nei numeri 1° e 2° quali siano queste persone equiparate alle sentinelle, agli effetti della nozione dei reati di forzata consegna, resistenza alla forza armata, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 124 del codice). Si è eliminato l'inciso « durante lo stato di guerra », sembrando superflua tale precisazione.

97. — Nell'art. 142 (art. 133 del progetto definitivo), la Commissione parlamentare avrebbe voluto aggiungere un espresso richiamo alla violenza che cagioni la morte. Tuttavia, ciò non è sembrato necessario, poichè, come in altri casi del genere, qui si tratta di punire non la violenza in sè, bensì il fatto della lesione al servizio, compiuta mediante violenza. In questi casi, in cui l'interesse protetto non è la vita o la integrità della persona, ma la violenza è il mezzo con cui il reato si commette, è evidente che, quando la violenza costituisca di per se stessa un delitto, si determina un concorso di reati. Non v'ha dubbio che le disposizioni di questo articolo si riferiscono al fatto dell'impedimento opposto al portatore di ordini militari, a prescindere dai mezzi impiegati per conseguire tale evento.

CAPO VIII.

DEI REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO.

98. — Nessuna sostanziale modificazione è stata apportata alle disposizioni concernenti la diserzione di guerra. La Commissione parlamentare avrebbe voluto, in linea di massima, inserire nel testo degli articoli concernenti questa materia, accanto alla locuzione « in presenza del nemico », l'altra « in combattimento ».

Non si è potuto aderire a tale proposta, perchè le previsioni enunciate negli articoli 144 e 145 (corrispondenti agli articoli 135 e 136 del progetto) si riferiscono esclusivamente al caso di militari destinati a reparti in presenza del nemico; mentre il fatto del militare che lascia il suo posto in combattimento forma oggetto di altra specifica disposizione di legge (art. 112). L'aggiunta della locuzione « in combattimento » negli articoli in esame avrebbe determinato una grave incertezza circa la qualificazione del reato sotto il titolo dell'abbandono di posto o della diserzione; mentre, da un punto di vista sostanziale, non si manifesta la necessità di questa ulteriore precisazione in tema di diserzione, dato che anche per l'abbandono del posto di combattimento è comminata la estrema sanzione (pena di morte con degradazione).

99. — Relativamente all'art. 137 del progetto (art. 146 del codice), la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fosse soppresso il secondo comma, concernente la pena accessoria della rimozione; ma non è sembrato possibile accogliere tale proposta, perchè, se è vero — come si osserva nella relazione della Commissione parlamentare — che la pena accessoria della rimozione, derivando da condanna alla reclusione militare per un tempo superiore a tre anni, conseguirebbe di massima alla condanna per il reato di diserzione preveduto all'art. 146, per il quale è stabilita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, è anche vero che per tale reato potrebbe in concreto infliggersi la pena della reclusione militare inferiore a tre anni, nel caso di concorso di due o più circostanze attenuanti. Tale ipotesi non va trascurata, poichè, in questo caso, l'effetto penale della rimozione è posto in diretta dipendenza della natura del reato, incompatibile con il prestigio del grado.

100. — Aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, si è eliminata dall'art. 147 (art. 138 del progetto definitivo) la ipotesi della diserzione commessa per la quarta volta, comminandosi invece la pena di morte per il militare che incorre per la terza volta nel reato di diserzione; ipotesi che, secondo il progetto, comportava soltanto un aumento della pena detentiva. Le relative norme di attuazione stabiliranno i modi di accertamento della reiterazione nel reato e i mezzi atti ad ammonire il colpevole sulle conseguenze del suo operato.

101. — Relativamente all'art. 151 (art. 143 del progetto definitivo), concernente il reato di mancanza alla chiamata per mobilitazione o durante lo stato di guerra, accogliendosi una proposta della Commissione parlamentare, si è eliminata la ipotesi dell'assenza protratta per oltre quaranta giorni, in relazione alla quale il progetto stabiliva la pena di morte. E' sembrato, infatti, eccessivo stabilire, per tale fatto, l'estrema sanzione.

102. — In conformità del sistema seguito nel codice penale militare di pace, si è inserito un nuovo articolo (154), concernente il fatto della persona che si sostituisce al militare chiamato in servizio alle armi. Trattasi, infatti, anzichè di un caso di concorso nel reato, di una ipotesi di reato bilaterale.

103. — Tra le disposizioni comuni ai delitti di diserzione e di mancanza alla chiamata, è stata inserita (art. 155) anche quella concernente la facoltà del comandante di *dichiarare* disertore o mancante alla chiamata il militare assente, anche prima che sia decorso il termine, oltre il quale il delitto si perfeziona di diritto. Trattasi di una disposizione suggerita da esigenze di tutela dei più gravi interessi militari; intesa, cioè, a impedire che, nei più delicati momenti (imminenza di operazioni militari, spedizioni, ecc.), dilaghi il fenomeno delle assenze di breve durata, che, generalizzato, potrebbe finire col compromettere la efficienza stessa dei reparti. Analoga disposizione è stata già emanata con la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1082, che ha modificato le corrispondenti norme dei codici penali militari del 1869 nel senso seguito nel nuovo codice penale militare di guerra.

Nell'art. 156 è preveduta, come circostanza attenuante comune alle varie figure di diserzione e di mancanza alla chiamata, l'ipotesi che la durata dell'assenza non superi dieci giorni (l'art. 146 del progetto stabiliva il termine, invero assai breve, di cinque giorni), specificandosi però che l'applicazione dell'attenuante è facoltativa e subordinata alla costituzione del militare disertore.

CAPO IX.

DELL'ABBANDONO DI UFFICIO.

104. — Nell'art. 157 (art. 147 del progetto) si è integrato il primo comma, estendendosi la ipotesi dell'allontanamento dalla residenza ai salariati dello Stato. Infatti, essendosi avvertita la necessità di prevedere tale reato in relazione ai salariati delle provincie e dei comuni, non si vede una ragione plausibile per escludere quelli dello Stato, per i quali, se mai, più intenso può apparire l'obbligo di non allontanarsi dalla residenza, e quindi più grave la relativa violazione.

Aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, si sono esclusi dalla sfera di applicazione dell'art. 157 — con la espressa disposizione dell'ultimo comma — i Prefetti delle provincie. Sembra opportuno lasciare a tali alte Autorità di Governo una assoluta libertà di movimento, in caso di esigenze di carattere politico, che potrebbero anche avere prevalente importanza. Niun dubbio poi che l'esclusione rifletta anche i Prefetti che esercitano il loro potere fuori del territorio metropolitano.

CAPO X.

DEL DANNEGGIAMENTO DI OPERE O ALTRE COSE MILITARI

105. — Nell'art. 158 (art. 148 del progetto), concernente la distruzione o il sabotaggio di opere o altre cose militari, accogliendosi la proposta della Commissione parlamentare, si sono prevedute anche le ipotesi in cui siano gettate, rese inservibili o deteriorate le armi o munizioni: fatti che, per il

nocumento che possono arrecare alla efficienza dei reparti operanti, sono da considerarsi non meno gravi del danneggiamento di macchine o altri ordegni di guerra, in generale.

Si è eliminata dal secondo comma la previsione del fatto commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, perchè questa ipotesi si identifica con l'altra preveduta sotto il titolo del tradimento (aiuto al nemico), per la quale è comminata la pena di morte con degradazione (art. 51).

106. — Per il reato di rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili (art. 159, corrispondente all'art. 149 del progetto), è stato elevato a due anni il limite minimo della pena, in conformità della proposta della Commissione parlamentare. Trattasi, infatti, di reati dai quali può derivare un danno rilevante per le operazioni militari, e, in generale, per le esigenze della difesa. La locuzione « fa mancare » comprende, naturalmente, anche il caso del mancato collocamento di segnali, da parte di chi ne aveva il dovere.

CAPO XI.

Dell'inadempimento e della frode in forniture militari.

107. — E' stata attentamente esaminata la questione relativa alla opportunità di inserire, o meno, nel codice penale militare di guerra le disposizioni concernenti l'inadempienza e la frode nelle forniture militari, tenuto conto del fatto che, su analoga materia, dispone, per il tempo di guerra, anche il codice penale negli articoli 251 e 252.

E' sembrato, tuttavia, conveniente non rinunziare alla diretta previsione di tali delitti nella legge penale militare (articoli 162 e 163 del codice), anche perchè questa ha possibilità di applicazione fuori del tempo di guerra.

Occorre infatti considerare che, a tenore dei citati articoli del codice penale, si risponde dei delitti di inadempimento di contratti di forniture e di frode in forniture, soltanto quando i fatti relativi siano commessi in *tempo di guerra*, mentre il codice penale militare prevede i corrispondenti delitti in tutti i casi in cui si determini l'applicazione della legge penale militare di guerra, e quindi, in qualche caso, anche fuori del tempo di guerra (articoli 8 a 11 del codice).

Inoltre, dalla diretta previsione nella legge penale militare dei delitti di cui trattasi scaturisce anche l'esercizio della giurisdizione militare; e non può dubitarsi della necessità di non sottrarre al giudice militare la cognizione di reati che compromettono in modo così grave e immediato gli interessi militari.

CAPO XII.

Disposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari.

108. — E' stata introdotta una nuova disposizione — quella dell'art. 164: uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari — per venire incontro a una proposta formulata dalla Commissione parlamentare a proposito degli articoli 170 e 172 del progetto (ved. n. 120).

TITOLO QUARTO

Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra.

CAPO I.

Disposizioni generali.

109. — Nella loro redazione definitiva, le disposizioni del titolo IV, riflettenti i reati contro le leggi e gli usi della guerra, sono state in parte rielaborate, sia in conseguenza di alcune osservazioni della Commissione parlamentare, sia per la necessità di coordinarle con quelle della legge di guerra, pubblicata successivamente alla formazione del progetto definitivo del codice penale militare di guerra. Qualche altra variante, da ultimo introdotta, costituisce il risultato di una ulteriore revisione delle norme di questo titolo, alla quale si è proceduto per renderle sempre più aderenti, da un lato, alle esigenze effettive delle forze operanti e, dall'altro, ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

110. — L'art. 154 del progetto definitivo aveva modificato la corrispondente norma dell'art. 211 del progetto preliminare, sia restringendo logicamente l'applicazione della condizione di reciprocità al caso in cui i reati preveduti da questo titolo fossero stati commessi da militari italiani contro lo Stato nemico o i sudditi di esso, sia affidando al Ministro, da cui il militare colpevole dipende, l'accertamento della esistenza di detta reciprocità, e subordinando la punibilità dei reati stessi alla condizione della presentazione di una richiesta da parte del Ministro medesimo.

Ripresa in esame la norma, è stato ritenuto opportuno:

1) subordinare alla condizione di reciprocità — per richiamarsi alla quale si è riprodotta la formulazione adottata, in relazione ad altre figure di reato, dall'art. 300 del codice penale — la punibilità di quei soli fatti, che consistono in atti illegittimi o arbitrari di ostilità, o in abusi nei mezzi per nuocere al nemico, o che hanno per oggetto requisizioni, contribuzioni o prestazioni arbitrarie in paese nemico; restando così svincolati da detta condizione gli altri reati preveduti in questo titolo e concernenti il trattamento, in generale, dei sudditi e dei beni nemici, degli infermi, feriti, naufraghi o morti e del personale sanitario, dei prigionieri di guerra e degli ostaggi, nonchè l'abuso delle prede belliche. Sono fatti, questi, che ledono quei principi di civiltà, che sono a base di tutte le legislazioni progredite, e che pertanto — anche a prescindere dalla esistenza di leggi speciali, quale è la legge di guerra, o dalle convenzioni internazionali — sarebbero pur sempre punibili, di regola, alla stregua della legge penale comune o militare, come è avvenuto in occasione delle ultime guerre. D'altro canto, il procedimento penale per questi fatti è subordinato, come in ogni altro caso durante lo stato di guerra, all'ordine di procedere da parte della competente Autorità militare;

2) considerare detti reati, in quanto siano commessi, non solo da militari italiani, bensì, in generale, da cittadini italiani, dato che di alcuni di essi può essere soggetto attivo « chiunque »;

3) demandare, anzichè al Ministro, al comandante supremo (art. 165, in relazione al terzo comma dell'art. 245), il potere di disporre, o meno, per *tutti* i reati preveduti da *questo titolo*, l'inizio dell'azione penale. L'accentramento in una sola Autorità suprema dell'esercizio di questo delicato potere, che ha così importanti riflessi di carattere politico-militare, meglio garantisce la realizzazione dell'indispensabile uniformità di criteri, che potrebbe, altrimenti, non ritenersi sempre pienamente assicurata;

4) sostituire alla « richiesta » di procedimento un atto di « disposizione » dell'Autorità militare, che si risolve, come per i codici penali militari del 1869, in un « ordine di procedimento », come sarà meglio chiarito a proposito dell'art. 245.

Con le modificazioni adottate, la condizione di reciprocità, nei casi suindicati, si concreta, in conformità del sistema accolto dall'art. 300 del codice penale, nella previsione di analoghe ipotesi delittuose nella legge straniera e nella applicazione effettiva di questa; e si rende possibile l'esperimento, in via preliminare, per iniziativa di una suprema Autorità militare, di indagini dirette ad accertare l'esistenza di detta con-

dizione, e la valutazione, da parte di detta Autorità, di ogni altro elemento favorevole o contrario all'inizio dell'azione penale.

La disposizione dell'art. 165 ha carattere fondamentale rispetto alle altre del titolo IV; onde la sua collocazione in capo al titolo stesso, quale premessa.

111. — Nel primo comma dell'articolo 166 (art. 155 del progetto definitivo), per chiarirne il contenuto, si è più propriamente parlato di *esecuzione differita* delle condanne, anzichè di « esecuzione sospesa », richiamandosi espressamente l'istituto relativo, regolato dall'art. 29.

CAPO II.

Degli atti illegittimi o arbitrari di ostilità.

112. — Nell'art. 157 del progetto definitivo (art. 168 del codice: prolungamento arbitrario delle ostilità), per suggerimento della Commissione parlamentare, è stata inserita la locuzione « fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo », per coordinare la disposizione con quella dell'art. 81 della legge di guerra, di cui è, così, fatto salvo il disposto. E' stato inoltre soppresso il secondo comma, ritenendosi sufficientemente severa, in ogni caso, la pena comminata nella reclusione militare da dieci a ventiquattro anni.

Parimenti, su proposta della detta Commissione, tenuta presente la soppressione del secondo comma dell'articolo precedente, è stato altresì eliminato il secondo comma dell'art. 158 del progetto (art. 169 del codice: omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità). E' stato poi preveduto il fatto in quanto sia commesso, non per sola « negligenza », bensì « per colpa », e si è elevato a dieci anni il massimo della pena comminata.

113. — In correlazione con le varianti apportate all'art. 157 del progetto definitivo, anche nell'art. 159 (art. 170 del codice: violazione della sospensione d'armi o d'armistizio), si è inserita nel primo comma la locuzione « fuori dei casi di necessaria reazione, o, comunque, senza giustificato motivo », e dal secondo comma sono state eliminate le parole « ovvero se da essi è derivato incendio o devastazione o la morte di qualche persona ».

114. — Nell'art. 172 (atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato: art. 161 del progetto definitivo), alla espressione « non ordinati nè autorizzati dal Governo » è stata sostituita quella, più comprensiva e concisa, « senza l'autorizzazione del Governo »; e, nel secondo comma, aderendosi alla proposta della Commissione parlamentare, è stato elevato a dodici anni il massimo della pena, quando gli atti abbiano esposto lo Stato o i suoi cittadini o protetti al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, fissandola — tenuto conto della corrispondente sanzione del citato art. 244 del codice penale — nella reclusione militare da sette a quindici anni, nel caso che la rappresaglia o la ritorsione sia avvenuta.

115. — E' stata soppressa la disposizione dell'art. 162 del progetto definitivo (172 del codice), la quale contemplava il fatto del comandante, che compie atti ostili contrari agli usi della guerra e tali da esporre le forze armate dello Stato al pericolo di rappresaglie o ritorsioni da parte delle milizie nemiche. La norma è apparsa superflua, per la introduzione nel testo del codice di quella dell'art. 174, il quale reprime precisamente, con formulazione più comprensiva e appropriata, il fatto del comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina e autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Sarebbe inutile prevedere in altra disposizione lo stesso fatto, in quanto esso esponga al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, dal momento che l'uso di mezzi vietati nella condotta delle operazioni di guerra espone in ogni caso a tale pericolo. Per quanto concerne il nostro diritto interno, che si ispira ai principi generalmente ricevuti nel diritto internazionale, l'art. 8 della legge di guerra stabilisce, in via di massima, precisamente che « l'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi ».

Per quanto riflette la formulazione dell'articolo, è sembrato conveniente — pur lasciando immutato il contenuto delle disposizioni — non discostarsi dal sistema seguito nel codice di pace per il corrispondente delitto. A tale esigenza rispondono le modificazioni di mera forma apportate al testo del progetto.

116. — La disposizione dell'art. 163 del progetto definitivo (eccesso colposo) limitava la portata della disposizione in riferimento ai casi indicati nei due articoli precedenti, ossia alla ipotesi degli atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato e a quella dell'art. 162, che è stato soppresso. La corrispondente norma dell'art. 173 del codice ne allarga la sfera di applicazione, riportandosi anche ai fatti indicati negli articoli 168 e 170, tenuto conto che anche per essi la punibilità è esclusa nel caso in cui il comandante sia stato indotto ad agire da motivi di necessità.

La Commissione parlamentare ha proposto di sostituire alle parole « e la reclusione militare è diminuita da un terzo a due terzi » le altre « se la pena è della reclusione militare, la durata di questa va da uno a cinque anni »; e ciò per evitare che, applicandosi la reclusione militare con la diminuzione massima di due terzi, si pervenga a ridurla a un limite superiore a quello di cinque anni, preveduto per la sostituzione della pena di morte.

La norma è stata bensì ritoccata nella forma; ma non si è potuto aderire al voto come sopra espresso. E' vero che, nel caso — e solo in questo — preveduto dal terzo comma del nuovo art. 172, anch'esso richiamato dall'articolo successivo, è comminata la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e che, riducendosi eventualmente di due terzi il massimo di anni ventiquattro, si discende a otto anni, ossia a una misura superiore a quella di cinque anni preveduta come minimo dall'art. 173 nel caso di sostituzione della pena di morte. Senonchè, non al massimo di ventiquattro anni di reclusione militare occorre riferirsi, bensì alla misura minima di quindici anni, la quale, con la diminuzione di due terzi, si riduce anch'essa a cinque anni. A ogni modo, a evitare che, quando sia operata detta diminuzione, questo limite minimo sia uguale per i due casi, si è ritenuto conveniente, per la suaccennata ipotesi preveduta dal terzo comma del nuovo art. 172, ridurre il minimo della pena alla congrua misura di dodici anni di reclusione militare.

La disposizione dell'art. 164 del progetto (offese a privati, che non prendono parte alle operazioni di guerra), in relazione alla quale la Commissione parlamentare aveva proposto alcune modificazioni e aggiunte, è stata fusa con quella dell'art. 174 del progetto (art. 185 del codice), di cui, in parte, costituiva una duplicazione.

CAPO III.

DEGLI ATTI ILLECITI DI GUERRA.

117. — Le disposizioni di questo capo sono state opportunamente distribuite in due sezioni, raccogliendosi sotto la prima le varie ipotesi di « abuso dei mezzi per nuocere al nemico » e sotto la seconda i reati consistenti in « atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici ». Restano così meglio scolpiti gli elementi caratteristici dell'una e dell'altra categoria di reati.

L'art. 165 del progetto definitivo prevedeva e reprimeva, nella norma generale del primo comma, il fatto di « chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali o comunque contrari all'onore militare, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge ». E una disposizione di legge speciale dettava, in proposito, l'art. 168 del progetto stesso, che puniva con la reclusione militare da uno a cinque anni « il comandante di una forza militare, che dichiari di non dar quartiere ». Com'è noto, questa norma speciale sanzionava penalmente uno specifico divieto preveduto dal numero 4° dell'art. 35 della legge di guerra, la quale ha così espressamente confermata un'identica proibizione contenuta nella lettera *d*) dell'art. 23 del Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, allegato alla seconda convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899, ratificata anche dall'Italia (eguale norma è inserita nel Regolamento allegato alla 4ª convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, che l'Italia ha sottoscritta, ma non ratificata). Ma la Commissione parlamentare, dopo approfondito esame, ha espresso l'avviso che « sia preferibile — anche per poter meglio mantenere il coordinamento con la legge di guerra nel caso di eventuali sue modificazioni — che il coordinamento dell'art. 168 sia fatto in via sommaria, richiamando solo gli atti vietati dalla legge di guerra, anzichè specificare tutte le varie ipotesi da questa indicate »; e, non ravvisando opportuno prevedere specificamente il caso del comandante che non dia quartiere, ha proposto l'inserzione di una norma più generalmente concepita, per prevedere il fatto del « comandante di una forza militare, che ordina o autorizza l'uso di uno degli atti o dei mezzi bellici vietati dalla legge di guerra ».

Si è aderito all'autorevole suggerimento; ma fin dove è parso possibile, tenendo presente che, in sostanza, anche l'art. 167 (violenza proditoria; resa a discrezione) e altri articoli del progetto definitivo (articoli 169 e segg.) hanno per oggetto fatti vietati dalla legge di guerra; e di essi la Commissione parlamentare non ha ritenuto di proporre la eliminazione. D'altro canto, l'uso di atti o mezzi bellici vietati dalla legge (oltre che dalle convenzioni) o contrari all'onore militare era punito, in via generale, *chiunque ne fosse l'autore*, dalla citata disposizione dell'art. 165 del progetto. Tenendo conto, quindi, della proposta della Commissione predetta, si è ritenuto opportuno prevedere, con disposizione a se stante (art. 174 del codice), il caso del comandante che ordini o autorizzi l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, inserendo nel successivo art. 175 una disposizione separata, comminante le stesse pene (riservata al giudice la facoltà di diminuirle), nel caso che dell'uso di mezzi di guerra vietati si renda colpevole una persona diversa dal comandante.

118. — La Commissione parlamentare ha proposto di sopprimere, nel primo comma dell'art. 167 del progetto (art. 177 del codice: violenza proditoria), l'avverbio « proditoriamente », perchè, lasciandosi « immutata la norma, potrebbe sembrare che la violenza (e quindi anche l'omicidio) verso alcuno delle milizie nemiche, sarebbe non punibile nel caso avvenga senza « prodizione », ed anche perchè, non essendosi « riportata nel progetto la nozione di « prodizione » contenuta nei vigenti codici penali militari, e non contenendo il vigente codice penale comune definizione di ciò che per prodizione si debba intendere, appare opportuno evitare difficoltà di interpretazione ». L'osservazione è indubbiamente giusta; ma non va dimenticato che la disposizione in esame mira a stabilire una sanzione penale per un fatto esplicitamente vietato, con eguali termini, dalla norma del numero 2° dell'art. 35 della legge di guerra (« E' proibito.... usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento.... »): e tale norma deriva, a sua volta, da quella contenuta nella lettera *b*) dell'art. 23 del citato Regolamento allegato alla seconda convenzione dell'Aja del 1899, relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre (« Outre les proibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit..... *b*) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie »). Eliminandosi pertanto la parola « proditoriamente », si finirebbe con discostarsi da una precisa norma di diritto internazionale, che vincola anche lo Stato italiano. Nemmeno la legge italiana di guerra — alla quale il codice penale militare di guerra deve coordinarsi — ha potuto, per mere considerazioni di forma, decampare dai principi di diritto internazionale, che costituiscono un impegno giuridico per lo Stato italiano.

A eliminare poi i dubbi prospettati dalla Commissione parlamentare, si è integrato il testo dell'art. 177 del codice, espressamente riferendo l'uso della violenza proditoria al caso di violazione della legge o delle convenzioni internazionali; per modo che risulti manifesto che la norma va interpretata nel significato generalmente attribuito a tale specifico divieto nel campo del diritto internazionale: come proibizione, cioè, di violenze a danno di persone fuori del campo di battaglia, da parte di agenti o di fautori del nemico, o comunque commesse a tradimento contro persone appartenenti alle milizie o alla nazione nemica; ad esempio, da parte di un militare che abbia simulato di essere stato ferito o ucciso, o di voler arrendersi, per indurre l'avversario ad avvicinarsi.

Si è poi aderito al suggerimento di ridurre a un anno il minimo della pena nel caso che dal fatto sia derivata una lesione personale.

La disposizione ha subito anche alcuni ritocchi nella forma.

119. — Gli articoli 179 e 180 del codice (articoli 169 e 170 del progetto) sono stati modificati, per coordinarli con le corrispondenti disposizioni degli articoli 40 e seguenti e 90 e seguenti della legge di guerra, la quale si richiama, a sua volta, anche alle convenzioni internazionali che regolano la protezione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari militari, delle naviospedale, delle navi ospedaliere e degli aeromobili sanitari, destinati al servizio delle forze armate nemiche; il trattamento del personale adibito esclusivamente alla raccolta, al trasporto e alla cura dei feriti e dei malati, di quello adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, nonchè dei ministri del culto addetti alle forze armate; la protezione degli edifici, del materiale e dei trasporti sanitari, il rispetto per i morti, l'uso dell'emblema e della denominazione di Croce Rossa, nonchè di qualunque segno e di qualunque denominazione che ne costituiscano una imitazione.

Come la Commissione parlamentare ha proposto, con il n. 2° dell'art. 179 la norma è stata estesa ai beni degli Stati neutrali e alle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche e

consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata; e ciò in conformità di quanto dispone l'art. 47 della legge di guerra.

La disposizione dell'art. 179, come risulta dal suo nuovo titolo e dal suo tenore letterale, è stata svincolata dal caso specifico del bombardamento, in relazione al quale soltanto disponeva il corrispondente art. 169 del progetto definitivo; e ciò per maggiore aderenza ai principi generali accolti nella legge di guerra e nelle convenzioni internazionali.

E' stata poi accolta la proposta di modificare il n. 5° dell'art. 170 del progetto; e all'uopo è stato aggiunto un comma al corrispondente art. 180 del codice, per comminare la stessa pena preveduta dal primo comma nei confronti di chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali, mentre la norma originaria limitava il divieto all'uso indebito della bandiera, divisa o insegna militare delle milizie nemiche.

120. — Con l'art. 171 del progetto (art. 181 del codice), si è inteso prevedere il caso di vilipendio dei segni distintivi internazionali di protezione, la parola « vilipendio » comprendendo evidentemente anche « l'atto di sfregio », cui si riferiva il citato art. 171.

La Commissione parlamentare, richiamandosi al disposto dell'art. 36 della legge di guerra, ha suggerito la soppressione dell'art. 172 del progetto (uso indebito della divisa di milizie di uno Stato alleato), ritenendo sufficiente quella, da essa proposta, del n. 2° dell'art. 170, la quale — salva l'esclusione dell'accenno ai distintivi di grado, di cui la legge di guerra non parla e che appare praticamente di scarsa importanza — è stata inserita, come si è rilevato, nel secondo comma del nuovo art. 180. Si è aderito alla proposta; ma è stata inserita sotto un diverso titolo del codice, e precisamente nell'art. 164, una disposizione per punire, in modo speciale, per il tempo di guerra, chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, prevedendosi nel secondo comma, come circostanza aggravante, la qualità di militare del soggetto attivo.

121. — In accoglimento di una proposta formulata dalla Commissione parlamentare, l'art. 173 del progetto è stato integrato con l'aggiunta, nel corrispondente art. 182 del codice, di un comma, che, in conformità dell'art. 37 della legge di guerra, esclude il divieto di costringere i sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle, se il fatto è commesso contro sudditi nemici, che posseggono in pari tempo la nazionalità italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge italiana sulla cittadinanza.

122. — Con l'art. 184 del codice è stata opportunamente modificata la formulazione del corrispondente art. 176 del progetto, il quale, in relazione al reato, da esso preveduto, di violazione di salvaguardia o di salvacondotto, faceva salvo il caso che il fatto costituisse un più grave reato.

La Commissione parlamentare è stata di avviso che dovesse prescindersi da quest'ultima riserva, per evitare che potesse essere interpretata come richiamante il caso di un reato più grave di qualunque specie di violenza, di cui l'art. 43 del codice penale militare di pace ha dato la definizione, comprendendovi anche l'ipotesi estrema dell'omicidio. Essa proponeva invece l'aggiunta di una disposizione (art. 177-*bis* del progetto), la quale, con riferimento ai casi di violenza preveduti per il reato di violazione di salvaguardia o di salvacondotto (art. 176) e per quello di busca (art. 177), stabilisse che, se la violenza cagiona la morte, ancorchè si tratti di reato tentato o preterintenzionale, o una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, aumentandosi la pena detentiva temporanea.

Dopo attento esame, è stato deciso di eliminare l'inciso « salvo che il fatto costituisca un più grave reato », restando con ciò chiarito — senza che sia necessario inserire la proposta aggiunta — che, ove la violenza costituisca di per sè altro reato, non si verifica un assorbimento della ipotesi delittuosa in esame in quella più grave, bensì una ipotesi normale di concorso di reati, come accade per più casi anche nel sistema del codice penale comune: ad esempio, nell'ipotesi di violenza a un pubblico ufficiale (art. 336 del codice penale).

123. — Come si è già accennato, nell'art. 185 del codice sono state riunite — tenendosi conto delle osservazioni fatte dalla Commissione parlamentare — quelle degli articoli 164 e 174 del progetto, che avevano più di un elemento comune, avendo entrambi per oggetto, fra l'altro, l'uso di violenza contro sudditi privati nemici.

124. — Sono stati collocati in un ordine diverso, cominciando dall'ipotesi più grave, il reato di saccheggio, quelli di incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico e quello di busca (rispettivamente, articoli 186, 187 e 188 del codice; 179, 180 e 177 del progetto).

Quanto al reato di saccheggio, è stato soppresso, nell'articolo del codice, l'inciso, manifestamente superfluo, « per qualsiasi motivo ». Inoltre, per rendere meglio aderente la norma a quella del n. 7° dell'art. 36 della legge di guerra, corrispondente a quella dell'art. 28 del Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (allegato alla citata convenzione dell'Aja del 1899), è stata modificata la formulazione dell'articolo, ampliandone, da un lato, la portata, e ponendo in evidenza che il divieto sussiste in ogni caso, ancorchè si tratti di città o altri luoghi presi d'assalto.

125. — Nel secondo comma dell'art. 180 del progetto (art. 187 del codice: incendio, distruzione, ecc.), come, del resto, in altri articoli, la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che, prevedendosi come soggetto attivo, non il militare, ma « chiunque », alla espressione « si applica la pena di morte con degradazione » fosse sostituita l'altra « si applica la pena di morte e, se militare, con degradazione ».

Non si è creduto di poter accogliere la proposta.

In questa, come in altri casi in cui i nuovi codici penali militari contemplano reati, dei quali può essere soggetto attivo « chiunque », ossia un militare o anche una persona estranea alle forze armate dello Stato, è stato adottato il sistema — che è, del resto, il più conforme a tutta l'economia dei nuovi codici — di stabilire una sanzione penale, la quale — come nella specie, — se ha carattere militare, è naturalmente applicabile nel caso in cui il reato sia stato commesso da un militare; mentre, se l'agente non è militare, si provvede, nei suoi confronti, alla sostituzione mediante una pena comune, a norma del secondo comma dell'art. 65 del codice penale militare di pace, che altrimenti non avrebbe ragione di essere.

Un criterio diverso è stato invece seguito relativamente a quei reati militari, che possono essere commessi soltanto da persone estranee alle forze armate dello Stato. In questo ultimo caso, si è comminata direttamente una pena comune, e, trattandosi della sanzione estrema, si è specificamente parlato,

non di morte previa degradazione, bensì di morte mediante fucilazione nella schiena; la quale, per l'ultimo comma dell'art. 25 del codice penale militare di pace, si intende equiparata, a ogni effetto, alla prima.

126. — Circa la proposta, formulata dalla Commissione parlamentare, di aggiungere un art. 177-*bis*, per prevedere il caso che dal reato di violazione di salvaguardia o di salvacondotto o da quello di busca derivi la morte, o una lesione personale gravissima o grave, sono già stati esposti (n. 122) i motivi che hanno dissuaso dall'aderirvi. Nelle ipotesi suindicate, restano applicabili gli ordinari criteri stabiliti per il concorso di reati.

CAPO IV.

Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario.

127. — Su proposta della Commissione parlamentare, sono state unificate nell'art. 190 del codice (omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi) le norme contenute nei numeri 1° e 2° del primo comma dell'art. 181 del progetto, usando una locuzione sostanzialmente uguale, ma più concisa nella forma.

Riprese in esame le disposizioni dei due ultimi commi dell'art. 183 del progetto (art. 192 del codice: maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi), ne è stata diversamente ordinata la materia, comminandosi la pena dell'ergastolo nel caso in cui i maltrattamenti gravi o le sevizie siano stati commessi da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, e la pena di morte con degradazione in ogni caso in cui dal fatto sia derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. E' stata così opportunamente evitata la comminatoria alternativa della pena di morte e di quella dell'ergastolo, stabilita dal terzo comma dell'art. 183 del progetto.

Analogamente, e per lo stesso scopo, è stato modificato il contenuto del terzo comma dell'art. 184 del progetto (art. 193, commi 3° e 4°).

All'art. 185 del progetto (arresto o violenza contro il personale sanitario), la Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere un comma, per disporre che, se la violenza cagiona la morte, ancorchè si tratti di reato tentato o preterintenzionale, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, con un aumento della pena detentiva temporanea Allo scopo di meglio coordinare la norma di questo articolo (art. 194 del codice: violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto) e quella del successivo con le disposizioni della legge di guerra e, inoltre, con quelle degli articoli 9 e 13 della convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, per il miglioramento della sorte dei feriti e malati nelle armate in campagna, è sembrato opportuno prevedere nell'art. 194 del codice il caso della violenza commessa a danno delle persone regolarmente addette al servizio sanitario o dei ministri del culto addetti alle forze armate, aggiungendo poi un comma, riflettente il caso in cui la violenza consista nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima, e rimandando al successivo art. 195 del codice (omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o dei ministri del culto), corrispondente al'art. 186 del progetto, la previsione delle ipotesi di attentato alla libertà del personale suindicato. Alla parola « arresta » è stata sostituita, in conformità dell'art. 12 della citata convenzione internazionale, l'altra « trattiene », certamente più propria.

Come si evince dall'art. 12 della convenzione medesima, alla quale la norma dell'art. 195 del codice è coordinata, perchè il reato sussista, deve trattarsi, naturalmente, di un fatto commesso contro persone che siano cadute in potere della parte avversa.

Il testo dell'art. 187 del progetto (art. 196 del codice: mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere) è stato integrato, in conformità dell'art. 410 del codice penale, prevedendosi anche il caso che, sul cadavere, siano stati commessi atti di brutalità o di oscenità.

CAPO V.

Dei prigionieri di guerra.

128. — All'art. 190 del progetto (art. 199 del codice: disobbedienza), è stato aggiunto un comma, per prevedere, con riferimento ad analoga norma dell'art. 173 del codice penale militare di pace in tema di disobbedienza, una circostanza aggravante, qualora il fatto sia commesso in circostanze di grave pericolo.

A proposito dell'art. 191 del progetto (art. 200 del codice: violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano), la Commissione parlamentare ha proposto:

a) di sopprimere il terzo comma che, in relazione alle ipotesi prevedute dai primi due commi, considerava il caso in cui il fatto fosse commesso da tre o più persone;

b) di fissare nel quarto comma pene specifiche, togliendo il riferimento al codice penale comune;

c) di aggiungere un ultimo comma, per prevedere, per tutte le ipotesi, una circostanza aggravante, quando i fatti contemplati dall'articolo in esame siano commessi in unione di tre o più persone.

Si è aderito alle proposte di cui alle lettere *a*) e *c*); non anche alla seconda, essendosi ritenuto opportuno, per i più gravi casi in cui la violenza consista nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, riportarsi alle corrispondenti pene stabilite dal codice penale (aumentata quella detentiva temporanea), coerentemente al sistema adottato dal codice penale militare di pace (art. 195) e da quello di guerra in altri casi.

129. — Nel'art. 193 del progetto (art. 202 del codice), è stato modificato il titolo, sostituendosi alla parola « rivolta » la locuzione « atti di ribellione collettiva », per mantenere distinte le ipotesi contemplate da questo articolo da quelle relative al vero e proprio reato di rivolta commesso da militari italiani e preveduto dall'art. 174 del codice penale militare di pace.

E' vero che la convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, dispone, all'art. 45, che essi sono soggetti alle leggi, regolamenti e ordini in vigore per le forze armate della Potenza detentrice, e che ogni atto d'insubordinazione autorizza, nei loro confronti, i provvedimenti preveduti da queste leggi, regolamenti e ordini, salva l'osservanza delle norme speciali della convenzione stessa. Ed è vero altresì che, per l'art. 46 di questa, i prigionieri di guerra non possono essere puniti dalle Autorità militari e dai tribunali della Potenza detentrice con pene diverse da quelle che sono prevedute per « gli stessi fatti » relativamente ai militari delle forze armate nazionali. Senonchè, come ben rileva la Commissione Reale nella relazione ai progetti preliminari, « la condizione del prigioniero di guerra, nei rapporti disciplinari con le milizie nazionali, non può essere equiparata a quella dei militari della Potenza detentrice; questi sono legati fra loro da un vincolo gerarchico, la cui gradazione e il cui rispetto

aderiscono alle necessità d'ordine militare, al servizio, cioè, particolare cui i militari stessi sono addetti. Questo vincolo gerarchico, di siffatta speciale natura, non sussiste per i prigionieri di guerra, nè potrebbe essere nei loro riguardi affermato legislativamente. La stessa convenzione di Ginevra del 1929, nella sezione 2ª, a proposito appunto della disciplina dei prigionieri nei campi di concentramento, si limita (art. 18) a stabilire genericamente l'obbligo del rispetto e del saluto dovuto dai prigionieri ai militari della Potenza detentrice aventi grado superiore. Da tutto ciò deriva che la condizione giuridica dei prigionieri di guerra, nei loro rapporti disciplinari con i militari dello Stato nazionale, deve essere regolata con disposizioni particolari corrispondenti a quel dovere di soggezione, che non è di subordinazione gerarchica militare, ma ha carattere del tutto speciale. La violazione di tale dovere, che può denominarsi di *soggezione captiva*, viene pertanto a costituire un'obiettività giuridica *sui generis*, che non va confusa con il reato di insubordinazione » (Relaz. ai progetti preliminari, pag. 305).

Ispirandosi a questi criteri, il codice penale militare di guerra (articoli 199 e seguenti) ipotizza come speciali figure di reato a sè stanti, per quanto concerne i rapporti fra prigionieri di guerra e militari nazionali, quei fatti individuali o collettivi di ribellione o di indisciplina, che, in relazione ai militari italiani, sono repressi dal codice penale militare di pace come reati di disobbedienza, di rivolta e d'ammutinamento; modificando gli elementi materiali costitutivi dei reati stessi. Così, mentre, per integrare il reato di rivolta commesso da militari nazionali, è necessario, per l'art. 174 del codice penale militare di pace, che il fatto sia commesso da militari riuniti in numero di quattro o più, la condizione particolare in cui si trovano i prigionieri di guerra, sprovvisti, di regola, di armi, ha consigliato di elevare ad almeno sei il numero necessario per integrare il reato, analogo ma non identico, consistente in atti di ribellione collettiva, preveduta come ipotesi delittuosa speciale e autonoma dall'art. 202 del codice di guerra.

130. — Per gli stessi motivi, a eguali criteri si ispirano le varianti che sono state apportate al titolo e al testo dell'art. 194 del progetto (ammutinamento), cui corrisponde l'art. 203 del codice, riflettente gli atti di indisciplina collettiva commessi dai prigionieri di guerra.

In relazione ai numeri 1° e 2° dell'art. 193 e al n. 1° dell'art. 194 del progetto (articoli 202 e 203 del codice), si è ritenuto opportuno prevedere espressamente anche il caso del ritardo — richiamato in modo esplicito anche per i reati di rivolta e d'ammutinamento contemplati dagli articoli 174 e 175 del codice penale militare di pace; — e, per la stessa ragione, è stata soppressa la parola « espressamente », bastando il rifiuto, anche se non espresso, a integrare il reato. E' stata eliminata la circostanza aggravante per il caso che il fatto sia commesso da graduati, sembrando abbastanza ampi i limiti di pena in cui il giudice può spaziare, tenuto conto del grado rivestito dal soggetto attivo, quando questi non incorra nelle più gravi sanzioni comminate per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto. Non è parso equo aggravare la condizione dei graduati solo in quanto tali, ossia quando non siano nè capi, nè promotori, nè organizzatori del fatto, nè investiti di funzioni disciplinari o di comando.

Su proposta della Commissione parlamentare, nell'art. 203 del codice la pena stabilita dall'art. 194 del progetto è stata ridotta a quella della reclusione militare da tre a dieci anni. Non è, invece, sembrato necessario far seguire, nel n. 2° dello stesso art. 194 del progetto, la locuzione « dopo il rifiuto » alla parola « persistono », per chiarire che il reato ivi ipotizzato esiste solo in quanto la domanda sia nuovamente presentata dopo un atto positivo di rigetto. Ciò per gli stessi motivi, che hanno dissuaso dall'accogliere analoga proposta in relazione al reato di ammutinamento, preveduto dall'art. 175 del codice penale militare di pace.

La stessa Commissione ha rinnovato — relativamente all'ultimo comma dell'art. 194 del progetto, che considera come causa di non punibilità, o come circostanza attenuante, il fatto di cedere alla prima intimazione — la proposta di soppressione, già formulata per l'ultimo comma, contenente analoga norma, dell'art. 168 (ammutinamento) del codice penale militare di pace (art. 175). Non si è ritenuto di poter aderire a tale proposta, per gli stessi motivi addotti per giustificare il diverso criterio adottato, per questa circostanza esimente o diminuente, a proposito dell'art. 175 del codice penale militare di pace.

Nello stesso ultimo comma dell'art. 203 del codice è stata congruamente diminuita la sanzione penale per i capi, promotori od organizzatori, che cedono alla prima intimazione.

131. — Con riferimento ai reati di ribellione o di indisciplina collettiva, commessi da prigionieri di guerra e preveduti dagli articoli 202 e 203, e alla disposizione a essi comune dell'art. 204 (provocazione), si è creduto necessario stabilire la nozione del « superiore », che non può essere identica a quella a cui si riportano i regolamenti militari relativamente a persone, fra le quali interceda un vero e proprio rapporto gerarchico disciplinare. E' stato quindi precisato che, per gli effetti suindicati, si considera « superiore » qualsiasi militare dello Stato italiano, ancorchè non rivestito di un grado, che sia incaricato della scorta, sorveglianza o custodia dei prigionieri di guerra, nonchè il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra, rispetto ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.

132. — Nell'art. 197 del progetto (art. 207 del codice: manifestazione sediziosa), è stata soppressa la locuzione « stabilito dalla legge e dalle convenzioni internazionali », essendosi riconosciuta giusta l'osservazione della Commissione parlamentare, secondo la quale l'adozione di quell'inciso importerebbe la legittimità della critica — e quindi della manifestazione sediziosa — quando il trattamento, per caso o per forza maggiore, non risulti conforme alla legge e alle convenzioni internazionali; mentre è indispensabile escludere discussioni sempre dannose, anche se moderate.

133. — Per suggerimento della stessa Commissione, è stata ridotta la sanzione penale per il reato di sevizie o maltrattamenti contro prigionieri di guerra (art. 199 del progetto; art. 209 del codice). Naturalmente, in quanto il fatto possa costituire un più grave reato, restano applicabili le norme sul concorso dei reati.

Relativamente all'art. 212 del codice (costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati: art. 202 del progetto), è stata accolta altresì — con una lieve variante di forma, in coerenza con la locuzione adottata dallo stesso codice in casi anologhi — la proposta d'inserire un comma, per stabilire l'applicazione delle pene comminate dal codice penale (con facoltà di aumentarle), quando la violenza consista nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave.

134. — E' stata modificata la formulazione del secondo comma dell'art. 213 del codice (art. 203 del progetto: violazione della libertà di religione o di culto), in modo da precisare che la tutela penale è qui accordata, più che alla religione professata dai prigionieri di guerra (che può essere diversa da quella dello Stato), alla libertà di religione dei prigionieri stessi. E' stata adottata, pertanto, una locuzione analoga a quella usata nell'art. 403 del codice penale; con che resta chiarito che lo speciale reato militare mira a stabilire una sanzione penale per il vilipendio dei prigionieri a causa della religione da essi professata.

135. — Sono state eliminate, nel testo dell'art. 204 del progetto (art. 214 del codice: sottrazione di denaro o di altri oggetti), le parole « di dosso alla persona », essendosi ritenuto giusto estendere la tutela penale a ogni forma di sottrazione, tenendosi presente la qualità del soggetto passivo dello speciale reato; e si è ritenuto opportuno chiarire che deve trattarsi di fatto commesso a scopo di lucro proprio o altrui.

E' stato soppresso il secondo comma dello stesso art. 204 del progetto, ipotizzante una circostanza aggravante, quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia. Anche qui, trattandosi di uno speciale reato che non si identifica in tutti i suoi elementi con il furto, ove ricorrano tali ipotesi, subentra l'applicazione dei principi che regolano il concorso di reati: onde non è parso necessario aggiungere — come la Commissione parlamentare ha proposto — un comma, per richiamare le sanzioni del codice penale comune (con un aumento della pena detentiva temporanea), nei casi in cui la violenza consista nell'omicidio, o in una lesione personale gravissima o grave. Naturalmente, se la sottrazione è commessa con violenza, è configurabile il delitto di rapina.

136. — Come ne ha espresso desiderio la Commissione parlamentare, è stato reso obbligatorio, nell'art. 205 del progetto (art. 215 del codice: applicazione della legge penale militare di guerra; aumento di pena per reati contro superiori), l'aumento di pena ivi stabilito per fatti che, per essere avvenuti nei campi di concentramento di prigionieri di guerra, presentano, nei nostri riguardi, un carattere di particolare gravità; e, nell'art. 206 del progetto (art. 216 del codice: informazioni al nemico), è stata aggravata la sanzione penale.

Dalla riserva formulata dallo stesso art. 206 del progetto per il caso che il fatto costituisca un più grave reato di tradimento, spionaggio o rivelazione, è stato eliminato, come superfluo, lo specifico richiamo a tali forme di reato.

E' appena il caso di precisare che il reato consistente nel fatto che il prigioniero di guerra fornisca informazioni al nemico, cedendo alle istigazioni o lusinghe di questo, è caratterizzato, oltre che dalla assenza del proposito di favorire il nemico, specialmente dalla mancanza di forza d'animo sufficiente a resistere alle arti poste in essere dal nemico, in potere del quale il militare sia caduto.

Parimenti, per suggerimento della Commissione parlamentare, è stato elevato a tre giorni il termine di tolleranza stabilito dall'art. 208 del progetto (art. 218 del codice), per la presentazione all'Autorità militare del militare italiano, comunque liberato dalla prigionia di guerra.

137. — L'art. 209 del progetto prevedeva, nel primo comma, il fatto di chiunque, per rappresaglia, usa maltrattamenti o sevizie contro ostaggi; e con la norma del secondo comma richiamava, relativamente agli ostaggi, le disposizioni dettate per i prigionieri di guerra, in quanto applicabili. Ma poichè l'art. 99 della legge di guerra considera senz'altro gli ostaggi come prigionieri di guerra, è parso preferibile stabilire espressamente e in via generale questa equiparazione anche agli effetti della legge penale, siano gli ostaggi soggetti attivi o soggetti passivi del reato (art. 219 del codice).

CAPO VI.

DEI REATI CONCERNENTI LE REQUISIZIONI, CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI MILITARI.

138. — Una diversa sistemazione è stata data alla materia delle disposizioni dell'art. 210 del progetto (inadempienza all'ordine militare di requisizione), che sono state distinte in due separati articoli del codice: l'art. 220, riflettente la distrazione, l'occultamento o la distruzione di cose requisibili, e l'art. 221, relativo alla inadempienza dell'ordine militare di requisizione. La norma dell'art. 220 è stata formulata, tenendo presenti le proposte della Commissione parlamentare; per aderire al suggerimento della quale è stata anche considerata specificamente e più gravemente punita l'ipotesi della distruzione di una cosa requisibile, nelle circostanze stabilite dall'articolo stesso. Alla locuzione « senza legittimo motivo » è stata poi sostituita, nell'art. 221, l'altra « senza giustificato motivo », come più conforme al carattere della norma. Il richiamo espresso a un motivo « legittimo » come causa di esclusione della punibilità sarebbe superfluo, poichè il principio è già consacrato nell'art. 51 del codice penale comune, il quale afferma in via generale la massima che non può costituire reato l'azione che sia conforme alla legge.

Nello stesso art. 221 è stato poi precisato che il reato sussiste, in quanto siavi rifiuto od omissione di adempiere gli obblighi « legalmente » imposti dall'Autorità militare, coerentemente a quanto è richiesto anche con le disposizioni degli articoli 220, 222 e 223.

Per i reati preveduti dagli articoli 211 e 212 del progetto (rispettivamente, 222 e 223 del codice: inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali; omissione o rifiuto di atti di ufficio), è stata aggravata la sanzione penale, in conformità del voto espresso dalla Commissione parlamentare.

Nel citato art. 223 del codice è stato poi preveduto come soggetto attivo del reato, oltre il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di un pubblico servizio, ritoccandosi inoltre la formulazione della norma, per meglio differenziare questo reato da quello preveduto dall'articolo precedente.

139. — A proposito dell'art. 213 del progetto (art. 224 del codice: requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive), la predetta Commissione ha proposto di aggiungere un comma, per dichiarare applicabili anche in questo caso le sanzioni penali del codice penale comune, con un aumento della pena temporanea detentiva, quando la violenza abbia cagionato la morte, ancorchè si tratti di reato tentato o preterintenzionale, ovvero una lesione gravissima o grave.

Non è sembrato però necessario aggiungere questa disposizione nell'articolo in esame, e nemmeno nel successivo art. 215 (art. 226 del codice: abuso nelle requisizioni di alloggi per militari). Nei casi suindicati trovano applicazione le regole dettate per il concorso dei reati; salvo che, nel fatto preveduto dal citato art. 224, con la violenza concorra il fine di lucro, nella quale ipotesi, a tenore dell'ultimo comma, si applica in ogni caso la pena di morte con degradazione.

E' stato poi preveduto come circostanza aggravante il fine di lucro, anche indipendentemente dal concorso della violenza o della minaccia: ma per meglio adeguare la sanzione alla gravità di questa ipotesi, alla pena della reclusione da cinque a dieci anni, si è sostituita la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

Le speciali disposizioni del capo VI, concernenti le requisizioni, si osservano, come è naturale, soltanto a partire dal momento in cui sia dichiarata applicabile la legge penale militare di guerra, sostituendosi, in tal caso, alle analoghe norme, che possano essere in vigore nel tempo in cui l'applicazione di detta legge non sia stata disposta.

CAPO VII.

DELL'ABUSO DELLE PREDE BELLICHE.

140. — Anche alla materia regolata dalle disposizioni degli articoli 216 e 217 del progetto (rispettivamente, articoli 227 e 228 del codice: appropriazione della preda; — acquisto o ritenzione della preda) è stata data una più razionale sistemazione.

Aderendosi a una autorevole proposta, è stato preveduto nel citato art. 227 il caso dell'appropriazione della preda fatta al nemico, della quale l'agente sia in possesso; e, nel secondo comma, quello dell'appropriazione di cose costituenti preda bellica, che siano state trovate abbandonate.

La forma delittuosa preveduta dall'art. 217 del progetto è stata configurata, nell'art. 228 del codice, come ricettazione, tenendo presente la formulazione dell'art. 648 del codice penale comune.

Come ha suggerito la Commissione parlamentare, alla formula « senza dimostrare che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana » è stata sostituita l'altra « senza che abbiano legittimamente ecc. »; e ciò per non precludere l'accertamento per il caso di buona fede e per non stabilire una ipotesi di responsabilità obiettiva, qualora non si riesca a dimostrare che la cosa ha cessato di appartenere all'amministrazione militare. D'altro canto, è stata eliminata l'ipotesi dell'alienazione, presupponendo questa, in generale, una appropriazione; e provvedendo all'uopo, in ogni altro caso, la disposizione dell'art. 229.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

141. — L'art. 230 del codice (omesso impedimento di determinati reati militari) contiene, per il tempo di guerra, una disposizione analoga a quella dell'art. 138 del codice penale militare di pace, dalla quale si differenzia in quanto ha per oggetto l'omesso impedimento di reati determinati, preveduti dal codice penale militare di guerra, quali il saccheggio, l'incendio, la distruzione o il danneggiamento grave in paese nemico, i maltrattamenti e la spoliazione di infermi, feriti o naufraghi, nonchè gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva commessi da prigionieri di guerra nemici. Anche per questa ipotesi delittuosa, a evitare incertezze nell'applicazione, è stato precisato, nell'ultimo comma, che, per la determinazione della pena stabilita per i reati a cui si richiamano i commi precedenti, non si ha riguardo a quella più grave comminata per i capi, promotori od organizzatori.

LIBRO QUARTO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA

TITOLO PRIMO

Della giurisdizione militare di guerra.

142. — Ai fini della determinazione della giurisdizione, costituisce una esigenza inderogabile stabilire principi precisi e lineari. A questa esigenza si è provveduto col dare una più semplice e concisa distribuzione alle norme contenute negli articoli da 219 a 225 del progetto definitivo, alle quali corrispondono quelle degli articoli 231, 232 e 233 del codice.

L'art. 231 precisa il momento iniziale dell'esercizio della giurisdizione militare di guerra, specificando che la giurisdizione stessa si estende ai reati commessi prima della dichiarazione dello stato di guerra, se al momento della dichiarazione il procedimento penale non sia stato iniziato o sia tuttora pendente.

L'art. 232 determina i limiti di detta giurisdizione, in relazione, sia alla natura dei reati (primo comma), sia a determinate categorie di persone (secondo comma), uniformandosi, in sostanza, ai principi accolti nel progetto preliminare e in quello definitivo, e già ampiamente illustrati nelle rispettive relazioni. E' stata colmata una lacuna del progetto preliminare e di quello definitivo, aggiungendosi nel primo comma (n. 5°) la indicazione dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.

Nella seconda parte, si è opportunamente limitata alla zona delle operazioni la soggezione alla giurisdizione militare degli estranei alle forze armate che si trovino in speciali rapporti con le forze armate stesse o siano al seguito di esse, per qualunque reato, comune o militare.

L'art. 233 riconosce al giudice militare, quando ricorrano ragioni di convenienza, la facoltà di rimettere all'Autorità giudiziaria ordinaria i procedimenti per reati comuni commessi da militari nei territori in stato di guerra, ovvero, nella zona delle operazioni, dalle persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, potendo ragioni particolari rendere opportuno non ingombrare i tribunali militari di guerra con procedimenti non strettamente inerenti al servizio o alla disciplina militare. E' stata così accolta la proposta formulata dalla Commissione parlamentare, ed anzi se ne è ampliata la portata.

In particolare, a proposito dell'art. 219 del progetto (art. 231 del codice: momento iniziale), non si è ravvisato indispensabile il richiamo, suggerito dalla Commissione parlamentare, alla norma dell'art. 3 del progetto e del codice, quanto alla legge penale applicabile per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali il procedimento penale sia tuttora pendente al momento della dichiarazione dello stato di guerra. La disposizione in esame incide unicamente sull'esercizio della giurisdizione militare, e non può estendere la sua efficacia in tema di diritto sostantivo, per il quale resta fermo, naturalmente, il principio generale della non retroattività della legge penale. Si è poi ritenuto opportuno prevedere, in modo espresso, anche il caso dei procedimenti penali non ancora iniziati al momento della dichiarazione dello stato di guerra.

La disposizione dell'art. 221 del progetto (militari mobilitati o posti sul piede di guerra) è stata soppressa. L'art. 11 del codice stabilisce che la mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applica-

zione della legge penale militare di guerra. Qualora, peraltro, il procedimento si esaurisca prima che lo stato di guerra sia dichiarato, esso si svolgerà davanti ai tribunali militari territoriali, con le forme della procedura penale militare di pace.

L'art. 225 del progetto (esecuzione di servizi richiesti dall'Autorità civile) è stato assorbito dai numeri 1° e 2° dell'art. 232 del codice (limiti della giurisdizione militare di guerra), che assoggettano alla competenza dei tribunali militari di guerra i reati militari, da chiunque commessi nei luoghi in stato di guerra o considerati tali, e i reati comuni commessi da militari nei luoghi stessi.

143. — Alcune modificazioni di forma si è ritenuto di apportare agli articoli 226 a 230 del progetto (articoli 234 a 238 del codice). La norma del n. 2° dell'art. 228 del progetto (art. 236 del codice: corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato) è stata modificata anche nel contenuto sostanziale, riferendola al caso di concorso, in uno o più reati in generale, di persone soggette alla giurisdizione militare, anzichè — come faceva il progetto — al caso, ben poco verosimile, del concorso di persone appartenenti ai due corpi di spedizione (ossia, quello nazionale, all'estero, e quello alleato, nel territorio dello Stato italiano), o da essi dipendenti.

La Commissione parlamentare, a proposito dell'art. 231 del progetto (art. 239 del codice: reati commessi in territorio estero), ha osservato che non sembra opportuno disporre per ogni reato, preveduto dal codice di guerra e commesso durante la guerra in territorio estero, la rinnovazione del giudizio, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero. Ha quindi suggerito di limitare la portata della norma ai reati punibili nel massimo con pena non inferiore a tre anni, subordinando, in ogni altro caso, il procedimento alla richiesta del Ministro competente. Si è aderito alla proposta, estendendosi però in ogni caso la condizione della richiesta, e richiamando all'uopo la norma analoga dell'art. 18 del codice penale militare di pace. Ciò per seguire un criterio uniforme nell'uno e nell'altro codice.

TITOLO SECONDO

Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra.

CAPO I.

Del procedimento penale, in generale.

144. — Relativamente all'art. 233 del progetto (art. 241 del codice: casi di coercizione diretta), la Commissione parlamentare ha proposto di circoscrivere l'esercizio dell'estremo potere di esecuzione sommaria, che è fuori della sfera di azione degli organi giudiziari militari, ai casi in cui sia indispensabile rimuovere un imminente pericolo di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile, ovvero del corpo o parte di esso, in conseguenza di reati flagranti tassativamente determinati. Ha proposto altresì di precisare che la coercizione diretta è ammissibile solo relativamente a chi risulti manifestamente colpevole di alcuno di detti reati; e che del provvedimento, eseguito personalmente, o fatto eseguire, il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve termine, con motivato rapporto, all'Autorità dalla quale dipende. « Con la proposta nuova dizione — ha rilevato la Commissione parlamentare (p. 659) — sembra possa raggiun-« gersi lo scopo di evitare che l'istituto della decimazione, di « ormai lontano triste ricordo, entri nel diritto penale militare « di guerra attraverso il *forzamento* dell'articolo in esame. Il « diritto penale militare romano aveva ripudiato il principio « di diritto penale comune che *singulorum proprium est male-« ficium*, ammettendo la decimazione, con la quale veniva « assoggettato a morte un decimo, preso a sorte, dei mili-« tari appartenenti al reparto che si era reso reo di de-« litto. Ma oggi, se può essere consigliata la suprema neces-« sità di rinunciare a quelle garanzie giurisdizionali che lo « Stato moderno dà perchè la sua pretesa punitiva possa « trovare applicazione, non può certo ritornarsi a rinnegare « il principio che ciascuno risponda del proprio malfatto. « Principio che può rimanere in piedi, affidando all'onore « ed alla coscienza dei capi militari l'applicazione della nor-« ma così come viene proposta dalla Commissione ».

Aderendosi al voto formulato dalla Commissione parlamentare, la disciplina delle misure di coercizione diretta — che rappresentano una dura e penosa necessità di guerra — è stata improntata ai criteri sopraindicati.

Occorre appena di rilevare come la formulazione del primo comma renda evidente che, per tutti i reati ivi richiamati, la norma presuppone che trattisi di fatti commessi a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.

145. — L'art. 235 del progetto (art. 243 del codice: sospensione del procedimento penale) disponeva che, durante lo stato di guerra, è sospeso il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, fatta eccezione di alcuni casi tassativamente determinati. Si è ritenuto consigliabile attenuare questo principio, adottato, come è noto, nell'interesse del servizio militare di guerra: e si è stabilito che la sospensione possa essere disposta soltanto nei confronti di persone appartenenti, al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati. Si è poi riservata al Ministro competente, come pure al comandante della grande unità, presso cui è costituito il tribunale di guerra, o a un comandante a lui superiore, la facoltà di disporre — in via generale o particolare — che il procedimento penale, anche nei casi suindicati, non sia sospeso. Ciò, da un canto, per non menomare la efficacia intimidatrice della pronuncia della sentenza che abbia inflitto una pena, e, dall'altro, perchè l'istituto della sospensione sia, quanto più possibile, aderente alle esigenze della disciplina delle truppe; non senza tenersi presente che, ricorrendo particolari circostanze, può pur sempre provvedersi, a tenore dell'art. 29, al differimento della esecuzione della pena inflitta.

Inoltre, anzichè disporsi che, nonostante la sospensione del procedimento, devono raccogliersi gli elementi di prova, ciò che potrebbe apparire poco coerente, si è precisato che deve procedersi, in ogni caso, all'interrogatorio dell'imputato, ed è stato aggiunto un comma, per stabilire che la sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.

CAPO II.

Dell'azione penale.

146. — Gli articoli 237 e 238 del progetto (art. 245 del codice: inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra) sono stati fusi e integrati, per coordinarli con varianti apportate ad altre disposizioni correlative.

Il potere del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, di delegare al pubblico ministero la facoltà d'iniziare l'azione penale, è stato, da una parte, ampliato, nel senso di escluderlo soltanto nel caso in cui il colpevole sia un militare, militarizzato o assimilato, avente

grado di ufficiale generale o superiore; e, dall'altra parte, e stato ristretto, nel senso che alla delega può addivenirsi soltanto in via temporanea. Trattasi di un potere, il cui esercizio può avere ripercussioni di particolare rilievo nei rapporti della disciplina, ed è bene che, di massima, sia lo stesso comandante a farne uso e ad assumerne la responsabilità.

Si è disposto altresì che l'azione penale sia iniziata non « a richiesta » del comandante competente, come dettava l'art. 237 del progetto, bensì « per disposizione » del comandante stesso, vale a dire, in conformità del sistema adottato dai codici penali militari del 1869, per ordine di colui, nel quale deve normalmente accentrarsi l'esercizio dei poteri inerenti alla funzione di comando. Con ciò viene rimossa anche l'apparente contraddizione risultante dal raffronto con la norma dell'art. 239 del progetto (art. 247 del codice: autonomia dell'azione penale), che sottrae l'esercizio dell'azione penale a qualunque condizione di *richiesta*, istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere.

Quando il colpevole sia un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente, il potere di disporre l'inizio dell'azione penale è stato demandato, per ovvii motivi, al comandante supremo; e analogo criterio si è seguito relativamente ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, la persecuzione giudiziaria dei quali è bene sia regolata da principi uniformi, tenuto conto dei particolari riflessi di ordine politico e internazionale che tale persecuzione può importare e, in relazione ai reati specificati nell'art. 165, anche della particolare delicatezza della preventiva indagine circa la condizione di reciprocità di diritto e di fatto nei rapporti fra i belligeranti. D'altro canto, attesa l'opportunità di non distrarre il comandante supremo dai suoi alti compiti, inerenti alla condotta delle operazioni militari, è stata a esso riconosciuta — in conformità, del resto, a quanto si è verificato in più occasioni — la facoltà di delegare le attribuzioni demandategli dal codice penale militare di guerra a un ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente: fatta eccezione, per la loro speciale importanza, oltre che del caso in cui si tratti di reato ascritto a un ufficiale generale o a un ufficiale di grado corrispondente, anche per le attribuzioni conferite al comandante supremo per l'emanazione di bandi e per il condono di determinate pene.

147. — La disposizione dell'art. 246 del codice (procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra) è complementare di quella del n. 2° del secondo comma dell'art. 4 del codice stesso. In sostanza, tenendosi presenti, compatibilmente con le esigenze pratiche, le osservazioni e le proposte formulate dalla Commissione parlamentare (v. *supra*, n. 5), con essa si stabilisce che, per i reati commessi fuori del territorio in stato di guerra, si applica la legge penale militare, se non è disposto diversamente dal Ministro competente. Qualora questa ultima ipotesi si verifichi, si applicherà una legge penale diversa da quella militare, in quanto anch'essa preveda il fatto come reato.

E' stata modificata la formulazione dell'art. 240 del progetto (art. 248 del codice), sia opportunamente estendendo la portata della norma in relazione ai colpevoli di determinati reati contro le leggi e gli usi della guerra; sia adottando una locuzione da cui risulta chiarito il contenuto della norma stessa, la quale mira a stabilire che l'azione penale contro le persone e per i reati in essa indicati — azione penale che, durante lo stato di guerra, non è possibile promuovere senza una disposizione del comandante competente — non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro competente: richiesta che sostituisce così l'ordine del comandante.

Per quanto concerne la norma del secondo comma, è appena necessario di avvertire che la qualità di persona estranea alle forze armate dello Stato è da considerare con riferimento al momento del commesso reato.

Quanto al divieto dell'esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, ancorchè trattisi di reati che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria (art. 242 del progetto e 250 del codice), ha giustamente osservato la Commissione parlamentare che i motivi esposti a proposito dell'analoga norma dell'art. 238 del progetto definitivo del codice penale militare di pace (art. 270 del codice) dimostrano *a fortiori* la necessità della esclusione per il tempo di guerra.

CAPO III.

DELLA COMPETENZA

148. — Ai tribunali di guerra d'intendenza si è ritenuto opportuno sostituire i tribunali di guerra di armata, raggiungendosi così un'organizzazione giudiziaria in tutto aderente a quella delle forze armate operanti e realizzandosi un armonico sistema nella ripartizione della competenza personale. Per i reparti direttamente dipendenti dal comando supremo, si applicheranno i criteri di competenza territoriale stabiliti dall'art. 253 del codice. In conformità poi di quanto è stato disposto durante la guerra 1914-1918, come pure, nel conflitto attuale, con il Bando del Duce in data 20 giugno 1940-XVIII, è stata devoluta ai tribunali di guerra di armata la cognizione dei reati commessi da ufficiali, anche se appartenenti a corpi o reparti dipendenti dai corpi di armata. E' così resa più facile la costituzione dei relativi collegi giudicanti, secondo le norme dettate dall'ordinamento giudiziario militare.

149. — A proposito degli articoli 245, 246, 247 e 248 del progetto (articoli 253, 254, 255 e 256 del codice), la Commissione parlamentare ha proposto di sostituire al criterio, secondo il quale la competenza è determinata dal luogo dove si verifica la consegna, l'arresto o la presentazione o costituzione dell'imputato, l'altro desunto dal luogo dell'ultima sede del reparto al quale l'imputato apparteneva. Ciò per evitare che la scelta del giudice sia lasciata all'arbitrio dell'imputato.

Non è sembrato di poter aderire a tale desiderio. Il criterio sussidiario di determinazione della competenza territoriale, desunto dal luogo dell'arresto o della consegna dell'imputato, è accolto anche dal codice di procedura penale (articoli 40 e 41); e, d'altro canto, non è parso che il timore di un'eventualità certamente eccezionale possa prevalere sulla pratica opportunità di evitare, specie in tempo di guerra, gl'inconvenienti derivanti dalla traduzione di arrestati o, comunque, dallo spostamento da un luogo all'altro di persone imputate.

La denominazione di « tribunale militare territoriale di pace » (art. 248 del progetto), usata per designare i tribunali militari territoriali fuori della zona di guerra, è sembrata inesatta, ed è stata sostituita con quella di tribunali militari territoriali ordinari, in contrapposto ai tribunali militari territoriali di guerra.

150. — Nell'art. 257 del codice (connessione di procedimenti) è stato regolato anche il caso di procedimenti di competenza di tribunali militari di guerra e di tribunali militari non di guerra, che il corrispondente art. 249 del progetto non contemplava ed è stato precisato che prevale la competenza del tribunale militare non di guerra, non potendo ammettersi

che la designazione da parte del tribunale supremo militare abbia per effetto di assoggettare al rito di guerra — con la conseguenza, fra l'altro, di rendere impossibile il ricorso per annullamento — il procedimento per un reato di competenza di un tribunale militare diverso da quelli di guerra.

Parimenti, nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di più tribunali militari di guerra, non può essere designato un tribunale militare diverso da quelli territoriali di guerra per la cognizione di reati soggetti alla competenza di questi ultimi.

151. — L'art. 254 del progetto (tribunale militare di guerra straordinario) è stato trasportato nel capo III del titolo terzo, nel quale sono state raggruppate le disposizioni speciali per i tribunali militari di guerra straordinari (art. 283 del codice).

L'art. 256 del progetto è stato integrato, regolandosi, non solo le ipotesi di conflitto da esso contemplate, ma anche il caso di conflitti fra più tribunali militari di guerra (art. 263 del codice).

152. — L'art. 257 del progetto (art. 264 del codice) prescrive la devoluzione all'Autorità giudiziaria ordinaria, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, di tutti i procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto durante lo stato di guerra e commessi nel territorio dello Stato. E' stato aggiunto un comma, per stabilire che a detta devoluzione non si fa luogo per i procedimenti, nei quali il giudice militare abbia già pronunciato sentenza nel giudizio o decreto penale di condanna. E analoga norma di eccezione è stata adottata — non essendovi ragione di seguire un diverso sistema — relativamente all'ipotesi contemplata dall'art. 266 del codice (art. 259 del progetto), riflettente la devoluzione dei procedimenti pendenti a un giudice speciale.

TITOLO TERZO

Disposizioni speciali.

CAPO I.

DELLA ISTRUZIONE.

SEZIONE I. — *Degli atti preliminari all'istruzione.*

153. — Il progetto intitolava questa sezione « Della istruzione preparatoria ». Il titolo è apparso improprio, le disposizioni della sezione avendo per oggetto indagini di polizia giudiziaria. E' stata quindi sostituita la locuzione « Degli atti preliminari all'istruzione ».

E' stato poi soppresso, perchè superfluo, l'art. 260, che, relativamente ai reati di competenza di un tribunale militare di guerra, prescriveva agli ufficiali di polizia giudiziaria militare di assumere gli atti della istruzione preparatoria.

154. — Non sono state mosse osservazioni dalla Commissione parlamentare al testo dell'art. 262 del progetto (atti di polizia giudiziaria in territorio estero occupato), il quale disponeva che, se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorresse procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, e non si trovasse sul posto alcuna Autorità per assistere in tali atti l'ufficiale italiano di polizia giudiziaria, questo poteva procedervi senza l'assistenza dell'Autorità predetta, facendone menzione nel processo verbale.

Riesaminata però la norma, ne è stato modificato il contenuto nell'art. 268 del codice, disponendosi che, nei casi suindicati, l'ufficiale italiano di polizia giudiziaria procede direttamente agli atti necessari. La nuova disposizione è più aderente ai principi riconosciuti del diritto internazionale, concernenti l'amministrazione della giustizia nei territori militarmente occupati. La giurisdizione militare è una funzione Sovrana immediatamente attinente alla sicurezza e alla difesa delle forze militari occupanti, e, nel territorio occupato, sul quale lo Stato occupante esercita una potestà di fatto, essa deve esplicarsi in modo indipendente da ogni ingerenza delle Autorità locali, anche se detta potestà sia da ritenersi limitata alle esigenze inerenti alla occupazione.

Una importante modificazione è stata apportata all'art. 264 del progetto con il corrispondente art. 270 del codice, riservandosi bensì al comandante la competenza a decidere se sia o meno da promuoversi l'azione penale, ma confermandosi al pubblico ministero, che rappresenta l'elemento tecnico competente circa la condotta del procedimento penale, il potere di decidere, se debba procedersi con istruzione formale ovvero con istruzione sommaria.

SEZIONE II. — *Della istruzione formale.*

155. — E' stata riprodotta nell'art. 272 del codice la norma dell'art. 266 del progetto, secondo la quale il mandato di cattura è obbligatorio nel solo caso in cui il reato per cui si procede importa la pena di morte. In ogni altro caso, l'emissione del mandato di cattura è facoltativa: e non può dubitarsi che di questa ampia facoltà i giudici istruttori presso i tribunali militari di guerra siano per fare l'uso più oculato, tenendo presenti le esigenze del servizio e la condizione, militare o non militare, dell'imputato.

156. — E' stata mantenuta altresì, nell'art. 273 del codice, la disposizione del secondo comma dell'art. 267 del progetto, per la quale, nei casi in cui trattisi di reato non punibile con la pena di morte, la libertà provvisoria può essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero.

Questa deroga alle regole, che disciplinano i rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore, è imposta dalle necessità speciali dell'amministrazione della giustizia presso i tribunali militari di guerra.

157. — Correlativamente alla variante apportata all'art. 262 del progetto (art. 268 del codice), è stato modificato anche il contenuto dell'art. 270 del progetto (art. 276 del codice), disponendosi che, quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, devono eseguirsi atti di istruzione, il giudice istruttore vi procede direttamente, senza che debba rivolgersi all'Autorità straniera.

158. — Una modificazione di sostanza ha apportato l'art. 277 del codice al contenuto dell'art. 271 del progetto, in tema di chiusura della istruzione formale. Con il citato art. 271, era demandato al comandante il potere di decidere, con decreto, sui risultati dell'istruzione. Un più approfondito esame dell'argomento ha indotto ad abbandonare questo sistema, che non trova riscontro nei codici penali militari del 1869 e nemmeno nel Regolamento per la procedura davanti ai tribunali di guerra, emanato con ordinanza 18 maggio 1918 del comando supremo. La disposizione originaria ha un suo precedente nell'art. 12 dell'Ordinanza 1° ottobre 1935-XIII, n. 11482, dell'Alto Commissario e Comandante Superiore per le colonie dell'Africa Orientale, e trova riscontro anche nell'art. 21 del Bando del Duce 20 giugno 1940-XVIII. Il sistema, però, si è rivelato non scevro di inconvenienti; onde è stato abrogato con l'art. 5 del Bando del Duce 29 ottobre 1940-XIX. Per tale sistema, il comandante verrebbe a essere frequentemente distratto dalle sue alte funzioni, per decidere su questioni giuridiche, che solo un giudice può essere competente a

risolvere. D'altro canto, non v'ha dubbio che il pubblico ministero, nei più gravi procedimenti, informerà il comandante dei risultati dell'istruzione e terrà conto delle sue direttive.

Per conseguenza, presso i tribunali militari di guerra la chiusura dell'istruzione resta regolata dalle norme che la disciplinano in tempo di pace.

Tuttavia, non si è potuto prescindere dall'opportunità di lasciare al comandante un potere di controllo sulle sentenze istruttorie di proscioglimento. Si è perciò disposto che queste sentenze siano comunicate al comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale, riconoscendosi allo stesso comandante la facoltà di promuovere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la riapertura della istruzione. Così, senza che sia menomata la indipendenza dell'organo giurisdizionale, sono efficacemente tutelate le esigenze del servizio e della disciplina, nei casi in cui tali esigenze possono apparire al comandante non convenientemente valutate nelle sentenze istruttorie di proscioglimento.

159. — La norma dell'art. 272 del progetto, concernente l'istruzione per i procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra straordinari, non avendo rapporto con l'istruzione formale, è stata trasportata nel capo III, contenente disposizioni speciali per i tribunali militari di guerra straordinari (art. 284 del codice).

160. — La disposizione dell'art. 273 del progetto, che rifletteva l'istruzione davanti ai tribunali militari di guerra di bordo, è stata collocata in un capo distinto — il IV —, formando oggetto dell'art. 286 del codice.

SEZIONE III. — *Della istruzione sommaria.*

161. — Il contenuto dell'art. 274 del progetto è stato armonizzato con le modificazioni apportate all'art. 271 (art. 277 del codice). Il corrispondente art. 278 del codice non riproduce quindi la norma, che, nel caso d'istruzione sommaria, affidava al comandante l'esercizio delle attribuzioni normalmente demandate al giudice istruttore.

CAPO II.

DEL GIUDIZIO.

162. — Relativamente all'art. 276 del progetto (art. 280 del codice), la Commissione parlamentare aveva proposto di limitare la facoltà riconosciuta al presidente del tribunale militare di guerra di abbreviare i termini per l'esame degli atti o per altro oggetto, specificando che tale abbreviazione non poteva andare oltre la metà dei termini stessi. Tenuta presente l'esigenza, ai fini di una esemplarità efficace, della maggiore rapidità d'azione della giustizia presso i tribunali militari di guerra, specie se mobilitati, è sembrato preferibile affidare alla prudenza e alla coscienza del presidente il compito di contenere l'abbreviazione dei termini entro limiti ragionevoli, in modo da non pregiudicare irreparabilmente il diritto della difesa.

163. — La disposizione dell'art. 277 del progetto, contenente norme particolari ai tribunali militari di guerra straordinari, è stata opportunamente trasportata nel capo III, nel quale sono state raccolte le disposizioni concernenti i tribunali di questa specie (art. 285 del codice).

164. — L'art. 279 del progetto (menzioni speciali del processo verbale di dibattimento) disponeva che, quando, per le necessità dei servizi di guerra, non fosse possibile l'osservanza di alcuna fra le norme concernenti la composizione dei tribunali e la procedura del giudizio, il processo verbale del dibattimento doveva farne espressa menzione. Ha proposto la Commissione parlamentare d'aggiungere, dopo le parole « alcuna delle norme », le altre « non essenziali », per affermare il principio che, per contro, le norme *essenziali* relative alla composizione del tribunale e alla procedura del giudizio devono essere in ogni caso osservate, non essendo possibile desumere una sanatoria generale da una semplice formalità, quale è la menzione nel processo verbale; tanto più che trattasi di sentenze che hanno esecuzione immediata. Queste considerazioni sono senza dubbio fondate; ma non è sembrato che l'aggiunta suggerita potesse raggiungere con la necessaria chiarezza l'effetto limitativo suaccennato; e si è preferito restringere la portata della disposizione alle norme concernenti la procedura del giudizio, escludendo così dalla sua sfera di applicazione quelle attinenti alla composizione del tribunale, le quali, per la loro speciale importanza, non possono in nessun caso essere disapplicate.

In tal senso l'art. 282 del codice ha modificato la disposizione corrispondente del progetto.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA STRAORDINARI.

165. — Sono state raccolte in questo capo le varie disposizioni essenziali concernenti i tribunali militari di guerra straordinari, tenuta specialmente presente la convenienza di offrire, per questa parte, un testo integrale e di agevole consultazione ai componenti, eventualmente non tecnici, dei tribunali stessi.

L'art. 283 (casi di convocazione; competenza) riassume una norma di ordinamento e un'altra, già contenuta nell'art. 254 del progetto, relativa alla competenza. E' parso necessario inserire nella parte procedurale del codice la prima, riflettendo essa il presupposto della competenza funzionale dei tribunali straordinari.

L'art. 284 corrisponde al secondo comma dell'art. 272 del progetto, del quale è stato eliminato il primo comma, che escludeva la procedura formale nei procedimenti davanti ai tribunali straordinari. Il procedimento svolgendosi con le forme del giudizio direttissimo, la norma era manifestamente superflua.

Infine, con l'art. 285 del codice (art. 277 del progetto), riflettente il giudizio e la sentenza, è stato chiarito che il giuramento dei giudici del tribunale straordinario deve essere prestato con la formula stabilita dalla legge relativa all'ordinamento giudiziario militare.

CAPO V.

DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO.

166. — Sotto questo capo, il progetto comprendeva gli articoli 280 (decreti del comandante), 281 (sentenze dei tribunali militari di guerra) e 282 (sentenze del tribunale supremo militare e dei tribunali militari di guerra), dall'insieme dei quali la materia del ricorso per annullamento era regolata secondo i seguenti principî:

1° inoppugnabilità del decreto del comandante sui risultati dell'istruzione (art. 282);

2° ammissibilità del ricorso — ma senza effetto sospensivo — al tribunale supremo militare, per difetto di legittima costituzione del giudice, incompetenza per materia o eccesso

di potere, contro le sentenze dei tribunali militari di guerra ordinari o di bordo, pronunciate nel Regno e portanti condanna alla pena di morte (art. 281);

3° inammissibilità del ricorso al tribunale supremo militare contro ogni altra sentenza dei tribunali militari di guerra (art. 281, comma 1°);

4° inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra (art. 282).

La relazione al progetto dava conto dei criteri come sopra stabiliti.

Uno studio più approfondito di questa delicata materia ha indotto a modificare il sistema.

In primo luogo, la disposizione dell'art. 287 del codice è stata modificata e integrata in correlazione con le varianti apportate agli articoli 271 e 274 del progetto (277 e 278 del codice), relativamente alla chiusura dell'istruzione.

Non è poi sembrato consigliabile ammettere il ricorso al tribunale supremo militare contro tutte le sentenze di condanna alla pena di morte, anche se inflitte dai tribunali militari di guerra presso unità mobilitate, rinunciandosi così, anche nei procedimenti presso questi ultimi tribunali, a quei fini di esemplarità, che costituiscono il fondamento essenziale della pena estrema.

E' sembrato preferibile distinguere, secondo che si tratti di sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra presso unità mobilitate o dai tribunali militari territoriali di guerra, escludendo il ricorso contro le prime (salvi i rimedi straordinari, che da leggi speciali possano essere apprestati, come in più di un caso è avvenuto), e ammettendo invece contro le seconde il ricorso per nullità al tribunale supremo militare, che funziona come tribunale supremo militare di guerra. Il sistema delle impugnazioni appare così felicemente adattato alle esigenze della procedura di guerra, non disgiunte da quelle di una sostanziale giustizia. In tal senso l'art. 288 del codice ha modificato l'art. 281 del progetto.

Il principio, affermato dall'art. 282 del progetto (art. 289 del codice), escludente l'ammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, è stato vivamente contestato, facendosi appello alla natura speciale dell'istituto del ricorso straordinario, introdotto dal codice di procedura penale del 1913 e mantenuto da quello del 1930, per riaffermare l'autorità della corte di cassazione come magistrato supremo e come massima garanzia dell'esatta applicazione della legge da parte di tutti i giudici penali dello Stato. Ed è stato altresì rilevato che la natura straordinaria del ricorso escludendo ogni efficacia sospensiva dell'esecuzione della condanna, viene meno, per ciò stesso, ogni pericolo d'intralcio, che possa diminuire la esemplare speditezza della procedura penale militare di guerra.

Queste ragioni, peraltro, non hanno potuto scuotere l'opposto convincimento. Occorre anzitutto avvertire che la disposizione dell'art. 289 del codice concerne, in particolare, le sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra presso unità mobilitate, poichè soltanto per tali sentenze può verificarsi, in virtù del principio dell'inoppugnabilità stabilito dall'articolo precedente, una delle condizioni essenziali che l'art. 528 del codice di procedura penale richiede, affinchè il ricorso straordinario possa essere proposto: che, cioè, si tratti di sentenze, che non possono essere altrimenti impugnate. E gli stessi motivi di prontezza e di esemplarità, che hanno indotto ad accogliere, nei riguardi di tali sentenze, il principio dell'inammissibilità del ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, militano a favore dell'esclusione del ricorso straordinario, che, pur non avendo di diritto effetto sospensivo, importa, a' termini del secondo comma del citato art. 528, con riferimento all'art. 33 delle relative norme di attuazione (Regio decreto 21 maggio 1931, n. 602), l'intervento di un'Autorità estranea all'organizzazione militare, per decidere se alla sospensione dell'esecuzione debba farsi luogo, e impone, prima di tale intervento, la inesecuzione del giudicato. Di anche maggiore evidenza sono gl'inconvenienti, che il sistema indurrebbe relativamente alle sentenze dei tribunali militari di guerra straordinari e di quelli di bordo.

Le sentenze dei tribunali militari di guerra non costituiti presso unità mobilitate sono invece sottratte al ricorso straordinario per il fatto stesso che sono impugnabili per annullamento al tribunale supremo militare; ferma, per le sentenze di questo, in quanto confermino una pronuncia di condanna, l'ammissibilità del ricorso straordinario nei limiti in cui questo può essere proposto a norma dell'art. 400 del codice penale militare di pace. Gli stessi motivi, che hanno indotto ad ammettere, contro tali sentenze, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, consigliano di non dipartirsi dai principi accolti in proposito nel codice penale militare di pace e ai quali la Commissione parlamentare ha aderito, pur manifestando avviso diverso relativamente ai casi di conferma di sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari di guerra.

CAPO VI.

DELLA ESECUZIONE.

167. — L'ultimo comma dell'art. 290 del codice (art. 283 del progetto: eseguibilità della condanna alla pena di morte) dispone che, se il condannato è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali. Di questa norma specifica è stata contestata la necessità e la opportunità, trovando la esecuzione fondamento e giustificazione nell'assoggettamento dei prigionieri di guerra alla giurisdizione militare dello Stato che li ha in potere. La disposizione è stata peraltro mantenuta, perchè essa trova la sua ragione di essere nella norma consacrata nell'art. 66 della convenzione internazionale relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, sottoscritta a Ginevra il 27 luglio 1929, secondo la quale, « se la pena di morte è pronunciata contro un prigioniero di guerra, deve essere presentata, al più presto, al rappresentante della Potenza protettrice, una comunicazione che esponga particolareggiatamente la natura e le circostanze del fatto, per essere trasmessa alla Potenza, nelle forze armate della quale il prigioniero ha servito. La sentenza non sarà eseguita prima del decorso di un termine di almeno tre mesi a partire da questa comunicazione ».

Le disposizioni dell'art. 284 del progetto (art. 291 del codice: esame delle sentenze da parte del comandante) sono state modificate nel senso che, fermo il potere del comandante di procedere all'esame della sentenza, al fine di decidere se debba o meno proporre la commutazione o il condono della pena, spetta pur sempre, istituzionalmente, al pubblico ministero di provvedere all'esecuzione della sentenza, nel caso che non si addivenga a detta proposta. Si è ritenuto necessario aggiungere che le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunziate dai tribunali militari di guerra straordinari, i quali, per la loro stessa natura e per la ragione eccezionale della loro costituzione, non consentono ritardi o eccezioni alla esecutorietà delle sentenze.

168. — Si è ritenuto inutile l'intervento del comandante per disporre la esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva, non ricorrendo i motivi che consigliano tale intervento nelle sentenze di condanna alla pena di morte, ed essendo sempre riservato al comandante il parere sull'eventuale domanda o proposta di grazia Sovrana. E' stato perciò soppresso l'art. 288 del progetto definitivo.

CAPO VII.

DEI PROCEDIMENTI PENALI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA.

169. — Per quanto concerne il passaggio dai tribunali militari di guerra ai tribunali militari ordinari dei procedimenti penali pendenti alla data della cessazione dello stato di guerra (art. 294 del progetto), sono state apportate al progetto definitivo talune modificazioni, inspirate al principio che debba essere riconosciuta piena validità all'attività processuale fino a quel momento esplicata dai tribunali di guerra.

Si è perciò disposto che, se la istruzione non è compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace, restando validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra; se invece è già stato disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a queste si intende sostituito il tribunale militare ordinario competente, esclusa la rinnovazione, che il progetto ammetteva, delle requisitorie finali del pubblico ministero (art. 300 del codice).

SIRE!

Mentre un conflitto immane sconvolge ancora una volta l'Europa, travolgendo tradizioni e idee, che tentano invano di opporsi alla marcia fatale delle giovani nazioni, ansiose di vita e di giustizia, l'Italia, che al conflitto partecipa con tutto lo slancio della sua fiorente giovinezza guerriera, appresta il suo nuovo codice di guerra, quale monito a tutti che, anche nelle aspre ore della lotta, si eleva serena e solenne la giusta parola della legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

Art. 2.

Un esemplare del Codice penale militare di pace e un esemplare del Codice penale militare di guerra, firmati da Noi e contrassegnati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, serviranno da originali e saranno depositati e custoditi nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione dei predetti codici si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — TERUZZI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 17. — MANCINI

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

LIBRO PRIMO
DEI REATI MILITARI, IN GENERALE

TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE MILITARE

Art. 1.

(*Persone soggette alla legge penale militare*).

La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

Art. 2.

(*Denominazioni di « militari » e di « forze armate dello Stato »*).

Il presente codice comprende:

1° sotto la denominazione di *militari,* quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;

2° sotto la denominazione di *forze armate dello Stato,* le forze militari suindicate.

Art. 3.

(*Militari in servizio alle armi*).

Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorchè illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per *notificazione del provvedimento* s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

Art. 4.

(*Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale*).

Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando prestano comunque servizio alle armi.

Agli effetti della legge penale militare, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando sono chiamati per prestare servizio alle armi, sono considerati in servizio, ancorchè non si presentino, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento stabilito per la cessazione del servizio stesso.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando commettono un reato preveduto dalla legge medesima a causa del servizio, ovvero a danno di questo o della amministrazione militare.

Art. 5.

(*Militari considerati in servizio alle armi*).

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorchè non prestino servizio effettivo alle armi;

2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

Art. 6.

(Militari richiamati in servizio alle armi).

Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 7.

(Militari in congedo non considerati in servizio alle armi).

Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai militari in congedo la legge penale militare si applica:

1° quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare;

2° negli altri casi espressamente preveduti dalla legge.

Art. 8.

(Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato).

Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.

Art. 9.

(Ufficiali di complemento di prima nomina).

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

Art. 10.

(Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati).

La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;

2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

Art. 11.

(Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate).

La legge penale militare si applica:

1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono *navi militari* e *aeromobili militari* le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

Art. 12.

(Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate).

Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.

Art. 13.

(Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 14.

(Estranei alle forze armate dello Stato).

Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

Art. 15.

(Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso).

La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorchè siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

Art. 16.

(Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi).

La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorchè, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nul-

lità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

Art. 17.

(Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito).

La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 18.

(Reati commessi in territorio estero).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260.

Art. 19.

(Materie regolate da altre leggi penali militari).

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

Art. 20.

(Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace).

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.

Art. 21.

(Delitti comuni commessi da militari).

Per i delitti indicati nell'articolo 264, commessi da militari, ancorchè fuori del territorio dello Stato, si applicano le disposizioni della legge penale comune. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata fino a un sesto.

TITOLO SECONDO

DELLE PENE MILITARI

CAPO I.

Delle specie di pene militari, in generale.

Art. 22.

(Pene militari principali: specie).

Le pene militari principali sono:

1° la morte;
2° la reclusione militare.

La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

Art. 23.

(Denominazione e classificazione della reclusione militare).

Sotto la denominazione di *pene detentive* o *restrittive della libertà personale* è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.

Art. 24.

(Pene militari accessorie: specie).

Le pene militari accessorie sono:

1° la degradazione;
2° la rimozione;
3° la sospensione dall'impiego;
4° la sospensione dal grado;
5° la pubblicazione della sentenza di condanna.

CAPO II.

Delle pene militari principali, in particolare.

Art. 25.

(Pena di morte).

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.

Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.

Art. 26.

(Reclusione militare).

La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

Art. 27.

(Sostituzione della reclusione militare alla reclusione).

Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.

Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.

CAPO III.

Delle pene militari accessorie, in particolare.

Art. 28.

(Degradazione)

La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:

1° della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.

La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

Art. 29.

(Rimozione).

La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni;

2° per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno.

Art. 30.

(Sospensione dall'impiego).

La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 31.

(Sospensione dal grado).

La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

Art. 32.

(Pubblicazione della sentenza di condanna).

La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Art. 33.

(Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune).

La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a' termini degli articoli 63 e 64.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Art. 34.

(Decorrenza delle pene militari accessorie).

Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

Art. 35.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione).

Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.

Art. 36.

(Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio).

In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale.

TITOLO TERZO

DEL REATO MILITARE

CAPO I.

Del reato consumato e tentato.

Art. 37.

(Reato militare).

Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.

E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Art. 38.

(Trasgressione disciplinare).

Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

Art. 39.

(Ignoranza dei doveri militari).

Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare.

Art. 40.

(Adempimento di un dovere).

Per i reati militari, in luogo dell'articolo 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato.

Art. 41.

(Uso legittimo delle armi).

Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

Art. 42.

(Difesa legittima).

Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 43.

(Nozione della violenza).

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *violenza* si comprendono l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 44.

(Casi particolari di necessità militare).

Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 45.

(Eccesso colposo).

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.

Art. 46.

(Pena per il delitto tentato).

Il colpevole di delitto tentato è punito:

1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;

2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto;

3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;

4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

CAPO II.

Circostanze del reato militare.

Art. 47.

(Circostanze aggravanti comuni).

Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare.

Art. 48.

(Circostanze attenuanti comuni).

Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

3° l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

Art. 49.

(Provocazione).

Per i reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 50.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante).

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 51.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante).

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;

3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 52.

(Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti).

Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;

2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

CAPO III.

Del concorso di reati

Art. 53.

(Pena di morte).

Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

Art. 54.

(Concorso di reati che importano l'ergastolo).

Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 55.

(Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare).

Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:

1° se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

2° se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

Art. 56.

(Limiti dell'aumento di pena).

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

TITOLO QUARTO

DEL REO

CAPO I.

Della recidiva.

Art. 57.

(Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari).

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.

CAPO II.

Del concorso di persone nel reato.

Art. 58.

(Circostanze aggravanti).

Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.

La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.

Art. 59.

(Circostanze attenuanti).

La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:

1° per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;

2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.

TITOLO QUINTO

DELL'APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 60.

(Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva).

La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Art. 61.

(Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena).

L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.

Art. 62.

(Infermità psichica sopravvenuta al condannato).

Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anzichè in un manicomio giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.

Art. 63.

(Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente).

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;

2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorchè la reclusione sia inferiore a un mese;

4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa;

5° alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.

Art. 64.

(*Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo*).

Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;

2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

Art. 65.

(*Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi*).

Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25;

2° alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.

TITOLO SESTO

DELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE E DELLA PENA MILITARE

Art. 66.

(*Norma generale*).

Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.

Art. 67.

(*Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto*).

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.

Art. 68.

(*Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata*).

Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.

Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.

Art. 69.

(*Sospensione condizionale della pena*).

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene militari accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

Art. 70.

(*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*).

Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purchè ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.

La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.

Art. 71.

(*Liberazione condizionale*).

Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.

Art. 72.

(*Riabilitazione militare*).

La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.

Art. 73.

(Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna).

Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

TITOLO SETTIMO

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Art. 74.

(Norma generale).

Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, numero 1°, del codice penale.

Art. 75.

(Divieto di soggiorno).

Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

Art. 76.

(Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza).

Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.

Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.

LIBRO SECONDO

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE

CAPO I.

Del tradimento.

Art. 77.

(Alto tradimento).

Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte o dell'ergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione.

E' punito con la morte con degradazione il militare, che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato a una insurrezione armata.

Art. 78.

(Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata).

E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.

Art. 79.

(Offesa al Re Imperatore, al Reggente, alla Regina Imperatrice, al Principe Ereditario o a Principi della Famiglia Reale).

Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

Se il fatto è commesso contro la Regina Imperatrice o il Principe Ereditario, la reclusione militare è da tre a dodici anni.

Se il fatto è commesso contro altra persona della Famiglia Reale, ovvero è offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re Imperatore, del Reggente o della Regina Imperatrice, il colpevole è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 80.

(Offesa al Capo del Governo).

Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo, è punito con la reclusione militare da tre a dodici anni.

Art. 81.

(Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate dello Stato).

Il militare, che pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re Imperatore, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di esse.

Art. 82.

(Vilipendio alla nazione italiana).

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 83.

(Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato).

Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 84.

(Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi).

Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 85.

(Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato).

Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

CAPO II.

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari.

Art. 86.

(Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio).

Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la morte con degradazione.

Art. 87.

(Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio).

Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 88.

(Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio).

Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 89.

(Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 90.

(Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio).

E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3° che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;

4° che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 91.

(Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio).

Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 92.

(Circostanze aggravanti).

Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.

Art. 93.

(Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato).

Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 94.

(Comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate).

Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 95.

(Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti).

Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.

Art. 96.

(Fine di favorire lo Stato italiano).

Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 97.

(Agevolazione colposa).

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 98.

(Istigazione od offerta).

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione;

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 99.

(Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare).

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 100.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o

della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 101.

(Parificazione degli Stati alleati).

Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 102.

(Circostanza attenuante).

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

TITOLO SECONDO

DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE

CAPO I.

Dei reati in servizio.

SEZIONE I. — *Della violazione di doveri generali inerenti al comando.*

Art. 103.

(Atti ostili del comandante contro uno Stato estero).

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

La condanna importa la rimozione.

Art. 104.

(Eccesso colposo).

Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

Art. 105.

(Perdita o cattura di nave o aeromobile).

Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione.

La stessa pena si applica:

1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

Art. 106.

(Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile).

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 107.

(Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile).

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 108.

(Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile).

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 109.
(*Agevolazione colposa*).

Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 110.
(*Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro*).

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 111.
(*Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo*).

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 112.
(*Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo*).

Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

La condanna importa la rimozione.

Art. 113.
(*Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo*).

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorchè non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 114.
(*Usurpazione di comando*).

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 115.
(*Movimento arbitrario di forze militari*).

Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 116.
(*Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso*).

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 117.
(*Omessa esecuzione di un incarico*).

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

SEZIONE II. — *Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna.*

Art. 118.
(*Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta*).

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2° a bordo di una nave o di un aeromobile;

3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Art. 119.

(Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta).

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 120.

(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio).

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

Art. 121.

(Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso).

Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 122.

(Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata).

Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Art. 123.

(Omessa presentazione in servizio).

Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.

Art. 124.

(Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso).

Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

Sezione III. — *Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi.*

Art. 125.

(Inosservanza di istruzioni ricevute).

L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 126.

(Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta).

Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorità.

Art. 127.

(Divulgazione di notizie segrete o riservate).

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 128.

(Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni).

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 129.

(Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per *corrispondenza* s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.

Art. 130.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 131.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato nocumento al servizio militare, la pena è aumentata.

Art. 132.

(Inadempienza nelle somministrazioni militari).

Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 133.

(Requisizione arbitraria).

Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 134.

(Abuso nelle requisizioni).

Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 135.

(Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri).

Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 136.

(Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari).

Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

SEZIONE IV. — *Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare.*

Art. 137.

(Manifestazioni di codardia).

Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 138.

(Omesso impedimento di reati militari).

Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.

SEZIONE V. — *Della ubriachezza in servizio.*

Art. 139.

(Nozione del reato e circostanze aggravanti).

Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

CAPO II.

Dei reati contro militari in servizio.

Art. 140.

(Forzata consegna).

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

Art. 141.

(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 142.

(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 143.

(Resistenza alla forza armata).

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorchè senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 144.

(Circostanze aggravanti).

Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 145.

(Impedimento a portatori di ordini militari).

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 146.

(Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

CAPO III

Dei reati di assenza dal servizio alle armi.

SEZIONE I. — *Dell'allontanamento illecito.*

Art. 147.

(*Nozione del reato; sanzione penale*).

Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

SEZIONE II. — *Della diserzione.*

Art. 148.

(*Nozione del reato; sanzione penale*).

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

Art. 149.

(*Casi di diserzione immediata*).

E' considerato immediatamente disertore:

1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

3° il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.

Nei casi indicati nei numeri 2° e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

Art. 150.

(*Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo*).

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.

SEZIONE III. — *Della mancanza alla chiamata.*

Art. 151.

(*Nozione del reato; sanzione penale*).

Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 152.

(*Circostanza aggravante: passaggio all'estero*).

Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Art. 153.

(*Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire*).

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.

SEZIONE IV. — *Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.*

Art. 154.

(*Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza*).

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Art. 155.

(*Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata*).

Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 156.

(*Rimozione*).

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.

CAPO IV.

Della mutilazione e della simulazione d'infermità.

Art. 157.

(*Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare*).

Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Art. 158.

(*Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare*).

Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 159.

(*Simulazione d'infermità*).

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.

Art. 160.

(*Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

1° agli iscritti di leva;

2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

Art. 161.

(*Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare*).

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.

Art. 162.

(*Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato*).

Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.

Art. 163.

(*Pena militare accessoria*).

Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

CAPO V.

Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari.

Art. 164.

(*Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare*).

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri

oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Art. 165.

(Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare).

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 166.

(Acquisto o ritenzione di effetti militari).

Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

CAPO VI.

Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari.

Art. 167.

(Distruzione o sabotaggio di opere militari).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 168.

(Danneggiamento di edifici militari).

Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 169.

(Distruzione o deterioramento di cose mobili militari).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.

Art. 170.

(Fatti colposi).

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 171.

(Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno).

Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;

2° la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.

Art. 172.

(Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato).

Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

TITOLO TERZO

DEI REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE

CAPO I.

Della disobbedienza.

Art. 173.

(Nozione del reato e circostanza aggravante).

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

CAPO II.

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare.

Art. 174.

(Rivolta).

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 175.

(Ammutinamento).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 176.

(Provocazione del superiore).

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 177.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.

Art. 178.

(Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento).

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 179.

(Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante).

Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Art. 180.

(Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo).

Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 181.

(Casi di non punibilità).

Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

Art. 182.

(Attività sediziosa).

Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 183.

(*Manifestazioni e grida sediziose*).

Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 184.

(*Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari*).

Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.

Art. 185.

(*Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni*).

Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

CAPO III.

Della insubordinazione.

Art. 186.

(*Insubordinazione con violenza*).

Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale.

Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non è un ufficiale.

Art. 187.

(*Circostanze aggravanti*).

Per i reati preveduti dall'articolo precedente:

1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;

2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena può essere aumentata.

Art. 188.

(*Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare*).

Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte.

Art. 189.

(*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*).

Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore.

Art. 190.

(*Circostanze aggravanti*).

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1° se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3° se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso è un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

Art. 191.

(*Minaccia o ingiuria in assenza del superiore*).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale.

Art. 192.

(*Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare*).

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se il fatto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riu-

niti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la pena è diminuita.

Art. 193.

(Funzioni esercitate dal superiore).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.

Art. 194.

(Provocazione del superiore).

Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

CAPO IV.

Dell' abuso di autorità.

Art. 195.

(Violenza contro un inferiore).

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 196.

(Minaccia o ingiuria a un inferiore).

Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Art. 197.

(Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare).

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 198.

(Provocazione).

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

CAPO V.

Disposizione comune ai capi terzo e quarto.

Art. 199.

(Fatti d'insubordinazione e di abuso di autorità a causa d'onore).

Se alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

CAPO VI.

Del reato militare di duello.

SEZIONE I. — *Disposizione generale.*

Art. 200.

(Disposizioni penali applicabili).

In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, o fra militari in servizio e militari in congedo, o fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato, in luogo delle disposizioni del codice penale, relative ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti.

SEZIONE II. — *Del duello fra superiore e inferiore.*

Art. 201.

(Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello).

Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Il superiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.

Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.

Art. 202.

(Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello).

Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.

L'inferiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.

Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.

Art. 203.

(*Promozione dell'inferiore*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

SEZIONE III. — *Del duello fra eguali.*

Art. 204.

(*Sfida; accettazione; duello*).

Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.

La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

Il duellante è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

SEZIONE IV. — *Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.*

Art. 205.

(*Casi di non punibilità*).

Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 206.

(*Circostanze aggravanti e circostanza attenuante*).

Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:

1° se la sfida è portata o il duello avviene per causa di servizio;

2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giurì d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giurì d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.

Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.

Art. 207.

(*Esclusione della rimozione*).

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.

Art. 208.

(*Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore*).

Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giurì d'onore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 209.

(*Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale*).

Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:

1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;

2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumità individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.

Art. 210.

(*Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna*).

Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna.

Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può diminuire la pena da un terzo a due terzi.

Art. 211.

(*Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato*).

Fuori dei casi in cui ricorrono le circostanze prevedute dagli articoli 238 a 241, si applicano le disposizioni relative al duello fra eguali nel caso di sfida, accettazione di sfida o duello:

1° fra militari in servizio o considerati tali e militari in congedo;

2° fra militari in servizio o considerati tali e persone estranee alle forze armate dello Stato.

CAPO VII.

Della istigazione a delinquere.

Art. 212.

(Istigazione a commettere reati militari).

Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi o in congedo a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.

Art. 213.

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi).

Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 214.

(Militari in congedo).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo.

TITOLO QUARTO

REATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I.

Del peculato e della malversazione militare.

Art. 215.

(Peculato militare).

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Art. 216.

(Malversazione a danno di militari).

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 217.

(Peculato e malversazione del portalettere).

Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Art. 218.

(Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui).

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

Art. 219.

(Pena accessoria).

La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

CAPO II.

Reati di falso.

Art. 220.

(Falso in fogli di licenza, di via e simili).

Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

Art. 221.

(Usurpazione di decorazioni o distintivi militari).

Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa disposizione si applica al militare in congedo, che commette il fatto suindicato, quando indossa, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare.

CAPO III.

Reati contro la persona.

Art. 222.

(*Percosse*).

Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 223.

(*Lesione personale*).

Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 224.

(*Lesione personale grave o gravissima*).

Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 225.

(*Circostanza aggravante e circostanza attenuante*).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

Art. 226.

(*Ingiuria*).

Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Art. 227.

(*Diffamazione*).

Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

Art. 228.

(*Ritorsione. Provocazione*).

Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Art. 229.

(*Minaccia*).

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi.

Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

CAPO IV.

Reati contro il patrimonio.

Art. 230.

(*Furto militare*).

Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *luogo militare* si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorchè momentaneamente, per ragione di servizio.

Art. 231.

(*Circostanze aggravanti*).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

1° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

2° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

3° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

4° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 232.

(*Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore*).

Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 233.

(*Furto d'uso o su cose di tenue valore: Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento*).

Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

3° se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.

Art. 234.

(*Truffa*).

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

1° se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

La condanna importa la rimozione.

Art. 235.

(*Appropriazione indebita*).

Il militare, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.

Art. 236.

(*Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito*).

E' punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 237.

(*Ricettazione*).

Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MILITARI IN CONGEDO, AI MOBILITATI CIVILI E ALLE PERSONE ESTRANEE ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO.

CAPO I.

Disposizioni per i militari in congedo.

Art. 238.

(Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato).

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.

Art. 239.

(Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato).

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi o considerato tale, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.

Art. 240.

(Reati commessi da o contro militari in congedo che vestono, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare).

Il militare in congedo, che, mentre veste, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare, commette verso un militare in servizio alle armi o considerato tale alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice.

Le stesse disposizioni si applicano:

1° al militare in servizio alle armi o considerato tale, che commette alcuno dei fatti suindicati verso un militare in congedo, mentre questi veste, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare;

2° al militare in congedo, che commette alcuno dei fatti stessi verso altro militare in congedo, mentre entrambi vestono, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare.

Art. 241.

(Militari in congedo assoluto).

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche a coloro che, nel momento del fatto, avevano cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, siano essi gli offensori o gli offesi.

CAPO II.

Disposizioni per i mobilitati civili.

Art. 242.

(Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità).

Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita.

Art. 243.

(Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile).

Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Art. 244.

(Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 245.

(Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 246.

(Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.

Art. 247.

(Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 248.

(Minaccia o ingiuria a un inferiore).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 249.

(Violenza a causa d'onore).

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice.

Art. 250.

(Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

Art. 251.

(Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra).

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:

1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;

2° presenta all'Autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;

5° procede, senza autorizzazione dell'Autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.

CAPO III.

Disposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantil e per i comandanti di aeromobili civili.

Art. 252.

(*Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave*).

Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 253.

(*Pilota che abbandona la nave*).

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 254.

(*Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio*).

Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 255.

(*Pilota che induce in errore il comandante*).

Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 256.

(*Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Art. 257.

(*Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili*).

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 258.

(*Circostanze attenuanti*).

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

Art. 259.

(*Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare*).

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 260.

(*Richiesta di procedimento*).

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano.

Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al Regio esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:

1° se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente;

2° se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

LIBRO TERZO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 261.

(Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale).

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore;

2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore;

3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare;

4° al segretario, il cancelliere.

TITOLO SECONDO

DELL' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

CAPO I.

Della giurisdizione militare.

Art. 262.

(Unicità della giurisdizione militare).

La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

Art. 263.

(Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari).

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare.

Art. 264.

(Giurisdizione militare in relazione a determinati reati).

Ai tribunali militari appartiene altresì la cognizione:

1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:

a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;

b) a danno di altri militari, purchè in luoghi militari o a causa del servizio militare;

c) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;

2° dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;

3° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi;

4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;

5° dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;

6° dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;

7° degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari.

CAPO II.

Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari.

Art. 265.

(Proscioglimento di alcuno degli imputati).

Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.

Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'è luogo a rimessione; e l'Autorità giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.

Art. 266.

(Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia).

Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene all'Alta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.

Art. 267.

(Giurisdizione militare italiana in territorio estero).

Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

Art. 268.

(Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare).

Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.

Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Delle azioni.

Art. 269.

(Officialità dell'azione penale).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Art. 270.

(Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno).

Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari.

Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

CAPO II.

Del giudice.

SEZIONE I. — *Organi della giurisdizione militare.*

Art. 271.

(Disposizione generale).

La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

SEZIONE II. — *Della competenza.*

§ 1. — *Della competenza dei tribunali militari territoriali.*

Art. 272.

(Competenza dei tribunali militari territoriali).

Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 273.

(Reati commessi in navigazione o all'estero).

La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o all'estero, salva la disposizione dell'articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui seguì l'arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell'imputato nel territorio dello Stato.

Se la competenza non può essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.

Se più sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, è competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento.

Art. 274.

(Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito).

Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

Art. 275.

(Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando).

Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

Art. 276.

(Effetti della connessione sulla competenza per territorio).

La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo

nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.

Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

§ 2. — *Della competenza dei tribunali militari di bordo.*

Art. 277.

(Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo).

Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'Autorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.

La dipendenza della nave da un'Autorità dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del Regio naviglio.

Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:

1° dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;

2° dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio della azione penale, è sostituito, a ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.

Art. 278.

(Competenza speciale dei tribunali militari di bordo).

I tribunali militari di bordo giudicano altresì:

1° le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;

2° le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;

3° i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

4° coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1° dell'articolo 264.

Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione.

Art. 279.

(Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo).

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali.

Art. 280.

(Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi).

Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.

Art. 281.

(Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario).

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale.

Art. 282.

(Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo).

La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:

1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;

2° quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'articolo 277;

3° quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, più vicino al luogo del primo approdo.

§ 3. — *Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate.*

Art. 283.

(*Tribunali all'interno e all'estero*).

La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dal decreto Reale che li istituisce.

Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto Reale che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando.

SEZIONE III. — *Dei conflitti di competenza.*

Art. 284.

(*Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari*).

Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare.

I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.

Le norme sui conflitti si applicano altresì in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.

Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare.

Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio.

Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente.

La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza.

SEZIONE IV. — *Della rimessione dei procedimenti.*

Art. 285.

(*Casi di rimessione e norme relative*).

In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.

Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore.

Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

Art. 286.

(*Effetti del procedimento per rimessione*).

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

Art. 287.

(*Applicazione delle norme del codice di procedura penale*).

In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

SEZIONE V. — *Della incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione del giudice.*

Art. 288.

(*Applicazione delle norme del codice di procedura penale*).

Per la incompatibilità, l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.

Art. 289.

(*Incompatibilità speciali per i procedimenti militari*).

Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o del tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:

1° colui che è stato offeso dal reato;

2° gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;

3° gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale:

4° l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione,

CAPO III.

Delle parti.

SEZIONE I. — *Del pubblico ministero.*

Art. 290.

(Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero).

Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 291.

(Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore).

Il procuratore militare del Re Imperatore, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore:

1° vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;

2° fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;

3° esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

SEZIONE II. — *Dell'imputato.*

Art. 292.

(Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare).

Quando il dubbio sulla identità personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato.

Art. 293.

(Difensori).

Durante la istruzione non sono ammesse l'assistenza e la rappresentanza del difensore.

Nel giudizio l'imputato deve, a pena di nullità, essere assistito dal difensore. Se egli non lo nomina o ne rimane privo, il presidente gliene destina uno d'ufficio.

Nei casi di particolare gravità, ovvero se ricorrono speciali motivi, il presidente può consentire che l'imputato sia assistito da due difensori.

Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare, il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore non militare.

Art. 294.

(Disciplina dei difensori militari).

Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non può rifiutare l'incarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di concedere la dispensa.

Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.

Il difensore militare, ancorchè scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 295.

(Disciplina dei difensori non militari).

Contro gli avvocati e i procuratori, che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Se l'imputato, in seguito all'abbandono, rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale. Può essere conceduto un termine massimo di cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può mai essere sospeso per un tempo maggiore, nè rinviato, a causa dell'abbandono della difesa.

CAPO IV.

Degli atti processuali.

SEZIONE I. — *Delle notificazioni e delle copie degli atti.*

Art. 296.

(Obbligo d'osservanza delle norme processuali).

Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.

Art. 297.

(Rilascio di copie, di estratti o di certificati).

Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero.

Art. 298.

(Notificazione degli atti).

In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.

Art. 299.

(Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate).

Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'Autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'Autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso può essere notificato a cura dell'arma dei carabinieri Reali del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorità procedente.

SEZIONE II. — *Delle nullità.*

Art. 300.

(Nullità non sanabili).

Le nullità stabilite dall'articolo 185 del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.

TITOLO QUARTO

DELLA ISTRUZIONE

CAPO I.

Disposizioni generali.

SEZIONE I. — *Degli atti preliminari alla istruzione.*

§ 1. — *Degli atti di polizia giudiziaria militare.*

Art. 301.

(Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell'ordine seguente:

1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;

2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore.

Art. 302.

(Subordinazione della polizia giudiziaria militare).

Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore e del procuratore militare del Re Imperatore, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Art. 303.

(Arresti, ispezioni o perquisizioni).

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

Art. 304.

(Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore).

Terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare del Re Imperatore.

Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare del Re Imperatore ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

Art. 305.

(Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare).

Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

§ 2. — *Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare del Re Imperatore.*

Art. 306.

(Assunzione di atti di polizia giudiziaria).

Il procuratore militare del Re Imperatore, prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria, può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.

Art. 307.

(Assistenza del cancelliere).

Il procuratore militare del Re Imperatore, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.

SEZIONE II. — *Della libertà personale dell'imputato.*

§ 1. — *Dell'arresto.*

Art. 308.

(Arresto in flagranza).

Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.

Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 309.

(Arresto fuori dei casi di flagranza).

Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorchè non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare.

Art. 310.

(Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare).

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Art. 311.

(Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare).

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 312.

(Provvedimenti del procuratore militare del Re Imperatore).

Il procuratore militare del Re Imperatore, appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all'interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell'articolo 246 o nell'articolo 249 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà.

§ 2. — *Dei mandati.*

Art. 313.

(Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1° di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;

2° di mutilazione o simulazione d'infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;

3° di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata.

Art. 314.

(Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo).

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

Art. 315.

(Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti).

Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni dell'articolo 255 del codice di procedura penale.

Art. 316.

(Revoca e nuova emissione del mandato di cattura).

In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

La revoca è disposta con ordinanza.

Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.

Art. 317.

(Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi nei casi preveduti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

L'imputato, contro il quale è stato emesso mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.

Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.

Art. 318.

(Esecuzione dei mandati).

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne è consegnata copia all'imputato stesso.

Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

Se l'imputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale.

§ 3. — *Della custodia preventiva.*

Art. 319.

(Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa).

Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non è ammessa impugnazione.

Art. 320.

(Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva).

Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia preventiva, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.

Art. 321.

(Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio).

Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.

§ 4. — *Della libertà provvisoria.*

Art. 322.

(Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa).

All'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, può essere conceduta la libertà provvisoria.

La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313.

Art. 323.

(Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria).

La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.

Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.

Il militare, al quale è stata conceduta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria.

CAPO II.

Della istruzione formale.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 324.

(Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione formale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore può richiedere l'istruzione formale a' sensi del secondo comma dell'articolo 350.

Art. 325.

(Attività e delegazioni del giudice istruttore militare).

L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.

Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'articolo 296 del codice di procedura penale.

Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.

Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il Regio console.

Art. 326.

(Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione).

Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perchè la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali.*

§ 1. — *Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali.*

Art. 327.

(Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare).

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 328.

(Esperimenti giudiziali).

Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

§ 2. — *Dei periti e dei consulenti tecnici.*

Art. 329.

(Nomina del perito).

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 330.

(Consulenti tecnici).

Durante l'istruzione, l'intervento di consulenti tecnici non è ammesso.

Art. 331.

(Incapacità o incompatibilità del perito).

Oltre i casi di incapacità o d'incompatibilità del perito, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l'ufficio di perito l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.

Art. 332.

(Termine per la presentazione della relazione del perito).

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

§ 3. — *Degli interpreti.*

Art. 333.

(Nomina dell'interprete).

Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 334.

(Incapacità o incompatibilità dell'interprete).

Oltre i casi d'incapacità o d'incompatibilità dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.

§ 4. — *Del sequestro per il procedimento penale.*

Art. 335.

(Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare).

Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 336.

(*Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio*).

Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell'articolo 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.

Art. 337.

(*Nomina del custode delle cose sequestrate*).

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.

§ 5. — *Dei testimoni.*

Art. 338.

(*Segreto professionale*).

Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell'articolo 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari.

Art. 339.

(*Segreto d'ufficio*).

Nei casi preveduti dall'articolo 352 del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.

SEZIONE III. — *Della chiusura della istruzione formale.*

Art. 340.

(*Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero*).

Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.

Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.

Le requisitorie non sono notificate.

Art. 341.

(*Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare*).

Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità, provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza nel dibattimento.

Art. 342.

(*Sentenza d'incompetenza*).

Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorità competente.

Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.

Art. 343.

(*Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato*).

Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210.

Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli.

Se l'imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale.

Art. 344.

(*Sentenza di proscioglimento*).

Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.

Art. 345.

(*Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello*).

Nel caso preveduto dall'articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 346.

(*Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore*).

La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai re-

quisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 347.

(Notificazione della sentenza del giudice istruttore).

La sentenza, con la quale il giudice istruttore ordina il rinvio a giudizio dell'imputato, o dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, è notificata, a pena di nullità, dal cancelliere all'imputato detenuto.

Se l'imputato non è detenuto, la sentenza gli è notificata, a pena di nullità, nei modi stabiliti dall'articolo 298.

La notificazione è eseguita immediatamente dopo il deposito dell'originale in cancelleria, se l'imputato è detenuto, ed entro tre giorni, se l'imputato non è detenuto.

Art. 348.

(Impugnazione della sentenza istruttoria).

Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare del Re Imperatore può proporre ricorso al tribunale supremo militare.

Può ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.

Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso è ammesso per i motivi indicati nell'articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell'incompetenza di questo tribunale.

Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare del Re Imperatore, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa.

Art. 349.

(Assenza dell'imputato).

Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, osservata anche la disposizione dell'articolo 355 di questo codice; ed è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave a cui l'imputato appartiene; al quale effetto, essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra.

Se l'imputato non appartiene a un corpo o a una nave, la sentenza è notificata mediante affissione alla porta della sua abitazione e a quella dello stabilimento a cui eventualmente sia addetto.

CAPO III.

Della istruzione sommaria.

Art. 350.

(Casi in cui si procede con istruzione sommaria).

Fuori dei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 324, il procuratore militare del Re Imperatore procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nell'articolo 389 del codice di procedura penale.

In ogni altro caso, il procuratore militare del Re Imperatore può richiedere l'istruzione formale o procedere con istruzione sommaria.

Art. 351.

(Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore).

Il procuratore militare del Re Imperatore, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.

Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349.

Art. 352.

(Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio).

La richiesta del procuratore militare del Re Imperatore per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

CAPO IV.

Della riapertura dell'istruzione.

Art. 353.

(Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo).

La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.

TITOLO QUINTO

DEL GIUDIZIO

CAPO I.

Degli atti preliminari al giudizio.

SEZIONE I. — *Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale.*

Art. 354.

(Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere).

Nei procedimenti con istruzione formale, se l'imputato è detenuto, il cancelliere, nell'atto in cui, a norma dell'articolo 347, gli notifica la sentenza di rinvio a giu-

dizio, lo invita a scegliere, entro il termine di due giorni, il difensore, avvertendolo che, se non lo sceglie, gli sarà nominato d'ufficio dal presidente.

Il cancelliere avverte inoltre l'imputato che egli ha facoltà, per mezzo del suo difensore, di prendere visione, nel luogo in cui si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti del procedimento, di estrarne copia e di nominare, a proprie spese, un consulente tecnico.

Se l'imputato non è detenuto, nell'atto in cui la sentenza di rinvio a giudizio gli è notificata a' termini dell'articolo 347, gli sono notificati, nei modi stabiliti dall'articolo 298, l'invito e l'avvertimento prescritti.

Dell'adempimento di quanto si prescrive nei primi due commi è redatto processo verbale, sottoscritto dall'imputato e dal cancelliere, e, se l'imputato non sa, o non può o non vuole sottoscrivere, se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 355.

(Nomina d'ufficio del difensore all'imputato latitante).

Se l'imputato non si è potuto arrestare o è evaso, il presidente del tribunale militare, appena avvenuto il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio, nomina, con decreto, un difensore all'imputato.

Art. 356.

(Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico).

Appena l'imputato ha scelto il suo difensore, oppure il presidente lo ha nominato d'ufficio, il cancelliere fa notificare al difensore l'avviso della nomina e ne dà partecipazione al procuratore militare del Re Imperatore.

Al difensore è conceduto il termine di otto giorni, a decorrere da quello della notificazione dell'avviso della nomina, per l'esercizio delle facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 354, per presentare memorie e istanze, e per chiedere la citazione del consulente tecnico. Su tali istanze decide il presidente, sentito il pubblico ministero.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal presidente una sola volta, se la natura della causa lo richiede.

Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare, il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il consulente tecnico non militare.

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315 del codice di procedura penale o nell'articolo 331 di questo codice.

Art. 357.

(Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione).

Le nullità incorse nella istruzione formale sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del tribunale, nel termine di otto giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nel primo comma dell'articolo precedente.

La sanatoria non si estende alle nullità indicate nell'articolo 300.

Art. 358.

(Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo).

Il presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.

L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento è notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.

Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Sezione II. — *Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria.*

Art. 359.

(Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità).

La richiesta del decreto di citazione a giudizio è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione della sentenza di rinvio a giudizio.

Per gli altri atti preliminari al dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 354, 355, 356 e 357. Tuttavia, i termini ivi preveduti sono ridotti alla metà.

Art. 360.

(Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione).

Il decreto di citazione a giudizio contiene:

1° le generalità dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo;

2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358.

Il decreto di citazione è nullo, se non è stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell'articolo 412 del codice di procedura penale.

Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

Sezione III. — *Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria.*

Art. 361.

(Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.

Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.

Art. 362.

(*Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione*).

Quando sia necessario procedere all'esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento.

Art. 363.

(*Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici*).

Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.

CAPO II.

Del dibattimento e della sentenza.

Art. 364.

(*Applicazione delle norme del codice di procedura penale*).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

Si applica altresì la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice.

SEZIONE I. — *Del dibattimento.*

Art. 365.

(*Comparizione dell'imputato*).

Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente.

In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza.

Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.

Art. 366.

(*Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato*).

Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.

Art. 367.

(*Reati commessi in udienza; giudizio immediato*).

Quando è commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:

1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare più grave;

2° il reato è commesso all'udienza del tribunale supremo militare.

Art. 368.

(*Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione*).

Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.

Art. 369.

(*Letture permesse di deposizioni testimoniali*).

Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell'articolo 462 del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell'articolo 362 di questo codice.

SEZIONE II. — *Della sentenza.*

Art. 370.

(*Deliberazione della sentenza*).

Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale.

Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o, a parità di grado, dal giudice meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti.

Art. 371.

(*Requisiti formali della sentenza*).

Oltre i requisiti formali richiesti dall'articolo 474 del codice di procedura penale, la sentenza contiene:

1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono;

2° la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 372.

(*Decisione di astenersi dal pronunciare condanna*).

Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.

Art. 373.

(*Risarcimento del danno*).

Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente.

Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

SEZIONE III. — *Del processo verbale di dibattimento.*

Art. 374.

(*Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione*).

Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale, e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:

1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;

2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;

3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.

Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

CAPO III.

Dei giudizi speciali.

Art. 375.

(*Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto*).

Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

SEZIONE I. — *Del giudizio in contumacia.*

Art. 376.

(*Applicazione delle norme del codice di procedura penale*).

Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.

Art. 377.

(*Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia*).

Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.

Art. 378.

(*Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso*).

Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.

SEZIONE II. — *Del giudizio direttissimo.*

Art. 379.

(*Casi e procedura del giudizio direttissimo*).

Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato è stato posto a' termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312.

Art. 380.

(*Atti del giudizio direttissimo*).

Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico

ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 381.

(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo).

Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perchè proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.

SEZIONE III. — *Del giudizio per decreto.*

Art. 382.

(Casi del giudizio per decreto).

Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente si applica anche:

1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, semprechè il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;

2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, semprechè il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;

3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

Art. 383.

(Poteri del presidente o del giudice relatore delegato).

Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perchè l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Art. 384.

(Requisiti formali del decreto penale. Opposizione).

Il decreto di condanna contiene:

1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;

2° le generalità dell'imputato, e, se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;

3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;

4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;

5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 del codice di procedura penale, è notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall'articolo 347 di questo codice, con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Art. 385.

(Procedimento relativo all'opposizione).

L'opposizione è proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella can-

celleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.

Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilità, i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.

Se l'opposizione è stata fatta fuori termine, o è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o è priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. Contro questa ordinanza, l'opponente può ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'articolo 387.

Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.

Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'articolo 354.

Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale, sostituito al pretore il tribunale militare.

Art. 386.

(Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento).

Il procuratore generale militare del Re Imperatore, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare del Re Imperatore competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.

CAPO IV.

Del ricorso per annullamento.

SEZIONE I. — *Dei casi nei quali si può ricorrere.*

Art. 387.

(Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari).

Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

1° inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2° esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

Il ricorso è inammissibile, se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Art. 388.

(Ricorso dell'imputato).

Oltre che nei casi preveduti dall'articolo 526 del codice di procedura penale, l'imputato può ricorrere anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna a' termini dell'articolo 210 di questo codice.

Art. 389.

(Termine per la presentazione del ricorso).

Il procuratore militare del Re Imperatore e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.

Quando si è proceduto in contumacia, il termine è, per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza.

SEZIONE II. — *Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza.*

Art. 390.

(Dichiarazione di ricorso).

Il ricorso per annullamento contro le sentenze, sia del giudice istruttore nei casi indicati nell'articolo 348, sia del tribunale militare, è proposto dall'imputato o dal procuratore militare del Re Imperatore, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale militare, sottoscritta dal dichiarante e dal cancelliere, osservate le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.

Art. 391.

(Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato).

Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore è notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.

All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare, con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso tribunale.

Di tutto deve compilarsi processo verbale.

Se l'imputato non è detenuto, la copia della dichiarazione di ricorso, a pena di decadenza, deve essergli notificata, entro tre giorni dalla sua data, nei modi stabiliti dall'articolo 298, osservata la disposizione dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Art. 392.

(Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso).

I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del ricorrente nel giu-

dizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all'atto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare del Re Imperatore.

Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'articolo 393, dal procuratore generale militare del Re Imperatore o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 393.

(Avviso al difensore).

Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere dà immediata comunicazione al procuratore generale militare del Re Imperatore, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 394.

(Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti).

Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore.

Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza.

Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati.

Art. 395.

(Deliberazione e sentenza).

Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.

La sentenza è sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo è letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l'assistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere.

Art. 396.

(Annullamento senza rinvio).

Ferme le altre disposizioni dell'articolo 539 del codice di procedura penale, il tribunale supremo militare pronuncia l'annullamento senza rinvio anche se il reato non è di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorità competente.

Art. 397.

(Annullamento con rinvio).

Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 543 del codice di procedura penale, se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro tribunale militare.

Il tribunale supremo militare può anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Art. 398.

(Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso).

Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 549 del codice di procedura penale.

Art. 399.

(Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio).

Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dell'imputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla pena di morte.

SEZIONE III. — *Del ricorso straordinario contro le sentenze del tribunale supremo militare.*

Art. 400.

(Casi di ricorso. Presentazione dei motivi).

Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare del Re Imperatore e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.

Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.

Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia.

I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.

CAPO V.

Della revisione.

Art. 401.

(Norma generale).

Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, so-

stituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:

1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare del Re Imperatore;

2° l'istanza è promossa davanti al tribunale supremo militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare.

TITOLO SESTO

DELLA ESECUZIONE

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 402.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro quarto del codice di procedura penale, sostituito al Ministro della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna.

Art. 403.

(Pluralità di condanne per il medesimo fatto).

Agli effetti del ragguaglio delle pene, a' termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale, nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 404.

(Esecuzione della condanna alla pena di morte).

La condanna alla pena di morte è eseguita a cura dell'Autorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonchè un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede.

Art. 405.

(Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare).

I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.

Art. 406.

(Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario).

Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'Autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'Autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore del Re Imperatore o del pretore, diretta al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.

Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

Il procuratore militare del Re Imperatore designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.

Art. 407.

(Sostituzione di pene).

Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Art. 408.

(Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena).

Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perchè sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare del Re Imperatore del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.

Il procuratore militare del Re Imperatore, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l'arresto.

Si osservano le disposizioni degli articoli 583, 630 e 631 del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo 630 di detto codice, il tribunale militare, per l'interrogatorio del detenuto, può delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo.

Art. 409.

(Nomina e attribuzioni del giudice di sorveglianza).

I regolamenti militari approvati con decreto Reale provvedono relativamente alla nomina e alla determinazione delle attribuzioni del giudice di sorveglianza.

Art. 410.

(Esecuzione di pene pecuniarie).

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

Art. 411.

(Esecuzione di pene accessorie).

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

Art. 412.

(Riabilitazione).

Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare del Re Imperatore.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598, 599 e 600 del codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare del Re Imperatore al procuratore generale.

La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione.

CAPO III.

Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale.

Art. 413.

(Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario).

In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO IV.

Esecuzione delle misure di sicurezza.

Art. 414.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare.

E' escluso il ricorso per revisione.

TITOLO SETTIMO

DELLA PROCEDURA DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO

Art. 415.

(Istruzione preliminare).

Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.

La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277, se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell'articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.

L'ufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 416.

(Atti di polizia giudiziaria in territorio estero).

Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorità locali e al Regio console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.

Se il territorio estero è occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente.

Art. 417.

(Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare).

Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l'ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.

Sui risultati dell'istruzione decide il comandante della nave, se questa è isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Art. 418.

(*Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza*).

Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.

Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.

Art. 419.

(*Rinvio diretto a giudizio*).

Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell'imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un'ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l'imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dell'ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.

Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l'arresto dell'imputato, se questi non è già detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare.

Art. 420.

(*Ordine di procedere alla istruzione*).

Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario.

L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere.

Art. 421.

(*Atti della istruzione*).

L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro.

Spetta però al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della libertà provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti.

Art. 422.

(*Atti da compiersi in territorio estero*).

Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della marina, se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l'esecuzione, alle competenti Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del Regio console, se ivi si trova.

Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede all'istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della marina, perchè richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia.

Art. 423.

(*Chiusura della istruzione*).

Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.

In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349.

Art. 424.

(*Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie*).

Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 425.

(*Riapertura della istruzione*).

Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353.

La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.

Art. 426.

(*Atti preliminari al giudizio*).

Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.

Art. 427.

(*Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento*).

Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.

Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze.

Art. 428.

(Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia).

Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:

1° la condanna alla pena di morte non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della marina;

2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.

Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina.

Art. 429.

(Giudizio in contumacia).

Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378.

Art. 430.

(Ricorso per annullamento).

Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero.

Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.

Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.

Art. 431.

(Revisione).

Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401.

Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.

Art. 432.

(Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena).

Per la sostituzione di pene a norma dell'articolo 407, per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo all'esecuzione, è competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.

TITOLO OTTAVO

DELLA ESTRADIZIONE

Art. 433.

(Estradizione dall'estero).

Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

LIBRO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA, IN GENERALE

TITOLO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA E DELLA SUA APPLICAZIONE

Art. 1.

(Nozione della legge penale militare di guerra).

La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo codice, ogni altra legge speciale, o provvedimento che abbia valore di legge, in materia penale militare attinente alla guerra.

Art. 2.

(Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero).

Le leggi di guerra, emanate quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.

Art. 3.

(Legge penale militare di guerra in relazione al tempo).

La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.

Art. 4.

(Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi).

La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.

Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:

1° quando sia espressamente disposto dalla legge;

2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.

Art. 5.

(Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità).

Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessità lo richiedano, può, con decreto Reale, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato, o in una o più parti di esso.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, è equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa, al territorio in stato di guerra.

La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.

Art. 6.

(Legge penale militare di guerra in relazione alle persone).

La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorchè il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra.

Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.

Art. 7.

(Nozione della qualità di « militare »).

Il presente codice comprende.

1° sotto la denominazione di *militari,* quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana, i militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità di militare, gli assimilati, ancorchè di rango, ai militari, e le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla guerra;

2° sotto la denominazione di *forze armate dello Stato,* le forze militari suindicate.

Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.

Art. 8.

(Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate).

L'applicazione della legge penale militare di guerra può, con decreto Reale, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.

Art. 9.

(Corpi di spedizione all'estero).

Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorchè in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui s'inizia l'imbarco del corpo di spedizione.

Per gli equipaggi delle navi militari o degli aeromobili militari, la soggezione alla legge penale militare di guerra ha inizio dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Art. 10.

(Operazioni militari per motivi di ordine pubblico).

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico.

Art. 11.

(Mobilitazione delle forze armate dello Stato).

La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.

Art. 12.

(Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano).

I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Art. 13.

(Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra).

Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.

Art. 14.

(Persone estranee alle forze armate dello Stato).

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

Art. 15.

(Militari di Stati alleati o associati nella guerra).

Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.

Agli effetti delle disposizioni di questo codice, sotto la denominazione di *Stato alleato* s'intende compreso anche lo Stato associato nella guerra.

Art. 16.

(Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero).

Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.

TITOLO SECONDO

DELLA EMANAZIONE DEI BANDI MILITARI

Art. 17.

(Potere di emanare bandi militari).

Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari.

Il potere indicato nel comma precedente può essere delegato dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità operanti terrestri, marittime o aeree o di piazze forti.

Il potere di emanare bandi, per le materie suindicate, spetta di diritto ai comandanti di grandi unità terrestri, marittime o aeree e al comandante di una piazza forte, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comando supremo. In questo caso, se più forze armate cooperano alle operazioni militari, il potere di emanare bandi spetta al comandante, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.

Agli effetti della legge penale militare, è *comandante supremo* chi è investito del comando di tutte le forze operanti.

Art. 18.

(Casi di grave e imminente pericolo esterno).

Qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio dello Stato, l'Autorità, che ha il comando delle forze armate dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente.

Lo stesso potere appartiene all'Autorità che ha il comando di tutte le forze armate dislocate in un possedimento o in altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato, fuori dei confini del Regno, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci il possedimento o il detto territorio, o parte di essi.

Art. 19.

(Occupazione militare. Corpi di spedizione militare).

Nel caso di occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, sia per ragioni di guerra, sia per altro motivo, il comandante delle forze armate nazionali di occupazione, per provvedere alle necessità inerenti a tale condizione, ha il potere di emanare bandi.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il comandante di un corpo di spedizione all'estero, per tutela di connazionali ivi residenti, o per un'azione comune con le forze armate di uno Stato alleato, o per altro motivo, ha il potere di emanare bandi durante il soggiorno del corpo all'estero, e per le materie per le quali non provvedono il presente codice e le altre leggi penali militari di guerra.

Art. 20.

(Efficacia obbligatoria dei bandi militari).

I bandi emanati a norma degli articoli precedenti hanno valore di legge, nei limiti del comando della Autorità che li emana, nel territorio in stato di guerra; o anche fuori, per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate.

I bandi emanati dal comandante delle forze nazionali di occupazione hanno valore di legge anche per le popolazioni dei territori occupati, osservati le convenzioni e gli usi internazionali.

Il bando determina i modi della sua pubblicazione.

Il bando diviene immediatamente obbligatorio, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.

Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relative al potere di emanare bandi per materie diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 17.

TITOLO TERZO

DELLA CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA

Art. 21.

(Armistizio).

L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che con decreto Reale sia diversamente disposto.

Art. 22.

(Cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra).

Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.

Art. 23.

(Ultrattività della legge penale militare di guerra).

Per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorchè la legge penale militare di pace o la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni più favorevoli per il reo.

Art. 24.

(Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano).

Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio.

Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.

LIBRO SECONDO

DEI REATI E DELLE PENE MILITARI IN GENERALE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

(Luogo di esecuzione della pena di morte).

Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 26.

(Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare).

Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena

stabilita per il reato commesso può essere diminuita nel modo seguente:

1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni;

2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto può sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni;

3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 27.

(*Pubblicazione della sentenza di condanna*).

Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora.

Art. 28.

(*Potere del comandante di condonare le pene*).

Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra.

Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa.

Il condono della pena si ha come non conceduto, se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra più grave.

TITOLO SECONDO

DEL DIFFERIMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E ACCESSORIE

Art. 29.

(*Pene detentive*).

Salva la disposizione dell'articolo 32, è differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati.

Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, può, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, ordinare che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente.

Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.

Art. 30.

(*Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado*).

Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è differita la esecuzione della pena detentiva, è differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

Art. 31.

(*Degradazione*).

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.

Art. 32.

(*Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena*).

Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato:

1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;

2° se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.

Art. 33.

(*Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti*).

Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione è stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae dalla durata della pena inflitta.

Art. 34.

(*Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato*).

Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessità della presenza o la insostituibilità di una persona estranea alle forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul piede di guerra, ai quali è addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, può disporre che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata.

La stessa facoltà può essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.

Art. 35.

(*Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa*).

Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.

Art. 36.

(Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena).

Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione è stata differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresì l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita.

Art. 37.

(Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici).

Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.

Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.

TITOLO TERZO

DI CASI SPECIALI DI ESTINZIONE DEL REATO

Art. 38.

(Effetto derivante dalla condotta del condannato).

Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato è estinto.

In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.

Art. 39.

(Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 40.

(Effetto derivante dal compimento di atti di valore).

Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.

Art. 41.

(Concorso di pene in caso di revoca del differimento).

Nel caso che sia revocato il differimento della esecuzione di pene inflitte con più sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene.

TITOLO QUARTO

DELLA RIABILITAZIONE DI GUERRA

Art. 42.

(Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore).

I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune.

Se i militari stessi hanno conseguito più promozioni per merito di guerra o più ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 179 del codice penale.

Art. 43.

(Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore).

Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.

Art. 44.

(Incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento).

Nel caso di incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacità medesime.

Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso è ridotto alla metà.

Art. 45.

(Invalidi di guerra).

Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresì ai militari, che abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermità indicate nella legge sulle pensioni di guerra.

Art. 46.

(Esclusione dalla riabilitazione di guerra).

Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.

LIBRO TERZO

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena).

Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

TITOLO SECONDO

DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE

CAPO I.

Del tradimento.

Art. 48.

(Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore).

Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, è punito secondo le norme seguenti:

1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale;

2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla libertà; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

Art. 49.

(Reati contro il comandante supremo).

Il militare, che attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del comandante supremo, è punito con la morte con degradazione.

In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla metà a due terzi.

Art. 50.

(Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato).

Il militare, che, per combattere contro lo Stato, abbandona il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

Art. 51.

(Aiuto al nemico).

Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.

Art. 52.

(Nocumento alle operazioni militari).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare, è punito, se dal fatto è derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 53.

(Servizio di pilota o guida per il nemico).

Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Art. 54.

(Intelligenze o corrispondenza con il nemico).

Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, è punito con la morte con degradazione.

Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita.

Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorchè non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 55.

(Agevolazione colposa).

Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, è punito, se dal fatto può derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 56.

(Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo).

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o più persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravità, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 57.

(Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli).

Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, è punito, se dal fatto è derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione.

Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi è derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Se dal fatto non è derivato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 58.

(Aiuto al nemico nei suoi disegni politici).

Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

CAPO II.

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari.

Art. 59.

(Spionaggio militare).

E' punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotto nei luoghi suindicati.

La stessa pena si applica al militare, che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente.

Art. 60.

(Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare).

Il militare, che si introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo precedente, è punito con l'ergastolo.

Se il colpevole prova che il suo travestimento aveva uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, la pena è della reclusione militare da uno a quattro anni.

Art. 61.

(Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare).

Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 59, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena è della morte mediante fucilazione nella schiena.

Art. 62.

(Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici).

Chiunque dà o procura ricovero, aiuto o informazioni a una spia o ad altro agente nemico, è punito con la morte con degradazione.

Art. 63.

(Persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari).

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, è trovato, senza giustificato motivo, in prossimità di posti militari, trinceramenti o accampamenti, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chiunque, senza autorizzazione, segue le operazioni militari.

Art. 64.

(Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari).

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare, esibisce, espone, pubblica, vende o distribuisce fotografie, disegni, modelli o schizzi di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, ovvero delle posizioni delle forze armate dello Stato italiano o di uno Stato alleato, è punito, se dal fatto può derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 65.

(Porto od uso di macchine fotografiche).

Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorità competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 66.

(Rivelazione di segreti militari al nemico).

Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comun-

que favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.

Se dal fatto non può derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.

Art. 67.

(Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico).

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 68.

(Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico).

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 69.

(Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente).

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.

Art. 70.

(Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari).

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 71.

(Agevolazione colposa).

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

CAPO III.

Della illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari.

Art. 72.

(Procacciamento di notizie riservate).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 59, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 73.

(Diffusione di notizie riservate).

Chiunque diffonde o comunica alcuna delle notizie indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione militare da cinque a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Art. 74.

(Agevolazione colposa).

Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell'articolo 72, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Art. 75.

(Diffusione di particolari notizie d'interesse militare).

E' punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 73, pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:

1° il numero dei feriti, morti o prigionieri;

2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari;

3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;

4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.

Art. 76.

(Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali).

Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, dà, sulle cose indicate negli articoli 72 e 75, notizie diverse da quelle che sono portate a cono-

scenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con il fine di turbare la pubblica tranquillità o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 77.

(Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verità, che possono turbare la pubblica tranquillità o altrimenti danneggiare pubblici interessi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici interessi.

Art. 78.

(Comunicazione di notizie mediante corrispondenza).

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 72, 75 e 77, è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 79.

(Notizie sulle operazioni militari degli Stati belligeranti).

Quando negli articoli precedenti si fa riferimento a notizie concernenti le operazioni militari, si intendono per tali le operazioni, sia dello Stato italiano, sia degli altri Stati belligeranti, ancorchè nemici.

Art. 80.

(Pubblicazione di critiche o di scritti polemici).

Chiunque, durante lo stato di guerra, pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Art. 81.

(Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra).

Fuori del caso indicato nell'articolo 78, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 82.

(Fine di favorire lo Stato italiano).

Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 83.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.

Art. 84.

(Parificazione degli Stati alleati).

Le pene stabilite dagli articoli 50 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato con lo Stato italiano.

CAPO V.

Dell'arruolamento illecito di guerra.

Art. 85.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, è punito con la morte con degradazione.

La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorchè estranea alle forze armate dello Stato.

CAPO VI.

Del disfattismo militare.

Art. 86.

(Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità).

Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilità o alla cessazione della guerra è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un militare, la reclusione non è inferiore a quindici anni.

Se più persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 87.

(Denigrazione della guerra).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente fa atti di vilipendio o profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, quando le espressioni di denigrazione o le parole di disprezzo o le invettive sono contenute in corrispondenze spedite da militari o dirette a militari per qualsiasi destinazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario.

Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.

Art. 88.

(Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico).

E' punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lanciati, o comunque diffusi, dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali o ad altra pubblica Autorità.

CAPO VII.

Della sedizione militare.

Art. 89.

(Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare).

Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà, preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Non è punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di più militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.

Art. 90.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.

CAPO VIII.

Della illecita navigazione aerea.

Art. 91.

(Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare).

Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà, se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorità militare.

CAPO IX.

Della comunicazione all'estero d'invenzioni interessanti la difesa militare.

Art. 92.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorità competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorchè non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.

Chiunque non usa tutti i mezzi di cui può disporre, per impedire la comunicazione all'estero, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati è lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non è inferiore a due anni.

Se la comunicazione all'estero è avvenuta o è stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

CAPO X.

Della violazione di ordinanze o di altri provvedimenti militari.

Art. 93.

(Nozione del reato; sanzione penale).

E' punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorità militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:

1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;

2° la polizia ferroviaria;

3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;

4° le segnalazioni diurne o notturne;

5° il possesso di colombi viaggiatori;

6° l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;

7° l'esercizio della caccia o della pesca.

TITOLO TERZO
DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO IN GUERRA

CAPO I.
Della violazione di doveri inerenti al comando.

Art. 94.
(Abbandono del comando).

Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Se il fatto è commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto è commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La condanna importa la rimozione.

Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso *durante il combattimento,* se il fatto che lo costituisce è commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare.

Art. 95.
(Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico).

Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 96.
(Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando).

E' punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari:

1° che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;

2° che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;

3° che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o più navi ovvero uno o più aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza o la protezione, che sia in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 97.
(Comandante che si lascia sorprendere dal nemico).

Il comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 98.
(Omissione di provvedimenti per la difesa militare).

Il comandante, che, per colpa, omette di provvedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se dal fatto è derivato danno al servizio militare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 99.
(Circostanze aggravanti).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:

1° da due a sette anni, se dal fatto è derivata l'impossibilità di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;

2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.

La condanna importa la rimozione.

Art. 100.
(Omessa esecuzione di un incarico).

Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se l'ordine o l'incarico non è eseguito per colpa, la pena è della reclusione militare da uno a sette anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 101.
(Inosservanza di istruzioni ricevute).

E' punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.

Se l'incarico è stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 102.
(Omissione di cautele nella custodia di documenti, carte di bordo e simili).

Il comandante, che, nel caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con la condizione di aprirlo in tempo o in luogo determinato, ovvero per impedire che cadano in potere del nemico le carte di bordo o altri documenti, che possono facilitare al nemico il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la reclusione militare da due a otto anni.

CAPO II.

Della resa.

Art. 103.

(*Resa*).

E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, dà il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

Art. 104.

(*Resa colposa*).

Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita.

Art. 105.

(*Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati*).

Se la resa è avvenuta per causa di disobbedienza, di ammutinamento o di rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non hanno fatto uso dei mezzi di cui potevano disporre, per costringere i loro dipendenti a compiere il proprio dovere, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni; ferme le disposizioni dell'articolo 138 del codice penale militare di pace.

Art. 106.

(*Resa in campo aperto*).

E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante di un corpo o reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola o si arrende, senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici anni.

Art. 107.

(*Violata solidarietà in caso di resa*).

Il comandante, che, nel caso di resa, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

CAPO III.

Della codardia.

Art. 108.

(*Manifestazioni arbitrarie per arrendersi*).

Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o dà altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 109.

(*Incitamento alla resa*).

Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, incita a cessare il fuoco o ad ammainare la bandiera, o comunque alla resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 110.

(*Manifestazioni di codardia*).

Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare è da tre a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 111.

(*Circostanza aggravante*).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto è derivato nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 112.

(*Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento*).

E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento:

1° si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;

2° si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermità o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;

3° getta o deteriora le armi o le munizioni;

4° rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza.

Art. 113.

(*Fatti collettivi*).

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso da più militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 114.

(*Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia*).

Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 112, che si commette in sua presenza, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Art. 115.

(Mutilazione o simulazione di infermità).

Fuori dei casi preveduti dal numero 2° dell'articolo 112, i reati di mutilazione o simulazione di infermità, commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli articoli 157 a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla metà a due terzi delle pene ivi stabilite.

Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorchè posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi.

I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.

Art. 116.

(Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati).

Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La pena è:

1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria;

2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole è un ufficiale.

Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 117.

(Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi).

Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facoltà di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerazione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.

Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 118.

(Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari).

Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.

CAPO IV.

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

Art. 119.

(Abbandono del posto durante il combattimento).

Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

Art. 120.

(Comandante che non tiene il posto di combattimento).

E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a dodici anni.

Art. 121.

(Separazione dal capo).

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto è commesso durante il combattimento o in presenza del nemico.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.

Art. 122.

(Abbandono di convoglio).

Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso è caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 123.

(Separazione dal convoglio).

Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 124.

(*Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta*).

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:

1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 125.

(*Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio*).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la reclusione militare è da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Art. 126.

(*Omesso raggiungimento del posto*).

Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto.

Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto è commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 127.

(*Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode*).

Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.

Art. 128.

(*Abbandono della nave o dell'aeromobile*).

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è dell'ergastolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

CAPO V.

Della violazione di corrispondenze militari.

Art. 129.

(*Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci*).

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 130.

(*Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura*).

Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 131.

(*Smarrimento colposo di ordini o dispacci*).

Il militare, che, per colpa, smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 132.

(*Circostanze attenuanti*).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 133.

(*Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci*).

Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio ine-

rente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione o per il recapito, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

CAPO VI.

Del reato di ubriachezza.

Art. 134.

(Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio).

Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell'articolo 112, il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.

La condanna importa la rimozione.

Art. 135.

(Ubriachezza in servizio).

Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorchè per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.

La condanna importa la rimozione.

Art. 136.

(Ubriachezza fuori del servizio).

Fuori delle circostanze prevedute dagli articoli precedenti, il militare, che è colto in stato di ubriachezza, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 137.

(Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti).

Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, allo stato di ubriachezza è equiparato lo stato di alterazione psichica determinato dall'azione di sostanze stupefacenti.

CAPO VII.

Dei reati contro militari in servizio.

Art. 138.

(Forzata consegna).

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 139.

(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.

Art. 140.

(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un più grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 141.

(Offese a persone in servizi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell'articolo 143 del codice penale militare di pace, relative al reato di resistenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:

1° i militari e gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

2° i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

Art. 142.

(Impedimento a portatori di ordini militari).

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da dieci a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

CAPO VIII.

Dei reati di assenza dal servizio.

SEZIONE I. — *Della diserzione.*

Art. 143.

(Diserzione al nemico).

Il militare, che passa al nemico, o che, a fine di passare al nemico, abbandona, in presenza di questo, il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

Art. 144.

(Diserzione in presenza del nemico).

Il militare, che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, o essendo comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, si allontana, senza autorizzazione, dal reparto o dal posto di lavoro, è considerato immediatamente disertore, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 145.

(Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico).

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare:

1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;

2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

Art. 146.

(Diserzione fuori della presenza del nemico).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare:

1° che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un giorno;

2° che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

La condanna importa la rimozione.

Art. 147.

(Diserzione reiterata).

La pena stabilita dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione.

Art. 148.

(Circostanza aggravante: passaggio all'estero).

Se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena stabilita dall'articolo 146 è aumentata.

Art. 149.

(Circostanza aggravante: diserzione previo accordo).

La pena stabilita dall'articolo 146 è aumentata da un terzo alla metà, quando la diserzione sia commessa da tre o più militari, previo accordo.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione.

Art. 150.

(Diserzione immediata).

Le pene stabilite dagli articoli 146, 147, 148 e 149 si applicano altresì nei casi di diserzione immediata, preveduti dall'articolo 149 del codice penale militare di pace.

Nel caso preveduto dal numero 5° dell'articolo 149 del codice penale militare di pace, le pene indicate nel comma precedente si applicano altresì alla persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

SEZIONE II. — *Della mancanza alla chiamata.*

Art. 151.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.

La condanna importa la rimozione.

Art. 152.

(Circostanza aggravante: passaggio all'estero).

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 153.

(Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire).

L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell'articolo 151, non si presenta, facendosi sostituire, è considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed è punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla metà a due terzi.

Art. 154.

(Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi).

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

SEZIONE III. — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. 155.

(Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante).

Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal numero 2° dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facoltà, se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.

Art. 156.

(Circostanza attenuante).

Nei casi preveduti dalle sezioni precedenti, le pene stabilite per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata possono essere diminuite, se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi dieci giorni di assenza.

CAPO IX.

Dell'abbandono di ufficio.

Art. 157.

(Allontanamento dalla residenza).

Nel territorio delle operazioni militari, i funzionari, gli impiegati civili e i salariati dello Stato, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e i salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti e ogni altra persona esercente una professione o un'arte sanitaria, che si allontanano dalla loro residenza, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare, sono puniti con la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.

CAPO X.

Del danneggiamento di opere o altre cose militari.

Art. 158.

(Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari).

E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;

2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.

Art. 159.

(Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili).

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 160.

(Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione).

Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.

Art. 161.

(Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili).

Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la naviga

zione, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.

Se il colpevole è l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla metà a due terzi.

CAPO XI.

Dell'inadempimento e della frode in forniture militari.

Art. 162.

(Inadempimento di contratti di forniture militari).

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 163.

(Frode in forniture militari).

Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dalla frode è derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena è dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravità, della morte con degradazione.

CAPO XII

Disposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari.

Art. 164.

(Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari).

Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un militare, si applica la reclusione militare da sei mesi a due anni.

TITOLO QUARTO

DEI REATI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 165.

(Disposizione del comandante supremo. Condizione di reciprocità).

I reati preveduti dal capo secondo, dalla sezione prima del capo terzo e dal capo sesto di questo titolo, quando sono commessi da cittadini italiani contro lo Stato nemico o i sudditi di esso, sono punibili in seguito a disposizione del comandante supremo, e solo in quanto lo Stato nemico garantisca parità di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini.

Art. 166.

(Esecuzione delle condanne contro militari nemici).

La esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra italiani contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita a' termini dell'articolo 29, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati.

Ove le condanne debbano eseguirsi, nella esecuzione si osservano le norme stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene; sostituendo per i militari le pene militari alle comuni, e per i non militari le pene comuni alle militari.

CAPO II.

Degli atti illegittimi o arbitrari di ostilità.

Art. 167.

(Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti).

Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entità del fatto o la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Art. 168.

(Prolungamento arbitrario delle ostilità).

Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilità, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 169.

(Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità).

Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette, per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.

Art. 170.

(Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio).

Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

La pena è della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità.

Art. 171.

(Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio).

Chiunque, senza autorizzazione, passa o tenta di passare le linee dell'armistizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 172.

(Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato).

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

La condanna importa la rimozione.

Art. 173.

(Eccesso colposo).

Nei casi indicati dagli articoli 168, 170 e 172, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

CAPO III.

Degli atti illeciti di guerra.

SEZIONE I. — *Dell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico.*

Art. 174.

(Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati).

Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

Se dal fatto è derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 175.

(Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante).

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 176.

(Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge).

Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 177.

(Violenza proditoria. Resa a discrezione).

Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte.

Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorchè non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.

Art. 178.

(Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento).

E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessità delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto è possibile per darne comunicazione alle Autorità della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

Art. 179.

(Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati).

E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto:

1° degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

2° dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata.

La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

Art. 180.

(Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere).

E' punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:

1° i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;

2° i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;

3° i distintivi internazionali di protezione;

4° la bandiera parlamentare.

La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

Art. 181.

(Vilipendio dei distintivi di protezione).

Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 182.

(Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle).

Il militare, che, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto è commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

Art. 183.

(Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra).

Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 184.

(Violazione di salvaguardia o di salvacondotto).

Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Agli effetti della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.

SEZIONE II. — *Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici.*

Art. 185.

(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).

Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

Art. 186.

(Saccheggio).

Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorchè presi di assalto, è punito con la morte con degradazione.

Art. 187.

(Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico).

Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte con degradazione.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorchè appartenenti allo Stato nemico.

Art. 188.

(Busca).

Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

Art. 189.

(Omesso impedimento della busca).

L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

CAPO IV.

Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario.

Art. 190.

(Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi).

E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici.

Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.

Art. 191.

(Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi).

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 192.

(Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi).

Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.

Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

Art. 193.

(Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi).

Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

Se il colpevole è un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:

1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

Art. 194.

(Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto).

Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 195.

(Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto).

Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo

precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 196.

(Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere).

Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 197.

(Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti).

Chiunque, sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 198.

(Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante).

Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

CAPO V.

Dei prigionieri di guerra.

SEZIONE I. — *Dei reati dei prigionieri di guerra nemici.*

Art. 199.

(Disobbedienza).

Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorchè non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.

Art. 200.

(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).

Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.

Art. 201.

(Disobbedienza od offesa al prigioniero di guerra preposto alla disciplina).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se alcuno dei fatti ivi preveduti è commesso da un prigioniero di guerra contro il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri di guerra, al quale il colpevole appartiene.

Art. 202.

(Atti di ribellione collettiva).

Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:

1° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore;

2° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la ribellione.

Art. 203.

(Atti di indisciplina collettiva).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da tre a dieci anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:

1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un superiore;

2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo, o a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto il fatto, nel quale caso la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Art. 204.

(*Provocazione*).

Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 205.

(*Denominazione di « superiore »*).

Agli effetti dei tre articoli precedenti, sotto la denominazione di *superiore* s'intende qualsiasi militare dello Stato italiano, ancorchè non rivestito di un grado, incaricato della scorta, sorveglianza o custodia del prigioniero di guerra, nonchè il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra, relativamente ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.

Art. 206.

(*Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso*).

Quando sei o più prigionieri di guerra si accordano per commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 202 e 203, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Non è punibile il prigioniero di guerra, che recede dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

Art. 207.

(*Manifestazione sediziosa*).

Il prigioniero di guerra, che, comunicando con più prigionieri di guerra, insinua il malcontento contro l'Autorità militare italiana per l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 208.

(*Ripresa delle armi contro la data fede*).

Il prigioniero di guerra, che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

SEZIONE II. — *Dei reati contro i prigionieri di guerra.*

Art. 209.

(*Sevizie o maltrattamenti*).

Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 210.

(*Vilipendio*).

Il militare, che vilipende un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 211.

(*Violenza, minaccia o ingiuria, in generale*).

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore.

La stessa disposizione si applica relativamente al prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.

Art. 212.

(*Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati*).

E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra:

1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;

2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Art. 213.

(*Violazione della libertà di religione o di culto*).

Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.

Art. 214.

(*Sottrazione di denaro o di altri oggetti*).

Il militare, che, a fine di trarne profitto per sè o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

SEZIONE III. — *Dei reati dei militari italiani prigionieri di guerra.*

Art. 215.

(*Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori*).

I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.

Art. 216.

(*Informazioni al nemico*).

Il prigioniero di guerra italiano, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.

Art 217.

(*Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità*).

Il prigioniero di guerra italiano, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 218.

(*Omessa presentazione all'Autorità militare*).

Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorità militare italiana nei tre giorni successivi a quello in cui è entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate italiane, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

SEZIONE IV. — *Degli ostaggi.*

Art. 219.

(*Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra*).

Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.

CAPO VI.

Dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari.

Art. 220.

(*Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili*).

Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli è stato intimato, distrae od occulta una o più cose requisibili, è punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 221.

(*Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose*).

Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorità militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 222.

(*Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali*).

Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 223.

(*Omissione o rifiuto di atti di ufficio*).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorità militare in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 224.

(*Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive*).

Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessità, o violando le norme stabilite dalla legge o dalle con-

venzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, ovvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.

Art. 225.

(Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace).

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al comandante, che, dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale della conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel territorio dello Stato con il quale la pace è conchiusa, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte.

Art. 226.

(Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari).

Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

CAPO VII.

Dell'abuso delle prede belliche.

Art. 227.

(Appropriazione della preda).

Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 228.

(Acquisto o ritenzione della preda).

Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 229.

(Distruzione o deterioramento della preda).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali.

Art. 230.

(Omesso impedimento di determinati reati militari).

Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, è punito:

1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non è stata impedita l'esecuzione. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.

LIBRO QUARTO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA

TITOLO PRIMO

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE DI GUERRA

Art. 231.

(Momento iniziale).

Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati a essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.

Art. 232.

(Limiti della giurisdizione militare di guerra).

Ai tribunali militari di guerra appartiene la cognizione:

1° dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;

2° dei reati preveduti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nel numero precedente;

3° dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nel numero 1°, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;

4° di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano;

5° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.

Ai tribunali militari di guerra appartiene altresì la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:

1° dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate suddette;

2° da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nel numero precedente, e da ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto Reale.

Art. 233.

(Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni).

Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 234.

(Concorso della qualità di militare con altra qualità).

Nel concorso della qualità di militare con qualsiasi altra, di cui sia rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

Art. 235.

(Occupazione militare).

Nei territori dello Stato nemico occupati dalle forze armate dello Stato italiano, appartiene ai tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato. Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai tribunali militari di guerra.

Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato italiano si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello di guerra.

Art. 236.

(Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato).

Quando un corpo nazionale di operazione si trova nel territorio dello Stato alleato, ovvero quando un corpo di operazione dello Stato alleato si trova nel territorio dello Stato italiano, si osservano le norme seguenti, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra i due Stati:

1° sono soggette esclusivamente alla giurisdizione militare dei rispettivi corpi di operazione le persone appartenenti ai detti corpi o da essi dipendenti, qualunque sia il territorio dove i corpi si trovano o la nazionalità degli imputati;

2° nel caso di concorso, in uno o più reati, di persone soggette alla giurisdizione militare, la competenza spetta, rispettivamente, al tribunale militare dello Stato a cui l'imputato appartiene;

3° spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato alleato la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano, che, nel territorio dello Stato alleato, commettono atti in danno delle forze medesime; e spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato italiano la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato alleato, che, nel territorio dello Stato italiano, commettono atti in danno delle forze stesse.

Art. 237.

(Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.

Art. 238.

(Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni).

Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari è sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.

Art. 239.

(Reati commessi in territorio estero).

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare italiana di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, per la richiesta, la disposizione dell'articolo 18 del codice penale militare di pace.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA

CAPO I.

Del procedimento penale, in generale.

Art. 240.

(Obbligatorietà del procedimento penale).

Nessuno può essere punito per un reato, se non in seguito a un procedimento penale nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.

Art. 241.

(Casi di coercizione diretta).

Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.

Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.

Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'Autorità dalla quale dipende.

Art. 242.

(Perdita di nave militare o di aeromobile militare).

Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non può iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del comandante supremo.

Il comandante supremo ha facoltà di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 243.

(Sospensione del procedimento penale).

Durante lo stato di guerra, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Ministro competente, ovvero dal comandante della grande unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, o da un comandante a lui superiore.

La sospensione del procedimento non può essere disposta:

1° se il reato importa l'applicazione della pena di morte;

2° se altra persona è imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;

3° se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.

La sospensione è revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.

La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.

Art. 244.

(Applicazione delle norme della procedura penale di pace).

Durante lo stato di guerra, si osservano, per quanto è possibile, le disposizioni concernenti la procedura penale militare di pace, se da questo codice non è diversamente stabilito.

CAPO II.

Dell'azione penale.

Art. 245.

(Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra).

L'azione penale è iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente.

Il comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, può delegare temporaneamente al pubblico ministero il potere di iniziare l'azione penale, fuori del caso di procedimenti contro militari, militarizzati o assimilati rivestiti di grado o rango superiore a quello di capitano.

L'azione penale è iniziata per disposizione del comandante supremo:

1° se il colpevole è un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente;

2° se trattasi di alcuno dei reati preveduti dal titolo quarto del libro terzo.

Durante l'istruzione, i comandanti indicati in questo articolo possono, rispettivamente, disporre che l'esercizio dell'azione penale sia sospeso o revocato.

Ferme le disposizioni del numero 1° del terzo comma di questo articolo e quelle degli articoli 17 e 28, le attribuzioni che questo codice conferisce al comandante supremo possono essere da questo delegate a un ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Art. 246.

(Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra).

Nei casi preveduti dal numero 2° del secondo comma dell'articolo 4, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, si procede davanti ai tribunali militari di guerra, salva contraria disposizione del Ministro della forza armata, alla quale appartiene il comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente.

Art. 247.

(Autonomia dell'azione penale).

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non è subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facoltà dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.

Art. 248.

(Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra).

L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro da cui il comandante dipendeva, o, se più sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del Ministro da cui dipendeva l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, quello superiore in comando o più anziano.

La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato è estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta è fatta dal Ministro della giustizia.

Art. 249.

(Azione penale contro persone delle forze armate nemiche).

Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, preveduti dal titolo quarto del libro terzo, commessi nel territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti a esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorchè per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Art. 250.

(Azione civile).

Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, l'esercizio dell'azione civile non è ammesso nemmeno se trattasi di procedimenti per reati, che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.

CAPO III.

Della competenza.

Art. 251.

(Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte).

Qualunque sia il luogo del commesso reato, e salva la disposizione dell'ultimo comma, ai tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la cognizione:

1° dei reati commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati, direttamente dipendenti dal comando dell'unità, presso cui è costituito ciascuno dei tribunali suindicati;

2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.

La dipendenza è determinata dalla destinazione, ancorchè temporanea, ad alcuno dei corpi o servizi medesimi, e decorre dalla data di detta destinazione.

Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono costituirsi secondo le disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare.

La cognizione dei reati commessi da ufficiali dei corpi o servizi mobilitati dipendenti dai corpi d'armata che fanno parte di una armata, appartiene ai tribunali militari di guerra d'armata.

Art. 252.

(Tribunali militari territoriali di guerra).

Ai tribunali militari territoriali di guerra appartiene la cognizione:

1° dei reati commessi da militari non appartenenti ai corpi o servizi indicati nell'articolo precedente;

2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, non comprese nel numero 2° del primo comma dell'articolo precedente, e per i quali esse sono sottoposte alla giurisdizione militare di guerra;

3° dei reati commessi dai prigionieri di guerra nemici durante la prigionia;

4° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche;

5° dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani durante la loro prigionia presso il nemico, e del reato preveduto dall'articolo 218.

Art. 253.

(Norme di competenza territoriale).

Nei casi indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non è conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui l'imputato si è costituito o è stato arrestato.

Se il luogo del commesso reato non è noto e l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato, è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.

Nei casi indicati nel numero 5° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove è stabilito il centro di raccolta dei prigionieri rimpatriati, o, in mancanza di questo, dove il prigioniero si costituì o fu arrestato.

Nel caso preveduto dal comma precedente, se l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato, è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.

Art. 254.

(Reati di assenza dal servizio in guerra).

La cognizione dei reati di assenza dal servizio in guerra appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 255.

(Reati commessi in territorio estero).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in territorio estero, quando, a norma di legge, la competenza appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti nel territorio dello Stato, è competente il tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui seguì la consegna, l'arresto o la presentazione dell'imputato; ferme le disposizioni del terzo comma dell'articolo 253.

Se l'imputato non è stato consegnato o arrestato, e non si è costituito, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 253.

Art. 256.

(Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra).

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se l'arresto, la consegna, la costituzione o la presentazione avviene in territorio non in stato di guerra, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale ordinario avente giurisdizione sul territorio medesimo. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la disposizione del comma precedente si applica anche per tutti i procedimenti relativi a reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi nei quali non sono istituiti tribunali militari di guerra.

Art. 257.

(Connessione di procedimenti).

Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di più tribunali militari di guerra, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti nell'interesse della giustizia o del servizio o della disciplina militare, designa il tribunale militare di guerra per la cognizione del reato o dei reati. Tuttavia, in nessun caso può essere designato un tribunale militare di guerra diverso da quelli territoriali, per la cognizione di reati soggetti alla competenza di questi ultimi.

Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di tribunali militari di guerra e procedimenti di competenza di altri tribunali militari, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti per i motivi indicati nel comma precedente, designa un tribunale militare non di guerra, per la cognizione del reato o dei reati.

Art. 258.

(Piazza forte investita dal nemico).

Se una piazza forte è investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza è competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorchè il reato, per la dipendenza o qualità dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.

Art. 259.

(Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra).

La cognizione dei reati di inadempimento o di frode in forniture militari o di qualsiasi altro reato soggetto alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi che non sono in stato di guerra, appartiene al tribunale militare del luogo del commesso reato. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale.

Art. 260.

(Occupazione militare).

Nei casi di occupazione di territori dello Stato nemico, e, in generale, di occupazione militare, preveduti dall'articolo 235, la cognizione dei reati ivi indicati, da chiunque commessi, appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti presso i comandi delle unità mobilitate di occupazione, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 261.

(Perdita di nave militare o di aeromobile militare).

Quando si verifichi la perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, se il comandante supremo non dispone che il procedimento sia rinviato alla cessazione dello stato di guerra, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare di guerra che deve conoscere del reato.

Art. 262.

(Tribunali militari di guerra di bordo).

Le norme di competenza, stabilite per i tribunali militari di bordo dal codice penale militare di pace, si osservano anche durante lo stato di guerra relativamente ai tribunali militari di guerra di bordo.

Art. 263.

(Conflitti di giurisdizione e di competenza).

Sui conflitti fra l'Autorità giudiziaria ordinaria e l'Autorità giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione.

Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra più tribunali militari di guerra, decide il tribunale supremo militare.

Art. 264.

(Rimessione dei procedimenti penali all'Autorità giudiziaria ordinaria).

Sono devoluti all'Autorità giudiziaria ordinaria, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, tutti i procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto durante lo stato di guerra e commessi nel territorio dello Stato.

La disposizione del comma precedente non si applica per i procedimenti pendenti, nei quali il giudice militare abbia già pronunciato sentenza nel giudizio o decreto penale di condanna. In questi casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 299.

Art. 265.

(Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari).

I procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra del territorio dello Stato, in confronto di persone o per reati soggetti, in tempo di pace, alla giurisdizione militare, sono rimessi, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, ai tribunali militari ordinari.

Art. 266.

(Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali).

I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione.

La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo 264, osservate, per la competenza, le disposizioni dell'articolo 299.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I.

Della istruzione.

SEZIONE I. — *Degli atti preliminari all'istruzione.*

Art. 267.

(Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati).

Nel caso di procedimento penale contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati, per reati commessi durante la prigionia presso il nemico, gli atti preliminari all'istruzione sono, quando è possibile, assunti dall'ufficio speciale, che sia istituito presso i centri di raccolta dei prigionieri o altrove.

Art. 268.

(Atti di polizia giudiziaria in territorio estero occupato).

Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.

Art. 269.

(Rimessione degli atti al comandante).

Compiuti gli atti preliminari alla istruzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria, o l'ufficio indicato nell'articolo 267, che li ha assunti, li rimette al comandante della unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente, o al comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 245, avvertendo dell'invio il comando del corpo, della nave o dell'aeromobile, da cui dipende l'imputato.

Anche il procuratore militare del Re Imperatore, nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, rimette al comandante gli atti direttamente assunti.

Art. 270.

(Decisione del comandante).

Nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, il comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale, o il comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo stesso, esamina gli atti, e, sentito il pubblico ministero, decide se sia da promuoversi l'azione penale. In caso affermativo, il pubblico ministero determina se sia da procedersi con istruzione formale ovvero con istruzione sommaria.

SEZIONE II. — *Della istruzione formale.*

Art. 271.

(Norma generale).

Quando si procede con istruzione formale, gli atti preliminari all'istruzione sono dal pubblico ministero inviati, con le sue richieste, al giudice istruttore, il quale procede all'istruzione formale secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 272.

(Emissione dei mandati).

Deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato di reato per il quale la legge stabilisce la pena di morte.

In ogni altro caso, può essere emesso mandato di cattura o di comparizione.

Art. 273.

(Libertà provvisoria).

Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non può essere ammesso alla libertà provvisoria.

Negli altri casi, la libertà provvisoria può essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero.

Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se è estraneo alle forze armate dello Stato, può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale.

La libertà provvisoria può concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.

Art. 274.

(Prigionieri di guerra).

Le norme stabilite dagli articoli precedenti per i militari si applicano anche per i prigionieri di guerra sottoposti a procedimento penale; salvo l'adempimento di obblighi speciali eventualmente imposti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, ovvero dai regolamenti sulla prigionia di guerra.

Art. 275.

(Testi impediti di comparire in giudizio).

Il giudice istruttore riceve con giuramento la deposizione del testimonio, che egli ritenga non possa comparire in giudizio per ragione di ufficio, servizio, distanza, infermità o per altro grave motivo.

Art. 276.

(Atti d'istruzione in territorio estero occupato).

Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.

Art. 277.

(Chiusura della istruzione formale. Riapertura).

Esaurita l'istruzione formale, il giudice istruttore comunica gli atti al pubblico ministero; e questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.

Le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. Il comandante può, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura della istruzione, con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.

SEZIONE III. — *Della istruzione sommaria.*

Art. 278.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace).

L'istruzione sommaria può essere disposta, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato.

Nell'istruzione sommaria si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace e, in quanto applicabili, quelle della sezione precedente.

CAPO II.

Del giudizio.

Art. 279.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace).

Il giudizio si svolge e si compie secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

La lettura delle deposizioni testimoniali, oltre che nei casi indicati nell'articolo 369 del codice penale militare di pace, è consentita anche per quelle ricevute a norma dell'articolo 275 e del secondo comma dell'articolo 280 di questo codice.

Art. 280.

(Facoltà del presidente del tribunale).

Il presidente del tribunale militare di guerra può, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.

Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell'articolo 275, può richiedere il giudice istruttore, perchè ne riceva la deposizione con giuramento.

Art. 281.

(Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato).

Ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 367 del codice penale militare di pace, quando, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.

Art. 282.

(Menzioni speciali nel processo verbale di dibattimento).

Quando, davanti ai tribunali militari di guerra diversi da quelli territoriali, non sia possibile, per le necessità dei servizi di guerra, l'osservanza di alcuna fra le norme concernenti la procedura del giudizio, il processo verbale del dibattimento deve farne espressa menzione.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i tribunali militari di guerra straordinari.

Art. 283.

(*Casi di convocazione; competenza*).

Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopo di esemplarità.

La competenza del tribunale militare di guerra straordinario è limitata alla cognizione del reato, per il quale è convocato.

Art. 284.

(*Revoca della convocazione*).

Se occorrono altri elementi di prova del reato, oltre quelli, che, a norma di legge, consentono la convocazione del tribunale militare di guerra straordinario, il pubblico ministero li assume direttamente; e, se risultano escluse le condizioni richieste per la convocazione del tribunale straordinario, il comandante che lo ha convocato revoca l'ordine di convocazione, e si procede nei modi ordinari.

Art. 285.

(*Giudizio e sentenza*).

Convocato il tribunale militare di guerra straordinario e raccolta, in quanto possibile, la truppa sotto le armi, il presidente e i giudici prendono posto davanti a essa, e prestano giuramento con la formula stabilita dalla legge relativa all'ordinamento giudiziario militare.

L'imputato è assistito da un difensore.

Il presidente interroga l'imputato sulle sue generalità e gli contesta il reato che forma oggetto della imputazione; indi la discussione procede nell'ordine e con le norme stabiliti per ogni altro tribunale militare di guerra.

Chiuso il dibattimento, allontanato l'imputato e ritiratisi il pubblico ministero e il difensore, il tribunale delibera la sentenza. Redatta e sottoscritta questa, l'imputato è ricondotto davanti al tribunale per udirne la lettura, che è fatta dal presidente.

CAPO IV.

Procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra di bordo.

Art. 286.

(*Istruzione e giudizio*).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra di bordo, si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace per i tribunali militari di bordo.

CAPO V.

Del ricorso per annullamento.

Art. 287.

(*Inoppugnabilità della sentenza del giudice istruttore*).

Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, non è ammesso ricorso per annullamento contro la sentenza del giudice istruttore, che pronuncia sui risultati dell'istruzione.

Art. 288.

(*Sentenze dei tribunali militari di guerra*).

Contro le sentenze dei tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata, di piazza forte, di bordo e straordinari non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le sentenze dei tribunali militari territoriali di guerra è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, che funziona, in questo caso, quale tribunale supremo militare di guerra, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.

Art. 289.

(*Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione*).

In nessun caso può proporsi ricorso per annullamento alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra.

CAPO VI.

Della esecuzione.

Art. 290.

(*Eseguibilità della condanna alla pena di morte*)

La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata nel territorio dello Stato dai tribunali militari di guerra, compresi quelli di bordo, diviene esecutiva dopo trascorse ventiquattro ore dalla pronuncia, e, se è stato presentato ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso è ammissibile, dopo trascorse ventiquattro ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.

E' immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, nonchè dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali militari di guerra straordinari.

Se il condannato alla pena di morte è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 291.

(*Esame delle sentenze da parte del comandante*).

La sentenza di condanna alla pena di morte, immediatamente esecutiva o divenuta tale, è sottoposta all'esame del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale.

Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facoltà suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari.

Art. 292.

(Rinvio della esecuzione).

La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte può essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore.

La esecuzione è differita:

1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermità di mente o di corpo;

2° quando la persona condannata sia una donna incinta.

Art. 293.

(Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico).

La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall'articolo 95, non può essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro da cui dipende il condannato.

Art. 294.

(Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero).

Nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano, non possono eseguirsi sentenze di condanna alla pena di morte.

Art. 295.

(Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi).

Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, è soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.

Art. 296.

(Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico).

Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorità giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle sentenze di condanna e alla eventuale conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, ancorchè il condannato sia estraneo alle forze armate dello Stato; salvo che dal comandante del corpo di occupazione sia diversamente disposto.

CAPO VII.

Dei procedimenti penali al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 297.

(Procedimenti penali definiti).

Cessato lo stato di guerra e disciolti i tribunali militari di guerra, i rispettivi procuratori militari del Re Imperatore, secondo le norme stabilite dal regolamento giudiziario militare, rimettono gli atti dei procedimenti penali irrevocabilmente definiti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne ordina il deposito presso la cancelleria del tribunale supremo militare.

Art. 298.

(Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali).

I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di un giudice speciale, a' termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del rispettivo distretto o ai competenti uffici delle giurisdizioni speciali, i quali provvedono per l'ulteriore corso del procedimento, secondo le norme della competenza ordinaria.

Nei procedimenti stessi rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti dall'Autorità giudiziaria militare. fatta eccezione per le requisitorie finali e i provvedimenti di rinvio a giudizio.

Art. 299.

(Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari: norme di competenza).

I procedimenti penali, pendenti davanti ai tribunali militari di guerra e la cui cognizione appartiene all'Autorità giudiziaria militare a' termini degli articoli 264, comma secondo, e 265, sono rimessi ai procuratori militari del Re Imperatore presso i tribunali militari non di guerra, osservate le norme seguenti:

1° se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi non disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare nella cui circoscrizione territoriale il corpo ha la sua sede;

2° se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo del commesso reato, o, se detto luogo non è noto, di quello in cui ha sede il corpo dal quale derivava il corpo disciolto;

3° se i procedimenti concernono reati commessi in territorio estero, essi sono rimessi al procuratore mi-

litare del Re Imperatore presso il tribunale militare più vicino alla sede del tribunale militare di guerra.

Se sorgono divergenze o difficoltà, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare che deve giudicare.

Art. 300.

(Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione).

Nei casi preveduti dall'articolo precedente:

1° se la istruzione non è compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra;

2° se è stato già disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4105371) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.